

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

RESOCONTO STENOGRAFICO

316.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARTINI

INDI

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SCÀLFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	28545	28590, 28591, 28592, 28594, 28595, 28600, 28601, 28602, 28603, 28604, 28605, 28610, 28611, 28612, 28613, 28619	
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge	28545	ABBATANGELO (MSI-DN)	28554, 28594
Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa	28545	BAGHINO (MSI-DN) 28573, 28574, 28591, 28594	
Disegni di legge:		BALZAMO (PSI)	28600
(Approvazione in Commissione) .	28741	BIANCO GERARDO (PCI)	28591
Disegno di legge:		CATALANO (PDUP) 28592, 28610, 28611, 28612, 28613	
(Seguito della discussione e approvazione): Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (2362).....	28546	CIUFFINI (PCI)	28604
PRESIDENTE 28546, 28556, 28558, 28561, 28563, 28564, 28565, 28566, 28567, 28573, 28574, 28575, 28576, 28577, 25583, 28584, 28589.		CONTE CARMELO (PSI), <i>Relatore</i> 28563, 28564, 28601	
		FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	28612
		FRANCESE (PCI)	28574, 28610
		GEREMICCA (PCI)	28589, 28590
		GIURALONGO (PCI)	28577
		ICHINO (PCI) 28558, 28561, 28563, 28564, 28565, 28573, 28602, 28603, 28605	
		LABRIOLA (PSI)	28603
		LO PORTO (MSI-DN)	28618
		MACCIOTTA (PCI)	28591
		MELEGA (PR)	28583
		MELLINI (PR)	28560

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

	PAG.		PAG.
PINTO (PR) 28563, 28567, 28573, 28574, 28577, 28583, 28584, 28590, 28600, 28601, 28602, 28604, 28611, 28613, 28619		LAGANA (DC).....	28625
POCHETTI (PCI) 28565, 28566, 28603		MARZOTTO CAOTORTA (DC).....	28695
RAVAGLIA (PRI) 28576, 28577		MEROLLI (DC).....	28696, 28725
SALVATORE (PSI), <i>Presidente della Com-</i>		PALLANTI (PCI).....	28698, 28722, 28723
<i>missione</i>	28546, 28600	PARLATO (MSI-DN).....	28628
SANDOMENICO (PCI).....	28566	RUBBI EMILIO (DC).....	28653, 28657
SULLO (PSDI).....	28592	SANTAGATI (MSI-DN) 28634, 28639, 28640, 28642	
VERNOLA (DC).....	28566	SARTI (PCI).....	28639, 28694, 28695
VISCARDI (DC).....	28577	SEPPIA (PSI).....	28722
ZITO, <i>Sottosegretario di Stato per il la-</i>		TRIVA (PCI).....	28647, 28648, 28691
<i>voro e la previdenza sociale</i> 28564, 28583, 28591, 28600, 28601, 28603, 28610		VETERE (PCI).....	28657, 28692
		VIETTI (DC).....	28699
		ZOPPETTI (PCI).....	28697
Disegno di legge:			
(Seguito della discussione e approva-		Disegno di legge:	
zione): Conversione in legge, con		(Discussione): Conversione in legge,	
modificazioni, del decreto-legge 29		con modificazioni, del decreto-legge	
febbraio 1981, n. 38, recante provve-		28 febbraio 1981, n. 36, recante pro-	
dimenti finanziari per gli enti locali		roga fino al 31 dicembre 1981 delle	
per l'anno 1981 (2410).....	28624	disposizioni riguardanti il Mezzo-	
PRESIDENTE 28625, 28628, 28631, 28634, 28640, 28642, 28643, 28644, 28648, 28651, 28653, 28658, 28661, 28666, 28667, 28668, 28671, 28688, 28691, 28695, 28696, 28697, 28698, 28699, 28700, 28701, 28702, 28703, 28709, 28714, 28715, 28720, 28723, 28724, 28725, 28730		giorno, nonché proroga della sca-	
ANTONI (PCI).....	28694	denza del termine di applicazione di	
AUGELLO (DC).....	28697, 28722	alcune agevolazioni fiscali e di quel-	
BAGHINO (MSI-DN).....	28639, 28643, 28644	lo riguardante l'adeguamento del	
BALZARDI (DC).....	28688	capitale minimo delle società di ca-	
BONETTI MATTINZOLI (PCI).....	28687	pitale (2411).....	28730
BORGOGGIO (PSI).....	28658, 28696	PRESIDENTE.....	28730, 28734
CAVIGLIASSO (DC).....	28709	GIANNI (PDUP).....	28735
CERIONI (DC).....	28700	MACIS (PCI).....	28732
CICCIOMESSERE (PR).....	28703	MELLINI (PR).....	28734
CITTERIO (DC), <i>Relatore</i> 28642, 28668, 28700, 28702, 28721, 28724		Proposte di legge:	
COSTA (PLI).....	28666	(Annunzio).....	28545
CRUCIANELLI (PDUP).....	28652	(Approvazione in Commissione).....	28741
DE CINQUE (DC).....	28699	(Assegnazione a Commissione in sede	
DEL PENNINO (PRI).....	28661	referente).....	28653
DE POI (DC).....	28725	(Trasferimento dalla sede referente	
FERRARI MARTE (PSI).....	28696, 28721	alla sede legislativa).....	28546
FRACANZANI, <i>Sottosegretario di Stato</i>		Interrogazioni e interpellanze:	
<i>per il tesoro</i> 28667, 28701, 28703, 28709, 28722, 28725		(Annunzio).....	28742
GARAVAGLIA (DC).....	28696, 28721	Corte Costituzionale:	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		(Annunzio di sentenze).....	28624
<i>le finanze</i>	28701	Per fatto personale:	
KESSLER (DC).....	28631, 28703	PRESIDENTE.....	28741
		CARENINI (DC).....	28741
		Votazioni segrete 28567, 28577, 28584, 28594, 28605, 28613, 28715, 28736	
		Votazioni segrete di disegni di legge	28619
		Ordine del giorno della seduta di do-	
		mani	28742

La seduta comincia alle 9,30.

ZOPPI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta del 2 aprile 1981.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Benedikter, Forte Francesco, Gava, Marrafini, Moro, Santuz, Scovacricchi e Speranza sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 8 aprile 1981 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

MILANI ed altri: «Norme a tutela della libertà religiosa» (2518);

LODOLINI ed altri: «Norme per la ristrutturazione del servizio sanitario militare» (2519);

RUBINACCI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle disfunzioni e sulle passività delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS.)» (2520).

Saranno stampate e distribuite.

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge costituzionale:

BASSI ed altri: «Modifica dell'articolo 40 della Costituzione» (2364).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del Regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che la seguente proposta di legge sia deferita alla IV Commissione permanente (Giustizia) in sede legislativa:

S. 519. - Senatori Rossi ed altri: «Norme in materia di fallimento di piccola impresa» (approvato dalla II Commissione del Senato) (2497) (con parere della VI, della XII e della XIII Commissione)

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento sono quindi trasferite in sede legislativa le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 2497:

PARLATO E TRANTINO: «Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, relativamente ai criteri per la definizione del piccolo imprenditore» (541);

VERNOLA ed altri: «Modifiche degli articoli 1, 35, secondo comma, e 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» (1300).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

FIANDROTTI ed altri: «Estensione ai professori incaricati nell'anno 1979-80 delle disposizioni di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente riordinamento della docenza universitaria» (2182).

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure

eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (2362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Chiederò ora all'onorevole presidente della Commissione se siano stati risolti i problemi di copertura finanziaria degli oneri recati dagli emendamenti presentati.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, che è il seguente:

«Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa con funzioni di vice presidente;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esami di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quarto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 1-bis.

Le commissioni regionali di cui all'articolo 1, costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le or-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno del movimento cooperativo;

h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;

i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione

ne delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie agiscono in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera ed effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

ART. 1-ter.

Presso le agenzie di cui al precedente articolo 1-bis può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego e fissa, di concerto con il ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

All'articolo 2, al primo comma, dopo la parola «territoriale» aggiungere la parola «subcomunale»;

al secondo comma, sostituire la frase «da tre rappresentanti dei lavoratori» con la seguente: «da quattro rappresentanti

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi»;

all'ultimo comma, sostituire le parole «all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1», con le parole «nonché alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-bis»;

dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione od alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-bis.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è stata fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La

cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112 o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'Ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I capitoli di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavoratori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

All'articolo 5, al primo comma, dopo la parola «sociale» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.»

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza beneficiario di una indennità forfettaria di lire 200.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di lire 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:

ART 6-bis

Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione. Ricordo in particolare, che gli articoli 1, 1-bis-1-ter, 2-bis, 3, 4, 6 e 6-bis sono stati interamente riformulati o introdotti *ex novo* dalla Commissione stessa. Do pertanto lettura, nel testo originario del Governo, degli articoli 2 e 5 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti:

ART. 2

«Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità della manodopera sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal presente decreto, con competenza territoriale comunale o so-

vracomunale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti i comuni o i comuni rientranti nella competenza delle singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale stessa, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La commissione circoscrizionale svolge tutte le funzioni attualmente agli altri organi collegiali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al precedente primo comma.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del pro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

prio territorio, direttamente o per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Ai fini del reperimento della manodopera necessaria, i datori di lavoro, impegnati anche nelle opere di ricostruzione, sono tenuti a comunicare alla commissione circoscrizionale ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1, i fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera».

ART 5.

«Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di accordi intervenuti tra quest'ultime e le organizzazioni centrali delle cooperative o altre organizzazioni nazionali di categoria o le partecipazioni statali.

L'onere per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma è posto a carico della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tenuto conto dei progetti speciali previsti per il rimanente territorio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218»

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1, quarto alinea, dopo la parola: designati aggiungere le seguenti: con voto limitato ad uno; conseguentemente, sopprimere le parole: con voto limitato ad uno.

1. 1.

Al quarto comma, dell'articolo 1-bis, lettera g), sostituire le parole: del movimento cooperativo con le seguenti: della cooperazione.

1-bis. 2.

Al quinto comma dell'articolo 1-bis, sostituire la parola: agiscono, con le seguenti:

che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed; *conseguentemente, sopprimere la parola: ed.*

1-bis. 3.

Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui all'articolo 1-bis, su richiesta delle Commissioni regionali, può essere comandato personalmente da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le stesse possono formulare qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di 4 concerto con il ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

1-ter. 1.

Al terzo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole: escludere la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione.

2. 1.

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.
2-bis. 2.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-ter.

Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma di legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera c), per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le Commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.

3. 06.

ART. 3-quater.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e di formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

3. 07.

Al primo comma dell'articolo 5, sostituire le parole da: accordi intervenuti fino alla fine con le seguenti: convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

5. 1.

Dopo il seguente comma dell'articolo 5 aggiungere i seguenti:

Ai lavoratori disoccupati della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra 18 e 40 anni, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che dichiarino la disponibilità ad essere impe-

gnati nelle opere di ricostruzione, facenti parte di nuclei familiari, così come risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui reddito medio *pro-capite* annuo non superi la somma di lire due milioni, è corrisposta una integrazione del reddito di lire 6.000 giornaliere per il periodo di durata della sperimentazione e comunque fino al 31 dicembre 1981.

Gli oneri di cui al precedente comma sono a carico di un fondo speciale presso il Ministero del tesoro, per il quale viene istituita apposita dotazione di bilancio di lire 200 miliardi, di cui lire 100 miliardi a valere sui fondi destinati al Commissario straordinario e di lire 100 miliardi a valere sul fondo globale.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

5. 2.

Dopo l'articolo 6-bis è aggiunto il seguente articolo 6-ter:

Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle sudette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine delle relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del cinquanta per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati in un ruolo temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo speciale temporaneo regionale, in atte-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

sa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 26-*quater* del succitato decreto-legge.

Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

6-*bis*. 01.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 2-bis, sostituire le parole: entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è stata fatta la iscrizione o la successiva conferma, con le seguenti: nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione.

2-*bis*. 3.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis.

Il commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni ed iscritti, alla data dell'8 aprile 1981, nella 1° e 2° classe delle liste di collocamento, un contributo straordinario per mancato reddito, di lire 6000 giornaliere e con un massimo di 26 giorni mensili, sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio *pro capite* annuo non superiore a lire 1.500.000. Sono esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale ed il contributo medesimo è erogabile solo al componente del nucleo familiare che risulti primo iscritto nelle graduatorie del collocamento.

L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a

carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi, nonché con le indennità, in trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

5. 01.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-ter.

Il Ministero di lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ratori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le Campania e Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «servizio nazionale dell'impiego».

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. 03.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1-bis, *sopprimere il secondo comma.*

1-bis. 5.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al primo comma dell'articolo 1-ter, può essere, con la seguente: è.

1-ter. 2.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al primo comma dell'articolo 1-ter, sostituire le parole da: le stesse possono formulare, sino alla fine.

1-ter. 3.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

All'articolo 3, sopprimere il terzo comma.

3. 2.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al terzo comma dell'articolo 3, sopprimere le parole: anche irregolare.

3. 3.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 5.2 della Commissione:

Al primo comma, sostituire le parole: due milioni, con le seguenti: due milioni cinquecentomila.

0. 5. 2. 1.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

Al primo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1981, con le seguenti: 31 dicembre 1983.

0. 5. 2. 2.

ABBATANGELO, SOSPIRI, BAGHINO.

L'onorevole Abbatangelo ha facoltà di illustrarli.

ABBATANGELO. Il nostro emendamento 1.bis.5 propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 1-bis. Già ieri spiegammo le preoccupazioni per le possibilità che si danno alle agenzie del lavoro e la elasticità dei loro interventi, anche se sono previste delibere motivate ed anche se poi le stesse saranno sottoposte all'approvazione del signor ministro del lavoro. Le preoccupazioni rimangono, perché le agenzie sono composte da elementi fortemente politicizzati, perché le delibere possono trovare diecimila giusti-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ficazioni e perché il signor ministro del lavoro vive a Roma e non nel collocamento di Napoli. Credo che tutto ciò possa creare grossissimi pregiudizi e disparità nei riguardi dei lavoratori, che si vedrebbero vanificare qualsiasi possibilità di inserimento, visto che questa norma lascia grandissime possibilità alle agenzie del lavoro di stravolgere le norme che regolano il mercato del lavoro stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1-ter.2, si tratta della sostituzione delle parole «può essere», con la parola: «è» in riferimento al personale degli enti soppressi. In questo modo riusciremmo a dare giustizia a questo personale che si è visto sottratta una fonte di lavoro.

Con l'emendamento 1-ter.3 chiediamo invece, al primo comma dell'articolo 1-ter, di sopprimere le parole da: «le stesse possono formulare», sino alla fine del comma. Queste agenzie del lavoro possono farsi distaccare personale dagli enti economici e non, e possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo della politica del lavoro. Siamo veramente perplessi di fronte a questa norma, che oltretutto dà alle agenzie del lavoro una elasticità di intervento e la possibilità di creare questi raggruppamenti di lavoratori senza nessuna garanzia, perché si tratterebbe di amici degli amici degli amici, così come è successo tante e tante altre volte. Verranno a percepire magari anche stipendi favolosi, sconvolgendo oltretutto le liste del collocamento, in cui sono iscritti anche laureati, che sono abbastanza ferrati in politica del lavoro. Con l'emendamento 3.2 chiediamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 3 e con l'emendamento 3.3, in via subordinata, chiediamo la cancellazione delle parole: «anche irregolare». La spiegazione, il tentativo di spiegazione ho cercato di compierlo ieri, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, evidenziando il fatto che era strano che un com-

ponente del Parlamento parlasse in sostegno di una situazione di irregolarità che si è creata a Napoli; ma spiegai, cercai di spiegare, cercai di far comprendere che questa irregolarità molte volte è sistema di vita, in un'area metropolitana qual è quella di Napoli e nel mezzogiorno d'Italia. E noi non siamo certamente per l'avallo della irregolarità, però non possiamo non considerare che i disoccupati a Napoli, che sono iscritti nelle liste del collocamento ordinario, nelle liste di disponibilità, non hanno nessuna garanzia di poter essere collocati in tempi brevi.

Abbiamo casi di disoccupati che sono iscritti da oltre venti anni nelle liste di collocamento della città di Napoli. Costoro non riescono ad inserirsi in nessun modo. Devono gioco-forza fare un lavoro irregolare per la loro sopravvivenza. Io non chiedo l'avallo della legge ad una irregolarità; ma, siccome stiamo parlando di disponibilità, di transazioni, di elasticità, chiedo o che sia soppresso il terzo comma dell'articolo 3, o che siano sopprese le parole: «anche irregolare», per dare comunque la possibilità di un inserimento a coloro che attendono dal collocamento un inserimento ufficiale; credo purtroppo che molto difficilmente questo potrà avvenire.

Passo ora ad illustrare brevemente i subemendamenti all'emendamento 5.2 della Commissione. Noi ieri sera abbiamo fatto una riunione con il sottosegretario al tesoro. Per la verità il Governo, invece di un subemendamento all'articolo 5, ci ha presentato un emendamento sotto forma di articolo 6-ter. Siamo profondamente sconcertati di fronte a questa presa di posizione del sottosegretario al tesoro, perché ha vanificato tutto il lavoro sia della Commissione sia del Comitato dei nove. Noi di fronte a questa proposta ci troviamo veramente in imbarazzo. Infatti ci si dice che non si ha la copertura di spesa, ma noi possiamo contestare in parte questa affermazione, dal momento che nel bilancio che è stato da poco approvato dalla Camera si è riusciti a trovare soldi per tutti, con indebitamenti fino alla cima dei capelli, si è riusciti ad incrementare le casse dei vari ministeri per tutte le voci. Il bilancio dello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Stato si presenterà al giudizio di tutto il popolo italiano come veramente fallimentare, con 80-81 mila miliardi di debiti. Di fronte a questo, il sottosegretario al tesoro non riesce a trovare una copertura di 100 miliardi e qualche cosa in più, soprattutto sulla pelle di coloro che chiedono lavoro.

Noi insistiamo sui nostri emendamenti, signor Presidente, perché crediamo che l'articolo 6-ter, presentato come emendamento dal sottosegretario di Stato per il tesoro, sia molto, ma molto squalificante. Sono d'accordo con il collega Pinto: è molto meglio ritrarlo e non presentare niente. Troveremo altri indirizzi, altre giustificazioni, altre possibilità di inserimento; ma questo articolo 6-ter del sottosegretario per il tesoro rappresenta qualcosa di veramente sconcertante.

Passando ora all'esame dei singoli subemendamenti, ricordo che il subemendamento 0.5.2.1. vogliamo sostituire, al primo comma dell'emendamento della Commissione 5.2, le parole: «due milioni», con le altre «due milioni cinquecentomila». Il sottosegretario al tesoro vuol portare invece quella cifra a un milione cinquecentomila *pro-capite* per un capofamiglia con due o tre figli e moglie a carico.

Se l'*escamotage* del sottosegretario al tesoro ha lo scopo soltanto di giustificare la volontà di non dar niente a nessuno, si poteva almeno evitare la presa in giro della Commissione, che aveva redatto un testo sostenuto da ben altre considerazioni.

Noi insistiamo sulla dizione due milioni cinquecentomila, perché questa cifra permetterebbe ad una larga fascia di disoccupati di percepire quel sussidio in attesa di prima collocazione e perché questa dizione renderebbe giustizia a quei disoccupati che attendono un segnale, da parte del Governo, che tenda a risolvere i loro problemi.

Con il subemendamento 0.5.2.2 chiediamo che, al primo comma dell'articolo 5, la data del 31 dicembre 1981 sia sostituita con quella del 31 dicembre 1983. Infatti, ci sembra ben strano che la sperimentazione, che è cominciata da poco e che non ha avuto modo ancora di espandersi (siamo ad aprile), debba concludersi al 31 dicem-

bre 1981; d'altra parte, la lentezza burocratica dei vari uffici nel contesto napoletano non darà nessuna possibilità di chiedere e di ottenere il sussidio.

Con il subemendamento 0.5.2.3 noi chiediamo che lo stanziamento sia modificato da 200 a 600 miliardi, e spiego il perché. Se il decreto-legge prevede il termine del 31 dicembre 1981 e prevedeva inizialmente la spesa di 200 miliardi (che il sottosegretario di Stato per il tesoro ha oggi ulteriormente ridotto a 100 miliardi), noi, prevedendo il termine al 31 dicembre 1983, non possiamo che triplicare la previsione di spesa, portandola, appunto, a 600 miliardi; fermo restando - così come era stato stabilito dalla Commissione e dal Comitato dei nove - lo stanziamento di 100 miliardi nel fondo speciale affidato al commissario Zamberletti e 100 miliardi nel fondo che si doveva istituire presso il Ministero del lavoro, considerando che la rimanente somma poteva essere reperita in quelle pieghe del bilancio dello Stato cui si ricorre normalmente quando si tratta di tirar fuori soldi.

Credo di aver svolto abbastanza celermente la serie dei nostri emendamenti; confido sul loro accoglimento da parte dei colleghi e su una presa di posizione favorevole da parte del Governo perché credo che con questi emendamenti si renderà un po' di giustizia a coloro che da tanto tempo giustizia attendono.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma dell'articolo 1-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) promuovono, d'intesa con le regioni, la costituzione degli osservatori regionali del mercato del lavoro; questi svolgono la funzione di rilevazione e di analisi dei dati relativi alla domanda e all'offerta di manodopera e delle relative previsioni, avvalendosi della collaborazione delle istituzioni universitarie, degli altri istituti di ricerca, degli uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Alle commissioni regionali per l'impiego spetta la direzione ed il controllo sull'attività di rilevazione e di elaborazione dei rispettivi osservatori regionali del mercato del lavoro;

1-bis. 1.

FRANCESE, ICHINO, FURIA, BELARDI MERLO, ZOPPETTI, RAMELLA, ROSOLEN, TORRI, DI CORATO, MIGLIORINI, CASTELLI MIGALI, CURCIO, AMARANTE, GIANNI.

Sopprimere il sesto comma dell'articolo 1-bis.

1-bis. 4.

ICHINO, FRANCESE, BELARDI, MERLO, FURIA, RAMELLA, ZOPPETTI, CASTELLI MIGALI, TORRI, ROSOLEN, DI CORATO, MIGLIORINI, CURCIO, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 2-bis.

2-bis. 1.

ICHINO, FRANCESE, BELARDI MERLO, FURIA, CASTELLI MIGALI, DI CORATO, MIGLIORINI, RAMELLA, ROSOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CURCIO, GIANNI.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

Nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1-bis, secondo comma, le commissioni regionali per l'impiego possono disporre che le procedure del collocamento ordinario si applichino anche alle assunzioni effettuate da enti pubblici e amministrazioni dello Stato, escluse in ogni caso le assunzioni di impiegati di concetto o con funzioni direttive.

3. 01.

FRANCESE, ICHINO, BELARDI MERLO, CASTELLI MIGALI, DI CORATO,

FURIA, MIGLIORINI, RAMELLA, ROSOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CURCIO, SANDOMENICO, GIANNI.

ART. 3-ter.

Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera c), per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

3. 02.

ICHINO, FRANCESE, BELARDI MERLO, CASTELLI MIGALI, DI CORATO, FURIA, MIGLIORINI, RAMELLA, ROSOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CURCIO, GIANNI, NAPOLITANO.

ART. 3-quater.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

3. 03.

FRANCESE, ICHINO, BELARDI MERLO, FURIA, CASTELLI MIGALI, DI CO-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

RATO, MIGLIORINI, RAMELLA, RO-
SOLEN, TORRI, ZOPPETTI, CURCIO,
GIANNI, NAPOLITANO.

ICHINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO. Per la breve illustrazione dei nostri emendamenti occorre una brevissima premessa, che del resto corrisponde a quanto già è stato detto ieri in alcuni interventi. Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, al nostro esame in sostanza vuole essere un'anticipazione, per le zone colpite dal terremoto del novembre scorso, di alcuni contenuti essenziali del disegno di legge n. 760, sui servizi per l'impiego, che attualmente è all'esame della Commissione lavoro della Camera in sede legislativa.

In particolare, il decreto-legge recepisce ed anticipa alcune norme contenute nel titolo primo del disegno di legge n. 760, per ciò che riguarda le strutture amministrative preposte al collocamento; recepisce ed anticipa, invece, alcune norme contenute nel titolo secondo del disegno di legge n. 760, relativo agli esperimenti-pilota in materia di avviamento al lavoro, per quello che riguarda le procedure.

Quanto alle strutture amministrative, il gruppo comunista considera il testo del decreto, così come è stato modificato dalla Commissione lavoro, sostanzialmente soddisfacente. In particolare, riteniamo importante e positivo che sia stato esplicitamente affermato il ruolo direttivo e di controllo degli organi collegiali preposti alla politica attiva del lavoro; e vogliamo in questa sede ribadire quanto già detto in Commissione a proposito della circoscrizionalizzazione degli organi di collocamento in agricoltura e cioè che questa operazione non comporta in alcun modo una riduzione delle funzioni, dei compiti e delle prerogative delle commissioni di collocamento, composte in maggioranza da rappresentanti dei lavoratori.

Dobbiamo, invece, rilevare che è stata indebitamente soppressa dalla Commissione la norma contenuta nell'articolo 1

del decreto-legge, che prevedeva la costituzione degli osservatori regionali del mercato del lavoro. Poiché riteniamo indispensabile questo strumento per l'utile svolgimento, da parte delle commissioni regionali, delle loro funzioni e dei loro compiti, chiediamo che venga approvato l'emendamento Francese 1-bis.1, che prevede appunto la costituzione degli osservatori regionali.

Vorrei ricordare, a questo proposito, che la costituzione degli osservatori regionali è espressamente prevista dall'articolo 5 del disegno di legge n. 760, già approvato a larga maggioranza dalla Commissione lavoro della Camera in sede legislativa; e che, sottosegretario Zito, un preciso impegno a questo proposito era stato assunto dal Governo nei confronti della confederazione sindacale unitaria, come del resto testimonia il fatto che la costituzione degli osservatori era prevista nel testo originario del decreto-legge emanato dal Governo.

Venendo alla parte del decreto-legge che disciplina invece le procedure di avviamento al lavoro (la parte che, come dicevo, ricalca il titolo secondo del disegno di legge n. 760, relativo agli esperimenti-pilota), devo innanzitutto rilevare come permangono a questo proposito le perplessità e le riserve già espresse dal gruppo comunista in sede di discussione del disegno di legge n. 760. E se, discutendo degli esperimenti-pilota, abbiamo denunciato l'eccessiva indeterminatezza dei poteri attribuiti alla commissione regionale per l'impiego e la mancanza di un vero e proprio progetto di riforma da sottoporre a sperimentazione (perché la mancanza nella legge di precise linee direttive rischia di essere sostituita da una politica del giorno per giorno, più che da un disegno concreto di riforma), ora, discutendo del decreto-legge per le zone terremotate, non possiamo non manifestare tutte le nostre perplessità per il fatto che siano state qui meccanicamente trasferite le norme sugli esperimenti-pilota. Perché una cosa è l'esigenza di sperimentare nuovi metodi di avviamento al lavoro in vista della riforma generale del collocamento, altra cosa

sono le esigenze straordinarie di intervento per la rivitalizzazione del mercato del lavoro nelle zone più povere e più disastrose del nostro paese.

E il nostro emendamento sui poteri della commissione regionale, accolto dalla Commissione lavoro, corregge, ma non elimina del tutto, questo difetto di fondo del decreto-legge.

Permane poi, nel testo del decreto-legge, quell'elemento di ambiguità che già abbiamo denunciato in sede di discussione del titolo secondo del disegno di legge n. 760; ambiguità che deriva dall'equivoca definizione dei rapporti fra commissione regionale per l'impiego e agenzia per l'impiego. Mentre da un lato si afferma che l'agenzia altro non è che la segreteria tecnica della commissione regionale per l'impiego (ieri il sottosegretario Zito ha definito l'agenzia il «braccio armato» della commissione, con un'immagine forse eccessivamente metaforica ma non sbagliata), altrove si attribuiscono all'agenzia poteri di iniziativa autonoma che potrebbero far pensare a un soggetto - o quanto meno ad un organo amministrativo - distinto ed autonomo rispetto alla commissione. E questo va, a nostro avviso, recisamente rifiutato.

L'emendamento 1-bis.3 della Commissione contribuisce indubbiamente a chiarire l'equivoco, per cui deve senz'altro essere accolto. Allo stesso fine tende il mio emendamento 1-bis.4, che prevede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1-bis. Si tratta di una disposizione equivoca che può dar luogo ad abusi ed a conflitti di competenza tra gli organi preposti al collocamento. Riteniamo che debba essere soppresso anche l'articolo 2-bis, inserito dalla Commissione lavoro nel testo del decreto-legge: a questo tende il mio emendamento 2-bis.1. Infatti non vediamo per quale motivo, nel momento in cui si attribuiscono alla commissione regionale per l'impiego amplissimi poteri di regolamentazione delle procedure di iscrizione nelle liste di collocamento e di avviamento al lavoro, si debbono definire minuziosamente il termine per la reinscrizione del lavoratore nelle liste e le modalità di conserva-

zione del libretto di lavoro!

Il nostro emendamento 3.01 mira a far ricomprendere nell'ambito della disciplina del collocamento ordinario, quindi a sottoporre ad una maggiore possibilità di controllo da parte degli organi pubblici preposti al collocamento, tutta quella area costituita dalle assunzioni nella pubblica amministrazione per mansioni inerenti alle qualifiche inferiori. Esso tende a dare maggiore trasparenza all'avviamento al lavoro in questo settore ed a sradicare pratiche clientelari che, come ognuno sa, soprattutto nelle zone della Campania e della Basilicata hanno costituito la regola per trent'anni.

Un'ultima considerazione sull'emendamento 3.03, che è stato fatto proprio dalla Commissione, in materia di contratti di formazione e lavoro. Esso mira a riempire il vuoto lasciato nel testo del decreto-legge dalla soppressione del quinto comma dell'articolo 1. Tale soppressione è dovuta alla formulazione davvero peregrina del comma stesso. Come può essere attribuita alle commissioni regionali la funzione di disciplinare - sia pure sulla base di accordi sindacali - rapporti contrattuali fra soggetti privati? L'emendamento invece affida alla contrattazione collettiva - come è giusto - la disciplina di questi rapporti.

A questo proposito va detto, tuttavia, che la riforma del rapporto di formazione e lavoro richiede ben altro e più articolato intervento legislativo: occorre dare vita ad un vero e proprio sistema regionale di formazione professionale nei luoghi di lavoro, basato sull'integrazione tra iniziativa imprenditoriale privata ed iniziativa pubblica in questo campo. Si tratta in sostanza della riforma che abbiamo proposto con il progetto di legge n. 2009, che attende di essere discusso da questo ramo del Parlamento.

Terminiamo qui l'illustrazione degli emendamenti del gruppo comunista, lasciando ad altri colleghi l'illustrazione al momento opportuno delle posizioni del nostro gruppo sulla questione della indennità di disoccupazione e sull'emendamento che in proposito è stato presentato dal Governo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PRESIDENTE. Prima di passare agli altri emendamenti presentati, avverto che il gruppo della democrazia cristiana ha chiesto la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti; poiché tali votazioni avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 1-ter della Commissione:

Al secondo comma, sostituire le parole: da enti pubblici economici e non economici, con le seguenti: da enti pubblici non economici.

O. 1-ter. 1. 1.

MELLINI, RIPPA, AGLIETTA.

Al secondo comma, sopprimere le parole: di diritto privato.

O. 1-ter. 1. 2.

MELLINI, RIPPA, AGLIETTA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Questi subemendamenti da me presentati riguardano un aspetto che non è certamente di grande rilievo, sostanziale, ma sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione, poiché anche quando si trattano questioni che hanno carattere di eccezionalità e di straordinarietà non è consentito derogare innanzitutto al lessico giuridico e, in secondo luogo, a certi principi che riguardano le caratteristiche peculiari del pubblico impiego. Infatti, prima o poi, questi nodi arrivano al pettine: arrivano al pettine nell'applicazione della legge, e arrivano al pettine, successivamente, attraverso i precedenti che si creano. Nell'emendamento 1-ter.1 della Commissione, al quale si riferiscono i nostri subemendamenti, si legge che «presso le agenzie di cui all'articolo 1-bis» (si tratta di tipici organi pubblici, che svolgono funzioni pubbliche, e tutte le persone che ne fanno parte, che collaborano, che sono impe-

gnate in queste agenzie svolgono una funzione tipicamente pubblica)... «può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali» (fin qui va tutto benissimo: il concetto del comando di pubblici dipendenti presso altri pubblici uffici è principio che è proprio - si tratta di vedere entro quale latitudine sia stabilito dalle leggi - del nostro ordinamento e dell'ordinamento del pubblico impiego nel nostro sistema), «da enti pubblici economici e non economici».

Ora, se si tratta di enti pubblici non economici, va tutto bene, perché gli enti pubblici non economici sono enti pubblici che stabiliscono con i propri dipendenti un rapporto di impiego pubblico. I guai sorgono per gli enti pubblici economici, perché questi ultimi stabiliscono con i propri dipendenti (per una norma esplicita e fondamentale del nostro ordinamento, che è tipica per i riflessi che comporta a proposito della giurisdizione, ma che non riguarda soltanto la giurisdizione) un rapporto di diritto privato, che è regolato dai contratti collettivi. A questo punto, un dipendente industriale o commerciale o bancario, quale può essere il dipendente di un ente pubblico economico, non può essere comandato da nessuna parte, perché il suo rapporto è tale da non consentire la sua collocazione in altro posto che non sia quello in cui è inquadrato, con una attività che è imprenditoriale. Gli enti pubblici economici sono enti pubblici che svolgono attività imprenditoriale. Tra l'altro, i rapporti con questi enti vanno regolati dalle agenzie e, quindi, non possono essere presenti nelle agenzie, senza dar luogo ad una contraddizione evidente. Quindi, vorrei che i colleghi della Commissione prestassero attenzione a questo punto. Non si tratta di una lingua strana, ma di un linguaggio elementare del nostro ordinamento giuridico.

Il nostro secondo subemendamento riguarda il problema degli esperti. L'emendamento 1-ter.1 della Commissione prevede che le stesse commissioni «possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte» (e si immagina che, oltre le proposte, dovrebbe conseguire

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

re, in ottemperanza alle proposte stesse, un rapporto conforme, signor rappresentante del Governo) «per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità».

Ora, dato che non esiste un contratto di utilizzazione, le cose sono due: o qui si vuole dire che con questi soggetti viene stabilito un rapporto di mera consulenza, per cui non si integrano con l'ente pubblico presso il quale sono chiamati a prestare la loro attività, svolgendo quel rapporto che una volta si chiamava *locatio operis* e non *operarum*, e quindi non sorge problema di configurazione pubblica o privata dell'impiego, e siamo perfettamente d'accordo; oppure se questi soggetti vanno a svolgere una funzione di lavoro subordinato, è evidentemente difficile poter stabilire se si tratta di un rapporto di diritto privato. Anche se un ente pubblico può stabilire particolari rapporti di diritto privato, nell'ambito di queste agenzie, in cui chiunque lavora svolge una funzione pubblica integrandosi nell'organico delle agenzie stesse, il rapporto sarà comunque un rapporto di impiego pubblico.

Il subemendamento che riguarda questo punto serve a chiarire la questione, proponendo una delle due versioni. Se il Governo e la Commissione, viceversa, ritengono che ci voglia altro, e cioè che il problema non sia quello di definire un rapporto pubblico o di impiego privato, bensì quello di non costituire un autentico...

Evidentemente queste questioni non interessano nè il Governo nè la Commissione, che hanno da trattare altro. Auguriamoci per lo meno che, quando esprimeranno parere contrario, siano capaci di farlo avendo capito di che si tratta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il quarto comma con il seguente:

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino esse-

re titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla Commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La Commissione procede quindi, tenuto conto della natura dell'attività svolta dai lavoratori, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori, e della loro classificazione, ai fini dell'avviamento al lavoro.

3. 1.

GIANNI, MILANI, ICHINO, FRANCESE, CATALANO.

Al primo comma dell'articolo 6, sostituire la cifra 200.000, con la seguente: 400.000.

6. 1.

GIANNI, MILANI, FRANCESE, CATALANO, ICHINO.

L'onorevole Ichino, ha la facoltà di svolgerli.

ICHINO. L'emendamento Gianni 3.1 mira a ripristinare il testo dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, che la Commissione ha indebitamente mutilato. Ciò per garantire una maggior tutela al lavoratore che deve essere sentito dalla Commissione circoscrizionale ai fini della cancellazione dalle liste. L'emendamento Gianni 6.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

Nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1-bis, secondo comma, le commissioni regionali per l'impiego possono disporre che le procedure del collocamento ordinario si applichino anche alle assunzioni effettuate da enti pubblici e amministrazioni dello Stato, escluse in ogni caso

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

le assunzioni di impiegati di concetto o con funzioni direttive.

3. 04.

PINTO, RIPPA, AGLIETTA.

ART. 3-ter.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

3. 05.

PINTO, RIPPA, AGLIETTA.

All'articolo 5, dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

Ai lavoratori disoccupati della Campania e della Basilicata, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che dichiarino la disponibilità ad essere impegnati nelle opere di ricostruzione, facenti parte di nuclei familiari, così come risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui reddito medio *pro capite* non superi la somma di lire due milioni cinquecentomila, è corrisposta una integrazione del reddito di lire 6.000 giornaliere per il periodo di durata della sperimentazione.

Gli oneri di cui al precedente comma sono a carico di un fondo speciale presso il Ministero del tesoro, per il quale viene istituita apposita dotazione di bilancio di lire 200 miliardi, di cui lire cento miliardi a valere sui fondi destinati al commissario

straordinario e di lire cento miliardi a valere sul fondo globale.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Coloro che percepiscono l'indennità senza averne diritto devono restituire il doppio della somma percepita irregolarmente.

5. 3.

PINTO, AGLIETTA.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente articolo 6-ter:

I lavoratori che hanno acquisito la qualifica di addetti alle opere pubbliche nei corsi di formazione professionale organizzati dalla regione Campania, nonché gli istruttori che sono stati impegnati nei corsi stessi, vengono assunti in due ruoli straordinari ad esaurimento che vengono istituiti nell'organico della regione Campania.

Gli addetti alle opere pubbliche vengono distaccati dalla regione a tutti gli enti operanti in ogni settore, sulla base di finanziamenti regionali nonché agli enti locali.

Gli istruttori vengono distaccati presso tutti gli enti di formazione professionale gestiti o finanziati dalla regione Campania.

A tal fine viene erogato alla regione Campania, un contributo straordinario fino ad esaurimento dei ruoli stessi ai sensi dell'articolo 12 della legge del 16 maggio 1970, n. 281.

6-bis. 02.

PINTO, AGLIETTA.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento del Governo 5.01:

Al primo comma, sostituire le parole: 29 anni, con le parole: 35 anni.

0. 5. 01. 1.

PINTO, AGLIETTA.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Al primo comma, sostituire le parole: alla data dell'8 aprile 1981, con le parole: dalla data dell'8 aprile 1981.

0. 5. 01. 2.

PINTO, AGLIETTA.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Signor Presidente, do per svolti tutti questi emendamenti ad eccezione del subemendamento 0.5.01.2, che si riferisce ad un punto dell'emendamento del Governo 5.01 che mi lascia perplesso. Fino ad ora le nuove liste circoscrizionali sono nate solo a Napoli; molti, che prima vi erano iscritti, si sono iscritti ora, altri si sono iscritti ora per la prima volta, altri ancora, che pensavano fosse inutile iscriversi nelle liste di collocamento (e si tratta di tutti coloro che hanno organizzato le liste di lotta), si sono iscritti sperando in una inversione di rotta. Tutto ciò succede a Napoli, ma non nei comuni dell'entroterra, ad esempio, o nei comuni costieri ove, viste le realtà di lavoro che fino ad ora passavano attraverso quei collocamenti comunali, molti disoccupati non si iscrivevano affatto. Ebbene, se una cosa va fatta, va fatta in modo equo per tutti, altrimenti è inutile cavalcare qualcosa che può diventare un *boomerang*. È per questo che il mio subemendamento propone di sostituire le parole: «alla data dell'8 aprile 1981», con le parole: «dalla data dell'8 aprile 1981», affinché possano usufruire del contributo anche coloro che si sono iscritti nelle liste di collocamento dopo l'8 aprile 1981, considerato il fatto che in alcuni comuni tali liste non esistono ancora.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare gli emendamenti della Commissione ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati.

CONTE CARMELO, *Relatore*. Gli emendamenti presentati dalla Commissione si illustrano da sè, signor Presidente; ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Abbatangelo 1.bis.5, Francese 1.bis.1, Ichino 1.bis.4. Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti Mellini 0.1.ter.1.1 e 0.1.ter.1.2 e sugli emendamenti Abbatangelo 1.ter.2 e 1.ter.3. Ichino 2.bis.1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.bis.3 del Governo e sull'articolo aggiuntivo 6-bis.03 del Governo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Abbatangelo 3.2 e 3.3, Gianni 3.1, Francese 3.01, Pinto 3.04 e Ichino 3.02. L'emendamento aggiuntivo 3.06 della Commissione ripropone i principi contenuti nell'emendamento Ichino 3.02, e lo raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti Francese 3.03 e Pinto 3.05, il loro contenuto è riprodotto nell'emendamento 3.07 della Commissione, e a nostro avviso sono assorbiti da quest'ultimo.

Esprime parere contrario sui subemendamenti Abbatangelo 0.5.2.1, 0.5.2.2 e 0.5.2.3. La maggioranza della Commissione ritira l'emendamento 5.2 della Commissione stessa, in quanto si ritiene venga sostituito dall'emendamento 5.01 del Governo.

ICHINO. Signor Presidente, il gruppo comunista fa proprio l'emendamento 5.2, ritirato dalla Commissione.

PINTO. Signor Presidente, a nome del gruppo radicale ritiro il mio emendamento 5.3, facendo mio l'emendamento 5.2 della Commissione, insieme al gruppo comunista.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole relatore, qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo 5.01?

CONTE CARMELO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui subemendamenti Pinto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

0.5.01.1 e 0.5.01.2 all'emendamento 5.01 del Governo?

CONTE CARMELO, *Relatore*. La Commissione si rimette al Governo, sia per il subemendamento Pinto 0.5.01.1, sia per il subemendamento Pinto 0.5.01.2.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di illustrare gli emendamenti presentati dal Governo, ed è altresì pregato di esprimere il parere sugli altri emendamenti presentati.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quanto agli emendamenti del Governo 2-bis.3 e 6-bis.03, si illustrano da sé; ne raccomando pertanto alla Camera l'approvazione. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 1.1 ed è contrario agli emendamenti Abbatangelo 1-bis.5 e Francese 1-bis.

ICHINO. E gli impegni con il sindacato dove vanno a finire?

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le voglio ricordare, onorevole Ichino, che noi abbiamo riproposto il testo contenuto nell'articolo 17 del disegno di legge n. 760.

ICHINO. Che non parla di osservatorio.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso accettare il vostro emendamento, nella formulazione proposta! Se lei proponesse formulazioni diverse, potrei prenderle in considerazione.

ICHINO. Proponga lei una formulazione diversa: è il Governo che ha preso impegni con i sindacati.

PRESIDENTE. Onorevole Ichino!

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha preso alcuni impegni, che ha mantenuto

in sede di discussione del disegno di legge n. 760. Ripeto che il testo su cui il Governo esprime il proprio consenso riproduce esattamente l'articolo 17 del disegno di legge n. 760.

Il Governo esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 1-bis.2 e 1-bis.3 e parere contrario sull'emendamento Ichino 1-bis.4. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mellini 0.1-ter.1.1 e parere contrario sul subemendamento Mellini 0.1-ter.1.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento della Commissione 1-ter.1 e parere contrario sugli emendamenti Abbatangelo 1-ter.2 e 1-ter.3. Esprime parere favorevole all'emendamento 2.1 della Commissione. Sull'emendamento Ichino 2-bis.1 il Governo esprime parere contrario, avendo presentato un proprio testo sostitutivo, quello dell'emendamento 2-bis.3, che ho raccomandato all'approvazione della Camera. Accetta l'emendamento 2-bis.2 della Commissione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Abbatangelo 3.2 e 3.3, nonché sull'emendamento Gianni 3.1 e sugli emendamenti Francese 3.01 e Pinto 3.04. Sull'emendamento Ichino 3.02 esprime parere favorevole, almeno per quel che riguarda la prima parte: mi chiedo se non sia possibile sopprimerne la seconda parte; in caso contrario, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Pinto, che in sostanza il Governo è allora favorevole all'emendamento della Commissione 3.06.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Certo, signor Presidente.

Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 3.07, che mi pare assorba gli emendamenti Francese ed altri 3.03 e Pinto ed altri 3.05; esprime altresì parere favorevole all'emendamento della Commissione 5.1, parere contrario sui subemendamenti Abbatangelo ed altri 0.5.2.1, 0.5.2.2 e 0.5.2.3, parere contrario sull'emendamento della Commissione 5.2, ritirato e fatto proprio dai gruppi comuni-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

sta e radicale, e sull'emendamento Pinto 5.3.

Il Governo esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Pinto 0.5.01.1 ed 0.5.01.2; parere favorevole sull'emendamento Gianni 6.1. Quanto all'emendamento della Commissione 6-bis 0.1, il Governo ritiene che questa non sia la sede più opportuna per un articolo di questo genere, che sarebbe meglio collocato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla finanza locale.

Il Governo esprime infine parere contrario sull'emendamento Pinto 6-bis.02.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che in questo momento sono stati presentati tre subemendamenti, di cui uno da parte del gruppo comunista e due dall'onorevole Pinto ed altri; devo dichiararli improponibili, perché presentati tardivamente e privi dei requisiti formali.

ICHINO. Sono stati presentati prima del parere.

PRESIDENTE. Sono pervenuti in questo momento e - ripeto - sono anche privi dei requisiti formali previsti dal quinto comma dell'articolo 86 del regolamento.

Passiamo pertanto ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.1, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo 1.bis.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Francese 1.bis.1., non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione, e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del re-

golamento dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsti dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento (*Commenti*).

Poiché alcuni colleghi fanno dei rilievi, do lettura del primo comma dell'articolo 53 del regolamento: «Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione».

Il quinto comma dell'articolo 49 dice inoltre: «Nei casi previsti nel primo e nel quarto comma dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti».

POCHETTI. Questo periodo è già abbondantemente passato.

PRESIDENTE. No, non è abbondantemente passato, poiché sono trascorsi solo tre minuti.

POCHETTI. Signor Presidente, faccio osservare che la norma in questione annullata dal fatto che è stato dato il preavviso di venti minuti per la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico e il termine di preavviso è scaduto esattamente alle ore 10,30. Il regolamento prevede che si attendano cinque minuti soltanto nel caso in cui non sia stato dato preavviso per la votazione a scrutinio segreto. Mi rincresce, ma i cinque minuti sono passati.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto, però, è stata chiesta per l'emendamento Gianni 3.1 e non per l'emendamento Francese 1-bis. (*Commenti*).

Essendo trascorsi i regolamentari cinque minuti di preavviso, indico la votazione di controprova, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, sull'emendamento Francese 1-bis.1.

(E' respinto).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-bis.2.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1-bis.3.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ichino 1-bis.4., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0.1.ter.1.1., non accettato dalla Commissione e accettato al Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0.1.ter.1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Abbatangelo 1-ter.2 e 1-ter.3.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ichino 2-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2-bis.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2-bis.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

NAPOLETANO. Signor Presidente, la pregherei di dar lettura degli emendamenti che non sono stati distribuiti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Napolitano.

Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Abbatangelo 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gianni 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Dobbiamo passare ora alla votazione a scrutinio segreto degli identici emendamenti Francese 3.01 e Pinto 3.04.

VERNOLA. Ritiro, a nome del gruppo della DC la richiesta di votazione a scrutinio segreto su questi emendamenti.

POCHETTI. A nome del gruppo del PCI, chiedo lo scrutinio segreto sui suddetti identici emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

SANDOMENICO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDOMENICO. Il significato dell'emendamento Francese 3.01 è da ricercarsi nel problema dell'avviamento al lavoro delle categorie non qualificate soprattutto negli enti pubblici.

Vorrei ricordare che a Napoli, quando si bandiscono concorsi, si verificano fenomeni spaventosi. Ad esempio, in un ospedale, il Monaldi, per 7 posti di inserviente,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

vi sono state 8 mila domande; alla Circumvesuviana per 120 posti vi sono state 27 mila domande; all'ANAS per 14 posti di cantoniere si sono avute 8 mila domande, senza considerare il grande costo di questi concorsi ed il lungo tempo necessario per portarli a termine. Vorremmo pertanto invitare i colleghi a dare il loro assenso all'emendamento Francese 3.01, affinché la sperimentazione adottata in queste due regioni consenta anche alle categorie non qualificate di essere avviate in questi settori di impiego. Perché dal collocamento non si può essere destinati ai lavori stagionali nel settore edilizio, ma anche nel settore pubblico, per evitare che vi sia lottizzazione, che si sappia prima il nome degli assunti, per evitare che scattino tutte le manovre di sottogoverno anche attraverso graduatorie aperte per uno o due anni? Occorre portare questa novità e dare il senso della volontà di un collocamento funzionante per tutti i settori occupazionali; di qui l'esigenza che la commissione regionale per l'impiego abbia validità su tutto il territorio delle due regioni e soprattutto per il settore del pubblico impiego (*Applausi all'estrema sinistra*).

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, anch'io a nome del gruppo radicale ho presentato un emendamento nel senso indicato dal collega che mi ha preceduto. Inviterei i colleghi a votarlo non solo per le considerazioni del collega Sandomenico, visto che molto spesso la richiesta di svolgere certi lavori è tanto forte rispetto all'offerta da porre davvero problemi, ma anche per alcune semplici ragioni che ora cercherò di esporre.

Nelle regioni meridionali e molto spesso nella stessa città di Napoli un certo tipo di assunzioni ha significato grosse clientele ed intralazzi. Con l'approvazione di questo emendamento, signor Presidente e colleghi deputati, si darebbe invece un segno importante di rinnovamento nel mo-

mento in cui si chiede che certe categorie debbano passare attraverso il collocamento anche per essere assunte negli enti pubblici e nell'amministrazione dello Stato.

In questi giorni, mentre stiamo discutendo di questo decreto-legge, nella provincia di Napoli ma anche a livello regionale - ed il fatto è stato riportato sulla stampa non solo locale, ma anche nazionale - si devono fare delle assunzioni per la Croce verde e la Croce gialla; si è arrivati a 4-5 mila assunzioni. Vi sono persone che da tre mesi firmano senza essere state assunte, pensando così di aumentare il loro diritto a ottenere quel posto di lavoro; si tratta di posti di lavoro pagati, falsi, che non esistono ancora sulla carta, che non sono stati programmati; posti fantomatici pagati dai 5 ai 10 milioni. In queste condizioni, riportare il tutto all'interno del collocamento e assumere quelle persone che hanno i titoli e dei requisiti adatti per quel posto di lavoro, può essere un segno importante che noi tutti dobbiamo cercare di dare. Queste le ragioni per cui invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sugli identici emendamenti Francese 3.01 e Pinto 3.04, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	474
Votanti	472
Astenuti	2
Maggioranza	237
Voti favorevoli	206
Voti contrari	266

(La Camera respinge).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio

Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino

Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fornari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippi Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitorio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Menziani Enrico	Pierino Giuseppe
Merolli Carlo	Pinto Domenico
Miceli Vito	Pisanu Giuseppe
Micheli Filippo	Pisicchio Natale
Migliorini Giovanni	Pisoni Ferruccio
Misasi Riccardo	Pochetti Mario
Molineri Rosalba	Politano Franco
Mondino Giorgio	Porcellana Giovanni
Monteleone Saverio	Portatadino Costante
Mora Giampaolo	Postal Giorgio
Morazzoni Gaetano	Poti Damiano
Moro Paolo Enrico	Principe Francesco
Moschini Renzo	Proietti Franco
Motetta Giovanni	Pucci Ernesto
	Pugno Emilio
Napoli Vito	Quarenghi Vittoria
Napolitano Giorgio	Quieti Giuseppe
Natta Alessandro	
Nespolo Carla Federica	
Nonne Giovanni	
Occhetto Achille	Radi Luciano
Olivi Mauro	Raffaelli Edmondo
Onorato Pierluigi	Raffaelli Mario
Orione Franco Luigi	Rallo Girolamo
Orsini Bruno	Ramella Carlo
Orsini Gianfranco	Rauti Giuseppe
Ottaviano Francesco	Ravaglia Gianni
	Reggiani Alessandro
	Reichlin Alfredo
	Rende Pietro
	Revelli Emidio
	Ricci Raimondo
	Rindone Salvatore
	Rizzo Aldo
	Rocelli Gian Franco
	Rodotà Stefano
	Rosolen Angela Maria
	Rossi di Montelera Luigi
	Rossino Giovanni
	Rubbi Emilio
	Rubinacci Giuseppe
	Rubino Raffaello
	Ruffini Attilio
	Russo Ferdinando
	Russo Giuseppe
	Russo Vincenzo
	Sabbatini Gianfranco
	Sacconi Maurizio
	Salvato Ersilia
	Salvatore Elvio Alfonso
	Salvi Franco
	Sandomenico Egizio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono Astenuti:

Minervini Gustavo
Napoletano Domenico

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Si riprende la discussione

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Ichino 3.02.

ICHINO. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto è stato quasi interamente recepito nell'emendamento 3.06 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.06 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Francese 3.03 e Pinto 3.05. Chiedo ai presentatori se insistano sui loro emendamenti o se li considerino recepiti nell'emendamento 3.07 della Commissione.

ICHINO. Ritiriamo il nostro emendamento 3.03, signor Presidente.

PINTO. Anch'io ritiro il mio emendamento 3.05, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.07 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Abbatangelo 0.5.2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare il subemendamento Abbatangelo 0.5.2.2.

BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, i subemendamenti Abbatangelo 0.5.2.1. e 0.5.2.2

sono relativi all'emendamento 5.2 della Commissione, che è stato ritirato e poi fatto proprio dai comunisti e dai radicali. Vorrei sottolineare questo fatto e vorrei un chiarimento. Infatti, vi è stato uno spostamento. Noi abbiamo presentato due subemendamenti all'emendamento 5.2 della Commissione. La Commissione ha presentato un ulteriore emendamento, per cui noi non siamo stati in grado di presentare nostri emendamenti al nuovo emendamento della Commissione. Ora o noi li spostiamo verso il testo della Commissione oppure ci si permette di presentare emendamenti anche al nuovo emendamento della Commissione, essendo legato lo spostamento di una data, cioè una validità diversa, sia ad un emendamento che all'altro.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, i subemendamenti all'emendamento della Commissione sono stati presentati dai colleghi radicali, che pure hanno fatto proprio l'emendamento 5.2 ritirato dalla Commissione. Perciò lei poteva anche presentarli in quella sede; ormai non può più farlo.

BAGHINO. La Commissione non ci aveva detto che avrebbe ritirato il suo emendamento 5.2. Doveva dire: «questo emendamento sostituisce l'altro». Non potendolo fare presentando un subemendamento, allora ha usato questo *escamotage*, ingannandoci.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei sa che la Commissione può fare questo.

BAGHINO. Può fare tutto lecitamente, però non con l'inganno. Ripeto, non ha specificato che intendeva sostituire questo emendamento con quell'altro emendamento. Ne ha presentato un altro dicendo all'ultimo momento che ritirava il precedente. In quel momento non eravamo più in tempo a presentare nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Nulla vieta, onorevole Baghino, che lei presenti un subemenda-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

mento ad un emendamento fatto proprio dai radicali e dai comunisti. Allora, insiste per la votazione del subemendamento Abbatangelo 0.5.2.2, di cui è cofirmatario?

BAGHINO. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il subemendamento Abbatangelo 0.5.2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Abbatangelo 0.5.2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento della Commissione 5.2, ritirato dalla Commissione e fatto proprio dal gruppo comunista e dal gruppo radicale.

FRANCESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESE. L'emendamento 5.01 del Governo (in seguito al quale la Commissione ha ritirato il suo emendamento 5.2, da noi fatto proprio) si sforza di trovare una copertura alla spesa necessaria per erogare quella che abbiamo chiamato «indennità per mancato lavoro» e tende, quindi, sulla base di una scelta politica cosiddetta restrittiva, a diminuire il più possibile la platea degli aventi diritto. Ma per sostenere questa logica cosiddetta restrittiva occorre una filosofia. E qual è la filosofia del Governo? È quella di erogare una pura e semplice elargizione e di erogarla semplicemente legata ad un concetto di bisogno. Qual'è dunque il criterio che lega questa erogazione ad un milione e mezzo di reddito *pro capite* se non quello che è legato al puro e semplice concetto di bisogno? Tra l'altro, poi, in realtà un milione e mezzo di reddito *pro capite* significa che

questa indennità andrebbe solamente a coloro che non pagano le tasse, perché un operaio mediamente guadagna oltre cinque milioni l'anno.

Secondo noi, invece, la filosofia deve essere un'altra. Si deve basare certamente sul bisogno, e per questo manteniamo il criterio del reddito familiare, però aumentato a due milioni. Portiamo, inoltre, il limite fino a 40 anni, perché riteniamo che anche oltre i 29 anni ci siano problemi di disoccupazione, pur sottolineando che la nostra esigenza è soprattutto quella di rispondere ai problemi dei giovani in quanto tali, soprattutto perché ad essi non viene data in questo momento la risposta più concreta, quella cioè del lavoro

(Applausi all'estrema sinistra).

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Voteremo a favore dell'emendamento 5.2 che la Commissione ha ritirato perché l'emendamento 5.01, con il quale la Commissione ha inteso sostituirlo, è addirittura peggiorativo, in quanto contiene una riduzione ridicola del reddito *pro capite*.

Avevamo proposto che dai 2 milioni previsti nell'emendamento si passasse ai 2 milioni 500 mila e che dal 31 dicembre 1981 la scadenza di questa erogazione di 6 mila lire fosse protratta al 31 dicembre 1983. Ci dispiace che coloro che hanno fatto proprio l'emendamento 5.2 della Commissione non abbiano avuto la percezione che la correzione comportava la rappresentazione della reale situazione napoletana, come necessità e come costo della vita attualmente a Napoli.

Quindi, noi voteremo a favore di questo emendamento, rammaricati che la data e le cifre previste siano così ridotte; comunque, il suo contenuto è sempre più congruo di quello del nuovo emendamento della Commissione 5.01.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.2.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La ragione per la quale il gruppo comunista e quello radicale hanno fatto proprio l'emendamento 5.2 della Commissione sta nel fatto che in questi giorni si è a lungo dibattuto su questa integrazione al reddito dei disoccupati delle zone terremotate. Ciò ha fatto inorridire molta gente, anche se su questo concetto il sindacato e molti partiti si sono dichiarati a favore.

Occorre allora stabilire se questa integrazione si presenta come una decisione demagogica o populista, oppure se è necessaria in questo momento. Su questo invito a riflettere i colleghi che si apprestano a votare; li invito ad uscire dagli schemi che ognuno di noi talvolta si costruisce costruisce dentro di sé e a non essere convinti che oggi il Parlamento si accinge a votare l'assistenza ai disoccupati napoletani, quindi ad alimentare quella voglia di non lavorare che molti sono convinti esista nei disoccupati napoletani.

Ieri sera ho partecipato alla riunione del Comitato dei nove ed ho avuto sensazioni quasi di fastidio. Quando il Governo ha presentato l'emendamento che portava il reddito medio *pro capite* delle famiglie ad un milione per ogni componente della famiglia, c'è stato chi ha obiettato, alla collega Francese e a me che sostenevamo che per una famiglia di quattro persone un reddito di quattro milioni significa praticamente niente, che invece di tratta di un reddito alto. Mi sembrava che alla fine noi dovessimo concludere che sono fortunatissime queste persone che hanno un reddito *pro capite* di un milione l'anno.

Secondo me, il Governo è entrato in una logica restrittiva e punitiva, che è sbagliata. Mi rendo conto che bisogna andare incontro alle esigenze dei giovani, però in questo modo - fissando il limite di 29 anni -, realizziamo una discriminazione ai danni di altri disoccupati che dovrebbe far riflettere molti di noi.

Come diceva la collega Francese: qual è la filosofia che riteniamo debba stare dietro questo provvedimento e quindi anche dietro l'articolo 5 e l'emendamento 5.2? Se

qualcuno di voi pensa di fare un po' di carità per tenere gli animi tranquilli nelle zone terremotate, si illude. Non riuscirà certo a raggiungere lo scopo, perché nemmeno un sussidio generalizzato per tutti i disoccupati servirebbe a tenere gli animi tranquilli ed in pace, visto che gli anni trascorsi hanno dimostrato, signori del Governo, che nelle zone meridionali vi è un grande e forte movimento di lotta per il lavoro e per la trasformazione della città di Napoli. Invece avete introdotto questa che chiamate la «griglia» proprio perché volete ridurre l'intervento al minimo possibile. E dietro al vostro emendamento c'è davvero la logica assistenzialistica, mentre noi pensiamo a qualcosa di diverso. Questo è il momento in cui si devono programmare posti di lavoro e si deve cominciare la ricostruzione, ma siccome non riusciamo a trovare questo lavoro diamo un'indennità di disoccupazione.

Signor ministro Foschi, fra sette giorni lei dovrà mantenere gli impegni che ha assunto e spero proprio che sia in grado di farlo, perché altrimenti quel giorno sarà veramente una cosa terribile. Ma non vogliamo che si facciano i famosi cantieri-scuola, dietro ai quali c'era solo clientelismo, con i suoi istruttori, i suoi ingegneri, le necessità di costruire false baracche, di inventare strumenti che non esistevano (ma che, ciò nonostante, dovevano anche essere consumati!). Avevamo quindi anche pensato, tenendo presente la necessità di ridurre la spesa, di varare un provvedimento di questo tipo, ma ho paura che voi ancora una volta pensiate ai famosi cantieri di Napoli: e sarebbe - questa sì - una vera forma di assistenza.

Abbiamo presentato questo emendamento perché non siete in grado di definire un programma serio di sviluppo dell'occupazione e di ripresa produttiva del territorio. Lei, ministro Foschi, ricorderà che quella sera, a Napoli, in prefettura, quasi nessun disoccupato le chiese di puntare sul sussidio: si chiedevano innanzitutto posti di lavoro e mi sembrava che quella sera si volesse girare pagina e cercare di trovare occasioni di lavoro produttivo e serio. Ho invece paura che il Gover-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

no, non essendo stato in grado di fare questo (e ci dovrà spiegare per quali motivi), cerchi di umiliare la gente con un provvedimento che è una vera miseria, che darà qualcosa a qualche disoccupato. E forse, se la norma deve passare nei termini in cui è stata proposta dalla Commissione, è preferibile che non passi. Quanto meno, spero che la Commissione accetti alcuni dei subemendamenti presentati.

RAVAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo si debba valutare con estrema attenzione questo emendamento inizialmente proposto dalla Commissione e poi fatto proprio dal gruppo comunista e dal gruppo radicale; nonché il successivo emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

Ritengo che questo sia un modo del tutto settoriale ed ingiusto di risolvere i problemi del Mezzogiorno, né si tratta certo del modo migliore per avviare una nuova politica del Mezzogiorno. A mio parere, con queste soluzioni, rafforziamo veramente lo steccato esistente tra le due Italie e continuiamo ad elargire puro e semplice assistenzialismo, incrinando ogni prospettiva di rinascita non solo fisica, ma anche culturale, del Mezzogiorno. Non si vogliono i cantieri e si ritiene che il Governo e la maggioranza non siano in grado di realizzare posti di lavoro; in cambio — come diceva anche il collega Pinto — si richiedono sussidi. D'altra parte presso la Commissione bilancio abbiamo appreso come il partito comunista tenda a coprire i fondi di questo emendamento con l'uso del fondo previsto nella legge finanziaria in conto interessi per pagare i prestiti esteri che dovrebbero essere assunti per realizzare gli investimenti per la rinascita del Mezzogiorno. Per questo noi andiamo a drenare i finanziamenti necessari per la ricostruzione a favore di altri finanziamenti destinati a sussidi.

Avrei capito ed approvato, onorevoli

collegi, soluzioni che avessero previsto sussidi per coloro che sono rimasti disoccupati a seguito del terremoto; quest'ultimo ha certamente sconvolto le economie di queste zone, creando disoccupazione aggiuntiva rispetto a quella già esistente; avrei apprezzato la necessità di garantire a costoro sussidi di questo tipo, ma la generalizzazione dell'intervento che si tende a realizzare attraverso questi emendamenti divide i disoccupati del Mezzogiorno tra quelli terremotati e quelli delle altre zone depresse della Sicilia, della Sardegna o di altre zone, in tal modo si opera una palese ingiustizia all'interno delle già gravi ingiustizie presenti nel Mezzogiorno.

Non voglio portare a conforto delle nostre considerazioni la particolare situazione in cui ci troviamo e la coerenza tra la necessità espressa dal Governo di tagliare la spesa pubblica corrente di 4-5 mila miliardi e le proposte della Commissione di aumentare la spesa corrente di 500 miliardi che dovranno essere prelevati dalle spese per la ricostruzione fisica del Mezzogiorno.

L'emendamento sostitutivo proposto dal Governo prevede una maggiore esigenza di compatibilità finanziaria, diminuendo la fascia di coloro che hanno diritto ai sussidi e la quota di reddito da tenere in considerazione per l'erogazione dei sussidi stessi: a mio avviso, in questo modo, le ingiustizie si aggraverebbero poiché la discriminazione non riguarderebbe soltanto i disoccupati terremotati e quelli delle altre zone meridionali, ma anche i disoccupati giovani e quelli anziani delle stesse zone colpite dagli ultimi eventi sismici.

Farsi carico dei problemi atavici del Mezzogiorno non significa procrastinare effetti distorti di politica assistenziale e clientelare, ma significa avviare una reale politica di comportamenti, di investimenti, di programmazione che permetta di realizzare effettivamente...

COMPAGNA, *Ministro della marina mercantile*. Anche per la Maraldi di Ravenna, allora! (*Applausi*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

RAVAGLIA. Concludendo annuncio che noi voteremo contro l'emendamento fatto proprio dal gruppo comunista e da quello radicale, mentre ci asterremo sull'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Viscardi. Ne ha facoltà.

VISCARDI. Vorrei motivare il voto contrario del nostro gruppo all'emendamento fatto proprio dai gruppi comunista e radicale, chiarendo che in Commissione la nostra adesione a quel testo intendeva sottoporre all'attenzione delle forze politiche di questa Camera l'esigenza avvertita nelle aree terremotate di trovare una saldatura tra la fase attuale, tutta rivolta a far fronte all'emergenza e perciò non in grado di avviare una rapida utilizzazione dei molti disoccupati nelle opere di ricostruzione, e la fase successiva nella quale l'avvio della ricostruzione potrà consentire di dare lavoro a migliaia di persone.

In questo senso l'emendamento presentato dal Governo, per il quale anticipo il voto favorevole del nostro gruppo, intende aggiungere alle provvidenze già in atto, grazie anche, in particolare, alla legge n. 874 del 1980 che ha convertito il decreto-legge n. 776, per coloro che hanno perso il lavoro a seguito del terremoto o per i lavoratori temporaneamente sospesi a seguito degli eventi sismici. Si tratta perciò di un intervento che non occasionalmente viene affidato al commissario straordinario per le aree terremotate, che non occasionalmente limita la fascia di età, che non occasionalmente ha una serie di requisiti che creano una griglia strettissima. L'intento del nostro gruppo non era come non è quello di avviare una nuova fase di politica assistenziale, ma di interpretare una particolare fase di disagio e di difficoltà di un'area molto ampia come quella costituita dalla Campania e dalla Basilicata. Un intervento che vuole coprire una fase di passaggio tra l'emergenza del dopo terremoto e la fase di ricostruzione e di rinascita, sulla quale il nostro gruppo è impegnato, come dimostra il contributo che in

questi giorni stiamo dando nell'altro ramo del Parlamento per la rapida definizione del disegno di legge di iniziativa governativa su questa stessa materia. (*Applausi al centro*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.2, ritirato dalla Commissione e fatto proprio dal gruppo comunista e dal gruppo radicale, (che ha invece ritirato l'emendamento Pinto 5.3.)

(*Segue la votazione*)

GIURA LONGO, Segretario. Signor Presidente, guardi, accanto al posto dell'onorevole Carenini, sul banco c'è un giornale! Da quel posto vuoto si è votato!

PRESIDENTE. Torniamo da capo! Onorevole Carenin, non è possibile!

PINTO. Non si può sempre tornare da capo, Presidente!

GIURA LONGO, Segretario. Da quel banco si è votato! Si è votato!

PRESIDENTE. Devo pertanto annullare la votazione! Sono scorrettezze inaccettabili! Dispongo che si ripeta la votazione! (*Il deputato Pinto sale tra i banchi del gruppo democratico cristiano, prende un giornale da un posto vuoto e protesta vivamente - Rumori al centro*). Non voglio essere costretta a fare ancora questo tipo di rilievi, e prego i colleghi di non costringermi ancora a farli!

PRESIDENTE. Indico nuovamente la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.2, che la Commissione ha ritirato, fatto proprio dal gruppo comunista e dal gruppo radicale.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Comunico i risultati della votazione:

Presenti	483
Votanti	482
Astenuti	1
Maggioranza	242
Voti favorevoli	221
Voti contrari	261

(La Camera respinge - Commenti e rumori all'estrema sinistra).

BRICCOLA. Ma su evvia per un voto!
(Vive proteste del deputato Chiovini).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio

Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Barcellona Pietro
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Boato Marco
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Manfredi
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Branciforti Rosanna
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brini Federico
 Brocca Beniamino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia

Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele

Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippe Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Gang Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggianì Alessandro
Reichlin Alfredo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Crivellini Marcello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Moro Paolo Enrico
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che si passerà alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 5.01 del Governo e quindi alla votazione di quest'ultimo. L'onorevole Napoletano ha chiesto la lettura dell'emendamento 5.01 del Governo, che non è stato distribuito nel testo recante alcune modifiche proposte dallo stesso Governo. Prego dunque l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale di darne lettura. Avverto altresì che su questo emendamento è stato dato questa mattina parere favorevole da parte della Commissione bilancio.

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. All'emendamento del Governo n. 5.1, del quale è già stata data lettura, sono state apportate le seguenti modifiche, nel senso di sostituire il primo comma con il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonché agli stessi cittadini iscritti, sempre nelle stesse classi, nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981 un contributo straordinario per mancato reddito di lire 6.000 giornaliere,

per un massimo di 26 giornate mensili, sino all'avvio dei lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981»; e di sostituire, al terzo comma, le parole: «di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con le parole: «di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione segreta sui subemendamenti Pinto 0.5.01.1 e 0.5.01.2.

PINTO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 0.5.01.2.

MELEGA. Chiedo di parlare per un richiamo agli articoli 59 e 60 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, nell'ultima votazione si è verificato, per l'ennesima volta, un fatto estremamente grave, da lei sottolineato, che l'ha costretto a ripetere la votazione, e cioè che un deputato ha votato per conto di un collega assente. Ebbene, signor Presidente, le chiedo, ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento di comminare ai deputati che si rendono colpevoli di questa gravissima scorrettezza le sanzioni previste da tali articoli. Lei può scegliere fra il richiamo all'ordine, la censura e, addirittura, l'espulsione.

Le sottolineo, signor Presidente, che un cittadino che voti due volte è immediatamente deferito all'autorità giudiziaria. Non si vede pertanto perché un deputato che voti per due volte, una volta per sé ed una volta per un collega assente, non debba essere sottoposto quanto meno alla misura del richiamo o della censura (*Applausi dei deputati del gruppo radicale e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Che il fatto sia grave, l'ho già detto e lo confermo. Mi sembra però che una differenza di 35 voti renda inequivocabile il risultato della votazione. (*Vivissime proteste all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo radicale*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PINTO. Lei non può dire questo! Altrimenti affermo che ho rapinato «solo» diecimila lire! Ho fatto una rapina di «sole» diecimila lire!

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Melega, informerò della sua richiesta il Presidente della Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pinto 0.5.01.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	474
Votanti	471
Astenuti	3
Maggioranza	236
Voti favorevoli	210
Voti contrari	261

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni

Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Barcellona Pietro
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Boato Marco
 Bocchi Fausto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruno
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola

Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriano
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni

Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippa Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono Astenuti:

Del Pennino Antonino
Gandolfi Aldo
Giuliano Mario

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento del Governo 5.0.1.

GERAMICCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEREMICCA. Chiediamo, innanzitutto, che la votazione dell'emendamento avvenga per parti separate, nel senso di votare il primo comma e la prima parte del secondo comma fino alle parole «di formazione professionale» quindi la parte residua dell'emendamento.

Vorremmo rivolgerci ai colleghi, soprattutto della democrazia cristiana, per chiedere loro se abbiano presente con quale fuoco stanno giocando nel momento in cui respingono, come hanno respin-

to, arrivando fino allo squallido imbroglio del voto falso... (*Proteste al centro*)... Certo, un voto falso, quando si trattava di riconoscere un diritto alla gente più bisognosa di Napoli e del Mezzogiorno! (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del PDUP e del gruppo radicale*). Non so si rendono conto che, respingendo... (*Commenti al centro - Interruzioni dei deputati Manfredo Manfredi e Vernola*).

PRESIDENTE! Onorevole Manfredi!

GEREMICCA. È emblematico questo voto dato in modo falso! È emblematico! (*Vive proteste al centro*).

TROMBADORI. Ma almeno state zitti!

GEREMICCA. Certo, lo è! Si guardano le bucce, si guarda ai fondi se vi sono o meno e poi si inventano voti che certamente non ci sono, quando si tratta di riconoscere, a chi è in attesa di lavoro in una città come Napoli, il diritto fondamentale, che non è nemmeno alla sopravvivenza - stiamo parlando di 150, 180 mila lire al mese, - ma sarebbe prova del fatto che lo Stato si rivolge a loro e li tiene presenti, fornendo un sussidio di preavviamento al lavoro, non una elemosina! Questo è il punto che cerchiamo di portare avanti attraverso la nostra indicazione. Voi avete, con questo provvedimento, escluso larghissime fasce di età dal diritto di cui sopra! Vi prego poi di riflettere che, nell'individuare come parametro per il godimento di questo diritto il reddito *pro-capite*, avete fissato quest'ultimo in una cifra assolutamente inferiore a qualsiasi altro riferimento, che riguarda l'IRPEF, l'esonero, o la previdenza sociale (per i carichi familiari), oppure per quanto riguarda tutte le norme che regolano il diritto all'assistenza ed alla sicurezza sociale da parte degli enti locali e delle regioni. Avete voluto respingere un provvedimento che in qualche modo avrebbe potuto rappresentare un segnale di fiducia per uno sviluppo produttivo ed occupazionale, ponendovi invece sul piano della carità, anche molto discriminatoria. In una situazione come quella napoletana,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

scegliere questa strada ci sembra estremamente rischioso. Sia chiaro che, mentre noi ci siamo assunti la responsabilità di avanzare una proposta come quella che è stata respinta e che peraltro era stata formulata unanimamente dalla Commissione, per la stessa ragione, nell'esprimere un'astensione critica sull'insieme del provvedimento, insistiamo per la votazione per parti separate del testo ora in esame, in modo che ciascuno possa assumere le proprie responsabilità, in una situazione grave come quella napoletana e meridionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Per chiarezza, le chiedo se lei desidera che la votazione avvenga separatamente sulla parte che termina con le parole: «...ed il contributo medesimo è erogato solo al componente del nucleo familiare che risulti primo iscritto nelle graduatorie del collocamento»; e successivamente sulla seconda parte.

GEREMICCA. È esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Dichiaro di votare contro l'emendamento 5.01 del Governo ed invito i colleghi del mio gruppo a fare altrettanto, per i molti motivi, che ho già indicato. Non si è voluto capire quale sia la drammaticità della situazione. Il nostro è un paese in cui si è sempre assistito a sperperi di denaro in cui si sprecano migliaia di miliardi in erogazioni a settori produttivi destinati ad un rapido fallimento, in cui si è cercato comunque di privilegiare o di garantire chi in qualche modo era già garantito, in cui l'integrazione al reddito costituiva una specie di autocritica nei confronti di persone che sono innocenti per il fatto di non avere lavoro, che hanno dichiarato di essere disposti ad andare a Milano, a Torino, anche all'estero pur di lavorare. Queste persone oggi non hanno lavoro: debbono vivere oppure no, colleghi? Non vi meravigliate poi dei discorsi sulla

criminalità e sul lavoro nero. Siete voi che volete il «colore» nelle zone meridionali (*Interruzione del deputato Lo Bello*), perché vi fa piacere vedere quelli che «si arrangiano» vendendo accendisigari o altre cose del genere. Siete voi che volete questa realtà! Io voterò contro soprattutto per i commenti ed il vociare che sento ogni qualvolta si affrontano questi argomenti. Come deputato meridionale avverto una sensazione di disgusto, di carità, in quest'aula. Vi ringrazio se pensavate di dare qualcosa, ma vi invito a ritirare le vostre proposte. Date lavoro! Se non darete lavoro, le città esploderanno; e sarà un bene che le tensioni esplodano, perché non siete in grado di garantire altro. Per quanto riguarda il problema del lavoro a Napoli avete garantito soltanto arresti di massa! Avete dato posti di lavoro a dieci milioni ciascuno! Avete garantito gli intrallazzi della SEPSA, assunzioni sottobanco, ogni giorno. Poi tutti salgono sul podio della purezza, quando si tratta di dar modo ad alcune persone di sopravvivere: il problema, infatti, è quello di sopravvivere, anche per organizzare le lotte per il lavoro, per organizzare la trasformazione di quelle zone.

Voto contro il testo del Governo, quindi, ed invito il mio gruppo a fare altrettanto. Rispedisco al mittente questa carità, ma soprattutto per il modo con cui si vuol gestire questo intervento. Avverto la sensazione di una posizione sbagliata da parte di questa Camera, una posizione «nordista» sbagliata. (*Commenti al centro*). Avverto una sensazione di doppia emarginazione, ripeto una posizione nordista! Ho sentito i commenti che sono stati fatti in questi giorni, li ho sentiti oggi in quest'aula, ho sentito colleghi chiedere se per caso questa gente volesse anche la pensione senza lavorare! Fate queste battute, però tutti i partiti vivono in queste città e se esse esploderanno coinvolgeranno tutta la nazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

BAGHINO. Signor Presidente, rifiutiamo, proprio per il senso nazionale che abbiamo della società italiana, questa distinzione tra nordismo e sudismo. È veramente ridicolo che si giunga addirittura a questo stato d'animo, non basta la distinzione tra regioni, che avete voluto creare, e ora addirittura si creano gli stati d'animo; quindi, non tocchiamo questo argomento e riferiamoci soltanto all'emendamento del Governo 5.0.1.

Confessiamo subito di essere in difficoltà perché anche se questo emendamento dovesse essere approvato si troverebbe forse, a Napoli qualche soggetto con un reddito inferiore al milione e mezzo di lire, ma - cosa grave - si stabilisce che se in una famiglia vi è, ad esempio, un figlio che percepisce il sussidio di disoccupazione, il capo famiglia non ha diritto al contributo previsto. Praticamente il capo famiglia, o il primo iscritto dal nucleo familiare, con le sei mila lire deve mantenere tutta la famiglia, anche se i suoi componenti sono tutti disoccupati.

Noi avevamo suggerito di non limitare questi aiuti al 31 dicembre 1981 perché quando non si riesce, dopo cinque mesi, ad approvare una legge idonea a dare lavoro, a promuovere la ricostruzione, ma si predispone soltanto un provvedimento di sistemazione dell'ufficio di collocamento, è evidente che al 31 dicembre cesseranno gli effetti anche di questa legge senza che si sia verificato un aumento dell'occupazione, avviata la ricostruzione e così via.

Una voce al centro. Basta! Basta!

BAGHINO. Vi dà fastidio ascoltare la denuncia di questa insensibilità e incomprendimento, ma sarebbe il caso invece di preoccuparci, di studiare e di approfondire il problema.

Noi voteremo contro con rammarico perché non vogliamo essere complici di questa nefandezza!

RAUTI. Di questa truffa!

MACCIOTTA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA. Signor Presidente, desidero soltanto chiedere conto al rappresentante del Governo della modifica apportata in aula in riferimento alla copertura, finanziaria in quanto nella Commissione bilancio è stato sottoposto alla nostra attenzione un articolo nel quale ci si riferiva all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mentre ora si parla di articolo 25 della stessa legge. Ritengo che sia opportuno chiarire ufficialmente in aula il motivo di questa votazione.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del governo, ha da dire qualcosa al riguardo?

ZITO, *Sottosegretario di Stato, per il lavoro e la previdenza sociale.* Rispondo subito che il testo originario dell'emendamento era errato, perché sull'articolo 26 non vi è alcuna disponibilità, mentre esiste qualche disponibilità sull'articolo 25 (fondo di rotazione) dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, cui quindi occorre fare riferimento per la copertura finanziaria.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.0.1. del governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Intendo dire alcune poche e severe cose (*Commenti*). Credo non sia proprio il caso di fare dell'ironia: se prendo la parola, è perché avverto tutta la drammaticità della situazione nella quale versano le nostre popolazioni meridionali; e chiedo alla comprensione dei colleghi di ascoltarmi con la stessa cura con la quale ascolto sempre gli altri oratori.

Credo di poter interpretare la vera attesa delle nostre popolazioni: non attendono dal Governo assistenza; sono lavoratori, persone che hanno conosciuto la strada dell'emigrazione, all'interno ed all'esterno, e chiedono che venga iniziata presto la ricostruzione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Il nostro gruppo - lo abbiamo già dichiarato per mezzo del collega Viscardi - non è favorevole a forme di assistenzialismo indiscriminato: non riteniamo che lo Stato possa diventare un grande ECA (*Interruzione del deputato Francese*). Accettiamo la misura predisposta dal Governo, e credo di poter comprendere la filosofia che ispira l'emendamento da esso presentato (*Interruzione del deputato Rauti*). Il Governo, infatti punta a saldare questa fase, che indubbiamente non è ancora di avvio rapido dei lavori, con l'inizio della ricostruzione, con un disegno di legge che è già stata presentata al Senato. Speriamo che questo provvedimento possa rapidamente essere approvato, e impegnamo il nostro gruppo perché si possa presto avviare la fase di rilancio, di ricostruzione e di sviluppo in quelle zone.

La misura predisposta dal Governo punta esclusivamente a saldare questo periodo, che speriamo possa essere il più breve possibile, non per creare situazioni di abbattimento ed afflosciamento delle popolazioni del Mezzogiorno terremotate, ma per dare inizio - e con questo crediamo di interpretare le grandi esigenze delle nostre popolazioni - ad un grande movimento di rinascita.

La nostra gente non aspetta sussidi, ma lavoro. Con questa misura abbiamo inteso fare ciò che serve per venire incontro alle necessità più urgenti, ma anche dimostrare la ferma volontà del nostro gruppo di perseguire una politica di ripresa e rilancio, secondo quell'ispirazione politica che sempre ci ha caratterizzati: ricercare l'impegno politico generale, di tutti i gruppi, e del nostro in particolare, perché siamo i maggiori interpreti di quelle popolazioni, e ci sforziamo di comprendere la loro autentica aspirazione, l'aspirazione allo sviluppo, l'aspirazione alla ripresa.

Ecco perché riteniamo in buona coscienza di andare incontro alle necessità più urgenti, senza creare situazioni che possono essere in contraddizione con l'impostazione che sempre ci ha caratterizzato, ed in modo particolare in questi ultimi tempi, di severità, di austerità, di desiderio di creare le condizioni per la ri-

presa generale delle zone terremotate (*Applausi al centro*).

CATALANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.01 del governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALANO. Preannunzio il voto contrario del gruppo del PDUP sull'emendamento 5.01 del governo, e non aggiungerò argomenti a quelli già trattati, essendo chiaro ed evidente che questo è il classico esempio di una politica governativa di mance, che scatena la guerra tra i poveri.

Voglio soltanto chiedere al ministro Foschi di impegnarsi. Lei signor ministro, è venuto a Napoli a siglare un accordo - ritengo - torbido con i disoccupati organizzati, ed ha posto la scadenza del 15 aprile; le chiedo, ministro Foschi, sulla base di questo emendamento e a nome del Governo, di tornare ad incontrare le delegazioni dei disoccupati napoletani.

SULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.01 del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. A nome del gruppo socialdemocratico devo dire che comprendo l'atmosfera presente alla Camera in questo momento. Vi è l'ampia maggioranza del gruppo che proviene da zone sostanzialmente ricche del paese, che considerano questo un provvedimento assistenziale. So che una parte della classe dirigente del nostro paese, tutto sommato, è disposta a fare dell'assistenzialismo a favore del sud anziché promuovere uno sviluppo equilibrato in una visione seria, con il sud integrato in un'Italia unitaria.

È una visione, tuttavia, un pò comoda della situazione.

Vorrei dire, come sofferente delle zone terremotate, che appartengono a zone dell'Irpinia, dove la gente per la verità non vive più in quella provincia: è in Svizzera, nella Repubblica federale di Germania e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

probabilmente i miei concittadini non avrenno neppure bisogno di questo provvedimento e non ne fruiranno.

Ma vi dirò - e lo dico a nome del mio gruppo - che sono favorevole a questo provvedimento, non discutendolo neppure nei particolari tecnici, su cui si potrebbe dibattere a lungo; ma non mi pare che l'atmosfera un pò tesa, in cui in questo momento stiamo lavorando, ci induca ad entrare nei particolari.

Credo che vi sia una zona metropolitana napoletana, in cui - nonostante vi sia stato il viaggio del Goëthe, il cui diario non è stato certo letto da tutti i colleghi, ma che pregherei di leggere - si crede ancora che vi sia soltanto negligenza. Si parla spesso dell'Alfasud; e anche ieri sera si è trovato nella spontaneità e tifoseria del pubblico napoletano per il gioco del calcio, che riguardava la squadra dell'Inter di Milano, motivo per ricordare questa propensione all'assenteismo.

Vorrei invece che ciascuno di noi ricordasse quelle pagine del viaggio del Goethe che valgono oggi ancora più di ieri. Bene, esiste un problema sociale a Napoli; ed io appartengo a zone interne della Campania, dove queste questioni non sono così vive come a Napoli, riconosco il valore dei problemi presenti a Napoli. Dopo le votazioni su emendamenti di parte comunista e di parte radicale, che sono stati respinti, colleghi dell'estrema sinistra dicono «no» a questo provvedimento. Lo faranno per ragioni polemiche, ma se noi non votassimo a favore respingendo quindi ogni provvidenza, lasceremmo questi disoccupati, che non hanno i mezzi, nell'impossibilità di superare questa difficile fase, a seguito di un terremoto che ha colpito Napoli, sia pure in maniera relativa rispetto alle zone interne dove vi sono stati 3 mila morti; anche se non si deve misurare la gravità di un terremoto solo dal numero dei morti. Ve la sentite di misurare gli effetti di quella che potrebbe essere domani una rivolta? Poi ci sarebbero grandi assemblee popolari, e grandi riunioni della Camera e del Senato; ebbene, diciamo «si» a questo provvedimento, che sarà certo contingente, di urgenza, ma per il quale

non posso che associarmi alle parole del Presidente del gruppo di maggioranza relativa; il nostro gruppo dispone solo di venti deputati, ma io sono stato anche presidente di quel gruppo di maggioranza credo che abbia detto bene il collega Bianco che il nostro torto, a questo punto, è di non aver varato dal 23 novembre - e non è stata colpa della Camera, non voglio dire che sia stata colpa del Senato, sarà stato desiderio di perfezionismo - una legge organica e globale per la ricostruzione, per cui oggi la gente, che pure vorrebbe lavorare per la ricostruzione, non lo può fare.

Onorevoli colleghi, sono queste le ragioni per le quali, nonostante vi fossero dal nostro punto di vista alcuni problemi di fondo anche sulla questione dell'età per fruire del sussidio - perché non credo che il disoccupato di 30, 32 o 33 anni debba rimanere fuori - almeno a mio giudizio a questo punto riteniamo che l'unica cosa seria che rimane alla Camera è l'approvazione dell'emendamento del Governo. Queste le ragioni, ripeto, per cui il gruppo socialdemocratico voterà compatto - perchè noi siamo seri e non abbiamo nelle nostre file quelli che si chiamano «i franchi tiratori» - a favore di questo emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*) -

ABBATANGELO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.01 del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBATANGELO. Signor Presidente, signori del Governo, se potessi per un attimo lasciare libertà al mio pensiero ben altre parole uscirebbero dalla mia bocca perchè... (*Commenti all'estrema sinistra*) certamente non da quella parte.

PRESIDENTE. Onorevole Abbatangelo, la prego di non raccogliere provocazioni.

ABBATANGELO...perchè oggi da parte del Governo è stata portata avanti la più grande opera di mistificazione nei confronti dei disoccupati napoletani.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Signor Presidente, attraverso questo emendamento traspare la volontà assoluta del Governo di non concedere nulla a nessuno e quello che è più triste è che con questa volontà si è cercato nella stesura di questo emendamento di creare delle disparità oggettive all'interno degli stessi nuclei familiari. Si sono discriminati i disoccupati volendo restringere la fascia dell'età dai 18 ai 29 anni, come se chi ha 30-35 o 36 anni non avesse gli stessi diritti, anche tenendo conto che molti degli iscritti al collocamento hanno famiglia.

Si è voluto restringere il termine al 31 dicembre 1981; se consideriamo che il disegno di legge di conversione va al 31 dicembre 1983 e la lentezza burocratica degli uffici, che solo ora incominciano a mettersi in moto, c'è il rischio di arrivare al 31 dicembre 1981 senza che nessuna provvidenza sia stata distribuita anche in minima parte ai disoccupati.

È da tener presente anche che con questo emendamento il Governo ha cercato e cercherà - forse ci è anche riuscito - di portare una discriminazione all'interno degli stessi nuclei familiari, visto che soltanto il primo iscritto all'interno della lista del collocamento potrà eventualmente usufruire delle seimila lire al giorno, sempreché il reddito della sua stessa famiglia raggiunga però il milione e cinquecentomila lire l'anno; e il secondo o il terzo o il quarto figlio o il capofamiglia che è iscritto al collocamento che eventualmente non dovesse aver avuto la fortuna, né la sfortuna di essere iscritto per primo e avendo al tempo stesso gli stessi requisiti dell'altro, non potrà usufruire di questa previdenza anche minima soltanto perché si è iscritto in un secondo momento. Tutto questo è discriminante, signori del Governo, è discriminante e terribile nei confronti di una categoria che non ha mai voluto essere chiamata tale. Sarebbe preferibile da parte del Governo il ritiro di questo emendamento, perché ritorneremo ai tempi, come dissi in un mio precedente intervento, del monarca che discende con protervia e con superbia in quelle zone cercando di lanciare la manciata di scudi soltanto per tacitare momentaneamente

la folla. Sarebbe preferibile, ripeto, che il Governo ritirasse questo emendamento, sarebbe preferibile e molto meno mortificante, e vorrei ricordare al capogruppo della democrazia cristiana, onorevole Gerardo Bianco, che ha detto che i disoccupati meridionali e napoletani non vogliono l'assistenza, per non correre il rischio di trasformare questi aiuti in sussidi dell'ECA, che in trentacinque anni di malgoverno il suo partito ha trasformato tutto in assistenza deleteria, cominciando dall'INPS con i suoi più di diciottomila miliardi di lire di debiti, che il partito della democrazia cristiana ha affossato l'economia e che oggi sulla fame e sulla pelle dei disoccupati sta cercando di tradurre una economia inesistente, quando proprio ieri con l'approvazione del bilancio dello Stato sono stati approvati sperperi a iosa (*Applausi a destra*)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Dobbiamo ora votare per parti separate l'emendamento del Governo 5.01, secondo la richiesta dell'onorevole Geremicca.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento, cioè il primo comma e la prima parte del secondo comma, fino alle parole «Commissione professionale».

(*È approvato*)

Dobbiamo ora votare la seconda parte dalle parole «ed il contributo medesimo è erogabile solo al componente del nucleo familiare che risulti primo iscritto nelle graduatorie del collocamento».

BAGHINO. Chiedo a nome del gruppo del MSI-destra nazionale lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione a scrutinio segreto mediante provvedimento elettronico l'ultima parte del secondo comma dell'emendamento del Governo n. 5.01

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Indico la votazione

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	471
Votanti	465
Astenuti	6
Maggioranza	233
Voti favorevoli	229
Voti contrari	236

(La Camera respinge).

(Applausi all'estrema sinistra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese

Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Astone Giuseppe
 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bianco Ilario
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Boato Marco
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonino Emma
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Manfredi
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bozzi Aldo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citterio Ezio

Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Erminero Enzo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Franco
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari
Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario

Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo

Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide

Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono Astenuti:

Battaglia Adolfo
Dutto Mauro
Gandolfi Aldo
Mammì Oscar
Ravaglia Gianni
Salvatore Elvio Alfonso

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

BALZAMO. Il sistema per la votazione elettronica relativo a questo settore non ha funzionato!

REGGIANI. È vero, anche noi non abbiamo potuto votare!

PRESIDENTE. Mi dispiace, non posso far ripetere la votazione perché ne ho già proclamato l'esito. Dovevate far presente prima alla Presidenza questa circostanza!

BALZAMO. Ormai la votazione si è conclusa, d'accordo, ma noi l'abbiamo fatto notare subito; è lei che non guarda mai da questa parte! (*Rumori all'estrema sinistra*).

REGGIANI. Nella prossima votazione a scrutinio segreto la prego di controllare! Qui c'è un intero settore che non ha votato!

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Reggiani.

ALICI. Il meccanismo è arrugginito perché non votate mai!

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'ultima parte dell'emendamento 5.01 del Governo, accettato dalla Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gianni 6.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.01 della Commissione: il Governo ha rilevato che la sua sede propria è il provvedimento sulla finanza locale. Vorrei che si chiarisse questa valutazione fra la Commissione e il Governo. Onorevole Salvatore?

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Il Governo ci consenta di insistere sul fatto che la sede propria dell'emendamento 6-bis.01 è il provvedimento in discussione.

Si tenga conto che si tratta di una disposizione particolare di rafforzamento della forza lavoro nei comuni terremotati con l'utilizzo dei giovani della legge n. 285. Mi pare del tutto evidente che il provvedimento diretto a sostenere l'occupazione nella Basilicata e nella Campania sia questo più che quello generale sulla finanza locale.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, rimango del parere che la sede propria dell'emendamento 6-bis.01 della Commissione sia il provvedimento sulla finanza locale. Comunque, non ne facciamo una questione di principio e ci rimettiamo all'Assemblea per questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6-bis.01 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Penso che l'emendamento Pinto 6-bis.02 sia precluso dalla votazione testé effettuata.

PINTO. Ma come è possibile?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PRESIDENTE. Cosa ne pensa l'onorevole relatore?

CONTE CARMELO, Relatore. Si tratta di materia diversa, signor Presidente, e quindi l'emendamento 6-bis.02 non può considerarsi precluso dalla votazione testé effettuata.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Conte, procediamo allora alla votazione di questo emendamento.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Ho presentato questo emendamento per porre all'attenzione della Camera un argomento che costituisce veramente un problema in Campania.

Dovete sapere - così poi si capirà chi sono gli innocenti e chi i colpevoli - che due anni e mezzo fa sono stati istituiti a Napoli dei corsi retribuiti, con tanto di ingegneri e architetti, qualificatissimi come istruttori. Si sono iscritte 1800 persone, di cui moltissime di età avanzata (di poco inferiore ai 50 anni) e quindi non riconducibili ai corsi previsti dalla legge n. 285. Queste persone hanno percepito 350 mila lire il mese, per ottenere la qualifica di «addetto alle opere pubbliche»: è l'unica cosa che la regione Campania ha azzeccato, questa qualifica, quasi che già si prevedesse il terremoto e quindi la necessità di realizzare opere pubbliche!

Oggi, la regione Campania, non avendo il coraggio di decidere nulla, ha prorogato questi corsi per altri due mesi e queste persone, che per due anni e mezzo (due anni e mezzo, ministro Foschi!) hanno seguito i corsi e percepito il salario, che fine faranno, proprio nel momento in cui c'è bisogno di iniziare l'opera di ricostruzione ed esiste la nuova lista del collocamento?

Collegli della democrazia cristiana e della maggioranza, ricordate che, quando furono istituiti questi corsi, io per questi disoccupati ero quasi un nemico, la con-

troparte, perché denunciavo accordi intercorsi con partiti di Governo (vero, Viscardi, con la democrazia cristiana?), perché non volevo dare loro questi corsi. Oggi, guarda caso, tutti li hanno abbandonati ed ho presentato un emendamento in loro favore e chiedo quale dovrà essere il loro destino: è un figliolo che qualcuno ha fatto nascere ed ha allevato, ma che ora viene abbandonato, perché improvvisamente non sanno più cosa farne. Rivendico questa paternità, anche se non era certo mia.

Prima di insistere sulla votazione di questo mio emendamento, chiedo al Governo quali intenzioni abbia. E badate bene, collegli, che questa non è una trappola che voglio tendervi. Ma se dite «no», fate una denuncia contro voi stessi, perché fino ad oggi se ne sono andate centinaia e centinaia di milioni. E dovrete poi spiegarmi, voi che non volete praticare assistenzialismo (vero, Gerardo Bianco?) e volete dare lavoro, se, dopo due anni e mezzo di corso, questa gente ha o non ha una qualificazione e quale futuro la aspetta: tornare nel collocamento, usufruire di una collocazione a livello regionale?

Allora, Gerardo Bianco, tu che non vuoi che si pratichi l'assistenzialismo (ma sai che a livello regionale lo si è praticato per due anni e mezzo) mi devi dire qual è stata la tua indicazione. Altrimenti insisto per la votazione del mio emendamento, voi sarete costretti a votarlo e vi assumerete la responsabilità di respingerlo.

Quindi, vorrei capire che cosa pensi il Governo in proposito.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende aggiungere qualcosa?

ZITO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo con l'onorevole Pinto quando afferma che questo problema della sacca delle 1.800 persone provenienti dai corsi ANCIFAP è reale ed importante, con una forte carica politica. Tuttavia, ho forti dubbi che questo problema possa essere risolto nel modo suggerito dall'onorevole Pinto. Vorrei pregarlo di ritirare questo emenda-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

mento, ed il Governo si impegna a considerare con particolare attenzione il problema sollevato nell'ambito di quanto si sta facendo a Napoli. Questi problemi debbono trovare una particolare collocazione anche in accordo con la regione, che è la prima ad essere interessata a tali questioni.

Pertanto, mi sento in grado di assumere impegni precisi a questo proposito e rinnovo all'onorevole Pinto l'invito a ritirare il suo emendamento 6-bis.02

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo emendamento?

PINTO. Prendo atto di quanto ha affermato il Governo; non presenterò ordini del giorno, poiché mi può bastare che, nei prossimi giorni, visto che sta per scadere nuovamente la proroga, venga organizzato un incontro *ad hoc* su questo problema tra Governo e regione Campania per definire le iniziative più adatte da intraprendere (*Cenni di assenso del ministro Foschi*).

Dunque, se questo è l'impegno del Governo, ritiro il mio emendamento 6-bis.02.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 6-bis.03 del Governo.

ICHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO. Non abbiamo capito per quale motivo ci sia stato impedito di presentare due subemendamenti a questo emendamento del Governo, il cui testo ci è stato distribuito solo pochi minuti fa e al quale prima non era possibile perciò presentare subemendamenti. Comunque, poiché lo stesso effetto dei subemendamenti che avremmo presentato può essere ottenuto mediante votazioni separate, chiediamo che si proceda a votazioni separate nel seguente modo: innanzitutto si dovrebbe votare la prima riga, cioè: «Il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale elabora», quindi separatamente la frase: «anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali»; dopo si dovrebbe votare tutta la parte restante sino alla fine del secondo comma, per votare separatamente il terzo comma, procedendo poi ad una votazione sulla parte restante dell'emendamento. Vorrei spiegare brevissimamente i motivi di questa nostra richiesta. Con la prima soppressione che proponiamo, cioè quella delle parole: «anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali», intendiamo porre l'accento sulla necessità di chiarire che o l'agenzia del lavoro è un organo tecnico della commissione, e in tal caso non può avere poteri di iniziativa autonomi, spettando la facoltà di dare pareri alla commissione, cioè all'organo dotato di poteri direttivi e di programmazione della politica attiva del lavoro; oppure l'agenzia è un organo a sé stante, autonomo, dotato di potere di iniziativa, per cui può anche proporre programmi di ristrutturazione. Noi optiamo per la prima soluzione, e riteniamo che questa sia la scelta operata dalla Camera in numerose altre votazioni su questa e su altri progetti di legge; quindi pensiamo che il Governo dovrebbe far proprio quello che sarebbe stato il nostro subemendamento, che tendeva alla sostituzione della espressione «agenzie regionali» con «commissioni regionali». Nell'impossibilità di operare la sostituzione con un subemendamento, chiediamo che venga soppresso l'inciso.

Quanto al terzo comma dell'emendamento, non riteniamo opportuno che venga inserita una norma che sostanzialmente privilegia le imprese a partecipazione statale, per cui chiediamo che questa disposizione venga soppressa.

Sulle parti restanti dell'emendamento, il gruppo comunista si asterrà.

PRESIDENTE. Onorevole Ichino, prendo atto della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento del Governo 6-bis.03. Devo confermare che la Presidenza non può accettare la presentazione di emendamenti dopo che il Gover-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

no e la Commissione abbiano già espresso il loro parere.

Lei dice che non conosceva il testo, dell'emendamento presentato, ma questa è una questione che riguarda lei ed il presidente della Commissione.

ICHINO. Allora il testo deve essere distribuito in tempo affinché si possano presentare emendamenti!

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, con estrema rapidità vorrei osservare alla Presidenza che il quarto comma dell'articolo 87 del regolamento non autorizza una votazione per parti separate di incisi, quale quella richiesta dal deputato Ichino che equivale ad un modo surrettizio per presentare subemendamenti al testo da votare. Se il subemendamento è precluso e non so se sia tale; prendo atto della comunicazione del Presidente, ma ora di fatto esso viene ammesso.

PRESIDENTE. La votazione per parti separate è sempre consentita, onorevole Labriola, anche se si tratta di incisi, perché ciascuno di essi ha un proprio valore normativo. E così si è proceduto molte altre volte.

LABRIOLA. Mi consenta, Presidente: è sempre avvenuta la votazione per parti, ma qui si tratta di incisi.

PRESIDENTE. Abbiamo votato per divisione in moltissimi casi. Mi pare che il problema non sussista.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, vorrei pregarla di soprassedere un attimo alla votazione. Il testo di questo emendamento ci è stato consegnato mezz'ora, quaranta minuti fa. Io capisco che il servizio Assem-

blea lavora in condizioni estremamente difficili, ma, tra l'altro, il testo dell'emendamento è stato consegnato soltanto ad alcuni di noi: ad un rappresentante del gruppo che ha la responsabilità dei lavori dell'Assemblea e ad un rappresentante del gruppo che fa parte del Comitato dei nove. Ora, nell'emendamento presentato dal Governo questa mattina (e che, ripeto, ci è stato consegnato poco fa), c'è un periodo nel quale si dice: «La costruzione degli immobili può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta». Io vorrei far osservare che ci troviamo di fronte ad una materia che è affatto estranea al contenuto del decreto-legge. In altre parole, il Governo introduce un elemento del tutto nuovo in ordine al quale noi avremmo bisogno di conoscere il parere della Commissione lavori pubblici, dato che si tratta di una questione che attiene al modo in cui devono essere fatti gli appalti.

Faccio osservare questo, signor Presidente, per chiedere che non siano ammessi emendamenti - se non oggi (lei deciderà che cosa fare), almeno per il futuro - presentati dal Governo in modo surrettizio, e che introducono elementi del tutto nuovi rispetto alla materia discussa fino a poco prima. Signor Presidente, a questo punto, chiederei anche a nome del gruppo del PCI che la votazione in questione avvenisse a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è già richiesta, onorevole Pochetti.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non credo che il Governo abbia introdotto in maniera surrettizia degli emendamenti sui quali ci sarebbe ancora da discutere. Vorrei far osservare che l'emendamento al nostro esame, nella sostanza, ripete e riassume una serie di articoli che già sono stati votati in sede legislativa nella Commissione lavoro del Senato, allorché si discuteva del disegno di legge n. 760. È una serie di articoli il cui obiettivo, se mi è consentito, è evidente ed è quello di accelerare le procedure di costruzione di nuove sedi, di dare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

una base sostanziale, materiale alla riforma del collocamento. Ognuno di noi è convinto che senza questa base materiale o procedurale la riforma del collocamento che stiamo mandando avanti non avrebbe alcun senso. Quindi, se queste procedure, in buona parte straordinarie, sono giustificate in relazione ad un piano triennale ed in relazione alla riforma generale del collocamento, ritengo che esse siano ancora più giustificate quando si tratta di interventi nelle zone terremotate (*Commenti del deputato Pochetti*).

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, evidentemente possono esservi pareri differenti!

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Annuncio il voto contrario sull'inciso: «anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali» e sul terzo comma dell'emendamento del Governo, concernente privilegi alle aziende a partecipazione statale.

CIUFFINI. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFINI. Annuncio il voto contrario del mio gruppo al comma che recita: «La costruzione degli immobili può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta», anche perché la spiegazione che è stata data dal Governo al compagno Pochetti dimostra che il sottosegretario non ha ben inteso quello che il compagno Pochetti aveva detto, dato che si riferiva alla soppressione del primo inciso e non del secondo.

Prima di passare alla questione di merito, vorrei che i colleghi riflettessero sulla questione di metodo. Il tema dell'assegnazione alle imprese a partecipazione statale di lavori in concessione, in privativa, è

da anni in discussione presso la Commissione lavori pubblici ed altre è una questione tutt'ora aperta. E un argomento di tanta rilevanza viene di fatto portato in Assemblea tramite un emendamento conosciuto solo da pochi, viene portato di soppiatto, senza che i colleghi della Commissione di merito siano minimamente informati che si sta per deliberare su una questione estremamente rilevante.

E passo ora alla questione di merito. Rendiamoci conto - e ricordo per tutti il caso dell'Italposte - che la concessione in privativa alle imprese a partecipazione statale di determinati lavori si è rivelata, sul piano operativo, fattuale, un fallimento, perché ogni volta che si consegna un privilegio, una privativa a chicchessia, anche alle partecipazioni statali, il relativo risultato, in termini operativi, è nullo. Le partecipazioni statali possono e debbono impegnarsi per la ricostruzione del sud, debbono svolgere a tal fine un ruolo decisivo; noi vogliamo che questo avvenga, ma non attraverso il meccanismo dei privilegi o delle privative, che non ha mai risolto nulla in termini operativi e concreti. Le partecipazioni statali devono operare nel sud in ben altro modo che con le privative, venendo alla luce del sole, assumendosi impegni diretti e misurandosi concretamente con le altre realtà economiche del nostro paese e, segnatamente, del Mezzogiorno (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ciuffini, non entro nel merito del suo intervento, tuttavia vorrei ricordarle che l'articolo 86 del regolamento conferisce alla Commissione ed al Governo il potere di presentare emendamenti o emendamenti ad emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

POCHETTI. Non mettiamo in discussione questo articolo!

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento del Governo 6-bis.03. Ricordo che è stata chiesta la votazione per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte: «Il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte: «anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali».

(È approvata).

ICHINO. È stato chiesto lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Non lo ha chiesto nessuno sulle prime tre parti!

Pongo in votazione la terza parte, dalle parole: «il piano di ammodernamento», fino alle parole: «24 luglio 1977, n. 616».

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul terzo comma dell'emendamento del Governo 6-bis.03, accettato dalla Commissione.

Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	495
Maggioranza	248
Voti favorevoli	237
Voti contrari	258

(La Camera respinge - Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo

Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Barcellona Pietro
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Franco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldaro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio

Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degam Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe

Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglio Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Greggi Agostino
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Maduado Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio

Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Pernice Giuseppe
Perrone Antonio
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Petri Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe

Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti Di Guddia Delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tangredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tortorella Aldo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tripodi Antonino
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele

Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
 Benedikter Johann detto Hans
 Bonalumi Gilberto
 Corder Marino
 Di Vagno Giuseppe
 Fanti Guido
 Forte Francesco
 Gava Antonio
 La Loggia Giuseppe
 Pandolfi Filippo Maria
 Santuz Giorgio

Scovacricchi Martino
 Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento del Governo 6-bis.03, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dato che il disegno di legge consta di un articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

È stato presentato il seguente ordine del giorno.

«La Camera

impegna il Governo

a rievocare per il 15 aprile un incontro con i disoccupati organizzati di Napoli». 9/2362/1 «CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI».

Qual'è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario all'ordine del giorno nel testo in cui è stato formulato. Ritengo che della questione della esistenza delle liste dei disoccupati organizzati si possa parlare anche nella Commissione. Credo sia questo il luogo più adatto per discutere di tali questioni e per prendere le decisioni conseguenti, senza dimenticare che gli interlocutori del Governo sono le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

CATALANO. Insisto, signor Presidente.

FRANCESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

FRANCESE. Saremmo d'accordo con l'ordine del giorno qualora i colleghi presentatori accettassero di sostituire le parole «i disoccupati organizzati di Napoli» con «le forze politiche e forze sociali». In tal caso, concorderemmo con l'ordine del giorno e solleciteremmo, anzi, il Governo ad effettuare questo incontro prima del 15 aprile.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. La settimana scorsa vi è stato un incontro con i segretari di alcuni partiti - alcuni erano assenti per giustificati motivi - nella federazione comunista di Napoli, nel corso del quale è stato chiesto un incontro delle forze politiche con il ministro Foschi, per fare il punto della situazione prima del 15 aprile. Tale riunione dovrebbe tenersi a Napoli nella giornata di domani.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dei colleghi Catalano, Gianni e Crucianelli, vorrei dire alcune cose. Sono anch'io d'accordo che vi sia a Napoli una verifica pubblica degli impegni del ministro Foschi, ma vedo nell'ordine del giorno, così come è stato formulato, una sconfitta, direi una assenza delle forze politiche e sociali. Quasi che la partita fosse tra il ministro del lavoro Foschi ed i disoccupati organizzati. È un errore gravissimo di impostazione questo! Significa di fatto legittimare una linea sbagliata, che a Napoli non esiste. Negli ultimi tempi, infatti, le forze politiche hanno ripreso il controllo della situazione ed hanno avuto un ruolo, in ordine al problema del lavoro, nella città di Napoli. Guai a fare passi indietro! Guai ad alzare bandiere bianche di sconfitta, per riunire intorno ad un tavolo (non so poi che risultato potrebbe dare) solo i disoccupati organizzati e il ministro Foschi. Questo tipo di esperienza può significare anche che da incontri del genere nascono accordi di cui poi nessuno avrà il coraggio o la forza di chiedere il mantenimento. Escludere le forze sociali e sindacali da

tali incontri è sbagliato. Signor ministro Foschi, le ho già detto, a tutti i livelli, pubblici e privati, che purtroppo il 5 marzo, per quello che è stato scritto sulla stampa, per talune dichiarazioni, ha dato la sensazione a molti dell'avvicinarsi di un'ultima spiaggia, che potrebbe essere rappresentata dal 15 aprile. In questi giorni, a Napoli, stiamo cercando di far capire che il 15 aprile non è l'ultima spiaggia, ma potrà essere un momento importante. Proprio per questo credo che si debba fare una verifica, anche con i partiti, come è stato concordato con i disoccupati, e successivamente in modo più ampio. È un impegno che lei deve prendere, signor ministro, ma non nei termini in cui è stato impostato l'ordine del giorno Catalano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, dopo le dichiarazioni del Governo e i suggerimenti dei colleghi, ritiene di insistere sulla formulazione del suo ordine del giorno?

CATALANO. Potrei anche essere d'accordo con la proposta della collega Francese, ma ritengo necessarie alcune precisazioni, anche perché l'espressione: «forze politiche e sociali», è un po' vaga. Penserei quindi ad una formulazione del genere: «con i disoccupati, assistiti dalle forze politiche e con la presenza del sindacato».

La mia parte politica è stata l'unica a non essersi seduta a quel tavolo di trattative dal quale si chiedeva l'esclusione del sindacato, per imposizione dei disoccupati. Sono d'accordo sul fatto che oggi si dica che il sindacato rappresenta anche i disoccupati organizzati; ma il ministro e le forze politiche che hanno accettato quell'incontro avrebbe dovuto porre il problema prima dell'accordo che è stato recentemente siglato. Allora si accettò l'esclusione del sindacato, in forza di una duplice strumentalità: da parte del Governo, interessato a costruire un rapporto diretto con i disoccupati organizzati, nella situazione politica cittadina che si era creata; da parte delle forze di sinistra e del sindacato, per certi aspetti, interessati a scaricare una patata bollente sul Governo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

In politica, però, la strumentalità non paga mai: sappiamo quali incidenti siano avvenuti, sappiamo dell'occupazione della camera del lavoro da parte dei disoccupati organizzati.

Ciò premesso e avendo alle spalle questa situazione che tutti vogliamo correggere, diciamo chiaramente che non siamo dell'avviso che debba essere privilegiato il rapporto con i disoccupati organizzati, e accettiamo quindi che in questa fase vi sia l'impegno e la partecipazione delle forze politiche all'incontro che si dovrà tenere; sottolineiamo soprattutto il fatto che il sindacato viene considerato legittimo rappresentante delle forze interessate al tavolo delle trattative. Poiché però il Governo, in prima persona, si è assunto un impegno anche sul piano finanziario con i disoccupati organizzati, riteniamo che sia doveroso rispettare tale impegno, chiarire quanto è successo anche oggi, con le votazioni che hanno avuto luogo sul provvedimento in discussione, procedere ad un rendiconto ed aprire una prospettiva di soluzione. Perciò insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno, modificato nel senso precedentemente indicato.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio esimersi da dare una risposta su questo delicato argomento; la verità è che si tratta di una vicenda che non è stata esattamente riferita. Per quanto riguarda i miei incontri napoletani avevo informato preventivamente le forze politiche e sindacali nella sede della commissione regionale dell'impiego, che è l'unica sede nell'ambito della quale si elaborano le decisioni, i piani e gli interventi.

Per scelta delle stesse forze sindacali l'incontro è avvenuto nelle forme che tutti conosciamo e con la partecipazione delle forze politiche; a seguito dei successivi incontri con le forze politiche sindacali, che ho visto ripetutamente, siamo giunti ad

elaborare una linea per la conduzione di questa complessa e delicata vicenda che ora giunge a momenti ancora più delicati.

Pertanto non posso che confermare quanto già dichiarato dal sottosegretario Zito che, tra l'altro, è stato da me delegato sulla base della legge a presiedere la commissione regionale dell'impiego e quindi ad adempiere a tutti i compiti che ad essa sono affidati, nel senso che di questo invito e del contenuto sostanziale di queste preoccupazioni, ma ifestate dall'onorevole Pinto e dall'onorevole Catalano anche con il suo ordine del giorno, domani quando si riunirà la commissione regionale dell'impiego informeremo detta commissione, rappresentativa delle forze sociali e politiche, e in quella sede definiremo le modalità attraverso le quali la consultazione con le forze politiche e sociali dovrà avvenire per non ripetere rischi, errori ed esperienze che potrebbero essere pericolose.

Pregherei pertanto di accogliere questa mia spiegazione rinunciando alla votazione dell'ordine del giorno perché questo è il modo attraverso il quale responsabilmente potremmo raggiungere dei risultati positivi e non creare ulteriori equivoci e delusioni.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

CATALANO. Proprio per rafforzare, accogliendo positivamente l'impegno assunto dal ministro, questa convinzione, riteniamo che la riunione di domani sia molto importante anche per giungere ad un momento di verità da parte delle forze politiche e la necessaria autocritica che il sindacato deve fare nei confronti della città di Napoli.

Pertanto insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quindi nell'ordine del giorno si fa riferimento alle forze sociali, unitamente ai disoccupati organizzati.

FOSCHI, *Ministro del lavoro e della pre-*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

videnza sociale. Vorrei mettere in guardia tutti gli onorevoli colleghi della inopportunità di affermare in questa sede che si riconosce rappresentatività ai disoccupati organizzati. Questo significherebbe perpetuare una situazione gravissima che per anni ha determinato i guai che tutti conosciamo. Il Governo è, pertanto, contrario all'ordine del giorno Catalano 9/2363/1 anche nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque porre in votazione l'ordine del giorno Catalano, sul quale esiste parere contrario del Governo.

PINTO. Catalano, perché ti irrigidisci sulla votazione?

CATALANO. Ma il ministro ha siglato un accordo! Tu non puoi fare il mediatore a Napoli e l'oppositore in Parlamento!

PINTO. Fai demagogia! stai smentendo il segretario del tuo partito, perché fai della demagogia.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, chiedo che questo ordine del giorno sia votato a scrutinio segreto.

(Proteste del deputato Catalano).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Vorrei ricordare ai colleghi che vi è una grande urgenza di trasmettere questo provvedimento al Senato. Per l'ordine dei nostri lavori, chiedo ai colleghi quanti di loro intendano fare dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. Attualmente è stata avanzata una sola richiesta a questo titolo; se non ve ne fossero altre, potremmo procedere immediatamente alla votazione finale del provvedimento; in caso contrario dovremmo esaurire adesso le dichiarazioni di voto, sospendere quindi la seduta e riprenderla alle 15. In questo caso il provvedimento sarebbe inviato al Senato questa sera insieme con gli altri.

Prego quindi i colleghi di farmi cono-

scere la loro decisione in merito alle dichiarazioni di voto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Catalano, parzialmente modificato, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	469
Maggioranza	235
Voti favorevoli	34
Voti contrari	435

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Armato Baldassarre	Briccola Italo
Armella Angelo	Brocca Beniamino
Armellin Lino	Broccoli Paolo Pietro
Arnaud Gian Aldo	Bruni Francesco
Astone Giuseppe	Buttazoni Tonellato Paola
Augello Giacomo Sebastiano	Caccia Paolo Pietro
Babbini Paolo	Cacciari Massimo
Baghino Francesco Giulio	Cafiero Luca
Baldassari Roberto	Caiati Italo Giulio
Baldassi Vincenzo	Calaminici Armando
Baldelli Pio	Caldoro Antonio
Balestracci Nello	Calonaci Vasco
Balzamo Vincenzo	Campagnoli Mario
Balzardi Piero Angelo	Cantelmi Giancarlo
Bambi Moreno	Canullo Leo
Baracetti Arnaldo	Cappelli Lorenzo
Barbarossa Voza Maria I.	Cappelloni Guido
Barcellona Pietro	Capria Nicola
Bartolini Mario Andrea	Caradonna Giulio
Bassi Aldo	Carandini Guido
Belardi Merlo Eriase	Caravita Giovanni
Bellini Giulio	Carelli Rodolfo
Bellocchio Antonio	Carenini Egidio
Belussi Ernesta	Carlone Andreucci Maria Teresa
Berlinguer Enrico	Carmeno Pietro
Bernardi Antonio	Caroli Giuseppe
Bernardi Guido	Carta Gianuario
Bernardini Vinicio	Caruso Antonio
Bernini Bruno	Casalino Giorgio
Bertani Fogli Eletta	Casalinuova Mario Bruzio
Bettini Giovanni	Casati Francesco
Bianchi Fortunato	Castelli Migali Anna Maria
Bianchi Beretta Romana	Catalano Mario
Bianco Gerardo	Cavaliere Stefano
Bianco Ilario	Cavigliasso Paola
Binelli Gian Carlo	Cecchi Alberto
Bisagno Tommaso	Ceni Giuseppe
Bocchi Fausto	Cerioni Gianni
Bodrato Guido	Cerquetti Enea
Boffardi Ines	Cerrina Feroni Gian Luca
Boggio Luigi	Chiovini Cecilia
Bonetti Mattinzoli Piera	Ciai Trivelli Annamaria
Bonferroni Franco	Ciannamea Leonardo
Bonino Emma	Cicciomessere Roberto
Borruso Andrea	Cirino Pomicino Paolo
Bortolani Franco	Citaristi Severino
Bosco Manfredi	Citterio Ezio
Bosi Maramotti Giovanna	Ciuffini Fabio Maria
Botta Giuseppe	Cocco Maria
Bottari Angela Maria	Codrignani Giancarla
Branciforti Rosanna	Colombo Emilio
Bressani Piergiorgio	Colonna Flavio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminerò Enzo
Esposito Attilio

Evangelisti Franco
Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franco Franchi
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Gravina Carla
Greggi Agostino
Grippò Ugo
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicò Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Tagliabue Gianfranco
 Tamburini Rolando
 Tangredi Antonino
 Tantalo Michele
 Tassone Mario
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tripodi Antonino
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele

Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
 Benedikter Johann detto Hans
 Bonalumi Gilberto

Corder Marino
 Di Vagno Giuseppe
 Fanti Guido
 Forte Francesco
 Gava Antonio
 La Loggia Giuseppe
 Pandolfi Filippo Maria
 Santuz Giorgio
 Scovacricchi Martino
 Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge n. 2362 l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

LO PORTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve. Abbiamo insistito per fare questa dichiarazione di voto, pur rendendoci conto dell'esigenza che si procederà con rapidità, perché il nostro è un voto interlocutorio, un atteggiamento di attesa. Nell'annunziare l'astensione dal voto del nostro gruppo su questo disegno di legge di conversione, desidero puntualizzare i motivi che la ispirano.

Non possiamo condividere il trionfalismo del relatore ed il contenuto del decreto-legge, per quanto riguarda la soluzione del problema occupazionale del Mezzogiorno, ed in particolare delle zone terremotate, perché veniamo da esperienze passate, viviamo in zone dove abbiamo sofferto questi problemi sulla nostra carne. Vi è l'esperienza del Belice, troppo emblematica, per non essere costretti a diffidare e ad esprimere tutta la nostra perplessità nei confronti di un metodo di legiferare, nei confronti del sistema di proporre soluzioni a gravissimi problemi, come quello delle zone terremotate, in modo frammentario adottando provvedimenti-tampone.

Proprio questa mattina è stata molto autorevolmente condannata l'inefficienza e l'incapacità del Parlamento italiano di legiferare nel contesto di una visione programmata e pianificata; oggi, ancora una volta, questo viene riconfermato. Noi speriamo che la legge per la tutela e lo svilup-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

po dell'occupazione in zone terremotate risolve i problemi, perché va a operare in un contesto ed in un tessuto socio-economico che la maggioranza di Governo non conosce.

Ancora una volta probabilmente inganneremo le popolazioni meridionali, ed in particolare delle zone terremotate; perché non siamo in grado di dire in quale contesto, in quale realtà, in quale prospettiva si inserisce questa legge per la ricostruzione e la ripresa socio-economica. Non è con un decreto-legge che si può tutelare l'occupazione; non è con il carattere sperimentale che si può agire in una zona, dove si avverte l'esigenza di una programmazione e di una legislazione specifica.

Pur riponendo, come tutti voi, molte speranze che questa legge innovi in meglio sulle inefficienze verificatesi nel campo dell'occupazione, tuttavia con la nostra astensione attendiamo che la Camera analizzi nel merito quella che sarà la legge generale sullo sviluppo e la ripresa delle zone terremotate (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge n. 2362 l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Preannunzio il voto contrario del gruppo radicale su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2362, avverto i colleghi che continueremo i nostri lavori fino alle 14, per poi sospendere la seduta fino alle 15,30.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2362.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazio-

ni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (2362):

Presenti	470
Votanti	295
Astenuti	175
Maggioranza	148
Voti favorevoli	242
Voti contrari	53

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Aliverti Gianfranco
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belussi Ernesta
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borruso Andrea
Bortolani Franco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Catalano Mario
Cavigliasso Paola
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Chirico Carlo
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corà Renato
Corti Bruno
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo

Degan Costante
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Evangelisti Franco

Faccio Adele
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Frasnelli Hubert
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giuliano Mario
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Granati Caruso M. Teresa
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Iannello Mauro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marzotto Caotorta Antonio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico

Napoletano Domenico
Napoli Vito

Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Palleschi Roberto
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Rende Pietro
Revelli Emidio
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rossi Di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santi Ermido
Sanza Angelo Maria
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDSTA DEL 9 APRILE 1981

Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Tripodi Antonino
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito

Baghino Francesco Giulio

Baldassarri Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardini Vinisio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Broncoli Paolo Pietro
Buttazzoni Tonellato Paola

Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Cannullo Leo
Cappelloni Guido
Caradini Guido
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chivioni Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Galasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corradi Nadia
Cordisieri Silverio
Costa Raffaele
Cravedi Mario
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Gregorio Michele

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

De Simone Domenico
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franche Franchi Franco
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Gravina Carla
Guarra Antonio

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.,
Lodolini Francesca
Lo Porto Guido

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mennitti Domenico
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato PierLuigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pani Mario
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ricci Raimondo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Sanguinetti Edoardo
Santagati Orazio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti Di Cuddia Delle Chiuse

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebli Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Vagli Maura
Valensise
Raffaele
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benediketer Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Gava Antonio
La Loggia Giuseppe
Marraffini Alfredo
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

**Annunzio di sentenza
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettere in data 7 aprile 1981, copia delle sentenze n. 49, 50, 53, 54 e 55 della Corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria)» (doc. VII, n. 216);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 recante «Recupero dei crediti verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti» (doc. VII, n. 217);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 513, n. 2, codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nella ordinanza di rinvio a giudizio;

altresì d'ufficio, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 512, n. 2, codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel decreto di citazione» (doc. VII, n. 220);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 293, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole «nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648» (doc. VII, n. 221);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'articolo 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'articolo 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo unico» (doc. VII, n. 222).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

**Seguito della discussione del disegno
di legge: Conversione in legge, con**

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 (2410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

E' iscritto a parlare l'onorevole Laganà. Ne ha facoltà.

LAGANA'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nel prendere la parola sul disegno di legge di conversione del del decreto recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, mi corre l'obbligo di rivolgere un apprezzamento all'onorevole Citterio per l'ampia relazione, il ponderoso lavoro compiuto, per la passione e l'impegno prestati. Per quanto mi riguarda, mi limiterò ad alcune brevi considerazioni, per richiamare l'attenzione su alcuni punti e non per ripetere complessivamente la relazione.

Tutti sanno, che il regime transitorio apertosi con il «decreto Stammati» del 1977, ha avuto riguardo alla spesa storica accertata nel 1977 e così è accaduto che da quell'anno al 1980, un dato fortemente sperequato, ha costituito l'indice di riferimento per il calcolo dei trasferimenti agli enti locali. Sicché, le diversità e le disuguaglianze, che si evidenziano nei livelli di spesa, nei livelli dei servizi offerti e in definitiva nella qualità della vita sociale nelle comunità, anziché diminuire, sono cresciute.

Il flusso di risorse per mutui a ripiano è stato direttamente proporzionale alle entrate degli enti locali. L'assetto derivatone non risponde a criteri di razionalità né di giustizia distributiva. Infatti il denaro pubblico era disponibile per chi lo richiedeva e, in conseguenza, chi più ha chiesto in passato, più ottiene oggi! La commissione centrale per la finanza locale non è riuscita, nonostante la buona volontà, a bloc-

care la tendenza delle amministrazioni dotate di maggiore potere di pressione rispetto alle altre. La centralizzazione della finanza locale ed il fondo nazionale di perequazione da ripartire agli enti locali secondo le loro esigenze di spesa, possono tuttavia rendere utili servizi; possono contribuire, in primo luogo, ad affermare il principio di uguaglianza che tutti i cittadini, - anche quelli delle comunità del Mezzogiorno - hanno, di godere dello stesso tipo di servizi pubblici essenziali dei quali godono i cittadini appartenenti a comunità locali più prospere. Ciò sembra conculcare le autonomie. Occorrerà allora stare molto attenti a non fondare la filosofia della finanza locale tutta sulle imposte. Infatti questa filosofia, similmente ai tempi dell'IGE, dell'imposta di consumo e delle altre soppresse, assicurerebbe un gettito capace di coprire i servizi pubblici essenziali soltanto nelle comunità più ricche, ma darebbe un gettito assai inadeguato, a confronto del reddito delle comunità locali più povere.

Bisogna perciò inventare strumenti articolati, mediando tra le opposte tendenze centralizzatrici ed autonomistiche, per eliminare le diseguaglianze, salvaguardare le autonomie, garantendo al massimo la perequazione e la soddisfazione dei bisogni. Neppure i meccanismi di finanza locale sperimentati all'estero e vagheggiati da qualche esperto, sono automaticamente trasferibili nel nostro paese. E' un campo delicato e molto complesso nel quale tutte le formule devono rispondere anche, per garantire l'uguaglianza dei cittadini, a questa domanda: vi sono esperienze di altri paesi che recano uno squilibrio territoriale assimilabile al nostro per vastità di area e imponenza di popolazione? Noi sappiamo che la domanda di beni e di servizi sociali richiederebbe, per essere soddisfatta in egual misura, immediatamente, un ammontare di risorse finanziarie superiore a quello disponibile, e certo non è pensabile che possa essere aumentato di molto nel prossimo futuro. Tuttavia insisto su questo punto: la distribuzione del disponibile deve privilegiare le aree dove le carenze di beni e di servizi sono più ma-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

croscopiche e tendono ad aggravare l'immagine dei due paesi nello Stato, l'uno prospero, ricco di servizi e felice, l'altro depresso oltre ogni limite di sopportazione, disgraziato e disperato.

Va dato atto al Governo, di avere, con questo decreto-legge fatto qualche passo avanti in direzione della graduale riforma della finanza locale. Un rimedio che dovrebbe invertire la tendenza, viene dalla istituzione del fondo perequativo previsto dall'articolo 25, con uno stanziamento, certo, inadeguato, ridotto a 200 miliardi, per l'impossibilità di disporre di ulteriori fondi, ma che evidenzia la volontà politica di avviare il processo di perequazione che deve precedere e accompagnare la riforma delle autonomie e quella della finanza locale. L'articolo 25 prevede un meccanismo perequativo che prende a base la spesa dei comuni risultante dal bilancio preventivo per l'anno 1979 e cioè considera la differenza tra la spesa corrente media per abitante del comune e l'indice stabilito su media nazionale, per classi di popolazione con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Questa disposizione, in verità, per come è formulata, ci lascia un poco perplessi, per le conseguenze che comporta e perché affronta il problema dei trasferimenti perequativi in una prospettiva assai parziale, ancor più ridotta dalla eliminazione della seconda parte della lettera *d*) dell'articolo 25. Non prende atto, che i livelli di spesa per la produzione dei servizi sociali presentano ampie differenze nelle diverse aree geografiche del paese, in particolare nel Mezzogiorno e nel resto d'Italia. Il criterio della perequazione come quello del fabbisogno, esigono che le risorse finanziarie dello Stato, affluiscano in misura più abbondante negli enti locali più poveri. E' sembrato, che l'obiettivo della perequazione dei livelli di reddito e dello sviluppo delle aree arretrate, debba essere perseguito con strumenti di intervento diversi dalle spese correnti degli enti locali. Pur accettando l'impostazione del Governo, di privilegiare il Mezzogiorno nel settore degli investimenti pubblici e in quelli che realizzano un allargamento della base

produttiva, non è comprensibile la penalizzazione, attraverso il fondo perequativo, di enti siti in aree che hanno un costo strutturalmente più elevato per abitante, che dovrebbe essere riconosciuto come dato permanente, collegato all'esistenza stessa dell'ente. Il fenomeno dei differenziali di costo è collegato variamente alla densità degli insediamenti sul territorio comunale, alla conformazione morfologica del territorio, all'ambiente, alla dimensione demografica e ad altri simili aspetti. Va altresì ricordato per quanto attiene al Mezzogiorno che per alcuni anni, in occasione della legge n. 285 sull'occupazione giovanile, gli enti locali hanno rappresentato l'unico sfiatatoio alla tensione sociale, conseguente al fenomeno di una massiccia disoccupazione intellettuale. Va considerato ancora che nell'area del sottosviluppo di questo paese, la disponibilità delle risorse è ancor più limitata da condizionamenti esterni, che agiscono negativamente almeno in tre direzioni: sui costi di acquisizione delle risorse finanziarie, Nell'occasione, sui prezzi dei beni e dei servizi produttivi acquistati, sull'efficienza della produzione e nella gestione dei servizi. Né va trascurato che l'ordinamento attuale ha conservato, a carico del bilancio degli enti locali, gli interessi passivi e l'intero servizio del debito sui mutui contratti in precedenza, e che questa voce altera il coefficiente di spesa *pro capite* ai fini dell'applicazione del fondo perequativo. E' questo un tema che bisogna approfondire nella prossima occasione legislativa.

Infatti, pur rinunciando a presentare oggi emendamenti, devo ricordare che il disegno di legge n. 1269 assegna tale fondo perequativo anche agli esercizi 1982 e 1983; calcolando che il fondo perequativo entra a far parte delle entrate, aumentate percentualmente l'anno successivo, il totale del fondo di perequazione è di circa mille miliardi su base triennale, per cui sarebbe oltremodo ingiusto lasciar fuori il Mezzogiorno. Nell'occasione, perciò, della prossima discussione questo indirizzo va corretto e rivisto.

L'articolo 20 della legge limita l'ampia-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

mento delle piante organiche, consentendolo solo nei casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi dalla commissione centrale per la finanza locale. Questa formulazione consente un minimo di iniziativa, in conseguenza dell'ampiamento dei servizi.

E' emerso, nell'inchiesta sulla situazione della finanza locale, in moltissime amministrazioni, un eccessivo numero di dipendenti ed uno scarso indice di efficienza e di redditività. I dati complessivi raccolti tuttavia, non permettono neppure la formulazione chiara di un giudizio negativo sulla condizione degli enti. Il pagamento di un monte-salari eccessivo rispetto a quello costruito sulla base di un comportamento medio nazionale va visto in un contesto sociale di sottosviluppo e di basso reddito. Esso addirittura potrebbe essere inteso come un tentativo, da parte delle amministrazioni locali, di forzare un progetto perequativo nella distribuzione territoriale della domanda di lavoro.

In una situazione nella quale le amministrazioni locali sono state lasciate con un carico di responsabilità non proprie e con la possibilità concreta di operare nel senso di una politica di perequazione, si può loro rimproverare di essersene avvalse? E' chiaro che le responsabilità, (se ve ne sono), per non avere utilizzato la pratica dei mutui per migliorare l'offerta dei servizi e le spese di investimento, si trovano negli amministratori, ma, in egual misura, nelle forze politiche che tale pratica irrazionale hanno consentito e finanziato.

Tuttavia, complessivamente, questo decreto-legge presenta alcune novità e, attraverso le modifiche introdotte dal Comitato dei nove e dalla Commissione, ha migliorato anche la sua posizione rispetto alla problematica del Mezzogiorno per quanto riguarda la finanza locale, che, nella prima stesura, era penalizzata. I criteri fissati, infatti, ignoravano la complessa realtà del sud e tendevano ad accentuare il fattore-spesa per il personale e, per l'elevata percentuale di tale voce, rendevano di fatto impossibile l'utilizzo della quota del 20 per cento del finanziamento previsto a carico del tesoro.

Ciò detto, va dato atto agli onorevoli Citterio, Triva, Emilio Rubbi e a tutti gli altri componenti della Commissione nonché al Governo, rappresentato dall'onorevole Fracanzani, dei loro sforzi per migliorare il testo legislativo.

In particolare, la nuova dizione dell'articolo 9 garantisce da una grave discriminazione l'area meridionale, che diventa riservataria del 10 per cento dello stanziamento per l'anno 1981, cioè di ben 400 miliardi, destinati prioritariamente ad opere di urbanizzazione primaria, con l'onore di ammortamento a carico dello Stato.

L'articolo 9 ha esplicitato, altresì, che non rientrano nello stanziamento gli interventi destinati all'edilizia penitenziaria e carceraria, e ha chiarito che la Cassa depositi e prestiti assicurerà in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire la concessione di 4 mila milioni.

Ho presentato un emendamento all'articolo 11 per inserire e per rendere operativo il credito sportivo. Questo istituto, la cui importanza operativa è conosciuta, che con l'emendamento da me proposto e fatto proprio dalla Commissione e dal Governo riuscirà ad operare meglio e ad evitare la paralisi, è destinatario di contributi del CONI, è dotato di adeguate risorse finanziarie; sarebbe stato strano condannarlo alla inoperatività, con le limitazioni previste dall'articolo 11.

L'articolo 14, attraverso l'indicatore della spesa *pro capite*, ha consentito l'aumento della spesa corrente, per tentare l'adeguamento al livello dell'inflazione, riconoscendo un aumento del 16 per cento che, per l'area del Mezzogiorno e per quelle montane, viene elevato al 18 per cento.

Altra novità è il fondo perequativo ripartito tra i comuni che sono sotto la media nazionale; e maggiore sarà il trasferimento, quanto più grande sarà la distanza dalla media. Interessante, perchè, esalta l'autonomia, è l'autorizzazione di una modesta iniziativa di imposizione fiscale autonoma ai comuni, che indubbiamente accresce il senso di responsabilità di amministratori e di cittadini amministrati. Restano tuttavia valide le considerazioni già

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

svolte a questo proposito.

Si tratta di tendenze, che servono da esperimento e che dovranno essere tenute presenti nella legge di riforma, che dovrà esaltare le autonomie, conseguire, con i trasferimenti aggiuntivi, il riequilibrio e la perequazione di spese, servizi ed investimenti degli enti locali; che dovrà anche togliere i vincoli dell'indebitamento, elaborando un piano di investimento la cui rate di ammortamento siano iscritte in bilancio; rate che saranno sopportabili se gli investimenti saranno veramente produttivi.

Concludo, rassegnando un giudizio complessivamente positivo, dando atto al Governo dello sforzo compiuto per dare certezza finanziaria e opportunità operative agli enti locali, pur nella difficile crisi economica che viviamo; ed esprimendo l'augurio, che si pervenga, al più presto, ad una organica e completa riforma di tutta la finanza locale, riforma che gli enti interessati non possono ulteriormente attendere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Parlato. Ne ha facoltà.

PARLATO. Siamo dinanzi, con questo provvedimento, signor Presidente, colleghi e onorevole rappresentante del Governo, all'ennesimo tampone per i problemi via via più drammatici che la finanza locale deve oggi affrontare nel nostro paese.

Del resto, il procedere a tentoni, con provvedimenti di emergenza, ha caratterizzato negli ultimi anni l'incapacità del Governo e delle forze di maggioranza di dare una risposta adeguata, organica, globale, al problema della finanza locale. Ed è forse questo uno tra i più importanti nodi da sciogliere, consistendo soprattutto nell'evidente incapacità di definire il ruolo delle autonomie locali rispetto alla loro stessa funzione nel territorio.

Ecco perchè i provvedimenti-tampone registrano persino nei partiti della maggioranza elementi di dissenso, di insoddisfazione profonda, che non può non essere legata all'incapacità di queste stesse forze di definire quello che dovrà essere il

ruolo istituzionale degli enti locali; e quindi, in relazione a tale ruolo, di stabilire le provviste finanziarie ed anche i modi di spesa per far fronte a certe necessità, che non possono non fare riferimento agli enti locali, sia per il rispetto delle autonomie e sia soprattutto in relazione al problema governo del territorio in cui esse operano; territorio che ha le sue caratteristiche e le cui esigenze vanno affrontate con una politica organica di finanza locale che non è certo rappresentata da questo provvedimento. Del resto, non l'hanno rappresentata nemmeno i precedenti provvedimenti poichè - come dimostra il decreto-legge al nostro esame - si deve ancora scegliere una strada di raccolta della provvista finanziaria che non sia esclusivamente legata all'imposizione fiscale, bensì alla produttività dell'azienda comunale, proprio in relazione al nuovo disegno delle esigenze dei servizi che sul territorio debbono essere delegati alla funzione dell'ente locale.

Quindi, vi è incertezza giuridica e vi è anche precarietà programmatica degli enti locali: questi due elementi sono legati oltretutto alla frammentazione degli interventi. Nell'ambito della finanza locale esiste una vera e propria giugla nella quale non solo è difficile districarsi, ma anche individuare uno strumento di certezza che consenta lo svolgimento di un'equilibrata funzione programmatica sul territorio.

Passando ad un esame più particolareggiato del provvedimento al nostro esame, non possiamo non rilevare che questo ritardo e la decadenza di precedenti disegni hanno condotto alla proposta veramente aberrante, sotto taluni aspetti, dello spostamento del termine di approvazione del bilancio al 31 maggio; a quella data il bilancio di previsione è già largamente in esecuzione, per cui viene ad essere falsata nella sostanza la sua funzione, quale strumento di politica programmatica comunale e non soltanto comunale.

Ecco perchè riteniamo assurdo il termine al quale ci si è riferiti nel momento in cui si è definita la variazione dei tempi legata ai ripetuti provvedimenti, presentati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

e decaduti, anche per la più vasta e profonda incapacità generale di fornire una risposta definitiva al problema della finanza locale. Pertanto, riteniamo che quello del 31 maggio sia un termine assurdo, che dimostra l'incapacità di fornire una risposta certa di cui si avvertiva l'esigenza dopo anni che questi altrettanto assurdi ritardi erano stati denunziati.

Del resto, là dove il provvedimento al nostro esame tenta di individuare le linee lungo le quali l'imposizione tariffaria deve rispondere alle esigenze di fornitura di servizi, non possiamo non sottolineare come tutta la filosofia, che sta alla base di questo provvedimento, sia legata alla frammentarietà dei servizi; essa sostanzia un'altra rilevante parte della provvista finanziaria in favore degli enti locali per una mera manovra di aumento delle imposte locali, legate a questa o a quell'addizionale, che se si dimostra incapace (come sarebbe necessario) di raccordare l'aumento tariffario alla prestazione reale di servizi adeguati per qualità e quantità alle esigenze del territorio.

Vengono proposti taluni aumenti, come quello per la tassa di circolazione o quello del 50 per cento della tassa erariale, che (è un vecchio discorso che riemerge proprio perchè ci si è fatti carico di un riferimento inaccettabile alla funzione della tassa di circolazione) ci fanno dubitare dell'opportunità di un prelievo che delimiti questo tipo di imposizione, nel momento stesso in cui registriamo aumenti vertiginosi del costo della benzina, che pure dovrebbe coprire uguali esigenze della tassa di circolazione, che oggi è diventata un balzello, proprio perchè va sommata nella sua consistenza alle imposizioni relative all'aumento della benzina.

L'aumento delle tasse di concessioni governative, le addizionali del venti per cento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, le tasse per l'occupazione permanente e temporanea di spazi dimostrano ancora una volta come una troppo larga parte della raccolta finanziaria necessaria al funzionamento degli enti locali sia pur troppo legata non a servizi, a fronte dei quali sarebbe giusto e doveroso chiedere

un corrispettivo ai cittadini, ma ad incontrollati ed incontrollabili aumenti, non legati assolutamente alla prestazione di alcun servizio sul territorio dell'ente.

Lo stesso problema si ripropone in maniera più che evidente là dove il timido tentativo di raccordare la raccolta finanziaria all'effettuazione dei servizi viene evidenziata. Vediamo, ad esempio, il caso dell'aumento sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nell'ambito del quale si prefigura la possibilità, anzi la necessità, di conseguire il pareggio del costo del servizio; ma nessuna analisi rigorosa dei costi del servizio e del livello qualitativo della distribuzione, dell'efficienza del servizio sul territorio, viene condotta. Ciò dimostra che anche qui si è scelta la strada sbagliata di un mero aumento, non legato all'analisi dei costi, ma soprattutto all'efficienza del servizio, il cui onere viene aumentato. Ciò lo diciamo anche in relazione a questo specifico problema, che ha visto recentemente dibattere una funzione che non può, a nostro avviso, essere facoltativa per gli enti locali, pur nel rispetto della loro autonomia, ma che deve essere indirizzata ad una politica diversa, di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, che consentirebbe esattamente il contrario dell'aumento delle tasse, cioè la detassazione di un servizio che potrebbe avere un corrispettivo economico non soltanto in termini di interessi locali, ma addirittura in una prospettiva nazionale.

Il problema della mancanza di correlazione tra l'aumento del costo di un servizio e la mancata analisi delle voci che costituiscono questi costi per vigilare sugli sprechi esistenti, sull'inefficienza, sul bassissimo livello qualitativo, sulla scarsa distribuzione rispetto alle esigenze dimostrate dai cittadini, è presente anche nel caso dell'aumento obbligatorio delle tariffe dei servizi pubblici nei percorsi urbani, proprio nel momento in cui sappiamo che le aziende municipalizzate nel settore registrano carenze notevolissime e che non sono riuscite a trasformare un servizio pubblico in una reale alternativa all'uso del mezzo privato. Sono carenze da cui de-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

riva, ad esempio, la lentissima velocità commerciale del mezzo pubblico all'interno delle aree urbane, la sua incapacità di penetrazione, soprattutto in assetti urbanistici antichi che registrano una non adeguata distribuzione del servizio stesso e quindi un non soddisfacimento globale delle esigenze dei cittadini in termini di mobilità, dovuto anche ad una scarsissima capacità programmatica dell'ente regione e degli enti locali, soprattutto dei comuni, per il pendolarismo creato da una relazione, non sufficientemente analizzata né organizzata, tra residenze abitative e luoghi di lavoro e di studio. A queste carenze non si risponde riequilibrando il settore, e quindi rendendo il servizio magari più oneroso, ma qualitativamente più accettabile, ma si risponde semplicemente aumentando il minimo della tariffa urbana. Sono dati che indubbiamente, a nostro avviso, confermano la nostra ferma perplessità circa il modo in cui, sia pure con un provvedimento tampone, si cerca di affrontare un problema che ha ben più vasta portata. La politica delle entrate - come dicevamo - dovrebbe essere legata non a mere imposte, ma a servizi, che non possano non essere scelti in relazione ad un'analisi approfondita delle necessità degli enti locali rispetto alle popolazioni amministrative, non legati quindi ad aumenti del tutto disgiunti non solo da un'analisi dei costi inenarrabili e degli sprechi che si registrano in moltissimi servizi comunali, ma anche e soprattutto dall'efficienza, dalla qualità, nel cui ambito un corrispettivo anche oneroso trova una sua giustificazione morale ed economica.

L'incapacità di questo provvedimento di tendere in modo concreto all'azione di riequilibrio tra aree territoriali dissestata, la mancanza di un'azione di contenimento reale in termini di spesa corrente, in cui registriamo sprechi incredibili, ma soprattutto l'incapacità di governare la spesa corrente, affinché non diventi, come purtroppo è diventata, un dato rigido, all'interno del quale non è possibile, compiere alcuna manovra, proprio perché talune spese correnti costituiscono in pratica il freno di qualunque diversa manovra

di distribuzione delle risorse, ed anche la politica degli investimenti timidamente accennata con i Fondi allo scopo costituiti, dimostrano, a nostro avviso, l'incapacità o la carenza di volontà di legare gli investimenti a quelle necessità che potrebbero costituire la svolta in termini reali e concreti di una finanza locale finalizzata alla copertura delle esigenze dei cittadini. Ma, nel provvedimento al nostro esame, si stabilisce semplicemente la loro entità e non si determina la loro qualità, la loro natura. Viceversa, soprattutto nella prospettiva di una riforma organica e globale, sarebbe stato necessario compiere il tentativo di individuare, contro l'obsoleto concetto della spesa storica, quella che dovrebbe essere l'alternativa che tutti proclamano nei fatti, peraltro scarsamente dimostrata, costituita dall'individuazione delle funzioni nuove dell'ente locale sul territorio, dall'individuazione delle esigenze dei cittadini rispetto a queste funzioni nuove ed a quelle più generali, ricollegabili alla presenza dell'ente locale nell'ambito di un territorio definito. Ecco che, quindi, la stessa politica degli investimenti ci sembra carente, in quanto non legata a necessità individuate, ad esigenze da coprire nella prospettiva di una funzione nuova e diversa, che la finanza locale, come strumento della politica economica sul territorio, avrebbe potuto rappresentare. Del resto, se tali perplessità non bastassero, dovremmo aggiungere altre: ad esempio, quelle legate ai recenti provvedimenti economici, i quali, nella loro «fase uno», non possono non avere conseguenze, delle quali evidentemente non si fa carico il decreto legge n. 38 che ci accingiamo a convertire, e che troveranno poi, nella seconda fase, oggi ancora non definita, elementi di ulteriore influenza sul disegno stesso che il provvedimento vuole rappresentare e sulla sua efficacia. È fuori di dubbio, infatti, che sia dai primi provvedimenti che dai secondi, annunciati ma non ancora definiti nella loro entità e nella loro qualità, non possano non derivare influenze pesantissime, anche a livello di economia dell'ente locale.

Diciamo questo mentre non possiamo

non sottolineare, in alternativa, il nostro fermissimo «no» alla politica di impulso tributario locale, che viceversa è rappresentata da questo provvedimento con un aumento spesso indiscriminato di un'imposizione tributaria non legata ad una capacità di risposta in termini concreti alle funzioni dell'ente locale. Al tempo stesso siamo estremamente preoccupati del ritorno, che da qualche parte si annunzia anche autorevolmente, ad una ripresa impositiva dei comuni, che sconfessa in maniera clamorosa determinate acquisizioni della cultura, anche tributaria, a questo riguardo. Ciò ridarebbe all'ente locale funzioni che ormai non gli devono più appartenere, a meno che, come abbiamo detto, essi non rappresentino il corrispettivo reale di servizi verificati nei loro costi e nella loro efficienza.

Diciamo invece «sì» alla trasformazione dei comuni in aziende di servizio - certamente contro corrispettivo -, capaci quindi di raccordare, in maniera netta e chiara, gli interventi tampone a catena succedutisi in questi anni in termini di finanza locale, occorre muoversi. Il che significa, soprattutto, recuperare all'ente locale una produttività che non è soltanto di tipo economico e che quindi è capace di influenzare, in positivo, il riequilibrio generale dei bilanci. Ma di questi produttività poco si parla, malgrado in essa sia evidenziabile l'unica, vera, sostanziale funzione dell'ente locale: una produttività della quale si è perduto il ricordo in questi anni, quella di tipo sociale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire brevemente per svolgere qualche notazione di carattere generale sul disegno di legge di conversione al nostro esame, senza peraltro entrare nel merito specifico delle singole disposizioni. A conclusione, se mi è consentito, illustrerò anche, per ragioni di brevità, gli emendamenti che ho presentato.

Comincerei anch'io con dare atto al relatore della notevole e pregevole relazio-

ne con la quale ha introdotto ieri questa discussione, che costituisce un arricchimento del pur notevole dibattito che, in materia di finanza locale, si svolge ormai da qualche anno nel nostro paese.

Sottolineo subito qualche notazione che - lo ripeto - è contenuta anche nella relazione dell'onorevole Citterio. Sono note le difficoltà, soprattutto di natura politica, che non hanno consentito di evitare che anche quest'anno, il quinto, ci si trovi ancora di fronte ad un provvedimento di valenza annuale concernente la finanza locale. È noto che il Governo ha presentato, in gennaio, al Senato un provvedimento organico per la finanza locale, che contiene orientamenti che si ritrovano in parte anche nel decreto-legge che stiamo discutendo. Tuttavia, tale disegno di legge non è stato fino ad oggi esaminato.

Va riconosciuto al Governo di aver fatto uno sforzo e di essere finalmente pervenuto alla presentazione di un disegno organico sulla finanza locale. Tuttavia, ritengo che questa sia una sede che non possa non essere utilizzata anche per sottolineare quale sia l'urgenza che si pervenga alla approvazione di un progetto organico di sistemazione dell'intera materia, oltre che al completamento del disegno della finanza locale e di tutte le altre relazioni finanziarie intergovernative. Faccio riferimento ad una sistemazione che non riguardi unicamente - come talvolta accade - la finanza locale dei comuni ma anche i rapporti che intercorrono tra i diversi livelli di Governo.

L'urgenza ritengo sia evidente per tutti. Desidero, peraltro, sottolineare una problematica che mi pare sfugga talvolta, quando si parla di finanza locale e dell'urgenza di una sua sistemazione. Si sta seguendo in una sorta di contraddizione che si perpetua nel processo di completamento istituzionale che è avvenuto negli anni '70, con la nascita delle regioni, con i decreti delegati del 1972, con la legge n. 382 e i decreti conseguenti n. 616 e 617 e, dunque, con il trasferimento completo delle competenze agli enti locali, alle regioni, alle province, e con la riforma sanitaria (essa ha inciso anche sull'aspetto isti-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tuzionale degli enti locali). Né soltanto con questo. Contemporaneamente a tale processo, che è stato di grande riconoscimento delle autonomie locali, vi è stata una compressione - in qualche caso dovremmo parlare di abolizione, per essere chiari - della stessa autonomia cui ci riferiamo, attraverso la trasformazione del sistema di finanziamento in un sistema di quasi esclusiva finanza derivata. In materia, naturalmente, sono di parere completamente opposto a quello illustrato poc'anzi dal collega che ha parlato prima di me. Continuo ad insistere nella affermazione che non è certo pensabile che rimanga in piedi l'autonomia politica di qualsiasi ente, se non si accompagna la stessa anche con un'autonomia di natura finanziaria non mediante il sistema di finanza derivata, ma attraverso un sistema autonomo nelle possibilità di imposizione. È evidente la differenza e la contraddittorietà della concezione filosofica che abbiamo delle autonomie rispetto a quella del gruppo cui appartiene il collega che ha poc'anzi parlato.

Negli anni '70 contemporaneamente alla valorizzazione delle autonomie locali, è giunta la riforma tributaria, che si è palesata contraddittoria con tale processo. È stato l'impianto della riforma, basato sul principio - io parlo di dogma e anche di mito - della unicità della finanza pubblica ad abolire quasi del tutto la capacità e l'autonomia di imposizione degli enti locali ed a compromettere, dunque, quella contemporanea valorizzazione della autonomia cui si stava ponendo mano. Comunque vi era una attenuante, poiché il disegno sotteso alla riforma tributaria doveva essere, per questo aspetto, transitorio e sperimentale, il che in definitiva avrebbe potuto costituire un pregio della stessa riforma. Ma così non fu come avviene molto spesso nel nostro paese. Di qui il rapido peggioramento delle finanze soprattutto comunali, verificatosi negli anni successivi, che ha portato - direi quasi necessariamente - ai provvedimenti di emergenza del 1977, per il recupero della disastrosa finanza locale. Ciò è avvenuto con il pagamento di una gravissima attenuazione del-

la autonomia politica degli enti. I comuni, in definitiva, con questo sistema, sono diventati - e bisogna dire che lo restano anche in base al provvedimento oggi in discussione: auguriamoci pure che sia l'ultimo! - quasi degli ufficiali pagatori; dopo la riforma sanitaria bisogna constatare che gli stessi bilanci delle regioni sono impegnati, per una quota che varia, nelle varie regioni, dal 70 al 90 per cento ed oltre, per trasferimenti del genere, tanto che pure questi enti sono diventati ufficiali pagatori, a livello locale, del Governo centrale.

Si possono valutare oggi i risultati di simili comportamenti. Richiamo soltanto la deresponsabilizzazione degli amministratori, la conflittualità e lo scaricamento sul Governo e sul Parlamento delle difficoltà a livello locale, ma soprattutto - mi sembra questo l'aspetto più preoccupante - una certa inconsapevole attesa di una liquidazione da parte del centro delle spese sostenute in certi settori, ad esempio quelle che riguardano il settore sanitario effettuate a pie' di lista, per così dire, con conseguenze diseducanti e con effetti di natura economica e finanziaria che fanno parlare abbondantemente di devastazione della finanza pubblica.

Credo allora sia veramente necessario invertire il procedimento e quindi passare al completamento dell'assetto istituzionale, con la riforma delle autonomie locali: un definitivo e completo assetto della finanza locale non credo infatti possa essere realizzato se non contestualmente ad una definitiva sistemazione delle autonomie locali, comprese quindi le province ed i comuni. Conseguentemente si potrà procedere ad una sistemazione definitiva della finanza locale e - come dicevo precedentemente - delle relazioni tra i diversi livelli di governo: una sistemazione che da un lato ristabilisca (questo è l'aspetto che intendo sottolineare) l'autonomia politica degli enti e la corrispondente responsabilità dei vari livelli di governo e dell'altro si collochi in un quadro di risanamento dell'intera spesa pubblica, al di fuori - voglio dirlo chiaramente - da ogni visione settoriale o talvolta anche corporativa.

Dopo queste considerazioni di natura

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

generale, illustrerò ora brevemente i quattro emendamenti da me presentati all'articolo 3: essi hanno attinenza alla particolare situazione di autonomia statutaria della regione Trentino-Alto Adige e delle sue due province autonome di Trento e Bolzano, ma specificamente - dirò poi perché - della provincia di Trento. Come è noto, infatti, nella regione Trentino-Alto Adige le competenze in materia di tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento sono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano. Una sia pur limitata competenza in materia di finanza locale è parimenti attribuita a queste due province, in particolare in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 1975. È solo per armonizzare la disciplina prevista dal presente decreto-legge con l'esercizio delle competenze attribuite dallo Statuto alla regione ed alle province autonome che ho presentato gli emendamenti che ora rapidamente illustrerò.

L'articolo 3 del decreto, nel ridisciplinare, in parte, il rapporto patrimoniale tra gli utenti dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque provenienti da insediamenti civili e produttivi e gli enti gestori di tali servizi, detta norme che non risultano agevolmente applicabili alla particolare situazione dell'ordinamento giuridico della regione Trentino-Alto Adige, come configurato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché da alcune leggi provinciali già emanate, per i fini di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (la ben nota «legge Merli»), in virtù della quale in provincia di Trento è già stato largamente legiferato in materia: cito in particolare la legge 1° settembre 1975, n. 46, la legge 18 novembre 1978, n. 47 e la legge 20 giugno 1980 n. 18.

La peculiarità del predetto ordinamento consiste principalmente nell'affidamento del servizio di depurazione separatamente dal servizio di fognatura alla provincia autonoma di Trento anziché come sembra invece presupposto dal disegno di legge in discussione ad un solo ente gestore.

Dall'articolo 16 non è chiarito quale sia poi la destinazione finale dei proventi del

canone o diritto, destinazione invece che occorre - a mio giudizio - chiarire in relazione alla presenza di più enti gestori dei servizi e dall'unicità del canone stesso.

A questo proposito ritengo di dover sottolineare l'esigenza di una puntuale, meticolosa chiarezza nella disciplina laddove c'è la riscossione di un canone che può prestarsi a contestazioni e ad impugnative anche da parte di privati, che da una incertezza o da una non sufficiente chiarezza della dizione legislativa prendono spunto a volte per sottrarsi o per ritardare il pagamento di determinati canoni.

Inoltre sempre in relazione alla pluralità di servizi ed enti gestori dei medesimi è necessario - a mio giudizio - emendare la disposizione dell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17, coordinandola puntualmente con il primo punto dell'articolo 16, là dove si parla di servizi. Quindi, l'emendamento 3.1 si riferisce e cerca di sopperire a quell'incertezza o quella diversificata situazione esistente nella nostra provincia, per cui gli enti gestori dei servizi sono diversi, rispetto invece all'unicità esistente nelle altre zone.

Il secondo emendamento 3.2 non fa che, coerentemente a quello che è detto nel primo comma dell'articolo 16, trasformare al plurale le parole di cui all'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Tali modifiche sono impensabili per far sì che la conversione del decreto-legge in esame lasci spazio alla particolare situazione esistente nella provincia di Trento, al fine di armonizzare, da un lato il potere impositivo riservato allo Stato e, dall'altro, la competenza sostanziale attribuita alla provincia autonoma e fatta salva ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; diversamente la norma nazionale difficilmente potrebbe trovare concreta applicazione.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 17-bis, introdotto con l'articolo 3 del disegno di legge in discussione, risulta inoltre opportuna un'integrazione a titolo di chiarimento per quanto attiene alla compe-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tenza del controllo sull'atto di determinazione della tariffa da applicarsi nell'anno successivo (articolo 17-bis, ultimo comma), poiché anche in ordine a tale controllo il Trentino-Alto Adige vanta una situazione originale prevista da apposita norma di attuazione statutaria (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.473), il cui contenuto è bene che sia opportunamente fatto salvo. Questa è la ragione che giustifica l'emendamento 3.3.

Infine, l'emendamento 3.4 mira a rendere chiaro il rapporto esistente con i terzi sia nel momento della percezione del canone, sia nel momento della ripartizione del canone stesso fra gli enti gestori che, secondo il nostro ordinamento, sono plurimi e non unici, come avviene in altri ordinamenti. Quindi, l'emendamento 3.4 prevede che qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, come avviene concretamente nel nostro ordinamento, il canone o diritto è pagato all'ente che gestisce il servizio di fognatura, facendo con ciò un'opzione fra i due enti gestori, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.

Questo, a mio avviso, è necessario perché vi sia chiarezza anche nella ripartizione e nell'attribuzione agli enti rispettivi, gestori dei servizi che, ripeto, sono diversificati.

Credo di non dover dire altro. Se, comunque, vi sarà bisogno di altri chiarimenti sugli emendamenti, sono naturalmente a disposizione dei colleghi.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 15, 30.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onore-

voli colleghi, signor rappresentante del Governo, prima di entrare nel merito del disegno di legge n. 2410, che converte in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, desidero fare un breve ma significativo *excurs* storico anche perché l'ultima legge organica, che si occupa della finanza locale, risale al 1931; siamo, quindi, vicini al cinquantenario.

PRESIDENTE. Non faccia la commemorazione, onorevole Santagati!

SANTAGATI. No, signor Presidente, perché quella legge è ancora viva e vegeta, anche se longeva; ma non così si può dire di tutto quello che è successo in questo ultimo trentacinquennio.

Desidero innanzitutto precisare che la materia della finanza locale è molto complessa; e di questo debbo dare atto anche al collega Citterio, che ha dedicato lungo studio e grande amore a questa specifica materia. Non si può comunque prescindere da un testo organico, che consenta di avere una visione globale della materia; tentativo che peraltro fu esperito anche in un passato meno recente, se è vero che vi furono due testi unici (l'uno del 29 giugno 1902, n. 281; l'altro del 16 luglio 1905, n. 646), che prelusero a due leggi che poi portarono avanti la materia (la legge-delega del 24 dicembre 1908, n. 747 e la legge 14 aprile 1910, n. 639).

Dopo quella impostazione, peraltro ancora ai limiti dello scorso secolo si sentì il bisogno di ricorrere ad una legislazione più moderna, più rispondente alle esigenze delle amministrazioni comunali e provinciali. A ciò sopperirono due testi unici - quello sulla finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175 e quello sulla legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383 -, che possiamo considerare ancora dei testi base per la finanza e per le amministrazioni locali, in quanto non si sono sostituite queste leggi cornice con un legge organica o un testo unico che consentisse di considerarle ormai superate. Non celebriamo quindi un fatto luttuoso, il cinquantenario di qualcosa che è scomparso, ma di qualcosa che ancora esiste anche se

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ovviamente, come avviene per tutte le cose di questo mondo, è da considerare ormai una buona parte superato e tra l'altro stravolto dai provvedimenti successivi.

Il *punctum dolens* rimane la legislazione successiva, per la verità molto stringata e direi accessoria per quanto concerne le esperienze anteriori alla caduta del fascismo. Vedo qui alcune leggi fondamentali ricordate per quell'epoca: il regio decreto 26 dicembre 1936, n. 2394, il regio decreto 15 febbraio 1939, n. 338 e ancor prima il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1530; e ancor prima un decreto legge 29 luglio 1938, n. 1121. Complessivamente ci si è regolati in questa materia tanto importante con due testi base e con alcuni decreti-legge accessori e complementari.

Cambia del tutto la musica allorché si è pensato a dare una nuova strutturazione agli enti locali; intento che poteva anche essere lodevole se poi fosse stato puntualmente assolto l'impegno di creare una legislazione innovativa in materia di finanza locale e di enti locali. Qui, tanto per dare un'idea approssimativa di quella che è stata la legislazione postfascista in materia di enti locali e soprattutto di finanza locale, debbo dire che ho trovato oltre 40 provvedimenti; il primo è addirittura un decreto luogotenenziale del 12 ottobre 1944, n. 334, cui poi hanno fatto seguito i provvedimenti che ora elencherò nella loro aridità legislativa solo per dimostrare quanto la materia sia stata sconvolta, vivisezionata e frastagliata senza arrivare alla conclusione che era logico prevedere per gli impegni solenni assunti in questa materia.

Abbiamo il decreto legge 26 marzo 1948, n. 261, cui segue la legge 21 novembre 1950, n. 1030, seguita ancora dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 che rappresenta il primo tentativo di dare una legislazione organica in materia di enti locali, ma che rimase soltanto allo stato intenzionale, tant'è che sono poi seguiti numerosi altri provvedimenti: il decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1544, la legge 3 febbraio 1957, n. 16, la legge 22 dicembre 1957, n. 1203, il regio decreto 29 gennaio 1958, n.

645, la legge 5 dicembre 1959, n. 1077, la legge 22 novembre 1962, n. 1646, la legge 29 settembre 1964, n. 84, la legge 26 luglio 1965, n. 965, la legge 18 maggio 1967, n. 385, la legge 4 luglio 1967, n. 537, la legge 22 dicembre 1969, n. 964, la legge 16 maggio 1970, n. 281, cui poi sono seguiti dei decreti presidenziali; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, tutto questo in concomitanza con la riforma tributaria; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, cui seguirono altre leggi: legge 26 maggio 1973, n. 216; legge 6 giugno 1973, n. 312; legge 30 aprile 1976, n. 386; legge 10 maggio 1976, n. 319; legge 8 ottobre 1976, n. 690, cui si è aggiunto poi il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, seguito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, cui seguì ancora il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cui seguirono poi il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, la legge 21 dicembre 1978, n. 843, la cosiddetta legge finanziaria che comporta anche una parte relativa alla finanza locale, la legge 8 gennaio 1979, n. 3, il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, il decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, la legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901; per arrivare agli ultimi provvedimenti: il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19; siamo già al quarantesimo provvedimento a cui segue quello che stiamo esaminando, il quarantunesimo che è del 28 febbraio 1981, n. 38. che riguarda i pubblici spettacoli con implicazioni anche per gli enti locali, della legge 14 marzo 1965, n. 1213, per gli esercizi cinematografici, della legge 14 marzo 1968, n. 318, sempre per materia locale e sempre in materia di enti locali, della legge 1° gennaio 1973, n. 762 per i comuni di Gorizia, Savogna, Isonza e Livigno, della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la parte dei prov-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

vedimenti elettorali, che riguarda gli enti locali; e così via di seguito; a questi provvedimenti bisogna aggiungere l'ultima legge finanziaria, che abbiamo approvato, per le implicazioni che ha in materia di enti locali, e poi quello che il Governo ha preannunciato in materia di riduzione di finanziamenti in materia di finanza locale. Si tratta, quindi, di una enorme congerie di disposizioni legislative che non hanno provocato la sistemazione della materia, ma che hanno addirittura creato una confusione tale che io credo che per qualsiasi amministratore comunale sia indispensabile una consulenza specializzata per potersi districare in questa «selva selvaggia aspra e forte».

Probabilmente se il Governo avesse avuto un po' di buona volontà si sarebbe potuto ottenere almeno un risultato minimo indispensabile: la promulgazione di un testo unico sulla finanza locale che accordasse l'enorme congerie di provvedimenti che in questo campo sono stati emanati dal 1944 ad oggi. Ma non è questo il punto che io ho voluto mettere in luce. Io ho voluto fare questa rapida rassegna legislativa per arrivare ad una considerazione di ordine politico, che oltretutto non è solo una mia preoccupazione ma è anche un esplicito richiamo che fa il relatore, l'onorevole Citterio, quando dice che la Camera si trova ancora una volta quest'anno, e per la quinta volta, a discutere un provvedimento d'urgenza «ancora una volta ...nel segno di una dimensione provvisoria».

Infatti, da quindici anni, da quando cioè ho l'onore di far parte della Commissione finanze e tesoro, si è sempre parlato di una legge definitiva sulla finanza locale, ma non la si è mai fatta; si è andati, invece, avanti con quei provvedimenti sporadici che in parte vi ho elencato, e non vi ho elencato i decreti ministeriali che fanno da corona a questi provvedimenti legislativi, altrimenti, il rosario si sarebbe sgranato chissà ancora per quanti minuti.

Tutto ciò ci porta alla conclusione - e lei, onorevole Citterio, ne dà atto con la sua assoluta lealtà e correttezza parlamentare - che non solo non si è riusciti a fare una legge triennale (anche se al Senato c'è

un provvedimento, il n. 1269, che giace non sappiamo in attesa di quali eventi), ma non si è riusciti nemmeno a fare un provvedimento annuale, se è vero come è vero - e lei stesso, onorevole Citterio, lo ha detto nella sua relazione - che i provvedimenti sono diventati addirittura bimestrali.

Infatti, anche il provvedimento al nostro esame non è altro che la reiterazione del precedente decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901. Quindi, non solo non esiste una legge che abbia un respiro organico ma neanche una legge che abbia una durata annuale: qui si vive di bimestre in bimestre, anche perchè vuoi sapete che i decreti-legge entrano immediatamente in vigore

Vi chiedo allora come si possa regolare un'amministrazione locale, quando si trova in presenza di un decreto-legge che viene emanato alla fine dell'anno per l'inizio dell'anno successivo; quando questo poi non viene convertito in legge, con la conseguenza che scadono o si prorogano tutti i termini; quando infine si vede spuntare un altro provvedimento provvisorio, che - come vedremo adesso entrando nel merito dello stesso - non fa che cambiare continuamente quelle normative che erano state consacrate nel precedente decreto, perento e modificato dalla successiva legge di conversione.

Quindi, abbiamo ottenuto proprio l'effetto opposto: quello di non dare neppure una validità annuale alle norme finanziarie sugli enti locali.

Tutto questo, naturalmente, non è privo di conseguenze. Crea, infatti, «quell'incertezza giuridica, quel clima di precarietà nelle amministrazioni locali» (sono testuali parole che ricavo dal *Resoconto sommario* della seduta di ieri, nella parte in cui si riferisce al suo intervento in aula, onorevole Citterio) che impediscono di creare quel raccordo che lei stesso auspica con la nuova legge finanziaria regionale, essendo quella attuale in scadenza alla fine del 1981. Creano, inoltre, delle conseguenze del tutto negative rispetto alle aspettative che ogni anno, con un rituale che ormai è diventato stucchevole, noi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

sentiamo ripetere ai convegni di Viareggio dell'ANCI, dove «era parso» - cito ancora le sue parole, onorevole Citterio - «che si potesse molto più concretamente imboccare la via della riforma organica... Più precisamente era fondato ritenere che fin dall'ottobre-novembre del 1980, nel momento in cui il Governo aveva assunto la responsabilità di predisporre delle ipotesi per il triennio, che si potesse realizzare una tappa non ancora coincidente pienamente con la riforma, ma che poteva contenere elementi ben precisi di avvio verso quell'intervallo di tempo che è stato sinteticamente definito come una fase di riequilibrio», che io invece - senza quegli eufemismi che lei deve ovviamente usare perché fa parte della maggioranza - considero di squilibrio.

E allora, dopo aver citato le stesse parole del relatore, che condividiamo nella sostanza, anche se ovattate dalle preoccupazioni legittime di non mettere a nudo le manchevolezze e le carenze della maggioranza, devo dire: cosa dobbiamo ora fare con questo provvedimento, che lo stesso relatore dichiara avere una «efficacia addirittura bimestrale, a causa della girandola dei decreti, cosicché rischia di determinare l'effetto di una frustrazione, di un disimpegno e di una deresponsabilizzazione sul piano dell'amministrazione, della programmazione e dei finanziamenti». Sottoscrivo in pieno queste sue parole, onorevole Citterio, perché questo modo di legiferare non può che provocare frustrazioni e deresponsabilizzazioni.

Siamo dunque in presenza di un ennesimo provvedimento-tampone che cerca di turare le falle della finanza locale ma che, nonostante il *maquillage* al quale lo si è voluto sottoporre, dimostra tutti gli aspetti poco estetici che contiene.

Senza entrare, per ora, nel merito del provvedimento n. 1269 (quello che prevede l'efficacia triennale) e senza allungare il discorso sulle mancate riforme e sulle prospettive negative che sole si sono finora registrate nel senso da me testé denunciato, vorrei ora fare qualche osservazione inerente proprio il contenuto del decreto-legge che stiamo esaminando.

Faccio prima di tutto una premessa, per chiarire che la nostra ottica in materia è del tutto diversa da quella della democrazia cristiana e del partito comunista, che in questo campo vanno a braccetto da moltissimi anni. Tutto sommato, quello che è successo loro in questi anni si può riassumere in questo modo: la democrazia cristiana va avanti con questi provvedimenti frammentari, il partito comunista protesta; la democrazia cristiana finge di essere dispiaciuta della mancata realizzazione di una riforma organica in materia di enti locali e di finanza locale, il partito comunista accentua le sue critiche; la democrazia cristiana si offre alla contrattazione con il partito comunista, il partito comunista alza quanto più può il prezzo; la democrazia cristiana fa finta di fare come fa la pulzella ritrosa, che sembra a parole di non voler accettare la corte ma poi invita con i fatti il *partner* a fargliela: la conclusione è che questi provvedimenti, che escono dagli uffici legislativi dei ministeri con un minimo di prudenza, di rispetto di talune norme che attengono ad una visione rispettabile, almeno si pensa, del senso dello Stato da un lato e della tutela degli interessi essenziali degli enti locali; questi provvedimenti, dicevo, si risolvono in un ennesimo compromesso locale, in un ennesimo pateracchio legislativo, che aggrava sempre di più la situazione, che toglie sempre di più quella parte di presenza dello Stato che almeno si auspicava rimanesse, con la riforma tributaria, in materia di finanza locale. Così, si arriva ad un allargamento dei cordoni della borsa e si aumenta l'indebitamento: in questo, le amministrazioni di sinistra sono brave, in quanto si preoccupano soprattutto di risolvere i loro problemi politici, piuttosto che quelli amministrativi, e quindi non guardano tanto per il sottile quando si tratta di accrescere l'indebitamento degli enti locali; la democrazia cristiana segua a ruota e il tutto si risolve in questi provvedimenti provvisori che aggravano ancora di più la situazione e soprattutto respingono quella che dovrebbe essere una visione vera, globale e completa di questa delicatissima materia.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Allora, parliamoci chiaro! Cari colleghi, avversari politici, non è questo il tipo di riforma che da anni andiamo predicando. Ho avuto l'onore di parlarne più volte nella Commissione di cui faccio parte e la mia voce è risuonata più volte in questa aula. Ho fatto sentire, inoltre, le nostre riserve anche al convegno dell'Ance. Mi resta da registrare soltanto una volontà perniciosa della democrazia cristiana e delle forze di Governo da un lato e, direi, un po' con finte mosse, da parte del partito comunista, dall'altro, di non risolvere questi problemi, ma di allungare il brodo, portandone lo sviluppo alle candele greche.

La visione che noi abbiamo della nostra battaglia sugli enti locali è una visione cui abbiamo accennato più volte e che qui sintetizziamo per non ripeterci. Siamo in primo luogo orientati verso una responsabilizzazione dello Stato che, pure essendo vero che avoca a sé una parte notevole dei proventi e dei tributi che devono poi alimentare l'esistenza degli enti locali, è altrettanto vero che deve essere messo in condizione di adempiere ai suoi compiti. Non si può fare come per la tela di Penelope. Nel varare la riforma tributaria si è parlato tanto di accertamento centralizzato, di capacità impositiva che dovrebbe essere consentita allo Stato in grande misura, ma poi si fa macchina indietro e si vuole ripristinare per vie traverse quella potestà impositiva degli enti locali che è stata negata ed abolita dalla riforma tributaria.

Questo non giova secondo noi ai comuni, perché, da un lato, finisce con il dare allo Stato il pretesto per esimersi dal compiere i suoi diritti-doveri e, dall'altro, finisce con il dare agli enti locali soltanto l'illusione di un potere impositivo che si riduce sempre alla fine alla possibilità di piluccare quelle che sono le normali imposte locali, quali la pubblicità locale, la spazzatura ed altri tributi che non potranno mai, anche se esasperati e portati a livello di insopportabilità fiscale, risolvere i problemi di fondo degli enti locali. L'aver creato questa difformità, questa distorsione rispetto alla volontà che il legislatore aveva consacrato nella legge-delega della riforma tributaria sta creando

enormi inconvenienti. Ma c'è di più: con il procedere dell'indebitamento degli enti locali si sta perdendo una visione perequativa e, per questo fatto, si sta sviluppando l'eterna questione tra nord e sud, cioè che i comuni più ricchi finiscono per distanziarsi sempre di più rispetto ai comuni più poveri e che nel Mezzogiorno d'Italia i comuni vanno sempre più impoverendosi e sempre più ad essere soffocati dalle questioni tributarie e finanziarie, divenendo sempre più incapaci a far fronte ai loro compiti istituzionali.

Avviene, poi, un'altra deformazione, cioè che l'ente non è come secondo la nostra concezione dovrebbe essere, un ente autarchico, secondo un sano decentramento amministrativo capace di consentire ai comuni ed agli enti locali di assolvere ai loro compiti istituzionali senza essere peraltro impediti dalla incapacità di disporre dei fondi necessari per l'attuazione della propria politica locale. A questi si aggiungono gli altri difetti maggiori del Mezzogiorno: la pleora di personale, ad esempio. Ci sono comuni, come quello di Messina, che di per se stessi assorbono una altissima percentuale della mano d'opera disponibile; quasi tutti i comuni del Mezzogiorno si trovano in condizione di essere dei puri enti assistenziali e delle grandi fucine di favori elettorali e di clientele. Ad esempio, si ricorre ad una delle tradizionali formule dei concorsi per spazzini, in seguito ai quali vengono assunti anche dei laureati i quali non toccheranno mai né scopa né ramazza, ma finiranno col creare altre prospettive negative alla stessa amministrazione che li ha assunti.

Con questa visione così campanilistica e clientelare si finisce con l'ammazzare il sano concetto di autonomia decentrata che si trova nei nostri principi istituzionali, riducendo lo Stato ad un semplice «servo sciocco» di quegli interessi che dal livello nazionale e ministeriale vengono portati fino al livello locale.

Detto questo è facile capire perché da tempo noi chiediamo una riforma organica a quelle forze politiche che avessero veramente la volontà politica di attuarla; noi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

chiediamo di sgombrare il terreno da tutti i pesi morti che si sono accumulati in questo quarantennio, allo scopo di rivedere seriamente tutta la situazione e non emanando provvedimenti del tutto provvisori o tampone. È necessaria una reale volontà di ricostruzione ed edificazione globale.

Questa legge non rappresenta altro che la negazione di quanto sopra; non ci sarà difficile dimostrarlo senza lunghe discussioni, poiché saranno sufficienti pochi punti di riferimento che la legge stessa offre. Vorrei innanzitutto richiamarmi al primo articolo del decreto-legge, che comincia col prorogare ancora una volta il termine per la deliberazione del bilancio di previsione. Attraverso provvedimenti-tampone (come i «decreti Stammati» uno e due) si tentava di riequilibrare (come direbbe il collega Citterio) una situazione eccessivamente sperequata; allora il bilancio doveva essere approvato entro il 31 gennaio. Poi, a causa dei tanti rinvii, si è passati dal 31 gennaio al 28 o - se l'anno era bisestile - al 29 febbraio. Nemmeno questo mese in più è bastato, per cui tutto è slittato al 31 marzo. Sembrava che con questa data si fosse raggiunto quel riequilibrio (per usare un eufemismo del collega Citterio) che, anche se non rappresentava una soluzione ottimale, era almeno un compromesso temporale. Tuttavia - sempre a causa dei soliti ritardi e dei soliti decreti-legge che non venivano poi convertiti - si è spostato tutto di un altro mese e si è giunti al 30 aprile. Sembrava che questa fosse l'ultima spiaggia: nemmeno per sogno perché, con la solita mentalità di ritardare fino all'ultimo i provvedimenti, siamo arrivati ad un emendamento che ormai è necessario - è chiaro -, perché stiamo discutendo in termini di bilancio per il 30 aprile, quando sappiamo che il provvedimento deve andare ancora al Senato, e quindi è evidente che al 30 aprile non si arriverà più. Si parla dunque di 31 maggio; e non vorrei essere facile profeta, pensando fin da adesso che arriveremo al 30 giugno. Probabilmente, se il brodo si allungasse ancora di qualche settimana, neanche il 31 maggio potrebbe essere il termine normale.

SARTI. Dipende anche da lei, onorevole Santagati!

SANTAGATI. Non mi dire che mezz'ora di intervento possa portare ad uno squilibrio tale! A meno che tu non mi attribuisca una forza di persuasione e di spinta tale da poter io, con il mio solo intervento, risolvere quello che voi in 100 mila interventi non avete mai risolto.

BAGHINO. Dipende anche dai molti emendamenti che ciascuna parte ha presentato!

SARTI. Certo!

SANTAGATI. Noi non abbiamo voluto presentare emendamenti, proprio perché abbiamo ritenuto che quel poco miglioramento che si poteva ottenere avrebbe potuto essere ottenuto nel Comitato dei nove e in Commissione. Per il resto, stiamo tentando di far sì che il provvedimento vada con molta sollecitudine verso l'approvazione.

Quindi, per quanto concerne il primo articolo del decreto-legge, se il buon giorno si vede dal mattino, dobbiamo dire che siamo in un cattivo giorno.

Vorrei sottolineare adesso alcune perle giapponesi di questo provvedimento. Così, ad esempio, vorrei ricordare l'articolo 3, che modifica gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (una delle tante da me elencate poc'anzi), nel quale, ad un certo punto, in relazione all'articolo 17-ter, si stabilisce che l'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (il famoso decreto 14 settembre 1931 n. 1175, che viene richiamato espressamente in questa norma). Quindi, l'accertamento è regolato dal testo unico del 1931; la riscossione, invece, è disciplinata dalle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910. Poi, ancora, per il contenzioso si applica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. È un'insalata russa, è una commistione di provvedimenti che partono dal lontano 1910 per arrivare al 1972, e per essere ricodificati nel 1981, 71 anni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

dopo. Come si vede, non si può dire che ci sia molta fantasia nell'attuale maggioranza ed in chi a questa maggioranza, prima o poi, finisce per adeguarsi.

PRESIDENTE. C'è più competenza storica che fantasia. In parte, c'è anche competenza preistorica.

SANTAGATI. Ecco, siamo anche alla preistoria! Grazie, signor Presidente, per avere espresso il mio pensiero in modo ancora più esplicito di quanto io non avessi fatto.

Un'altra valutazione che noi facciamo è quella relativa all'articolo 9, il quale prevede per il triennio 1981-1983 l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di destinare agli investimenti degli enti locali un importo di lire 12 mila miliardi, in aggiunta ai mille miliardi destinati ai comuni terremotati, colpiti dai recenti funesti eventi sismici. E li stabilisce in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni. Io ritengo che questa cifra non sia molto pertinente, perché (a parte che non vedo come con una inflazione galoppante al 22, 23, forse 25 per cento si possa mantenere una misura uguale per il triennio, cioè non vedo come i 4000 miliardi del 1980 possano corrispondere ai 4000 miliardi del 1983) non sappiamo ancora cosa farà il Governo con la politica della scure, e su questo ameremmo avere qualche notizia, in sede di replica, dal sottosegretario o da un ministro o da un responsabile della maggioranza governativa, che ci dicesse cosa succederà della cosiddetta «politica della scure», se cioè saranno falcidiati taluni dei miliardi previsti dall'articolo 9. Per quanto riguarda poi il 1981 e in particolare la fetta di 4 mila miliardi di quest'anno, si parte da un miglioramento che consideriamo accettabile e che ci mette pertanto nelle condizioni di valutare meglio la ripartizione della spesa rispetto all'originario testo del Governo. Si prevede infatti che il 20 per cento di tale somma, la cui metà è riservata al Mezzogiorno, sia destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, la cui spesa corrente

pro capite desunta dal bilancio di previsione 1979, sia inferiore al 120 per cento - non più quindi al 90 per cento - della media nazionale.

Questo è uno sforzo di cui diamo atto ai componenti della nostra Commissione, e lo abbiamo detto anche in quella sede, anche se non ci sembra risolutivo di tutta la *vexata quaestio*.

Quanto al punto *b)* del medesimo articolo 9, diciamo subito che la previsione che il CIPE ripartirà la residua quota dell'80 per cento per metà fra le regioni del Mezzogiorno e per metà fra le altre regioni ci trova consenzienti, anche se lascia in piedi altri problemi. Il primo di essi è di natura esclusivamente formale e penso si possa modificare: non ha senso infatti che, in una legge che stiamo discutendo il 9 aprile e che sarà discussa dal Senato intorno alla fine del mese, si dica che «il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartirà...», perché tale ripartizione già è stata fatta.

Lei, onorevole sottosegretario, potrà obiettare che tale data era prevista dal decreto-legge, emanato il 28 febbraio scorso, ma, poiché siamo in sede di conversione, e quindi possiamo apportare modifiche, penso che si debba sopprimere tale data, in quanto è superata dal provvedimento approvato dal CIPE. Il punto *b)* potrebbe pertanto essere così modificato: il CIPE ripartisce...», usando il presente storico che, nelle leggi, è il comando con il quale il legislatore prescrive che una cosa venga fatta. Si può quindi eliminare questa perla giapponese che non dona al dispositivo della legge.

Per quanto riguarda, poi, gli articoli 11 e 12, debbo denunciare una manovra che, se sarà attuata, confermerà quello che ho detto in Commissione in sede di discussione generale, e cioè che, in effetti, qui si cerca di accontentare in tutti i modi il partito comunista, dandogli ciò che puntualmente chiede in occasione della conversione in legge di questi decreti-legge. Di conseguenza quel freno all'indebitamento che l'articolo 12, in particolare, vorrebbe porre, finisce per essere frustrato dagli emendamenti che vedo nel fascicolo presentato all'Assemblea.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Si chiede infatti la soppressione del primo e del secondo comma, la modifica del terzo comma e la soppressione del quarto comma, per cui questo articolo 12, che doveva rappresentare un freno all'indebitamento finisce per essere completamente stravolto, anzi addirittura annullato.

Detto questo, è facile capire come tutto il discorso che si fa circa la necessità di ridurre l'indebitamento, di evitare le spese superflue, finisca per rimanere soltanto *flatus vocis* che poi viene contraddetto, puntualmente, allorchè, si proceda alla formulazione della norma legislativa. La stessa cosa può essere per quel che riguarda l'articolo 19 ed il freno che con lo stesso voleva essere posto alla assunzione del personale. Mentre il testo originario del Governo affermava che «l'importo del fondo sociale per gli oneri del personale... non potrà nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento», riservandosi una quota fino al 40 per cento per i comuni colpiti dal terremoto, in altra parte del provvedimento si finisce col dare la stura ad incrementi di assunzione di personale che determineranno, evidentemente, nuove spese e nuovi squilibri di natura economica. Non si vede l'opportunità, ad esempio, di altra norma, contenuta nell'articolo 20, secondo il testo della Commissione. L'articolo in questione afferma infatti: «Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 ... la copertura dei nuovi posti di organico di cui al precedente secondo comma può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi». Tale modifica, ove accolta, si presterebbe probabilmente a conseguenze negative, anche di carattere clientelare. Sappiamo bene come lasciare alla discrezionalità di amministrazioni che hanno esigenze anche di natura particolare ed elettorale significhi portare più innanzi il discorso del clientelismo e del favoritismo.

Analoga osservazione può essere formulata per quanto concerne l'articolo 22-bis, introdotto dalla Commissione, il quale stabilisce che: «I comuni, le province e i loro consorzi ... potranno provvedere

all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello corrispondenti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, salvo per le qualifiche individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, per la collocazione nei livelli quinto e settimo». Anche al riguardo, dunque, si permette una certa discrezionalità.

Ed ancora - sempre procedendo in un rapido *excursus* dell'articolato - l'articolo 24, dopo aver stabilito che «il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'Interno» (sul che concordiamo), afferma: «L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 30 aprile 1981». Ebbene, dubito che potremo arrivare alla emanazione di tali normative entro questa data. A prescindere dalla stessa, peraltro, quel che mi colpisce da un punto di vista rigorosamente legislativo è il successivo periodo, che non esisteva nell'originario testo del Governo: «Con successivo analogo decreto da emanarsi entro il 31 maggio 1981 viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi...». Dunque, con un provvedimento la cui sorte ancora non conosciamo, stabiliamo che deve essere emanato un ulteriore provvedimento! Stiamo facendo, dunque, una specie di legge anticipata, il che contraddice a tutte le buone norme di ermeneutica legislativa.

Proseguendo, in ordine all'articolo 25, relativo al fondo perequativo per la finanza locale, vorremmo alcuni chiarimenti.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Perchè dalla originaria dotazione di 230 miliardi si è passati agli attuali 200 miliardi? Sembra a noi che, per come si è delineata l'intelaiatura del provvedimento sarebbe stato opportuno mantenere il gettito già previsto...

CITTERIO, *Relatore*. La spiegazione è contenuta nella mia relazione!

SANTAGATI. Non è che mi sia tutta pervenuta, la sua spiegazione, onorevole relatore. Non so se sa, onorevole Citterio, che il resoconto stenografico non è più stampato in edizione immediata come il resoconto sommario, ma si riceve con un giorno di ritardo. Purtroppo, dunque, essendo la sua relazione orale, questa spiegazione non ho potuto averla, questo punto non l'ho trovato... Se me lo spiega le sono grato.

PRESIDENTE. No, non glielo spiega.

SANTAGATI. Ed allora resto senza spiegazione.

PRESIDENTE. Lo da per spiegato e lei lo dà per capito ...

SANTAGATI. Dovrei dire, come fanno i napoletani, che «voglio essere spiegato», ma del testo il relatore è disposto a darmi una spiegazione.

PRESIDENTE. Dichiaro di aver già capito!

SANTAGATI. Comunque, io pensavo - e mi rivolgo al relatore, nel fare questa riflessione - che è vero che abbiamo abbassato da 60 mila a 20 mila il limite massimo di popolazione dei comuni considerati e che ciò può in qualche modo favorire il Mezzogiorno, ma è altrettanto vero che comuni piccoli esistono numerosi nel centro-nord, mentre nel sud vi sono moltissimi comuni al di sopra dei 20 mila abitanti che avrebbero bisogno di un trattamento preferenziale. Congegnando meglio il fondo di dotazione, credo quindi che si sarebbe potuto (e ancora si potrebbe, se lo si volesse) venire incontro a questa fascia di

comuni tra i 20 e 60 mila abitanti che è molto diffusa nel sud ed è caratterizzata dalle medesime forme di indebitamento e comunque dalle medesime difficoltà proprie dei comuni con meno di 20 mila abitanti.

Per quanto riguarda i successivi articoli, mi riferisco - in questa mia analisi molto rapida, come il Presidente avrà notato - ad alcune disposizioni di natura eminentemente fiscale, come quelle relative all'ILOR che rimane fissato al livello del 15 per cento: e questa non è una notizia molto piacevole per i contribuenti, dato che si era detto che tale livello, fissato in via provvisoria, sarebbe stato rivisto. In materia fiscale, però, nulla è più definitivo del provvisorio, per cui la misura del 15 per cento rimarrà in vita anche oltre il 31 dicembre 1981.

Nessuna obiezione sulla norma relativa alla regione siciliana, cui vengono attribuiti direttamente fondi in misura pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa. Si tratta infatti di una norma che risponde ai criteri contenuti nello statuto della regione siciliana e che, da parte mia e di altri colleghi, fu prefigurata in sede di esame dei due decreti-legge che poi confluirono nel famoso «decretone»: in quell'occasione rivendicammo appunto l'autonomia fiscale della regione siciliana.

Avviandomi alla conclusione, come avevo promesso, signor Presidente, voglio fare un breve riferimento all'articolo 45, che attiene al finanziamento del provvedimento. Si prevede dunque una copertura pari a 20.442.877 milioni, di cui 4 mila milioni costituiti da entrate proprie dei comuni e delle province, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto, e 16.442.877 milioni rappresentati da contributi a carico della bilancio dello Stato, cui si provvede per 380 mila milioni con il maggior gettito di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del decreto e per 16.062.877 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previ-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

sione del Ministero del tesoro per l'anno 1981. Prima osservazione: l'onere è di gran lunga aumentato rispetto ai tetti fissati dai famosi «decreti Stammati», che ponevano dei limiti compresi tra i 7 e i 12 mila miliardi: siamo ora passati ad oltre 20 mila miliardi, e si tratta di una cifra del tutto provvisoria, come provvisorio è l'intero provvedimento. È facile prevedere che l'onere salirà almeno a 25-26 mila miliardi, ad essere ottimisti. Non c'è nessun contenimento della spesa; questo provvedimento va in senso contrario alle conclamate dichiarazioni del ministro Andreatta. Seconda osservazione: di questi circa 20 mila miliardi di lire putativi solo 4 mila si prevede che siano di entrate proprie dei comuni. Dov'è quindi questa tanto conclamata autonomia dei comuni? Quindi si dichiara soltanto a parole questa autonomia che viene per altro contraddetta dal finanziamento di questa legge. Cioè meno del 20 per cento della spesa prevista è attribuibile alle entrate proprie mentre per la parte rimanente si tratta di entrate derivate.

Terza ed ultima osservazione: a parte i 380 mila milioni derivanti dal maggior gettito, per i 16 mila miliardi che rimangono si deve procedere ad una decurtazione del fondo globale di cui al capitolo n. 6.856 teoricamente destinato alle iniziative parlamentari.

Quindi tutto il grosso discorso che abbiamo fatto tante volte circa un'autonomia possibilità del parlamentare, per quanto riguarda le proposte di legge, non è che una semplice e pura lustra perché riducendo sempre più questo fondo a disposizione dei parlamentari non si mette più nessun parlamentare nella condizione di trovare la necessaria copertura finanziaria.

Quindi tutto questo si traduce in un vantaggio, se vogliamo fare un bisticcio di parole, per l'autonomia locale, ma uno svantaggio per l'autonomia parlamentare; cioè si toglie da un lato quello che si dà all'altro lato, rendendo sempre più problematica la copertura di questo provvedimento che si sarebbe dovuta in ben altro modo organizzare.

Ma siccome il difetto è nel manico, cioè tutto dipende dalla stortura con cui da 40 anni circa a questa parte si sta disamministrando gli enti locali, è evidente che questa legge non può che essere lo specchio dei tempi nel quale non può che raffigurarsi la cattiva coscienza di coloro i quali vogliono approvare questa legge; responsabilità che non intendiamo assolutamente assumerci per cui dichiaro a nome del mio gruppo che voteremo contro tutto il provvedimento in quanto assolutamente inadatto al raggiungimento di quei fini, di quegli scopi e di quelle iniziative che da tanti anni auspichiamo per il rinnovamento vero ed effettivo degli enti locali.

BAGHINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, desidero richiamarmi agli articoli 30 e 93 del regolamento. Sono certo che ella conviene con me circa la grande rilevanza del provvedimento al nostro esame dal momento che interessa non soltanto le regioni e le province, ma tutti i comuni d'Italia e quindi tutto il territorio nazionale.

Mi risulta che attualmente è riunita in sede legislativa la Commissione lavoro per l'esame di un altro provvedimento altrettanto importante, riguardante le pensioni, che ha dato luogo già a contrasti notevoli. Si tratta di un provvedimento sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso alcune riserve su tre articoli essenziali; al momento la Commissione lavoro è indecisa se accettare le osservazioni della Commissione affari costituzionali o meno.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, venga al nodo della questione.

BAGHINO. Sto per concludere, la conclusione è quasi immediata. Qualcuno nella Commissione ha addirittura proposto di fare uno stralcio di quegli articoli, cioè praticamente di servirsi di un marchingegno per evitare che il provvedimento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

to sia rimesso all'Assemblea, come vuole il regolamento, in conseguenza della mancata accettazione dei rilievi della Commissione affari costituzionali.

Mentre dunque in aula è in discussione un provvedimento di grande rilevanza, in Commissione si discute pure di un provvedimento di grande rilevanza, per di più con questi contrasti e questi interrogativi.

Mi rendo conto che la Presidenza, in base all'articolo 30, può autorizzare la contemporaneità delle riunioni di Assemblea e di Commissione, sia pure in sede legislativa, ma come fatto eccezionale.

Gradirei però richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sull'ultima proposizione del quinto comma dell'articolo 30: «In relazione alle esigenze dei lavori di questa» cioè dell'Assemblea, «il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni».

Anche se l'autorizzazione di riunirsi è stata data alla Commissione (peraltro verbalmente, perché nulla di scritto risulta alla XIII Commissione), vorrei pregare di far presente al Presidente della Commissione l'esigenza di sospendere i lavori, non solo per appianare i contrasti esistenti presso la XIII Commissione, ma anche per non avvilire ulteriormente il dibattito su un problema, come quello in discussione, che riguarda tutti gli enti locali, e che è di grande rilevanza. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei conosce già la mia risposta. L'articolo 30, che lei ha citato, è uno dei pochissimi che conferisce al Presidente della Camera uno dei pochissimi (mi consenta la ripetizione) poteri che gli spettano. In questo limitatissimo spazio di potere, c'è la facoltà di autorizzare i lavori delle Commissioni contemporaneamente a quelli dell'Assemblea.

BAGHINO. E anche di revocare questa autorizzazione.

PRESIDENTE. Il Presidente ha ritenuto di servirsi di questo potere, e quindi ha autorizzato a lavorare tanto la XIII quanto la VI Commissione, finanze e tesoro, salvo

la prescrizione di interrompere la seduta quando si vota in aula.

Questa è la decisione, e non credo che vi siano motivi per chiederne la revoca.

Proseguiamo nei nostri lavori. È iscritto a parlare l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

TRIVA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il decreto legge che abbiamo di fronte, recante norme per i bilanci comunali e provinciali del 1981, solleva e ci propone - potrei dire che li porta con sé, quasi naturalmente - numerosi problemi di ordine generale, tutti di grande valore e significato, e che sarebbe grave errore ignorare o sorvolare.

Non seguirò quindi, in queste mie considerazioni, la traccia che ha usato il collega relatore, e non perché il suo intervento sia particolarmente criticabile. A parte alcuni entusiasmi mal riposti, alcune fiduciose certezze che gli sento ripetere da troppo tempo perché possano essere credibili, alcune interpretazioni, direi, acrobatiche, ed alcuni spericolati passaggi da sesto grado superiore, quando il buco era troppo grosso, - devo anzi dare atto all'onorevole Citterio - di aver illustrato con diligenza didascalica quello che c'è scritto nel decreto.

Quello che c'è scritto, però, onorevole Citterio, non quello che il decreto invece dice, preannuncia ed anticipa, in modo netto e chiaro, sia per quanto è lo specifico della finanza locale (e quindi del ruolo delle autonomie nella vita delle città, da quelle piccole a quelle grandi, cariche di tensioni e di domande inevase, ai piccoli comuni così poveri di risorse e di servizi), sia per quanto riguarda i problemi di direzione politica e di scelta economica e di rapporti tra istituzioni e partiti.

Onorevole Citterio, la critica che devo fare alla sua relazione non riguarda tanto quello che lei ha detto, quanto piuttosto quello che lei, a nome della maggioranza ha ignorato e taciuto; riguarda lo spirito che il Governo e la maggioranza hanno opposto con insistenza ostinata e rigida a condurre il confronto in modo franco e aperto sul vero terreno della contesa, che

non era e non è quello della semplice quantità dei trasferimenti per spesa corrente; ma di portare il confronto aperto e franco sui nodi di fondo, che stavano dentro e dietro a quasi ogni articolo del decreto, sugli aspetti qualitativi e non quantitativi delle norme e sul valore che ha questo «segmento» di riforma (così l'onorevole Fracanzani ama definire il provvedimento; e che Dio ci liberi di questi «segmenti» di riforma), sia infine nelle politiche che è necessario ed urgente promuovere per contrastare e sconfiggere la pesante crisi economica e politica che grava sulla società nazionale.

L'errore più grave, onorevoli colleghi, nella condizione attuale delle autonomie del paese è quello che porta a chiudersi nel «microorto» della norma specifica, e che porta a giudicare la conclusione di una lunga fatica guardando solo ed esclusivamente quello che si è riusciti a modificare, a migliorare e a correggere nei confronti di un testo che, così come era stato presentato, era tutto da respingere; e che non ha ancora perduto, malgrado le modifiche, l'originale carica ispiratoria, che è quella di una logica portante grave e pregiudiziale per la riforma e per la vita delle comunità locali.

Ecco perché, colleghi, non seguirò la «scaletta» del relatore, anche se non tacerò certo sui contenuti del decreto. Considero fondamentale richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su quei problemi di ordine generale, tutti di grande peso e valore, di cui parlavo all'inizio.

Dico subito che il provvedimento del Governo, visto da questa angolatura, sia per la materia che tratta, sia per il tempo in cui si colloca, sia per le politiche complessive alle quali si riferisce e nelle quali si inquadra, assume quasi il carattere di provvedimento-simbolo, di atto emblematico del Governo Forlani, di messaggio anticipatore di futuri comportamenti.

Il decreto infatti ci dice molte cose e ci fornisce in modo diretto ed indiretto la chiave per molte risposte. Ci dice, ad esempio, per il tema che affronta, quale sia la vera volontà politica di questo Governo nei confronti dell'urgente riforma

delle autonomie dello Stato e della corrispondente riforma della finanza pubblica; e ci illumina, mi sembra, anche sullo spessore e sulle finalità reali, che hanno tanti conclamati e proclamati disegni di grande riforma e di profondo rinnovamento istituzionale.

Se è vero che la giornata si vede dal mattino, e se dobbiamo giudicare quale potrà essere la disponibilità del Governo a riforme profonde dello Stato da quello che è stato l'atteggiamento del Governo nei confronti del provvedimento di finanza locale, dobbiamo pensare per il pomeriggio grandine e tempesta.

In secondo luogo, questo decreto ci dice in quale modo la maggioranza, quando parla di governabilità del paese, tiene conto del ruolo di governo che nel nostro ordinamento hanno le regioni e della funzione fondamentale dei comuni, nonché del peso che hanno, per la governabilità e la tenuta del paese l'operatività, l'efficienza, la capacità di intervento delle cento città italiane, delle nostre grandi città capoluogo di regione; ci dice in che misura il Governo mette nel conto della sua azione politica un reale coinvolgimento ed una seria e responsabile partecipazione alle scelte e alle attuazioni economiche e politiche di tutto l'intero tessuto istituzionale e quindi di tutto il paese, con la varietà delle maggioranze locali, con il diverso peso che hanno, maggioranza per maggioranza, le diverse forze democratiche italiane.

Ci dice se nei confronti delle autonomie locali il Governo ha scelto la strada del rapporto e del confronto dialettico o invece come pare trasparire chiaramente da questo provvedimento, quella di una netta e dura opposizione alle autonomie.

In terzo luogo, il decreto ci dice - e scopertamente nell'edizione licenziata dal Governo dopo il voto del Senato sul precedente decreto-legge - in quali termini l'onorevole Forlani, che tanto parla di coesione e che tanto invoca la coesione delle forze politiche, concepisca i rapporti non solo tra maggioranza e opposizione, ma addirittura tra esecutivo e legislativo.

Infine il decreto ci indica, anche per il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tempo in cui si svolge questo dibattito e per la contestualità con gravissimi provvedimenti governativi, la vera finalità delle scelte economiche ed i veri obiettivi che esse perseguono di fronte alla principale domanda di chi deve sostenere il maggior costo ed il maggior peso della crisi.

Sono questi i problemi su cui dobbiamo impegnare il dibattito e sui quali il Governo deve dire in modo chiaro il suo pensiero. Più avanti diremo quale valore abbiamo i cambiamenti che al precedente decreto-legge al Senato prima e alla Camera poi siamo riusciti ad introdurre e che la nostra parte politica certamente non sottovalutata; ma credo di non peccare affatto di presunzione, onorevoli colleghi nell'affermare che, se il compito di riferire all'Assemblea sul carattere di questi miglioramenti fosse stato affidato alla forza politica che più di ogni altra e quasi sempre da sola si è battuta per conquistarli senza risparmio di energie qui e nel paese, se questa fosse stata la regola, non ho alcun riserbo nel dire che questo compito sarebbe stato affidato a pieno titolo, al Senato prima e alla Camera poi, ai parlamentari del gruppo comunista. Questa è la verità, onorevoli colleghi; ma non è una verità, lo diciamo subito, che ci piaccia e della quale andiamo orgogliosi: non rientra fra i nostri obiettivi quello di essere gli unici difensori delle autonomie comunali e delle prerogative regionali. Non giudichiamo positivamente questo fatto, che per fortuna non si è verificato nel paese, non si è verificato in centinaia e migliaia di assemblee comunali, provinciali e regionali; non si è verificato nella conferenza dei presidenti regionali, in molte riunioni dell'ANCI e della lega delle autonomie, nelle quali le forze democratiche di sinistra, insieme a componenti importanti della democrazia cristiana, hanno sostenuto le posizioni che noi tante volte da soli abbiamo sostenuto nella battaglia al Senato e alla Camera sul decreto.

Non siamo soddisfatti - lo diciamo apertamente - di non aver trovato vicino a noi i compagni socialisti, con i quali tutti gli altri anni la battaglia è stata comune, come comuni erano gli emendamenti pre-

sentati; non siamo stati soddisfatti di verificare una situazione che non avevo registrato - e la mia esperienza è anche lunga nel tempo - e verificato con tale distacco dai problemi neppure nei tempi del primo centro-sinistra.

Non era mai accaduto, onorevoli colleghi, che si verificasse una divaricazione così pesante e grave tra il comportamento di centinaia e migliaia di amministratori di ogni parte politica e i comportamenti che le stesse identiche forze politiche hanno assunto in sede parlamentare. Abbiamo condotto, onorevoli colleghi, questa battaglia e continueremo a condurla sul decreto e dopo il decreto, perchè siamo una grande forza nazionale, perchè sappiamo che il paese non tiene se non tengono le nostre città, le nostre grandi città, perchè siamo una forza di governo; e, perchè siamo una forza di governo, siamo forza di opposizione ad un non governo, perchè sappiamo che i problemi della gente che vive nei mille e mille comuni italiani prescindono dalle maggioranze che li amministrano e perchè non abbiamo mai pensato, onorevoli colleghi, che alle giuste domande dei cittadini sarà possibile dare risposta solo il giorno in cui in tutti i comuni italiani il nostro partito sarà parte delle maggioranze; abbiamo condotto questa battaglia perchè l'impegno dei comuni sia meno aspro, meno difficile meno contestato, e affidiamo i risultati di questa battaglia alle migliaia di amministratori perchè esaltino al massimo le possibilità che contengono e che consentono per amministrare, per rispondere alle domande popolari.

Miglioramenti e mutamenti vi sono stati, ma non hanno nè sciolto nè risolto i problemi che ho indicato; e sono problemi, badate, che in larga misura incidono sulla stessa efficacia delle modifiche che sono state introdotte. E voglio partire dal tempo e da lo strumento. Signor Presidente, colleghi, siamo in aprile e stiamo discutendo di bilanci il cui esercizio è iniziato dal 1° gennaio, e siamo inoltre nel 1981, quasi ad un anno dal rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali.

E la sola e unica cosa che i nuovi ammi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

nistratori dei comuni e delle provincie, eletti da quasi un anno, hanno potuto fare è stato di applicare gli aumenti delle tasse che i decreti hanno imposto. Non hanno certo potuto fare investimenti, contrarre mutui, creare occasioni di lavoro per le imprese e di occupazione per i lavoratori.

I decreti - e voi lo sapete - hanno bloccato la Cassa depositi e prestiti, hanno fermato i lavori. Un bilancio che a norma di legge doveva essere, per la prima volta, triennale nella competenza e annuale nella cassa e nella competenza, sarà ridotto a un mozzicone di bilancio. La situazione economica denunciava e denuncia pericolosi aggravamenti; e il Governo da una parte rastrella in modo indifferenziato risorse e impone, in modo indiscriminato generalizzato, durissime strette creditizie, e dall'altra paralizza l'operatività, il lavoro, l'intervento di migliaia di comuni. Un processo, che era stato faticosamente avviato con l'operazione verità e risanamento è stato bruscamente interrotto. La dimostrata capacità di investimento, dimostrata dai comuni, che è essenziale per la lotta contro la crisi e per non avviarsi in un processo recessivo, viene denunciata oggi come una colpa grave, come una capacità dalla quale ci si deve guardare, quasi da esorcizzare, specialmente, badate - ed è un atteggiamento di una gravità senza limiti - quando questa capacità si esprime nelle grandi città, dove si scaricano invece in modo acutissimo i guasti della crisi e la contraddizione del nostro sistema, quelle grandi città verso le quali invece l'atteggiamento del Governo sembra persino caricarsi talvolta di una sorta di spirito di vendetta e di punizione.

Il ritardo con il quale il Governo ha affrontato questi problemi ha provocato danni e guasti che hanno pesato sulla condizione generale, né sembra, colleghi, che ci siano ripensamenti. Noi non abbiamo mai avuto l'occasione - non dico la fortuna, l'occasione - di discutere di finanza locale con il titolare del Ministero del tesoro, ed anche la sua ostinata assenza da questo dibattito è carica significato. D'altra parte, è difficile che questo indirizzo cambi fino a a quando, senza che nessuno

lo richiami, il senatore Andreatta può continuare a dire, come ha detto alla Camera dei deputati il 31 marzo, che i comuni sono enti spreconi e spendaccioni, che fanno parte di una sorta di subsistema del nostro ordinamento e che pretenderebbe licenza di spendere e pagamento a pié di lista.

Poche altre volte, colleghi deputati, ho sentito una così clamorosa deformazione della verità; poche altre volte ho sentito una definizione così incredibili ed inaccettabile del ruolo che compete alle autonomie locali nel complessivo ordinamento della Repubblica, qual è stato scritto nella nostra Costituzione; poche altre volte - consentitemi di dirlo - ho assistito ad un...

PORCELLANA. Ci sono regioni che spendono 300 miliardi per finanziare televisioni private!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINI.

TRIVA. Arrivo anche a te, Porcellana! Io credo che Porcellana può dire qualsiasi cosa, tranne che proporsi come un grande amministratore della città di Torino (*Applausi all'estrema sinistra*).

Poche altre volte ho assistito ad un così clamoroso ed ingeneroso disconoscimento del ruolo che, malgrado Andreatta e malgrado il Governo Forlani, comuni e province e regioni, e migliaia di amministratori hanno svolto e svolgono ogni giorno su molti dei fronti duri, aspri e dolorosi che sono aperti nel corpo del paese: da quelli del terrorismo a quelli della crisi economica, da quello dei disoccupati a quello degli anziani, a quello della casa, dei trasporti, dei giovani e della droga.

Le autonomie locali sarebbero centri autonomi di libera spesa, per la quale chiedono pagamenti a pié di lista? Ma come è possibile che il responsabile del Ministero del tesoro possa dire queste cose?

Onorevoli colleghi, dal 1972 al 1976 la finanza locale è stata regolata da un sistema

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

fondato su un incremento meccanico e indifferenziato dell'entrata «storica», con tutte le deformazioni e gli squilibri che tale entrata rivelava. E, mentre dal 1° gennaio 1978 avrebbe dovuto entrare in vigore, secondo norma di legge, la riforma della finanza locale, è dal 1977 ad oggi che è variato il fronte di riferimento dall'entrata alla spesa. I bilanci sono costruiti sulla spesa «storica», e quindi sugli squilibri «storici» che si sono formati nel nostro paese; sono regolati da una serie inammissibile di decreti, che ogni anno stabiliscono la quantità e la qualità del personale, con tetti invalicabili e sbarramenti a ogni piè sospinto: l'entità delle retribuzioni per il personale, stabilita da accordi nazionali che sono contrattati e firmati dal Governo; l'entità degli oneri finanziari in rapporto ai mutui che il Governo consente, sia attraverso la Cassa Depositi e prestiti, sia attraverso il sistema bancario; l'incremento massimo consentito per l'acquisto di beni e servizi, e persino l'importo delle tariffe da applicare per i trasporti; l'incremento massimo del disavanzo.

Tutto questo, mentre un ministro della Repubblica dovrebbe denunciarlo come inconcepibile per un ordinamento autonomo e per una finanza che sia veramente parte organica interna della complessiva finanza pubblica, viene indicato - falsando i fatti - come fonte di spreco, di malgoverno e di irresponsabilità.

La finanza locale è indubbiamente, signori del Governo, l'unico comparto del bilancio pubblico allargato che ha praticato e continua a praticare una politica rigorosa, attenta, seria e severa. È una politica nella quale crediamo e che vogliamo continuare (*Interruzione del deputato Porcellana*).

Questo non significa, caro Porcellana - e tu non devi dirlo a me -, difendere tutte le amministrazioni comunali: ci mancherebbe!

PORCELLANA. Io parlo delle tue, che - ti ripeto - finanziano le televisioni private! (*Proteste all'estrema sinistra*).

TRIVA. Questo non significa che non ci

siano episodi che vanno denunciati. E noi li abbiamo denunciati.

PORCELLANA. Come quelli dei comuni che si fanno la pubblicità con le televisioni private e sui giornali (*Proteste all'estrema sinistra*).

ALICI. Fatti l'autocritica! (*Commenti del deputato Porcellana*).

PRESIDENTE. Onorevole Porcellana, ed anche voi, onorevoli colleghi: lasciate parlare l'onorevole Triva.

POCHETTI. Visto anche che è l'unico comunista che interviene nella discussione.

TRIVA. Significa però comprendere che, se ci chiediamo quale altro comparto della spesa pubblica abbia visto stabilito con legge della Repubblica una rigorosa disciplina del personale, un rigoroso limite all'espansione della spesa, una rigorosa quantità e volume degli investimenti, l'obbligo - rispettato - del pareggio di tutte le aziende comunali meno quelle dei trasporti, dobbiamo rispondere, se siamo onesti, che in nessun altro comparto è accaduto questo, nessun altro comparto della spesa pubblica si è fatto carico in questo modo dei problemi del paese, della gravità e profondità della crisi.

Non solo, ma quale altro comparto ha reso così efficace la spesa pubblica e così rapidi gli investimenti decisi, creando occasioni di lavoro per le imprese, occasioni di occupazione per i lavoratori, organizzando servizi che hanno dato risposte, per quanto parziali, a profondi bisogni popolari? E tutto ciò creando - non dimentichiamolo mai - uno dei valori della operazione di risanamento e di rilancio del ruolo dell'autonomia - argini solidi contro pericolose manifestazioni di sfiducia, di rinuncia, di rabbia e di rifiuto delle regole democratiche; creando cioè quegli argini e quegli anticorpi che hanno consentito al paese di resistere agli attacchi eversivi e terroristici, ai colpi duri della crisi economica e alle insidie corrosive di un consumismo che non è certo mai stato esaltato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

da noi o da noi proposto come modello di vita.

E non sono state forse, colleghi deputati, le componenti di questo subsistema (mi piacerebbe tanto che fosse qui il senatore Andreatta) quelle che prima di ogni altra autorità statale sono state viste sollecitamente impegnate nelle regioni del Mezzogiorno per soccorrere le popolazioni colpite dalla terribile sciagura del 28 novembre e per impedire che la sfiducia nelle istituzioni subisse una caduta verticale in tutte quelle popolazioni, intervenendo così a rendere meno grave il primo dei gravi scandali che ha colpito quelle regioni, lo scandalo del mancato intervento dello Stato?

Certo, sarà difficile che una uguale funzione surrogatoria possano svolgere le amministrazioni locali, provinciali e regionali a fronte del secondo scandalo che sta colpendo il paese, quello di una maggioranza che non riesce ad esprimere una legislazione a favore delle zone terremotate, una legislazione che dia organicità e risposta rapida e tempestiva alle esigenze che vengono da quelle tormentate regioni.

È accaduto invece il contrario, cari colleghi; è accaduto che, mentre sindaci, assessori e consiglieri di ogni parte politica (non solo della nostra) erano impegnati fra le macerie a soccorrere quelle popolazioni, il Governo Forlani decideva e deliberava, nella notte del 30 novembre, il decreto-legge n. 901 del 1980, il quinto della serie sulla finanza locale.

E vengo quindi allo strumento. Onorevoli colleghi, dobbiamo dire un «basta» fermo e deciso. Dobbiamo dire «basta» ad una finanza precaria, incerta, inadeguata, decisa anno per anno. Dobbiamo finirla con le politiche che prima espropriano senza indennizzo ogni potere positivo e poi dicono che la finanza locale è a carico del bilancio statale; ma non con una dotazione certa, definita e dovuta per legge, collegata agli andamenti dei flussi tributari e non ad altri bizzarri indici o a complicate parametrizzazioni, ma come una sorta di dovere sofferto, di larga concessione che farebbero gli organi centrali dello Stato.

Dobbiamo dire «basta», sia perché la pratica decretizia come tale paralizza la vita del Parlamento e distorce il confronto parlamentare, sia perché per lo specifico - affido all'onorevole Fracanzani il compito di informarne il senatore Andreatta - è inammissibile che circa 40 mila miliardi di spesa corrente (la sanità non è un subsistema, onorevole rappresentante del Governo: la sanità rappresenta funzioni attribuite a pieno titolo alle autonomie locali ed ai comuni e la spesa sanitaria è parte interna della finanza locale) e quattro o cinque mila miliardi annui di investimento possano continuare ad essere disciplinati da norme annuali, sempre più ragionieristiche, pignole ed offensive, sia, infine, perché non è ulteriormente accettabile che la vita degli enti locali venga disciplinata da norme che, se erano utili a conseguire il risanamento, sono pericolose, perniciose e deresponsabilizzanti, se rappresentano la regola che disciplina il funzionamento di queste istituzioni.

Il Governo deve finalmente capire che i comuni non sono una agenzia di spesa di che occupa *pro-tempore* il Ministero del tesoro, non sono delle furerie, non sono bracci secolari del potere centrale e non sono neanche fastidiosi subsistemi. Il Governo dirà che ha presentato al Senato un disegno di legge per il triennio 1981-1983. È vero, onorevoli colleghi, ma è anche vero, in primo luogo, che la data di presentazione dice chiaramente che il Governo sapeva di presentare un testo assolutamente inutile per il 1981 e, in secondo luogo, occorre dire quanto ai contenuti, che, se il decreto n. 901 nella sua edizione iniziale, onorevole Fracanzani, deve essere visto come un segmento della linea riformatrice, dobbiamo subito affermare, purtroppo, che siamo in presenza di una linea pesantemente controriformatrice.

Gravissimo, quindi, il ritardo, gravissimo lo strumento e grave il nuovo rinvio della riforma. Dobbiamo, tuttavia, chiederci: la strada che ha seguito il Governo era forse una strada obbligata? Ed ancora dobbiamo chiederci: se la strada era obbligata, era possibile rendere meno gravi

le conseguenze del ritardo e meno inaccettabile l'uso del decreto? Rispondiamo che non era una strada obbligata, perché era possibile ripetere con pochi adeguamenti la disciplina relativa al 1980 ed impegnare subito il confronto parlamentare nel disegno generale relativo alla finanza locale, impegnando Senato e Camera a definire finalmente la legge sul nuovo ordinamento delle autonomie. Comunque era possibile riparare in parte anche a questa scelta operando nel merito, nei contenuti, con spirito riformatore ed autonomista. Il Governo, però, ha respinto l'una e l'altra di queste scelte ed ha deciso con il decreto n. 901 di avviare una pesante azione condizionatrice e limitatrice del ruolo delle autonomie. Il Governo ha tentato con il decreto n. 901 di costruire, in luogo dell'ordinamento delle autonomie, come prevede la Costituzione, quel subsistema parametrato e paragonato a quello della previdenza sociale, come prevede il senatore Andreatta: un subsistema chiuso in norme rigide, attentamente sorvegliato. C'è da attendersi, magari, la proposta di un corpo straordinario di ispettori, fedele esecutore delle circolari che mandano i ministri. Se questo decreto è un segmento della riforma, onorevole Fracanzani, io dico sinceramente a lei, che mi è sembrato sostenitore deciso ed onesto delle istituzioni, che non andiamo sulla strada giusta.

Gli aspetti più negativi del vecchio decreto n. 901 li conoscete: una compressione indiscriminata della spesa corrente, una compressione degli investimenti, un taglio secco di ogni rapporto con il sistema bancario *extra* Cassa depositi e prestiti; un secco e netto carattere antimeridionalista; il blocco sostanziale delle assunzioni anche per attivare opere di nuova inaugurazione; l'aumento selvaggio delle entrate (la cadenza era del 50 e del cento per cento); una discrezionalità ampia nell'ambito del riequilibrio; nessun riequilibrio tra risorse e funzioni dopo la massiccia e corposa collocazione e ridistribuzione delle funzioni fra i diversi livelli istituzionali; un disavanzo nei trasporti che - con buona pace del professor

Sylos Labini - il Governo aveva bloccato al 10 per cento rispetto al 1980.

Al Senato la battaglia è stata seria ed approfondita; sono state introdotte modifiche importanti. In Assemblea la modifica più significativa e più rilevante è stata quella della cancellazione dell'articolo 12 che vietava, dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento, ogni rapporto fra comuni e province e sistema bancario che fosse diverso dalla Cassa depositi e prestiti. Si trattava di una norma che incidava non soltanto nella logica della finanza locale, ma nella stessa natura del comune, nonché sul suo ruolo e sulla sua collocazione nella società. Diverso è un comune che abbia pluralità di fonti cui accedere per il credito d'investimento - tra queste c'è anche il sistema bancario locale, nel quale si depositano le ricchezze ed i risparmi che in quella realtà si formano - da un comune che ha un unico punto di riferimento centrale, dominato ovviamente dal ministro del tesoro, che ha sterilizzato e chiuso ogni rapporto con il sistema bancario locale. Pertanto cambia la qualità istituzionale del comune: bene ha fatto il Senato a cancellare quella norma!

Il provvedimento, poi, è venuto alla Camera e - come tutti i colleghi ricorderanno - è stato licenziato senza modifiche dalla Commissione finanze e tesoro. Esso non è stato trasformato in legge per ragioni tecniche e di tempo (si discuteva la legge finanziaria), per cui il decreto-legge è decaduto. Non era la prima volta che un decreto-legge sulla finanza locale non raggiungeva il traguardo: infatti, un caso analogo si era verificato con lo «Stammati due» e con il «Pandolfi due». Tuttavia i precedenti Governi avevano sempre religiosamente rispettato il testo approvato da uno dei due rami del Parlamento. Questa volta è accaduto il contrario: proprio quegli emendamenti votati dall'Assemblea che avevano reso più qualificante la modifica sono stati ripresi dal Governo con la reintroduzione di norme che, se non ripetevano meccanicamente la primitiva formulazione, la ripetevano nella sostanza, commettendo in tal modo una scorrettezza gravissima nei confronti del

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Senato e della Camera e dimostrando di avere una concezione del rapporto tra esecutivo e legislativo che non può essere accettato.

Se me lo consentite, colleghi della maggioranza, vi è un elemento che rende ancor più grave questa vicenda: al Senato il gruppo comunista, di fronte al testo licenziato per l'Assemblea, aveva preannunciato il proprio voto contrario; è stato solo ed esclusivamente (come è stato espressamente dichiarato) per le modifiche intervenute in Assemblea che quel voto contrario si è trasformato in una astensione. Ebbene, nel momento in cui il Governo recupera e ripropone quel testo, non introduce soltanto un inaccettabile comportamento per quanto riguarda il rapporto tra esecutivo e Parlamento, ma introduce anche un elemento estremamente grave per come concepisce il rapporto tra maggioranza ed opposizione, con buona pace della invocata coesione da parte dell'onorevole Forlani.

Il decreto giunto al nostro esame non è certamente il provvedimento che oggi sarebbe necessario: noi non lo consideriamo un segmento di qualcosa, ma soltanto quello che è, e riconosciamo che si tratta di un testo diverso dall'iniziale. Infatti alcune innovazioni importanti sono state introdotte, ne voglio ricordare soltanto due. La prima riguarda la certezza delle risorse di investimento che per la prima volta compare nella legislazione della nostra Repubblica - e con questo non è che io condivida la quantità delle risorse previste - e la seconda concerne il fatto che il Mezzogiorno è stato considerato, dopo il rifiuto iniziale, il principale degli squilibri che dobbiamo avere presente nell'opera di riequilibrio. Il decreto non ha minimamente migliorato la quantità delle risorse destinate ai beni e ai servizi, che restano infinitamente sottodimensionati rispetto alle necessità, ed anzi sotto questo profilo introduce un'insidia pericolosa, che forse ci porterà alla conseguenza di riaprire la spirale di disavanzi sommersi, con l'abbandono dell'obiettivo dei bilanci a pareggio reale, che avevamo faticosamente conquistato e sul quale, solo, si può costruire

una reale riforma.

Malgrado questo voi noterete, colleghi, che il gruppo comunista non ha presentato un emendamento che riportasse i valori dei trasferimenti per beni e servizi a quella che è un'esigenza reale. È stato un atteggiamento che vuol significare anche un impegno, ancor più serrato, se possibile non per ridurre le spese per interventi sociali reali, ma per ricercare all'interno di ogni anfratto, ovunque sia possibile, la copertura e il pareggio dei bilanci, anche in presenza di trasferimenti che non riconoscono la reale dinamica della spesa.

La battaglia quindi non è stata, ancora una volta, inutile; accanto a noi in questa battaglia sono stati presenti centinaia e migliaia di amministratori locali e di consigli comunali, provinciali e regionali. Si tratta ora di gestire quello che è stato conquistato, cioè il testo che sarà licenziato da questa Camera; si tratta di gestirlo avendo presente che appena sarà licenziato e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* deve aprirsi immediatamente una discussione, un confronto ed una battaglia per la nuova riforma della finanza locale, che deve far corpo unico con la riforma dell'ordinamento e che deve dare spessore e corposità a quei trasferimenti di funzioni che hanno caratterizzato il quinquennio passato, ma che non possono ancora esprimere tutta intera la loro potenzialità, proprio perché si propongono, per molte parti, come spezzoni sospesi a mezz'aria, non sostenuti da un solido telaio istituzionale, non coperti dalle necessarie quantità di risorse.

Facendo così affidiamo questo decreto ai consigli regionali e agli amministratori d'Italia, perché si acceleri il più possibile la risposta alle esigenze del paese e perché i comuni e le province continuino a rappresentare quegli ostacoli e quegli argini alla crisi, all'eversione e alla sfiducia, che hanno già rappresentato in passato e che costituiscono la garanzia del nostro ordinamento e della nostra speranza (*Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

CRUCIANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molti degli interventi hanno ribadito l'importanza di questo decreto-legge. Non è una cosa difficile da immaginare, perché sarebbe sufficiente pensare a che cosa potrebbe essere oggi la realtà sociale, economica e istituzionale del nostro paese in assenza del tipo di democrazia che si è costruito nel corso di questi anni grazie al decentramento, alla democrazia diffusa e istituzionale che si è andata via via realizzando.

Basterebbe pensare anche al ruolo importante che hanno gli enti locali, anche dal punto di vista della governabilità generale, proprio in assenza di una governabilità centrale, in assenza di un Governo, la cui inattività sempre più è palese agli occhi di tutti, come sempre più è denunciata non solo dall'opposizione, ma anche dalla stessa maggioranza. Ebbene, quale funzione di supporto, di sostituzione, di garanzia istituzionale e democratica ha invece rappresentato molto spesso la governabilità nelle istituzioni periferiche? Sarebbe sufficiente pensare anche al ruolo fondamentale e decisivo che gli enti locali hanno svolto nello scontro durissimo che si è avuto e che si ha nei confronti del terrorismo, quale elemento di chiusura, quale elemento di unificazione tra istituzioni e popolazione, gente, senso comune, che gli enti locali hanno rappresentato.

Io credo che da queste considerazioni, e cioè da un ragionamento in negativo, se vogliamo, dalle considerazioni di quale sarebbe oggi la realtà del nostro paese in assenza di questa democrazia, di questa articolazione dello Stato, possiamo intendere quale importanza oggi abbiano queste istituzioni e, quindi tutti gli interventi legislativi che vengono a modificare la vita concreta di queste istituzioni. Per l'importanza che noi annettiamo a tutto questo ordine di problemi, a questo tipo di democrazia, di partecipazione, esprimiamo un giudizio fortemente negativo per come le cose vengono amministrare proprio nei confronti degli enti locali. È stato ricordato poco fa il ritardo di questo decreto; è stato ricordato il tipo di assenza che si verifica sul terreno di una programmazione

che non si limiti unicamente ad un anno. Ebbene, tutti questi sono fattori di grande importanza, non solo perché siamo di fronte alla necessità sempre maggiore di una articolazione della partecipazione a livello periferico. Il problema che abbiamo di fronte quando discutiamo della finanza locale, quando discutiamo degli enti locali, non è soltanto un problema di forme della democrazia, di come si realizzi una partecipazione maggiore, un consenso maggiore, una diffusione maggiore della democrazia nella collettività; ma il problema è anche strettamente materiale. Soltanto se vi saranno queste nervature, soltanto se vi sarà questa sensibilità periferica, questa capacità di intervenire localmente all'interno della struttura sociale ed economica, soltanto a questa condizione sarà possibile affrontare concretamente anche i problemi drammatici della crisi industriale, della crisi produttiva, della crisi strutturale che investe questo paese.

È quindi un ruolo non solo di amministrazione o di allargamento del consenso, quello che noi dobbiamo chiedere agli enti locali; è un ruolo molto più importante, è un ruolo che travalica l'amministrazione, e si trasforma in capacità attiva di intervento e di governo all'interno dei problemi economici e sociali che via via si verificano nelle diverse situazioni sociali. Questa è la questione che sta dietro la polemica che in qualche modo si è anche qui sviluppata.

Certo, vi è stata e vi è una serie di problemi, di inefficienze, e va fatta anche una polemica su quello che è il ruolo specifico che le amministrazioni locali svolgono. Ma il punto fondamentale sul quale discutere è se noi diamo questa importanza agli enti locali o se riteniamo che, invece, debba esserci una amministrazione centralistica per quanto riguarda i problemi dell'economia, i problemi della struttura produttiva, i problemi dell'industria, i problemi che in sostanza scuotono alle fondamenta la credibilità e la democrazia di questo sistema sociale.

Questo - io credo - è il fatto che ci porta ad essere profondamente in contraddizio-

ne rispetto al tipo di decreto al nostro esame, proprio perché esso di fatto non assolve a queste funzioni. È ancora una volta un decreto che si limita alla contingenza, che affronta quelli che sono soltanto problemi di gestione, di amministrazione, di burocrazia amministrativa, ma che non si preoccupa di intervenire sulle competenze, sui poteri degli enti locali, concretamente realizzandoli e distribuendoli in periferia. Questo è il punto negativo di fondo che ci porta a votare contro questo decreto.

Tra l'altro, i suoi punti concreti non vanno in questa direzione bensì, come diceva il collega che mi ha preceduto, intervengono a limitare ulteriormente, in un momento di crisi della spesa pubblica, i poteri passati e presenti degli enti locali. Laddove poteri sono concessi, questi, come al solito, sono a doppia faccia, si ancorano cioè sempre alla possibilità di reperire certi fondi, legati tuttavia a misure antipopolari e, quindi, alla creazione di contraddizioni e di lacerazioni pericolosissime fra istituzione periferica e società civile.

E non è un caso, quindi, che, quando si parla di tagli alla spesa pubblica, si finisce per scaricare ancora una volta sugli enti locali questo tipo di ordine generale che si richiede sul terreno della spesa pubblica.

In questo senso noi manifestiamo ancora una volta il nostro dissenso rispetto a questo decreto, non tanto - badate bene - perché siamo in qualche modo per una dilatazione generica della spesa pubblica, cioè per una concessione di denaro pubblico ai comuni spendaccioni, ma perché siamo per una verifica delle varie produttività, per un discorso anche con le amministrazioni locali, che devono indicare come e dove tale produttività si realizzi. Ma tutto questo può avvenire solo laddove una istituzione, un Governo centrale, abbia credibilità sufficiente. E non può essere certo questo tipo di Governo, questo tipo di quadro politico a dare una lezione su questo terreno di improduttività, di inefficienza, di parassitismo nei confronti dei comuni. Ed è questo il problema che sta a monte di tutta la questione. Solo se si va ad una rapida riconversione della po-

litica economica, della politica sociale a livello centrale, si può andare a discutere, a verificare a vagliare l'operato dei vari comuni.

Ecco, queste sono, per capisaldi, le questioni di ordine generale che ci portano a dissentire profondamente dal decreto-legge al nostro esame e a dire, sin da adesso, che noi voteremo contro la sua conversione in legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del PDUP e del partito radicale*).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta di legge è deferita alle Commissioni riunite III (Esteri) e VII (Difesa) in sede referente, con il parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione:

STEGAGNINI ed altri: «Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico» (2434).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Emilio Rubbi. Ne ha facoltà.

RUBBI EMILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo il gruppo della democrazia cristiana - così come ha fatto il gruppo comunista - intende dare atto al relatore dell'impegno profuso nel puntuale esame del contenuto del decreto-legge, la cui conversione è oggi al nostro esame.

L'impegno dell'onorevole Citterio si è esplicato in un esame puntuale, in una ricerca dei motivi per i quali mantenere ferme o modificare le norme emanate dal Governo; ma sicuramente, sia in Commissione, sia nei dibattiti cui l'onorevole Citterio ha partecipato in varie zone del nostro paese, presso gruppi di amministratori di differenti correnti politiche, anche -

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

e direi particolarmente - l'impegno che ho detto si è profuso sui temi di qualità, sui temi che riguardano i nodi di fondo del sistema delle autonomie e del possibile finanziamento che a queste ultime sia in grado di restituire fino in fondo la propria capacità di autonoma azione.

Teniamo a sottolineare tutto questo perché, se non possiamo per alcun motivo essere accusati di insensibilità alle modificazioni che nell'impostazione ideale le altre forze politiche hanno raggiunto nel corso degli ultimi trent'anni, è certamente vero - né può essere negato - che il partito della democrazia cristiana, ed in esso uomini come l'onorevole Citterio, hanno fatto oggetto primario della loro attività politica il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie. Rafforzamento e valorizzazione che, però, mai hanno concepito le autonomie stesse come contropotere nei confronti dello Stato, ma come potere che si articola entro lo Stato e quindi, nel necessario collegamento con i poteri regionali e statuali.

Non abbiamo mai, in nessuna circostanza o posizione di responsabilità, modificato i nostri giudizi in relazione al fatto che ci si trovasse a far parte della maggioranza o, in quelle sedi, dell'opposizione. Si può dire, addirittura, che la nostra fede nelle autonomie locali, che ha animato l'origine dell'attività politica dei popolari e sospinto alla presenza sull'intero territorio nazionale la democrazia cristiana, nelle proprie origini, è stata per non pochi di noi una delle ragioni fondamentali di presenza nel settore pubblico, che solo successivamente può aver portato alcuni di noi anche ad impegni partitici.

È dunque evidente, onorevoli colleghi, che non è possibile da parte nostra accettare la provocazione che ci è giunta dal gruppo comunista, nel momento in cui avrebbe voluto erigersi ad unico difensore delle autonomie locali. Ripeto, abbiamo la massima attenzione, studiamo con la massima scrupolosità le evoluzioni che gli uomini del partito comunista hanno compiuto nel nostro paese nel corso di questi anni, acquisendo il senso di responsabilità proprio dell'autonomia, la validità

della presenza dei comuni e delle province, la validità di una loro dignità pari a quella del Governo statale; così come abbiamo colto con il massimo di soddisfazione ogni passo che nella vita politica del nostro paese testimoniava una ritrovata comune sensibilità ai problemi della autonomia. Ma non consentiamo oggi, come non consentiremo domani, stando alla maggioranza o all'opposizione, che non venga dato atto di una realtà storica che non può essere da nessuno negata, se non nel momento in cui ragioni politiche, forse soltanto più banalmente elettorali, costringano alcune posizioni politiche a perdere di vista il processo di crescita del paese e di ciascuna delle forze politiche, segnatamente di quelle che hanno maggiori responsabilità in relazione ai maggiori consensi ottenuti nel paese, tra i lavoratori del paese.

È quindi sui problemi di fondo, oltre che sul testo puntuale e specifico degli articoli, che il dibattito è stato portato avanti, a cominciare dalle assemblee degli amministratori (nelle quali ci consentirà l'onorevole Triva di essere presenti), di amministratori democratici in genere, democratici cristiani in particolare, se è vero, che la gran parte dei comuni italiani, se pur non quelli con maggior numero di abitanti, è ancor amministrata da una schiera di uomini la cui dedizione, il cui spirito di sacrificio, non possono essere messi in forse: e quegli uomini sono democratici cristiani, che vogliono vivere la vita politica manifestando concretamente, nell'azione quotidiana, un attaccamento spasmodico nella rivendicazione dei poteri, della funzionalità e della possibilità concreta delle autonomie locali di rispondere, sul piano dei servizi, alle esigenze delle popolazioni, in una visione in cui però la comunità nazionale è un'entità unitaria, che non si spezza per ragioni politiche od elettorali in uno dei gangli vitali, in una delle cellule essenziali. Se questo è, in fondo, il senso dell'intervento del gruppo comunista non possiamo che prenderne atto, sia pure con rammarico. Vogliamo dare atto all'onorevole Triva di essersi impegnato, nell'esame degli articoli, cer-

tamente alla pari dell'onorevole Citterio. Non siamo manichei, né vogliamo minimamente togliere ad alcuno ciò che gli spetta sul piano dell'impegno con cui contribuisce a quelle modifiche che portano i testi normativi a corrispondere maggiormente alle esigenze dei comuni e delle province, degli enti locali in genere, del nostro paese, in vista delle esigenze delle famiglie che vivono ed operano nell'ambito di quelle comunità locali.

Vogliamo cogliere l'occasione per sottolineare un'altra delle differenze, purtroppo non ancora superate, tra la nostra concezione e quella del partito comunista. Secondo quest'ultima, le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare costituiscono battaglie vinte. Per la democrazia cristiana costituiscono, invece, l'esaltazione del rapporto tra il potere esecutivo ed il potere legislativo. Non esiste per noi, evidentemente, se non un atteggiamento di collaborazione tra Governo e Parlamento (*Interruzione del deputato Pochetti*). Abbiamo ripetuto in varie sedi, e lo facciamo anche qui, che il testo di un decreto-legge elaborato dal Governo non può - è un giudizio che possiamo dare in via aprioristica - avere la ricchezza di quello che esce da un approfondito esame compiuto dal Parlamento, nel quale sono presenti ed impegnate per migliorare i vari provvedimenti tutte le forze politiche. Vorremmo sottolineare come a volte non tutti, pur parlando in quest'aula, anche con autorevolezza, siano ugualmente presenti nel corso dell'esame dei singoli articoli, al fine di sciogliere i nodi di fondo da cui originano i contenuti dei singoli articoli, nei lunghi dibattiti nelle Commissioni e nei Comitati ristretti.

Credo che l'onorevole Fracanzani, che ha profuso la propria attività nell'identificazione delle norme, prima al Senato e poi alla Camera, che il Parlamento andava delineando, avrebbe avuto modo di trarre motivo di compiacimento se anche altre forze politiche avessero collaborato per un accrescimento dei valori che il testo è capace di riflettere; purtroppo non sempre tutte le forze sono presenti o ugualmente impegnate.

Per quanto ci riguarda, non abbiamo mancato di vagliare fino in fondo il contenuto delle proposte di modifica che ci provenivano da qualsiasi parte politica e di questo credo che dovrebbe essere dato atto nel corso di questa discussione (*Interruzione del deputato Vetere*).

Onorevole Vetere, che ci sia non un diritto ma un dovere da parte di una forza politica anche di dire alcuni «no», qualora lo ritenga indispensabile per il bene del paese, è problema diverso da quello di avere fino in fondo esaminato quale avrebbe potuto essere il testo sul quale ritrovare la convergenza.

D'altro canto, onorevoli colleghi, se andiamo ad esaminare nel disegno di legge n. 2410-A le modifiche apportate dalla Commissione e ci chiediamo quante di quelle modifiche hanno trovato il consenso dell'intero Comitato ristretto - il che vuol dire di tutte le forze politiche presenti nello stesso Comitato ristretto -, ci rendiamo conto come gran parte di quelle modifiche siano state approvate dalle forze di maggioranza. Che senso ha allora, colleghi, prospettare sempre i miglioramenti dei testi come frutto delle lotte anziché del dibattito, del colloquio, chiamato confronto, scontro - come vi pare -, comunque di quanto umanamente più rilevante, cioè la volontà di far sì che il rapporto Parlamento-Governo sia capace di essere fruttuoso e provvido per la comunità nazionale.

Questo è il vero punto sul quale, colleghi comunisti, dobbiamo ancora una volta riscontrare una diversità che ci amareggia, se è vero, come è vero, che non pochi di noi, se non tutti, siamo profondamente convinti che il paese, maggiormente, più celermente cresce in quanto più celermente possono crescere tutte le forze politiche presenti nel paese stesso.

Ecco perché - vengo ad alcuni punti specifici - non possiamo non sottolineare come questo provvedimento annuale si ponga come prima parte del disegno di legge che il Governo ha presentato per l'intero triennio. A che vale, allora, polemizzare contro norme annuali che sarebbero in qualche misura umilianti per gli

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

enti locali, se è vero, come è vero, che in tempo utile per l'approvazione di questo disegno di legge il Governo ha presentato un disegno di legge triennale?

In relazione agli interessi degli amministratori, coincidenti con quelli delle popolazioni amministrate, non sarebbe stato più produttivo ricordare come l'impegno degli amministratori a Viareggio, e poi l'impegno del Governo, fosse nel segno di un provvedimento triennale, e come al provvedimento annuale si sia giunti solo ed esclusivamente per ragioni di crisi politiche che, guarda caso, il partito comunista alimenta ed in parte determina senza volere poi minimamente prendere atto degli effetti che quelle crisi politiche ineluttabilmente provocano?

Bisogna avere il coraggio di riconoscere che determinati atti causeranno, sì, il passaggio dal Governo «Cossiga II» al Governo Forlani, ma avranno anche l'effetto di rallentare la possibilità concreta di approvazione da parte del Parlamento di un disegno triennale di primo avvio di riforma degli enti locali.

Secondo punto. Perché non dire — ma guarda caso, l'onorevole Triva non ha speso una parola al riguardo! — che siamo di fronte, per la prima volta, dopo il processo di risanamento degli enti locali, ad un provvedimento che in concreto dà avvio al processo di riequilibrio? Perché ricordare solo che si sono basati sul piano della spesa storica i bilanci comunali ed i bilanci provinciali nel corso degli ultimi anni, e non dire che con uno sforzo comune — ma allora, devo dire, portato prevalentemente sulle nostre spalle, sulle spalle della maggioranza, se non viene identificato come comune anche da parte dell'opposizione — siamo giunti ad inserire in questo provvedimento, che auspichiamo possa trovare approvazione piena da parte della maggioranza nella giornata odierna, elementi che sono i segni di un processo di riequilibrio, per cui non in parità, nei prossimi anni, andranno i comuni che presentano una maggiore spesa corrente, rispetto a quelli che hanno una minore spesa corrente *pro capite*?

Si dice tante volte, amici, che siamo dei

gattopardi, perché tanto parliamo e niente razzoliamo; in questo caso, almeno, bisognava avere la forza morale di riconoscere che, per un'impostazione che ci ha visto convergenti nella proposta, siamo qui chiamati a votare un provvedimento che sul piano degli investimenti, sul piano della spesa corrente per servizi, sul piano del personale, per l'utilizzazione di un fondo di riequilibrio realista, per la prima volta dopo il processo di risanamento della finanza degli enti locali, compie un primo, decisivo passo nel senso del riequilibrio, perché ci siano maggiori possibilità di investimento, più libertà nell'utilizzazione del personale, maggiori possibilità nella spesa corrente per i comuni che hanno una spesa corrente inferiore alla media nazionale.

Questo è un passo essenziale, questo è, sì, l'avvio della riforma. Abbiamo i colleghi, comunisti o altro, impostazioni diverse, quello che vogliamo dire, come messaggio, a testimonianza dell'attaccamento anche personale che portiamo ai valori delle autonomie, alla loro attività, alla loro capacità di espansione, è che questo processo proseguirà.

Quando si è posto, colleghi, il problema dei tagli di spesa (non scopriamo l'America, e non diciamo certamente cose che non siano già sconosciute; l'onorevole Degan, responsabile degli enti locali della democrazia cristiana, potrebbe dircelo), si è posto anche il problema di un eventuale abbandono dei fondi destinati al riequilibrio. Ma la risposta è stata drasticamente univoca da parte della democrazia cristiana: quei 200 miliardi previsti nel fondo di riequilibrio, onorevole sottosegretario, rimangono incardinati in questo provvedimento, a testimonianza piena di questa volontà di avanzare nell'avvio del processo di riequilibrio tra i vari enti locali.

Sappiamo, amici — e concludo, onorevole Presidente —, che esiste un altro punto essenziale di questo provvedimento, e tacerlo può solo costituire un'azione tendente allo sgretolamento della comunità nazionale. Siamo cioè di fronte ad un provvedimento che consente agli amministratori di sapere di quale ammontare di

fondi possono disporre presso la Cassa depositi e prestiti per gli investimenti: 12 mila miliardi, nel triennio, oltre ai fondi inerenti ai mutui che comuni possono contrarre in base alla «legge Merli» (un ammontare che supera i mille miliardi), oltre ai 700 miliardi inerenti all'edilizia carceraria e giudiziaria. Siamo cioè di fronte alla messa a disposizione dei comuni e delle province di somme per investimenti certi. Vorrei che tutti ricordassimo quali erano le condizioni dei comuni e delle province solo quattro anni addietro: è vero o non è vero che gli amministratori erano nella necessità di andare da un istituto bancario all'altro con la mano tesa, non solo in relazione alla ricerca dei finanziamenti e dei mutui per investimenti, ma anche per le più immediate necessità inerenti il pagamento dei dipendenti o di qualche fornitore di gasolio per riscaldare la scuola?

Se nel corso di questi ultimi anni abbiamo razionalizzato e risanato la finanza comunale, sicché oggi con sistematicità e puntualità i trasferimenti da parte dello Stato sono effettuati, abbiamo altresì con questo provvedimento garantito agli amministratori la certezza di poter disporre, a tassi assolutamente inferiori rispetto a quelli di mercato, di investimenti per 12 mila miliardi; dando, quindi, la possibilità concreta di programmare questi investimenti, di indicare le priorità, di esercitare così quella responsabilità amministrativa che non può pienamente essere esplicata quando non si ha la sicurezza in ordine alle risorse di cui si può disporre.

Se un partito può essere riconosciuto come il partito delle città italiane, credo, onorevoli colleghi - e l'andamento del dibattito mi pare confermarlo -, che questo partito sia la democrazia cristiana.

Il credere questo fino in fondo non ci esime dal farci carico delle compatibilità generali della finanza pubblica; in credere questo non ci esime dal chiedere agli amministratori di assumersi le relative responsabilità.

Un emendamento dei colleghi comunisti chiede la soppressione dell'articolo 11. Noi dobbiamo dire che l'attaccamento

alla valorizzazione delle autonomie non ci esime dal richiedere il senso di responsabilità; e comunque che siano affrontate alternative dagli amministratori, che abbiano diverso costo per il comune e per l'ente amministrato. Qual è il senso dell'articolo 11? È forse quello di ridurre la possibilità di ricorrere ai mutui, e quindi di fare investimenti per i comuni? La risposta è no.

VETERE. La risposta è sì!

RUBBI EMILIO. Non è colpa mia, onorevole Vetere, se lei non legge con sufficiente attenzione! Non c'è limite all'acquisizione di mutui; ma è inserita un'altra norma, della quale diciamo con grande chiarezza di portare insieme con gli altri colleghi della maggioranza la responsabilità, pronti a discutere in ogni sede, come è stato sempre nostro costume.

È espresso il concetto in base al quale, quando un determinato comune ritiene di non dover attendere il tempo indispensabile per avere il finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti, presso la quale abbiamo garantito la concessione di 12 mila miliardi nel triennio, allora affronti, assumendosi la responsabilità di fronte ai propri elettori, l'onere che comporta l'uscire dal rapporto con la Cassa depositi e prestiti, e sospenda il maggior onere di interessi che altri istituti di credito accollano all'ente mutuatario. Vi è una differenza tra gli interessi presso la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito? È questa differenza oggi superiore al 10 per cento? Sì, onorevoli colleghi e allora la norma prevede che, quando un comune non intenda effettuare i propri investimenti finanziandoli attraverso la Cassa depositi e prestiti a tassi veramente agevolati abbia a sostenere la differenza di tasso, l'onere che inerisce ai diversi piani di ammortamento tra il tasso maggiore e quello minore.

I maggiori oneri per interessi è giusto che siano in quel caso sostenuti dall'ente locale. Pertanto se desideriamo dare atto al Governo di aver agito correttamente nel ripresentare il decreto con una norma non uguale a quella cassata dal Senato e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tra l'altro non per motivi politici, come i colleghi sanno perfettamente, vogliamo altresì affermare di condividere in pieno il concetto secondo cui l'onere che il comune sopporta per i vari finanziamenti di investimenti possa e debba essere differenziato a seconda della natura e dei tempi in cui gli investimenti vengono effettuati. D'altra parte questa è una discussione che è stata portata in sede ANCI e che certamente non è stata portata per la prima volta attraverso una norma del primo decreto governativo.

Nel ringraziare nuovamente il relatore per l'impegno profuso nel lungo esame di questo provvedimento, nel corso del quale, come è stato sottolineato, importanti modifiche sono state apportate, desidero riaffermare come da parte della democrazia cristiana ci sia la ferma volontà di giungere attraverso anche l'approvazione di questo provvedimento, alla successiva approvazione del disegno di legge triennale e di considerare l'approvazione di quel disegno di legge come primo passo di quella riforma delle autonomie e della connessa riforma della finanza locale che si pongono, come Kessler affermava questa mattina, come presupposti indispensabili per la effettiva ripresa della comunità nazionale (*applausi al centro - congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borgoglio. Ne ha facoltà.

BORGOGGIO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritengo che complessivamente il provvedimento in discussione sia positivo e si collochi all'interno degli indirizzi emersi al convegno di Viareggio e del confronto realizzatosi tra le forze politiche rispetto al problema importante della riforma della finanza locale e delle autonomie.

Questo provvedimento costituisce un primo approccio rispetto ai problemi complessi della riforma della finanza locale. Certamente, come è stato già fatto rilevare, il ritardo nell'approvazione del decreto crea intralci e problemi. Dobbiamo cercare di fare meglio perché ormai si

tratta di ritardi ripetitivi nell'arco di questo quinquennio.

Il decreto comunque ha una sua organicità e vede giustamente affrontati i problemi dell'entrata, quelli della spesa corrente, della politica degli investimenti e della perequazione e riequilibrio tra i diversi enti locali. Iniziando a modificare la rigidità della spesa storica, certo nella approvazione del decreto risentiamo della precarietà dei provvedimenti urgenti sulla finanza locale, che oramai sono al loro quinto anno.

Il problema di fondo è quello della riforma delle autonomie e della finanza locale, che sono strettamente legati l'uno all'altro, perché abbiamo assistito in questi anni ad un mutamento dei compiti e delle competenze dei comuni: sempre più responsabilità e competenze sono andate agli enti locali e nel contempo non siamo riusciti ad affrontare uno dei nodi fondamentali dello sviluppo della democrazia nel nostro paese, che è la riforma delle autonomie, di quell'istituto democratico, di quella parte dello Stato che più di altre ha rapporto con la popolazione e con la domanda che dalla popolazione viene. Lo strumento deve essere adeguato alla nuova realtà: dimensione ottimale e strumenti di conoscenza sono gli elementi indispensabili per dare reale autonomia ai comuni, alle province, alle regioni.

Non possiamo invece dimenticare che, nel complesso degli enti locali del nostro paese, 5641 comuni rappresentano il 10 per cento della popolazione italiana, mentre 8 comuni ne rappresentano il 5 per cento e 14 comuni rappresentano il 19 per cento della popolazione del nostro paese. Assistiamo quindi ad una frammentazione della struttura degli enti locali che non è più adeguata alle esigenze di una moderna struttura aziendale, di una moderna struttura dello Stato, in rapporto continuo e diretto con le popolazioni. E quindi la riforma sulla finanza locale è strettamente legata alla riforma delle autonomie; autonomia in positivo ai comuni vuol dire fare l'autocritica anche sul passato. Quando si dice che in questi anni abbiamo obbligato i comuni a portare a Parigi i bi-

lanci delle aziende autonome, escluse le aziende di trasporto, abbiamo obbligato, come anche in questo provvedimento, le aziende di trasporto ad adeguare le tariffe. Quando indichiamo nei decreti l'aumento che gli enti locali devono operare nei diversi servizi che prestano alla collettività riconosciamo di fatto il cattivo uso che noi abbiamo fatto dello strumento dell'autonomia rispetto ai problemi reali del reperimento delle risorse, cui noi siamo di fronte, nello svolgimento dell'attività degli enti locali che siamo chiamati a governare nel contesto del nostro paese.

Questi sono elementi estremamente importanti: quindi l'esigenza della riforma delle autonomie e della finanza locale, che io chiamerei piccole riforme, non grandi riforme, ma sono fondamentali rispetto allo sviluppo della democrazia del nostro paese, per un corretto rapporto tra la popolazione e lo Stato nelle sue diverse articolazioni, nella esigenza di dotare, di dotarci di strumenti che abbiano capacità conoscitiva e capacità di intervenire nella realtà economica e sociale che sono chiamati a governare.

Alcune considerazioni sul provvedimento. È stato detto che la maggioranza e il Governo si sono chiusi rispetto alle esigenze reali degli enti locali e che non hanno tenuto conto della pressione che veniva e viene dai comuni e dalle province. Credo che questo sia errato o comunque non corretto rispetto al processo che si è svolto attorno al primo e al secondo decreto che stiamo discutendo in questo momento. Non bisogna mai dimenticare che siamo partiti da un intervento dello Stato ipotizzabile in 14.100 miliardi da parte dello Stato a favore dei comuni e chiudiamo con questo provvedimento con 16.500 miliardi circa, rispetto alle ipotesi iniziali. Siamo partiti - lo ricordava Triva - dal 10 per cento e ci troviamo con una ipotesi del 16 per cento per quanto riguarda le aziende dei trasporti: questo è il risultato di un lavoro positivo svolto in Commissione, di un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione, di una fattiva azione che il sottosegretario Fracanzani, a nome del Governo, ha svolto in questi giorni in cui

il provvedimento è stato discusso.

Il superamento del quadro politico recupero di un rapporto unitario di fronte alla gravità dei problemi sono il risultato di un processo quotidiano che ogni forza politica deve fare; non possono essere degli altolà che da qualche forza politica vengono posti alle altre.

Sui problemi abbiamo, quindi, avuto importanti convergenze.

Sulla politica delle entrate non ci sono state fatte proposte alternative rispetto alla indicazione che il decreto-legge prevede; sulla spesa corrente credo che una larga convergenza l'abbiamo trovata, e le risorse sono sufficienti se le mettiamo a confronto con quanto è stato fatto in precedenti decreti, se li valutiamo nella loro complessità, al di là delle maggioranze che hanno retto i governi in questi anni: dal decreto Stammati al «decreto Pandolfi».

L'elemento di discussione che ci ha visti divisi all'interno della Commissione e dei Comitati ristretti è stato quello delle risorse messe a disposizione per gli investimenti, i criteri e l'utilizzo di queste risorse.

Ebbene, anche sotto questo aspetto, vediamo quanto è avvenuto in questi anni. È riconoscimento generale che nel 1979 è stato operato un intervento per investimenti agli enti locali che si aggira sui 3 mila miliardi: 1.300 miliardi di ricorso all'indebitamento bancario, 1.700 miliardi attraverso la Cassa depositi e prestiti. Nel 1980 sono stati fatti affidamenti per 3.800 miliardi, di cui in realtà sono stati utilizzati solamente 800, e si ipotizza - non essendo ancora dati certi - un ricorso agli istituti bancari di circa 700 miliardi.

Il provvedimento in discussione prevede inoltre l'utilizzazione di 4 mila miliardi anche per una serie di esigenze giustamente sollevate dal partito comunista, e che sono state accolte dalla maggioranza. I 12 mila miliardi per il triennio e l'utilizzo nel primo anno dei 4 mila miliardi, nella misura in cui non c'è la totale disponibilità della Cassa depositi e prestiti, vengono coperti dal Ministero del tesoro con un vincolo previsto nel decreto-legge. In tal

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

modo si mette una grande disponibilità di risorse a disposizione degli enti locali, senza dimenticare che a ciò dobbiamo aggiungere i mille miliardi previsti per il Mezzogiorno.

Quindi, non è accettabile la critica che il provvedimento penalizza il Mezzogiorno. Intanto, c'è un problema di unicità nella gestione degli enti locali in tutto il territorio del paese: non vogliamo essere demagoghi e pensare che basti un colpo di bacchetta magica per rendere efficienti tutte le amministrazioni degli enti locali, ma dobbiamo invece ammettere che esistono gestioni più o meno corrette, gestioni più o meno efficienti.

Dobbiamo usare certamente due velocità nel raggiungere l'obiettivo unitario di costi che comunque non abbiano grande distanza tra di loro in rapporto alle popolazioni che siamo chiamati ad amministrare. In questo contesto, nell'ipotesi degli investimenti, in Commissione è stato utilizzato, appunto per il 20 per cento, il criterio delle due velocità rispetto al nord e al sud; altrimenti avremmo corso il rischio di finanziare solamente i comuni del nord, che prevedono una velocità al 90 per cento rispetto alla media nazionale, rispetto ad una velocità del 120 per cento per quello che riguarda il sud. Così come è stato individuato, l'utilizzo di questi fondi al 50 per cento per il sud e al 50 per cento per il nord, se è collegato ai mille miliardi previsti dal provvedimento in favore delle zone terremotate, dà priorità e favorisce notevolmente il Mezzogiorno nei confronti del nord.

Non c'è quindi nei provvedimenti uno spirito antimeridionalistico, ma vi sono invece tutti gli ingredienti necessari perché il meridione abbia a disposizione adeguate risorse, ma anche gli strumenti necessari per riuscire ad utilizzarle, evitando che rimangano inutilizzate a fronte delle esigenze che vi sono in quelle realtà.

Altro elemento caratterizzante del provvedimento è che si pone per la prima volta in concreto l'esigenza di un superamento della spesa storica e di una perequazione e riequilibrio tra i diversi comuni del paese, utilizzando, come ho già detto prima, le

due velocità, per evitare che si possa non riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e quindi aumentare la forbice fra i comuni del nord e quelli del sud. Dobbiamo però porci il problema con serietà, nel senso che gli amministratori vengano giudicati per il loro modo di amministrare e per i risultati che raggiungono, considerando le risorse che hanno a disposizione e il territorio su cui devono operare.

Nell'articolo 25 del decreto-legge vi sono dunque tutti gli elementi per dare inizio a questo processo di perequazione. E ciò è estremamente importante, considerando i risultati che abbiamo ottenuto con il lavoro svolto in questi giorni in Commissione e con quello che altri hanno svolto al Senato.

Avevamo pensato che, proprio per lo spirito con cui si è lavorato in Commissione e nel Comitato ristretto, l'atteggiamento del partito comunista su questo provvedimento fosse diverso, con logica conseguenza di quel lavoro e per il contributo estremamente migliorativo dato dai colleghi comunisti. Il mio auspicio è che si possa ritrovare l'unità nella comune battaglia, nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, nel Parlamento e nel paese, tesa a fare in modo che la riforma della autonomie e della finanza locale, sia un obiettivo concreto di questo anno 1981 e non ancora un oscuro elemento di discussione in vista dei provvedimenti che dovranno ancora prendere per la finanza locale.

Complessivamente, dunque, il giudizio su questo provvedimento è positivo, sia pure con i limiti e le carenze di cui parlavo prima. È infatti il risultato di un processo unitario che abbiamo saputo condurre avanti a livello di commissione e che, pur vedendoci d'accordo o divisi a seconda degli articoli che erano in discussione, ha sostanzialmente aiutato la predisposizione di un provvedimento che avrebbe meritato il consenso sia delle forze che sorreggono il Governo e sia delle forze che si trovano all'opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo del Psi*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, mentirei se dicessi che il provvedimento oggi in discussione soddisfa in pieno i repubblicani. Pur accingendoci a votare a favore della conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, lo facciamo con una certa amarezza e con qualche preoccupazione.

Amarezza perché, ancora una volta, ci troviamo a deliberare ad aprile inoltrato alcune norme che devono regolare la vita degli enti locali e soprattutto perché l'esame del decreto-legge che riguarda il 1981 avviene disgiuntamente da quello del disegno di legge triennale presentato dal Governo nel gennaio scorso.

Esprimo preoccupazione per alcune modifiche apportate al testo originario nel lungo *iter* parlamentare, compiuto prima al Senato dal decreto n. 801 e poi alla Camera dall'attuale decreto, emanato dal governo dopo che il precedente era decaduto.

Non solo si è rinviata la possibilità di adottare un provvedimento di più ampio respiro, quale il disegno di legge che la Commissione presieduta dall'onorevole Francanzani aveva predisposto, ma si sono registrati alcuni arretramenti anche rispetto al testo originario del decreto relativo al 1981.

Certo, per poter recuperare appieno la portata riformatrice contenuta nel disegno di legge triennale, sarebbe stato necessario giungere alla sua approvazione contestualmente alla conversione del decreto che regola la materia per quest'anno, ma, pure adottando la strada dell'esame separato dei due provvedimenti, era forse possibile meglio preservare alcuni aspetti di novità del disegno di legge che erano stati trasferiti nel decreto n. 901. Se ciò non è avvenuto, ed alcune modifiche non certo migliorative sono state introdotte, lo si deve alla raffica di rilievi e di critiche con cui il Partito Comunista e le stesse associazioni delle autonomie, hanno accompagnato la pubblicazio-

ne del primo decreto e tutta la fase della discussione parlamentare, sino all'intervento che abbiamo sentito poco fa da parte dell'onorevole Triva. Si è giunti a parlare di un tentativo di mettere i comuni in ginocchio, di mire neocentralistiche, di tagli drastici alla spesa, imposti sia per quanto riguarda l'erogazione dei beni e servizi sia per quanto riguarda gli investimenti.

Ci è sembrato di cogliere in queste censure il riflesso di una posizione politica preconcepita nei confronti del Governo e, nel contempo, che l'avvio di una politica di riequilibrio, rispetto alle storture determinatesi negli scorsi anni, dal riferimento alla spesa storica, non può avvenire nell'attuale condizione della finanza pubblica, in modo indolore cioè ai tetti massimi di spesa, ma esige, invece, necessariamente, alcune rinunce ed alcuni sacrifici. Mai come questa volta è apparso chiaro che la costruzione del nuovo nel sistema periferico incontra resistenze e difficoltà, non solo da parte di coloro che al valore delle autonomie non credono, ma anche da parte di quanti, pur partendo dall'esaltazione delle funzioni e del ruolo degli enti locali, affrontano il problema con la prevalente preoccupazione di potenziare le risorse dei comuni e delle province per realizzare un bilanciamento di potere nel nostro paese.

Dico questo senza spirito polemico, ma per sottolineare la nostra profonda convinzione che è necessario un approccio diverso alle questioni della finanza locale da parte delle forze della sinistra, se si vogliono conseguire obiettivi reali di rinnovamento.

Non penso abbia più senso oggi continuare nella vecchia contrapposizione Stato-centrale, Stato-periferico ed impostare il problema dei mezzi finanziari da attribuire agli enti locali in termini veramente rivendicativi.

D'altro canto, se il provvedimento per la finanza locale relativo al 1981 dovesse essere valutato solo dal punto di vista quantitativo, credo che risulterebbe assai difficile, anche a chi intenda vestire i panni del sindacalista dei comuni nei confronti del-

lo Stato, spiegare che un incremento dei trasferimenti, di oltre il 20 per cento rispetto all'anno precedente, rappresenta, nell'odierna situazione del paese, l'espressione di una volontà iugulatrice del sistema delle autonomie. Non è, peraltro, con questo metro quantitativo che, ad avviso dei repubblicani, va giudicato il decreto di cui stiamo oggi discutendo, ma, piuttosto, in base alla considerazione dei dati qualitativamente diversi che esso contiene rispetto ai provvedimenti degli anni passati.

Se il nostro voto - come premesso permesso - sarà favorevole alla conversione in legge, ciò si deve al fatto che, pur non rispondendo in tutto alle richieste da noi avanzate, il decreto 38 contiene alcuni positivi elementi di novità che sarebbe ingiusto sottovalutare.

Che cosa è essenziale per segnare il passaggio dalla fase del risanamento, caratterizzata dai «decreti Stammati e Pandolfi», a quella del riequilibrio e della perequazione, per usare le espressioni contenute nella pregevole relazione del collega Citterio? È essenziale recuperare una diversa interpretazione del principio del pareggio, ristabilendo una responsabilità degli enti locali sul fronte dell'entrata ed una possibilità di scelta su quello della spesa. È essenziale l'adozione di parametri per la suddivisione dei trasferimenti dello Stato agli enti locali che consentano di avvicinarci ad una spesa media *pro capite* uguale per tutti i comuni della stessa classe di abitanti, superando almeno i cosiddetti squilibri orizzontali.

Per recuperare una diversa interpretazione del pareggio occorre che lo stesso non riposi più sul guanciale dei contributi integrativi dello Stato, ma venga conseguito con l'utilizzazione delle entrate proprie e ponendo un limite all'espansione della spesa corrente, complessivamente considerata e non solo a quella per beni e per servizi.

È a tutti noto il fenomeno delle entrate sottostimate nei bilanci preventivi degli scorsi esercizi, per potere poi utilizzare per spese correnti le eventuali maggiori entrate accertate in corso d'anno, sia pure entro il limite del 40 per cento delle stesse

per i comuni che usufruiscono dei trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio.

Tale fenomeno ha portato nel 1979 il tasso di incremento delle spese per beni e servizi a superare il tasso di inflazione medio annuo: il 20 per cento contro il 15,7. Non ho i dati del 1980, ma non credo si discostino di molto da quelli del '79.

Continuare su questa strada, oltre a produrre l'effetto politicamente immorale di premiare gli amministratori più «furbi», significherebbe rinunciare a tenere sotto controllo il disavanzo pubblico. Per questo assai opportunamente il decreto fa obbligo ai comuni di iscrivere nei bilanci per il 1981 il complesso delle entrate extratributarie per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci del 1980, incrementate del 18 per cento. Si tratta di un primo correttivo non trascurabile, anche se probabilmente non basta perché il problema è più complesso e, con l'introduzione dell'addizionale sui consumi di energia elettrica ad uso abitativo, si presenterà in forma ancora più pressante.

Siamo stati e siamo favorevoli all'istituzione di questa addizionale che, fra l'altro, con l'esclusione delle utenze al primo scaglione mensile di consumo, finisce per colpire solo il 35 per cento delle forniture. Siamo favorevoli sia perché essa si muove in direzione coerente con una politica di risparmio energetico sia perché rappresenta un primo timido avvio verso il ripristino di una capacità impositiva dei comuni. Non possiamo, tuttavia, nasconderci il fatto che questa ulteriore disponibilità di 200-230 miliardi per i comuni da destinare liberamente all'incremento delle spese per beni e servizi anche per i comuni in disavanzo, rischia di aggravare le spinte inflazionistiche.

È necessario porre un limite preciso all'espansione annuale della spesa corrente globalmente considerata e non solo a quella per beni e per servizi.

Il disegno di legge triennale conteneva, all'articolo 32, una previsione di grande importanza per il 1982 e per il 1983 che, con il passaggio al provvedimento annua-

le, si è perduta. Si trattava della norma che stabiliva che i trasferimenti dello Stato agli enti locali fossero determinati sulla base di un'unica percentuale di incremento rispetto alla spesa per il personale e a quella per beni e servizi dell'anno precedente, cumulativamente considerati, al netto delle entrate proprie dell'ente.

È un principio che mi sembra urgente recuperare.

L'illusione di poter meglio controllare attraverso i piani di ristrutturazione l'aumento del personale - che nel 1981, desidero ricordarlo, assorbirà circa il 55 per cento dei trasferimenti statali è ormai caduta. I piani di ristrutturazione sono diventati solo uno strumento per dilatare gli organici, un puro *escamotage* per aggirare il blocco delle assunzioni, al di fuori di qualsiasi logica di razionalità e di efficienza. La commissione centrale per la finanza locale non è certo riuscita a fare da argine. Ha rilevato il senatore Triglia, nella relazione al decreto n. 901, presentato all'altro ramo del Parlamento, che «a tutto il 31 dicembre 1980 la Commissione Centrale per Finanza Locale aveva esaminato i piani di 1.822 comuni per complessivi 59.725 posti preesistenti in organico e 66.257 in servizio. Le richieste dei comuni erano per 104.952 posti, con un incremento del 58,5 per cento rispetto al personale in servizio. Le piante organiche fissate dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale hanno concesso 84.350 posti, con il rispettabile salto del 27 per cento. Per le province gli 11 piani, relativi a 5.863 posti di organico, e 6.479 in servizio hanno visto riconosciuti 7.393 posti con un incremento del 1 per cento, contro i 7.731 richiesti, (più del 19 per cento). Si intende subito quali effetti potrebbero avere estensione generalizzate di piante organiche ai tassi di incremento finora accettati dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale.

Il decreto n. 901 ha tentato di fermare questa dilatazione attraverso lo scaglionamento in quattro anni delle assunzioni da parte dei comuni e delle province che avessero ottenuto l'approvazione dei piani di riorganizzazione dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale.

Nella discussione al Senato, peraltro - e questo è uno dei passi indietro a cui accennavo prima - si è deciso di concentrare in un triennio l'incremento, mentre sono state introdotte ulteriori deroghe per le possibilità di assunzione di personale per l'attivazione di nuove opere.

Questo risultato ci dice che non è più pensabile contenere l'espansione del numero dei dipendenti degli enti locali attraverso vincoli fissati legislativamente anno per anno. La spinta dei comuni sul Parlamento finisce con il rendere questi vincoli sempre più elastici e così si ritorna a ripercorrere la strada delle assunzioni facili. L'unico modo per incidere anche su questa voce è quello di responsabilizzare gli amministratori locali. È chiaro che una volta fissata una percentuale massima di incremento delle spese, toccherà a chi ha la responsabilità di dirigere i comuni e le province scegliere fra un'espansione delle spese per beni e servizi e l'incremento del numero dei dipendenti.

Certo è più facile e più comoda la contrattazione con la Commissione Centrale per la Finanza Locale, di quanto non sia il decidere quali voci di bilancio tagliare, ma il significato dell'autonomia sta anche in questa capacità di fare delle scelte politiche, anche se impopolari.

Se, per quanto riguarda il recupero di una responsabilità degli enti locali sul fronte delle entrate e del governo della spesa, il decreto ci sembra di limitato respiro, più una misura di contenimento che non di rinnovamento, e sarà quindi indispensabile recuperare i veri elementi di novità col disegno di legge triennale, diversa è la valutazione che dobbiamo fare per gli aspetti relativi al riequilibrio. Proprio il fatto di mettere finalmente in movimento il processo di riequilibrio della finanza locale è l'elemento che caratterizza il provvedimento di cui stiamo discutendo. Esso cerca, dopo anni, di superare il meccanismo squilibrato e squilibrante della erogazione dei trasferimenti statali ai comuni sulla base della spesa storica. L'aver fatto ricorso troppo a lungo a questo parametro ha significato consolidare ad enfatizzare le diversità esistenti. Era

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

necessaria una svolta. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che il cammino per il raggiungimento del riequilibrio è lento, e prima che un nuovo sistema di finanza locale entri a regime dovranno passare diversi anni. Ma proprio per questo era urgente avviare il processo. L'istituzione di un fondo di 230 miliardi, poi purtroppo ridotti dalla Camera a 200, per il riequilibrio, la previsione di un incremento differenziato della spesa per beni e servizi dei comuni, a seconda che la loro spesa corrente *pro-capite* sia inferiore o superiore alla media nazionale, rappresentano delle scelte qualificanti, di cui desidero dare atto al Governo.

È pur vero che il criterio della spesa corrente media *pro-capite* dei consumi per classi di ampiezza demografica può a qualcuno apparire non del tutto significativo, e sarebbe forse più giusto fare una comparazione tra i servizi di cui sono dotati i vari comuni, riferirsi non solo all'ampiezza demografica ma anche alla densità della popolazione, considerare in modo particolare i comuni turistici. Ma, in ogni caso, era indispensabile rompere la spirale della spesa storica. Ed è quanto mai positivo che ci si sia avviati su questa strada, che dovrà essere perfezionata e completata, non più abbandonata.

In una logica di perequazione, ancora più che di riequilibrio, si collocano le previsioni per gli investimenti. È questa una delle parti del provvedimento su cui si sono incentrate le maggiori critiche. Io ritengo che avere stabilito che il 20 per cento dei mutui che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere sia riservato ai comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, la cui spesa *pro-capite* desunta dal bilancio di previsione del 1979 sia inferiore ai 120 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e al 90 per cento per gli altri e avere previsto che la residua quota dell'80 per cento venga attribuita per la metà alle regioni del Mezzogiorno significa avere impostato in termini corretti i problemi di perequazione, al di là delle stesse esigenze di riequilibrio. Significa avere dimostrato la consapevolezza che la perequazione tra le diver-

se aree geografiche del nostro paese e innanzi tutto quella tra nord e sud, deve essere realizzata utilizzando la leva degli investimenti, non tanto operando sulla spesa corrente. Proprio per questo non ci sembra accettabile un'altra richiesta avanzata dai colleghi comunisti nel dibattito svoltosi in Commissione e ripresa oggi in Assemblea è quella cioè di non porre a carico dei comuni gli oneri per i mutui contratti attraverso il credito ordinario, o di porvi soltanto il differenziale tra il tasso di interesse praticato dalle banche e quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, al di là dei limiti definiti dall'articolo 11 nel testo della Commissione. Adottare una soluzione di questo genere avrebbe consentito un'eccessiva libertà nella contrazione dei prestiti e avrebbe finito col tradursi in un ulteriore indiscriminato aumento della spesa corrente per i prossimi anni, oltre tutto si sarebbero vanificati gli obiettivi di perequazione che attraverso le priorità indicate alla Cassa depositi e prestiti, per quanto riguarda la concessione dei mutui di sua competenza, si intendano perseguire.

Né d'altro canto nella nuova interpretazione del principio del pareggio di cui parlavo prima il problema degli interessi e delle quote di ammortamento dei mutui può essere trascurato o sottovalutato. Sarebbe comunque opportuno, per quanto riguarda i mutui pensare, in prospettiva, di legare la possibilità di loro erogazione da parte del sistema bancario, a criteri di selettività, a degli investimenti in modo da indirizzare prevalentemente questi ultimi verso interventi che non comportino poi forti spese di gestione.

E vengo all'ultimo punto su cui, a nostro avviso, il decreto, rispetto alla formulazione originaria, presenta una soluzione peggiorativa: quello relativo al disavanzo delle aziende di trasporto. Noi abbiamo sostenuto il mantenimento della previsione di incremento massimo del disavanzo delle aziende di trasporto entro il 10 per cento, chiedendo che la copertura dell'ulteriore disavanzo fosse posta a carico degli utenti, attraverso un aumento delle tariffe ordinarie ed una revisione degli abbona-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

menti che, in alcune città, sono mantenuti a livelli ridicoli (basti pensare all'abbonamento per studenti praticato dall'ATAC di Roma, con il quale un viaggio viene a costare 6 lire). Questo avrebbe anche indotto le aziende a ricercare un contenimento dei costi attraverso una razionalizzazione del servizio. È stata adottata una formula diversa che prevede una possibilità di incremento dei disavanzi del 12 per cento, elevabili a consuntivo, al 15 per cento, perché il prezzo del biglietto ordinario vengano fissati almeno a 200 lire e vengono riviste le tariffe preferenziali, pur tenendo conto dei riflessi che gli abbonamenti hanno sulla scala mobile.

Debbo dire - che la previsione di fissare il prezzo minimo del biglietto a 200 lire non ci sembra sufficiente ed abbiamo proposto con un nostro emendamento di elevare il livello a 250 lire.

Non siamo insensibili alle considerazioni fatte pochi giorni fa dal professor Sylos Labini su un importante quotidiano relative all'incidenza che il costo dei trasporti ha sulla scala mobile e ci sembra, in un certo senso, suggestiva l'ipotesi da lui avanzata di non operare sulle tariffe per ridurre l'incidenza della scala mobile sul costo del lavoro. Questa, tuttavia, è una ipotesi su cui si potrà riflettere, e discutere e cui forse si potrà anche arrivare, ma in una prospettiva certamente abbastanza lunga. Oggi il problema è di contenere il disavanzo delle aziende di trasporto rispetto alle previsioni contenute in questo decreto. Indicando un costo minimo del biglietto ordinario di 250 lire, proponiamo di operare su una voce che non ha incidenza sulla scala mobile, e può invece consentire maggiori introiti ai comuni, dando inizio non dico al risanamento ma quanto meno al rallentamento della crescita del deficit delle aziende di trasporto. Ci pare importante farlo oggi, perché l'anno prossimo entrerà in vigore il fondo nazionale trasporti, che dovrà prevedere l'erogazione di contributi a ripiano dei disavanzi, sulla base di *standards* di servizi fissati a livello regionale. La possibilità di passare dal vecchio riferimento ai disavanzi pregressi ai criteri oggettivi, quali ad

esempio il costo per chilometro-utente, sarà tanto più difficile quanto sarà maggiore l'aumento del disavanzo che si verificherà quest'anno.

Signor Presidente, onorevole sottosegretario, ho detto brevemente le ragioni dell'atteggiamento dei repubblicani sul decreto-legge sulla finanza locale ed ho ricordato come, a nostro avviso, ogni sforzo di rinnovamento sarebbe vanificato se, approvato, questo provvedimento, chiudessimo il discorso sino alla prossima scadenza. In tal modo ci troveremmo l'anno venturo di fronte alle stesse difficoltà e agli stessi problemi che resterebbero, irrisolti.

Riteniamo sia invece necessario affrontare, subito dopo la conversione in legge di questo decreto, la discussione al disegno di legge triennale, per arrivare ad una disciplina diversa della spesa corrente per beni e servizi e per il personale degli enti locali, per rendere certo il processo di riequilibrio che oggi viene avviato, per definire un quadro normativo per quanto riguarda la formazione e l'approvazione dei bilanci, che consente di raccorciare le previsioni degli enti locali con il piano a medio termine.

In questa prospettiva, mentre è compito dal Parlamento stringere i tempi per giungere ad un'approvazione la più rapida possibile del disegno di legge presentato dal Governo nello scorso gennaio, ritengo si debba sollecitare l'esecutivo perché porti rapidamente all'esame delle Camere le sue proposte in ordine al ripristino dell'autonomia impositiva dei comuni. Abbiamo letto nei giorni scorsi che il ministro Reviglio ha esposto in un convegno le linee che dovrebbero caratterizzare il progetto governativo. Siamo totalmente d'accordo con tali indicazioni. Esse ricalcano quelle contenute nella proposta di legge di riforma della finanza locale che i deputati repubblicani hanno presentato qui alla Camera.

Il ripristino di una capacità impositiva dei comuni nel settore immobiliare, collegato al reddito degli immobili - sia chiaro, non al valore patrimoniale -, può rappresentare un'occasione per riordinare l'inte-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ro sistema impositivo sulla casa, in modo da agevolare un rilancio degli investimenti nell'edilizia e degli interventi nel settore abitativo. Al di là della attribuzione ai comuni di cespiti propri, può tradursi dunque in un ulteriore aiuto per le amministrazioni locali che col dramma della mancanza di alloggi, soprattutto nelle grandi aree urbane, si trovano a scontrarsi quotidianamente. Il nostro augurio è quindi che nei prossimi mesi il dibattito, sui problemi dei bilanci e delle entrate degli enti locali riprenda e si giunga all'approvazione dei due provvedimenti di più ampio respiro che consideriamo preliminari alle riforme definitive del sistema della finanza locale: il disegno di legge triennale e quello relativo alla restituzione ai comuni di una capacità impositiva nel settore immobiliare. Fermarsi significherebbe annullare tutto il lavoro fatto in questi mesi; assumendosi una grave responsabilità di fronte al paese. Non lo vogliamo e credo non lo vogliano - al di là dei discorsi - i colleghi delle altre parti politiche che credono sul valore delle autonomie (*Applausi dei deputati del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, in merito al decreto-legge n. 38 del 1981 è necessario valutare in modo attento le osservazioni svolte sia in Commissione che in Assemblea da parte delle opposizioni, in quanto ineriscono alla legislazione nel suo complesso, ai rapporti tra il decreto in esame e la normativa che disciplina la finanza locale. È stato detto che questo provvedimento incrementerebbe la confusione nella materia, non farebbe altro che aumentare l'incertezza degli amministratori comunali e sull'applicazione della normativa attuale e sulla sua evoluzione futura, in tema di finanza locale. È stato anche osservato come in questa materia siano previsti nuovi provvedimenti, non solo di natura generale, e che in sostanza l'enorme congerie di provvedimenti legislativi in materia rischia di aggravare le

difficoltà di cui già si trovano gli amministratori locali.

Cercando di dare una svalutazione quanto più serena possibile in merito a queste osservazioni, tenendo presente la relazione svolta ieri, è certo che non possiamo non dichiarare che questo ennesimo decreto-legge non rende un buon servizio agli amministratori locali, che debbono già sobbarcarsi, in materia di finanza locale come più in generale nel campo dell'amministrazione, una quantità oneri, attività connesse a richieste di servizi, impegni, piuttosto rilevante. La pratica della legislazione attuale, del sistema della decretazione perpetua, pur se sempre censurabile, potrebbe ancora ritenersi ammissibile quando sia rivolto all'amministrazione dello Stato, cioè agli organi centrali o periferici, diretti o indiretti di quell'amministrazione, ma non è assolutamente ammissibile quando pretenda di legiferare sostanzialmente in casa d'altri, interferendo pesantemente nelle autonomie degli enti locali.

Sarebbe stato certamente più opportuno intervenire finalmente con un provvedimento organico, capace di dare dimensioni realistiche e programmaticamente sane all'attività delle amministrazioni, in particolare di quelle comunali. Non è certamente buona politica quella di addivenire, per il quinto anno consecutivo, ad un provvedimento-tampone, caratterizzato sostanzialmente dall'urgenza, dalla contingenza, dalla precarietà, dall'incertezza giuridica, che porta ad una normativa frastagliata, se non caotica. Forse dare un giudizio politico negativo sulla base della semplice ripetitività delle situazioni, sottovalutando i contenuti, non sarebbe del tutto giusto. Ma non è pensabile che il processo culturale di approfondimento scientifico della normativa, della sua possibile applicazione positiva, si trascini ulteriormente nel tempo, prima di una soluzione globale del problema. La normativa al nostro esame, dopo i mutamenti intervenuti nell'iter di questo decreto-legge e sostanzialmente dal precedente decreto-legge, esaminato soltanto dal Senato, a quello attuale, rappresenta certamente un passo in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

avanti, un'azione di risanamento non indifferente. Sarebbe sbagliato sottovalutare, ad esempio, la maggiore certezza dei flussi finanziari, come ha osservato il relatore, ma non possiamo dimenticare né il quadro d'insieme, né la carenza di certezza del diritto, che rischia di inficiare il rapporto fiduciario fra cittadini e istituzioni che particolarmente nei confronti delle amministrazioni periferiche e locali è ancora vivo e stabile.

Ci rendiamo conto che la ricerca di un punto di equilibrio tra autonomie locali e finanza pubblica è difficile e che deve essere impostata definitivamente e stabilmente la politica delle entrate, l'azione di riequilibrio, il contenimento della spesa corrente e la politica degli investimenti; ma ciò non toglie che la matassa debba essere rapidamente dipanata sulla base delle indicazioni anche provenienti non soltanto dalle precedenti discussioni parlamentari, ma anche dai comuni attraverso le esperienze di tutti i giorni, di molteplici ordini del giorno, le mozioni, gli orientamenti dei convegni dell'ANCI, delle commissioni permanenti delle associazioni dei comuni.

Il nostro gruppo si asterrà dal voto su questo provvedimento che, se non è da respingere - sarebbe ingiusto il farlo - rappresenta certamente solo e soltanto un punto di riferimento (auguriamoci l'ultimo) prima di una riforma globale di tutta la materia della finanza locale (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta di legge è deferita alla IV Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, con il parere della I Commissione:

DE CATALDO ed altri: «Abolizione della pena dell'ergastolo» (2463).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

CITTERIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà momento breve perché il dibattito è stato ampio in considerazione dell'urgenza e dell'importanza del provvedimento al nostro esame.

Il dibattito ha fornito molte sollecitazioni e devo dire di aver molto apprezzato quegli interventi che sono entrati nel merito del problema; io stesso sono stato sufficientemente autocritico sul giudizio e sulle nostre responsabilità in ordine ai ritardi nell'affrontare il problema della finanza degli enti locali. Comunque, valeva la pena - mi rivolgo in particolare ai colleghi del Movimento sociale che sono intervenuti - di fare uno sforzo di approfondimento e di apertura, che non si venisse soltanto con una denuncia tutta negativa, ma che si guardasse con speranza alle novità e alle possibilità che pure c'erano in questo decreto per impostare un discorso in prospettiva, come del resto ho cercato di fare nella mia relazione, che in sostanza in larga parte confermo anche dopo il dibattito a cui abbiamo assistito.

Farò solo alcune brevi considerazioni anche perché l'intervento - che condivido nella sostanza - del collega Emilio Rubbi è stato esauriente; e, anche se non è parso duro nella forma, credo di poter dire con molta cordialità all'onorevole Triva che il suo intervento non è stato sereno come poteva essere, anche perché le tante modifiche che insieme abbiamo fatto, con un lavoro continuo, hanno visto l'apporto dei membri della Commissione e in particolare l'apporto del sottosegretario per il tesoro, del relatore, dell'onorevole Triva e di altri deputati del partito comunista.

Quindi, un'altra volta - debbo pensare - la passione, che a volte può prendere di fronte a problemi così importanti, ha fatto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

prendere un abbaglio all'onorevole Triva e l'ha portato a dire cose non vere. Credo pertanto di poter dare questa benevola interpretazione; ma nel merito riconfermo di accettare integralmente ciò che ha qui detto il collega Rubbi.

Non entro nel merito di alcune osservazioni che pure mi hanno sollecitato e mi spingerebbero a dare risposte precise, come ad esempio il tema del riequilibrio. Ricordo l'intervento di Laganà, che è stato molto preciso. Egli ha dato prova di una grande sensibilità nei confronti dei problemi della sua terra, i problemi del Mezzogiorno, che in questi giorni abbiamo discusso, ma sempre mantenendo attenzione ai problemi generali ed al contesto di questo provvedimento. Mi riferisco in particolare, onorevole Triva, all'articolo 9, che con una scelta precisa abbiamo voluto modificare, spostando almeno 300 miliardi di investimenti dal nord al sud.

Lo abbiamo fatto con piena coscienza e si tratta di investimenti che, se visti *pro capite*, danno addirittura un titolo di sostanza ancora maggiore al sud nei confronti del nord.

Basterebbe ricordare questo per concludere che abbiamo lavorato ed abbiamo migliorato - devo dirlo anche al collega Del Pennino - il testo iniziale del Governo. Ma non entro nel merito del problema, perché il discorso mi porterebbe troppo lontano. Credo quindi di poter riconfermare il giudizio positivo che avevo già espresso nella mia relazione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anch'io ringraziare il relatore, onorevole Citterio, per la sua diligenza, ma soprattutto per l'intelligenza e la sensibilità che ha dimostrato non soltanto nella relazione, ma lungo tutto l'arco dei lavori che ha portato questo provvedimento in aula. Con lui desidero anche ringraziare i membri del Comitato ristretto, i

componenti del Comitato dei nove, e tutta la Commissione finanze e tesoro per il lavoro che insieme, pur da posizioni diverse, abbiamo condotto. Credo, infatti, che una diversa collocazione di schieramento politico non debba mai portare ad esasperazioni, non debba far velo fino al punto da indurre le persone, come è accaduto in questo dibattito poco fa, a indulgere in tentazioni autolesionistiche rispetto ad un lavoro svolto in comune, in modo positivo e costruttivo.

Anche il Governo, signor Presidente, onorevoli colleghi, intende esprimere il suo rammarico per il fatto che ci troviamo ad esaminare un provvedimento annuale, ancora una volta, e nella forma del decreto-legge. È un rammarico che non è rituale, ma che scaturisce, come dimostrano dati reali ed obiettivi, da un profondo convincimento. Bisogna qui ricordare che il Governo, dopo molti anni che questo fatto veniva invocato, ma mai realizzato, aveva finalmente predisposto e presentato al Parlamento un disegno di legge organico di inizio di riforma della finanza locale. Non è stata certamente responsabilità del Governo se esigenze di tempo hanno imposto - perché non si creassero vuoti che lasciassero invase esigenze impellenti degli enti locali - di presentare contestualmente un decreto-legge che entrasse immediatamente in vigore, e che facesse fronte, appunto, alle esigenze ineludibili degli enti locali. Si tratta però di un provvedimento annuale assolutamente non in alternativa al disegno di riforma, ma a questo strettamente collegato, in modo tale - vorrei ricordarlo - che il Governo aveva proposto al Senato che i due provvedimenti venissero abbinati; proprio la parte politica cui appartiene l'onorevole Triva ha espresso un parere contrario, nella Commissione finanze tesoro del Senato, perché vi fosse un *iter* congiunto dei due provvedimenti, secondo la richiesta del Governo.

Il collegamento tra il disegno di riforma e questo provvedimento è stato ricercato, come dimostra il contenuto di questo decreto-legge, fino a rasentare i limiti del consentito, cercando di trasferire nel me-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

desimo ogni possibile elemento di innovazione, soprattutto in ordine ai nuovi criteri di certezza e di programmazione che devono essere consentiti agli amministratori locali rispetto alla situazione esistente.

Se avessimo seguito l'indicazione, che ci veniva da una certa parte dell'opposizione, di presentare un decreto-legge che fosse una mera ripetizione di quanto era stato stabilito l'anno scorso, avremmo avuto almeno due gravi conseguenze negative: quella di non potere, a consuntivo, reperire mezzi di copertura per incrementi che indubbiamente devono esserci rispetto agli stanziamenti previsti l'anno scorso; quella di non immettere nella legislazione della finanza locale, nel 1981, alcun elemento di innovazione, soprattutto relativamente ai caratteri di certezza e di programmazione, che devono essere forniti agli amministratori locali.

Si è parlato tanto qui di sansibilità nei confronti degli enti locali, di convinzione autonomistica; ma credo che avremmo assunto la peggiore posizione conservatrice, se avessimo adottato, come ci era indicato e sollecitato da qualche parte politica, la linea di confermare semplicemente - magari per qualche mese, lasciando più precario il quadro per gli amministratori locali - quanto era stato deciso l'anno scorso. Allora, abbiamo cercato, nel limite del consentito, di portare avanti questi elementi di innovazione.

Per quanto riguarda l'entrata, come tutti hanno riconosciuto - non solo qui ma anche nei confronti avvenuti con i rappresentanti degli enti locali (particolarmente nell'incontro di Viareggio) - il problema dell'area autonoma impositiva e di un suo allargamento in termini quantitativi e qualitativi, che si impone in modo indilazionabile, non può essere certamente risolto in un provvedimento annuale, ma deve trovare respiro in un disegno organico di riforma e in termini strettamente collegati a momenti di riforma generale della finanza pubblica.

Anche se eravamo coscienti di questo e dovevamo prendere atto di questa realtà in un provvedimento annuale, non abbiamo voluto dall'altra parte rinunciare a

quelle possibilità, che ci erano consentite, di iniziare un discorso in questo senso; di cominciare con l'addizionale facoltativa sull'energia elettrica un allargamento dell'area impositiva autonoma, anche se sapevamo che questo era un discorso per sua natura limitato, che deve avere necessariamente un suo sviluppo in un disegno organico di riforma.

L'autonomia impositiva, anche attraverso questo strumento, consente innanzitutto di dare ai comuni nuove facoltà in termini discrezionali, esentando le fasce sociali più basse, nella logica - che doveva essere finalmente attuata e non soltanto predicata - che i trasferimenti dello Stato garantiscono a tutti i comuni entrate per far funzionare i servizi essenziali, in modo che le amministrazioni comunali, nella loro autonomia e discrezionalità, possono attuare un confronto con i cittadini, con i contribuenti, per assicurare ulteriori servizi al di là di quelli indispensabili.

Per quanto riguarda la spesa per la parte corrente, l'onorevole Santagati ci ha chiesto relativamente agli investimenti (articolo 9) se il Governo preveda di apportare tagli in questa materia. Vorrei rispondere che il Governo si è posto, non soltanto per quanto riguarda gli investimenti, ma anche per quanto concerne la spesa corrente, di fronte al problema della finanza locale con il rigore che è richiesto dalla generalità della situazione e con un'attenzione specifica che muove dal convincimento che gli enti locali costituiscono soprattutto oggi, un cardine essenziale della nostra struttura democratica e meritano un'attenzione del tutto particolare.

Attenzione che ha fatto sì che, dopo una riflessione, il Governo abbia scelto di non apportare tagli né nei confronti degli investimenti previsti né nei confronti dei trasferimenti per la spesa corrente, rispetto a quelli iniziali del decreto-legge, per quanto riguarda la finanza locale. Credo che questo dato sia di per se stesso la risposta più concreta e reale rispetto alle eccezioni rivolte circa una scarsa sensibilità del Governo nei confronti degli enti locali e delle loro esigenze.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Sempre per quanto riguarda la spesa corrente, vorrei ricordare come per la prima volta sia stato introdotto un dato di certezza e di possibilità di programmazione, perché è stato ancorato ad un criterio obiettivo l'incremento della spesa per i comuni; un criterio obiettivo che consente di andare al di là delle contrattazioni degli anni scorsi e di avere un ancoraggio preciso per gli amministratori locali.

È soprattutto il tema degli investimenti che ha preoccupato ed impegnato il Governo in questo provvedimento come nella generalità della propria azione e lo ha impegnato non soltanto nelle dichiarazioni ma nella traduzione nei fatti, anche con questo decreto-legge, della propria volontà. L'articolo 11 non è qualcosa che sia nato dalla volontà verticistica del Governo, ma è la ricezione allargata e sensibile verso le esigenze dei comuni di un emendamento presentato al Senato dal presidente dell'ANCI, senatore Ripamonti; il che non significa tagliare i collegamenti degli enti locali con gli istituti di credito extra Cassa depositi e prestiti, ma significa dare agli stessi un carattere di programmazione.

Giustamente si è detto qui che non bisogna rivolgere accuse indiscriminate agli enti locali di sperperi e di volontà di scaricare sullo Stato impegni che sono assunti in proprio e che portano poi oneri allo Stato a piè di lista. Se vogliamo essere coerenti con questa affermazione, dobbiamo dire che questo articolo intende dimostrare come gli enti locali si assumano in tutte le materie una corresponsabilità e in essi non ci sia certamente, come noi crediamo, una volontà di condurre un'azione indiscriminata che scarichi oneri in modo indifferenziato sullo Stato. D'altra parte, questo articolo 11 è collegato ad un potenziamento della Cassa depositi e prestiti in termini quantitativi e qualitativi, che tende a far divenire questo ente la cassa degli enti locali.

Citerò solo queste cifre: 1978, concessioni della Cassa per 357 miliardi; 1979, 1446 miliardi; 1980 3831 miliardi; per quanto riguarda il 1981, in base a questo provvedimento, sono previste disponibilità di 7

mila miliardi; perché se esaminiamo 4 mila miliardi previsti per i criteri normali, i 700 miliardi specificati per l'attività edilizia in tema penitenziario e giudiziario, i fondi previsti per le leggi antinquinamento, tale è la disponibilità di quest'anno della Cassa depositi e prestiti, quindi con un deciso balzo in avanti e non certo con un arretramento rispetto ai livelli, pur molto notevoli, raggiunti l'anno scorso, ma anche un balzo in termini qualitativi, perché per la prima volta la Cassa depositi e prestiti è vincolata per legge a concedere determinati fondi e non soltanto in termini formali, ma prevedendosi che il Tesoro integri per supplire le non molte disponibilità naturali, note, della Cassa depositi e prestiti, prevedendosi addirittura che vi sia un ammontare di concessioni, di autorizzazioni, di affidamenti di massima, che possa consentire effettivamente poi l'ammontare di concessioni indicato nel decreto-legge, e non soltanto per il 1981, ma anche per il 1982, definendo, quindi, un criterio di certezza e di programmazione.

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato avviato - certamente deve essere portato avanti - il discorso sulla perequazione e sul riequilibrio: l'uno non deve essere in alternativa all'altro, ma in modo combinato ed armonico devono essere perseguiti tutti e due questi discorsi: quello del riequilibrio nord-sud, che si è attuato non soltanto attraverso la spesa corrente, ma anche attraverso gli investimenti sia dei 3200 miliardi a disposizione di tutti i comuni, sia con gli 800 miliardi previsti per i comuni al di sotto dei ventimila abitanti a tasso zero, a totale carico dello Stato, sia relativamente al personale; ed anche un'azione di perequazione intesa nel senso di cercare progressivamente di avvicinare i livelli di spesa e quindi a monte di risorse di comuni aventi le stesse situazioni obiettive, a cominciare dagli abitanti, e che oggi hanno dislivelli di spesa che arrivano ad essere da uno a dieci a parità di situazioni, di condizioni. Per questo è stata prevista, quindi, sia la differenza di due punti in più per i beni-servizi, sia il fondo di perequazione di 200 miliardi, sia

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

appunto il fondo di perequazione per gli investimenti a totale carico dello Stato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo dicendo che questi contenuti, che credo nei fatti dimostrino un indirizzo autonomistico, sono stati sin dall'inizio una scelta precisa del Governo in termini di contenuti, ma scaturiscono anche da una scelta di metodo che questo Governo, in coerenza con il Governo che lo ha preceduto, cioè con il Governo «Cossiga II», hanno voluto adottare, quello di un dialogo, di un confronto costante in generale, ma soprattutto in materia enti locali, sia con le organizzazioni rappresentative degli enti stessi sia con le forze politiche, dialogo avviato prima di Viareggio, ma particolarmente a Viareggio ed anche dopo Viareggio, con l'ANCI, con l'UPI, con le forze politiche, e portato avanti in termini intenzionali, voluti; qualcuno ha definito «esasperata» questa ricerca di dialogo, di confronto, anche nella Commissione. Qualcuno qui ha detto che i risultati determinatisi nella Commissione finanze e tesoro su questo provvedimento presentano segni positivi, ma addirittura si è teorizzato, si è detto esplicitamente a chiare lettere che questi risultati verrebbero minimizzati dal fatto che questi sono stati ottenuti essendo in relazione a determinate posizioni diversificate in termini di schieramento, posizioni diversificate che si censurano. Ebbene, credo che il discorso si debba ribaltare; per quanto riguarda il Governo, il discorso è stato di segno opposto, intende essere di segno opposto. Cioè, non abbiamo dato la prevalenza rispetto a preoccupazioni di parte, di collocazione, abbiamo cercato di partire dai problemi, da dove potevano venire le risposte più complete ed adeguate a questi problemi, soprattutto in tema di enti locali; abbiamo ritenuto che le risposte più adeguate potessero sortire dal confronto più ampio e più approfondito con tutti i gruppi, anche con quelli dell'opposizione, non guardando da dove potevano venire i contributi di miglioramento, di affinamento e di sviluppo delle linee contenute in questo decreto-legge.

A chi ha espresso giudizi su questo de-

creto partendo da problemi di schieramento vorrei sottolineare una sola cosa: si contino gli emendamenti della Commissione che sono stati approvati non solo in termini quantitativi, ma andando a verificare la qualità, lo spessore e l'importanza di questi emendamenti; allora si vedrà che la gran parte del decreto-legge ha avuto un suo affinamento ed una sua precisazione attraverso il contributo di tutti i gruppi, anche di quei gruppi che - in termini, a mio avviso, autolesionistici - intendono svalutare questo risultato.

La nostra intenzione è di carattere opposto: di continuare questo discorso costruttivo in quest'aula ed al Senato, sperando di chiuderlo celermente, per dare una risposta tempestiva alle esigenze degli enti locali; di continuarlo poi, attraverso il confronto sul disegno di legge di riforma, al di là delle posizioni che potranno sostenere le altre parti. Ci auguriamo che le altre parti possano sostenere in futuro le posizioni assunte in Commissione, rispetto a quelle in Assemblea, in un confronto costruttivo che anteponga alle preoccupazioni di parte interessi generali, gli interessi degli enti locali, che richiedono un confronto fra tutti e non una contrapposizione e uno scontro (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione. L'articolo 1 è del seguente tenore: «È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: «30 aprile 1981» sono sostituite con le parole: «31 maggio 1981».

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: «mezzi ordinari di bilancio» sono aggiunte le «comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma del successivo articolo 13 e».

All'articolo 6, nel quarto comma, le parole: «entro il 31 marzo 1981» sono sostituite

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

con le parole: «con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

All'articolo 7, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'addizionale da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive; esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1981.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Per il triennio 1981-1983 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di provvedere con apporti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

La Cassa depositi e prestiti assicurerà in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le conces-

sioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

a) il 20 per cento - di cui la metà riservata al Mezzogiorno - è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, la cui spesa corrente *procapite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e per gli altri comuni al 90 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota sarà ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE entro il 15 marzo 1981, ripartirà la residua quota dell'80 per cento, per metà tra le regioni del Mezzogiorno e per metà tra le altre regioni. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione verrà effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che siano in armonia con gli indirizzi programmatici in essi contenuti,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

attestata dal rappresentante legale dell'Ente locale.

I comuni destinatari della quota *sub a)* potranno utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«ART. 9-bis. - Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti commi:

«Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà i limiti e condizioni.

Il Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e sentita la Commissione di vigilanza, potrà anche far sentire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti».

All'articolo 13, nel sesto comma, dopo le parole: «utilizzate per», sono aggiunte le parole: «la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per» e, nel secondo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite con le parole: «50 per cento».

All'articolo 14, nel secondo comma, dopo le parole: «successivo articolo 25», sono inserite le seguenti: «per i comuni e le provincie del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT» e le parole: «terremoto del 1979 di cui al» sono sostituite con le parole: «terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del».

All'articolo 16, nel secondo comma le parole: «la percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i».

All'articolo 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le spese per l'acquisto di beni e servizi per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al precedente articolo 14; sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consumo previsti dal presente decreto».

All'articolo 18 il primo comma è sostituito dal seguente:

«La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme diverse non potranno subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge».

All'articolo 19, nel quinto comma, dopo le parole: «dal terremoto» sono aggiunte le parole: «del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979 e dal terremoto», e sono soppresse le parole: «secondo modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

All'articolo 20, nel secondo comma, primo capoverso, dopo le parole: 40 per cento nell'anno 1983, sono aggiunte le seguenti: «È consentito derogare da tali limiti esclusivamente nel piano per l'attivazione di nuove opere»;

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Resta ferma la facoltà di cui al quinto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299».

Il terzo comma è sostituito con i seguenti:

«Per i comuni che abbiano ottenuto la approvazione del piano di riorganizzazione da parte della Commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente *pro capite* desunte dal certificato relativo al bilancio di previsione 1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del successivo articolo 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al precedente comma ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982.

Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979 e dal terremoto del 1980 di cui alle tabelle A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al precedente secondo comma può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata degli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi».

All'articolo 21, i commi primo, secondo e terzo sono soppressi.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

«ART. 22-bis - I comuni, le provincie e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, potranno provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declatorie di livello corrispondenti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, salvo per le qualifiche individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, per la collocazione nei livelli quinto e settimo.

Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procederà al definitivo inquadramento a regime, rispetto delle compatibilità previste, provvedendo: 1) ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra adottati, alle declatorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale; 2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

Il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e prorogato al 31 luglio 1981 e quello del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è prorogato al 30 maggio 1981».

All'articolo 24, nel secondo comma, le parole: «31 marzo 1981» sono sostituite con le parole: «30 aprile 1981»;

alla fine del secondo comma e aggiunto il seguente periodo: «Con successivo analogo decreto da emanarsi entro il 31 maggio 1981 viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica»;

il terzo comma è soppresso;

al quarto comma, le parole: «30 giugno 1981» sono sostituite con le parole «31 luglio 1981»;

alla fine del quinto comma sono aggiunte le parole: «nonchè alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma che dovrà essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre».

All'articolo 25, nel primo comma, le paro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

le: «230 miliardi» sono sostituite con le parole: «200 miliardi»;

nel secondo comma la parola: «attribuita», è sostituita con la «attribuito», e sono soppresse le parole: «sentite l'ANCI e l'unione nazionale comuni, comunità e enti montani (UNCEM)»;

nel quarto comma, alla lettera a), sono soppresse le parole: «fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese *un tantum*, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo».

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«ART. 26-bis. - La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue:

a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci comunali;

b) l'ammontare delle spese per beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma del precedente articolo 14;

c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere verranno rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, è sostituito dai seguenti:

«Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad un altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza».

All'articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

«Per le Aziende di soggiorno cura e turismo istituite nel biennio 1979-1980 si assume, quale base di commisurazione delle somme spettanti per il 1981 di cui al precedente comma, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati ad ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della Azienda medesima ed

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento».

All'articolo 39, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL)».

L'articolo 44 è soppresso».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo modificato dalla Commissione.

Ricordo, in particolare, che l'articolo 22-bis è stato introdotto *ex novo* dalla Commissione stessa.

Do, pertanto lettura, nel testo originario del Governo, degli articoli 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 37 e 42 del decreto-legge, ai quali sono stati presentati emendamenti:

ART. 3.

«Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

«ART. 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate»;

«ART. 17. - Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'articolo 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora il servizio di cui all'articolo 16, primo comma, sia gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi d'acqua prelevati nel periodo da ciascun utente»;

«ART. 17-bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato in-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

terministeriale di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro delle finanze, predisporre la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al Comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso»;

«ART. 17-ter. - L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente ac-

certato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto».

Le disposizioni del presente articolo 3 hanno effetto dall'anno 1981.

Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 luglio dello stesso anno 1981.

Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce».

ART. 5.

«Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai nn. 115 e 125 della tariffa medesima nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative con scadenza del termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dal 2 gennaio 1981.

Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastriati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato A del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonché nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato B del detto decreto-legge n. 19 del 1981, non si applica l'aumento di cui ai commi primo e quinto, limitatamente alle tasse il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, scade nel periodo dal 2 gennaio al 30 dicembre 1981. Non si fa luogo al rimborso degli aumenti già corrisposti».

ART. 9.

«Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali, l'importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di

4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni.

La Cassa depositi e prestiti assicurerà nei successivi esercizi, nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità nelle concessioni di mutui per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

a) il 20 per cento è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 60 mila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 90 per cento della media nazionale calcolata secondo quanto disposto dal successivo articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota sarà ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartirà la residua quota dell'80 per cento, per metà tra le regioni del Mezzogiorno e per metà tra le altre regioni. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione verrà effettuata da Ministro del tesoro, sentita la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo i finanziamenti sono attribuiti prioritariamente alle opere che siano in armonia con gli indirizzi programmatici in essi contenuti, attesta dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatori della quota sub a) potranno utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi».

ART. 10.

«La Cassa depositi e prestiti è autorizza-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ta a concedere mutui ai consorzi dei comuni previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, anche deliberazione dei consigli dei comuni e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il limite massimo di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per le operazioni sui depositi iscritti presso le direzioni provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione è elevato ai limiti di competenza dei dirigenti preposti alle direzioni stesse, ai sensi degli articoli 8 e 9, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, a concedere, con le medesime modalità e condizioni, ai comuni di cui alle delibere del CIPE del 22 febbraio 1980 e del 27 marzo 1980, mutui integrativi, a copertura dei maggiori oneri derivanti da gare in aumento, per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Per fronteggiare le necessità operative connesse alla sua attività creditizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare immobili o porzioni di immobili, imputandone la relativa spesa ai fondi di riserva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, nel limite del venti per cento della consistenza dei fondi stessi.

L'ammontare del canone figurativo di locazione, da ripartirsi fra le varie gestioni, costituirà, al netto delle spese di manutenzione, il frutto da attribuire ai fondi di riserva in relazione a questo particolare impiego dei fondi stessi».

ART. 11.

«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni e le province possono far ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

a) per il finanziamento delle versioni prezzi per le opere in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 1980;

b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sulla Cassa stessa, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, e per le quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione dei mutui, nonché per il finanziamento di opere di edilizia residenziale pubblica o di investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella precedente lettera *b*).

Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *b*), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *c*), dovranno essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24 del presente decreto, mediante l'espansione di entrate tra cui può essere compresa l'addizionale di cui al precedente articolo 7, ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Per l'anno 1981 il ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province nei limiti del 5 per cento della potenzialità di indebitamento».

ART. 12.

«I comuni, le province ed i loro consorzi, le cui aziende pareggino il bilancio di esercizio senza il ricorso a contributi degli enti proprietari da almeno un triennio e che mantengano tale condizione anche dopo la contrazione del mutuo possono contrarre mutui da destinare alle predette aziende con le seguenti modalità:

1) che abbiano per scopo di provvedere al riscatto di servizi in concessione, alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai mutui precedentemente contratti, non raggiungono complessivamente una cifra annuale superiore al terzo dei ricavi di esercizio determinati sulla base del conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale;

3) che, in caso di riscatto dei servizi sia adottato un piano poliennale di ammortamento ed economico finanziario dell'azienda e che le quote di ammortamento dei mutui contratti a tale scopo dall'ente locale, siano poste a carico dell'azienda stessa.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, l'azienda speciale può rilasciare, a favore degli istituti mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537 e all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,

con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e dell'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali sono autorizzati a concedere mutui ai comuni, alle province e ai loro consorzi e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui ai precedenti commi, le quali sono da considerarsi equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti o istituti finanziari».

ART. 13.

«Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 18 per cento.

Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto comma, 6 e 7 del presente decreto.

In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accer-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1981.

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni ed alle province che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 30 per cento delle maggiori entrate stesse».

ART. 14.

«Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo articolo 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Per i comuni e le province la cui spesa *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successi-

vo articolo 25, per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979 e per i comuni colpiti dal terremoto 1980 di cui agli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, l'incremento non può superare il 18 per cento.

Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a congruaggio delle percentuali di incremento di cui all'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Le percentuali di incremento del 16 per cento e del 18 per cento di cui al primo e secondo comma sono aumentate delle maggiori percentuali rispettivamente della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dell'aumento del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rilevate in pre-consuntivo dalla relazione previsionale e programmatica dell'anno 1982. Gli eventuali maggiori trasferimenti dello Stato saranno erogati a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui al successivo articolo 24».

ART. 17.

«Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente articolo 14.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'articolo 14 deve trovare totale compensazione nell'aumento delle

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio».

ART. 18.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980.

Contestualmente alla deliberazione del bilancio devono essere deliberati e applicati entro trenta giorni la tariffa minima per percorsi urbani di lire duecento e il proporzionale adeguamento degli abbonamenti a vista. Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non erogherà la quarta trimestralità di cui all'articolo 23 del presente decreto.

Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe verranno finanziate dallo Stato a consuntivo con le modalità di cui al successivo articolo 24, entro il limite massimo di un incremento del 15 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un

mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843».

ART. 19.

«Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo articolo 24 entro il 31 marzo 1982.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

Le eventuali maggiori spese per indennità di contingenza sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo articolo 24, entro il 31 marzo 1982.

L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non potrà nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento, secondo modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Restano in vigore, per l'anno 1981, le norme di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 25 all'articolo 37 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Nell'ipotesi prevista

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

dall'articolo 37 del citato decreto-legge, la spesa per il 1981 può essere incrementata del 10 per cento, oltre l'applicazione della retribuzione dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810».

ART. 20.

«I comuni e le province con livelli di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche di piante organiche se non per i casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi da parte della commissione centrale per la finanza locale con una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche e territoriali.

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dai seguenti:

«I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1° gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983.

Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso».

Per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 25, e per quelli colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'am-

pliamento della propria dotazione dei servizi.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici».

ART. 22.

«È fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione *ex novo* in pianta organica di posti già soppressi o trasfor-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

mati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione.

Gli organi regionali di controllo non potranno del pari consentire, anche se la modifica con comportamenti complessivamente maggiore spesa, la soppressione con contestuale trasformazione in altri dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dal medesimo organo regionale di controllo.

In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

All'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Nel caso di assunzione di gestione diretta di servizi pubblici appaltati il personale proveniente dal privato appaltatore, già immesso nei ruoli organici dei comuni o loro consorzi e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1980, può optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

Nel caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il personale conserva il trattamento di quiescenza e previdenza già in essere presso il privato appaltatore».

ART. 25.

«È istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 230 miliardi.

A valere sul predetto fondo è attribuita, a comuni la cui spesa corrente media *pro capite* per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, stabilito a norma del precedente primo comma.

La spesa corrente media *pro capite* è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base dei seguenti principi:

a) l'indice di spesa storica di cui al presente articolo è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese *una tantum*, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione;

b) le classi di popolazione sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre;

c) per il 1981 il fondo viene ripartito ad iniziare dai comuni che si trovano più lontani rispetto alla media stabilita con le modalità dei precedenti commi con priorità per i comuni delle classi di popolazione più basse.

Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti».

ART. 26.

«In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per l'assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammodernamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti».

ART. 27.

«Con effetto dal 1° gennaio 1981:

a) le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono estese anche alle categorie di iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto collettivo di lavoro;

b) sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva degli iscritti alle predette casse:

1) le indennità di dirigenza, di carica o di grado, corrisposte in forma fissa e continuativa o ricorrente;

2) gli acconti sui futuri miglioramenti ove corrisposti, in forma fissa e continuativa, alla generalità del personale dell'ente di appartenenza, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero di contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) l'indennità di servizio per tempo pieno, corrisposta al personale sanitario ospedaliero, in virtù dell'accordo nazionale unico di lavoro della categoria.

Per il personale dei comuni, comunità montane, province, loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti degli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva, di cui al primo comma, l'indennità ospedaliera medico-professionale e l'indennità di medico ospedaliero».

ART. 29.

«Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

«Per i periodi di continuazione di iscrizione, per coloro che rimangono in servizio oltre il limite massimo di età, o di servizio per il collocamento a riposo, previsto dai regolamenti interni degli enti locali o da precise disposizioni di legge, e per i periodi di reinscrizione per riassunzione presso il medesimo od altro ente a seguito di già avvenuto collocamento a riposo,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

che non superino i cinque anni, qualora la parte *a)* della retribuzione annua contributiva goduta nei periodi stessi risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione del servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b)* della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e per tutto quello che transiti da un ente pubblico ad un altro e non abbia raggiunto i limiti massimi di età o di servizio per il collocamento a riposo.

La modifica di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica».

ART. 37.

«Per l'anno 1981 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 10 per cento in quote uguali ed il 90 per cento in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazione, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 52, lettere *a)* e *b)*, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.

Le frazioni delle nuove misure dei diritti di segreteria di cui al terzo comma sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri

ART. 42.

«Ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma, del presente decreto non si applicano altresì ai comuni colpiti dal terremoto del settembre 1979 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979.

Agli stessi comuni non si applica il divieto di contrarre mutui di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano provocato la distruzione degli atti contabili».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, tutti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che sono già stati illustrati dall'onorevole Kessler nel suo intervento nella dimensione sulle linee generali:

Al primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

3. 1. KESSLER

All'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire le parole: il servizio di cui all'articolo 16, primo comma, sia gestito da ente diverso, *con le seguenti:* i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi.

3. 2. KESSLER

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

All'ultimo comma dell'articolo 17-bis, della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo le parole Ministero delle finanze, aggiungere le seguenti: fatto salvo, per la Regione Trentino-Alto Adige, quanto stabilito dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

3. 3. KESSLER, FRASNELLI

All'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, aggiungere il seguente comma:

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è pagato all'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.

3. 4. KESSLER

È stato presentato il seguente emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 17-quinquies. - Il residuo 40 per cento dello stanziamento previsto dal quarto e dal sesto comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1979, n. 650, è ripartito in base ai criteri già fissati nella delibera del CIPE al fine della immediata concessione dei corrispondenti mutui in ciascuna regione.

3. 5. CASTOLDI, TRIVA, BELLOCCHIO, SARTI, PELLICANI, VETERE, BERNARDI, D'ALEMA, TONI, CONCHIGLIA CALASSO, LANFRANCHI CORDIOLI, ANTONI, GIURA LONGO, BONETTI MATTINZOLI, ALBORGHETTI, CIUFFINI.

BONETTI MATTINZOLI. Chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONETTI MATTINZOLI. Signor Presidente, la ragione della presentazione di questo emendamento risale ad una situazione anomala che si è determinata nell'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 650 del 1979, che determina i finanziamenti destinati agli enti locali per la realizzazione di opere fognarie e di impianti di depurazione.

Con quella norma si stabiliva che la Cassa depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui trentacinquennali ai comuni, fino all'ammontare massimo di 2 mila miliardi. Si stabiliva, altresì con quella norma che 1.200 di quei miliardi dovevano essere ripartiti dal CIPE tra le regioni, le quali, a loro volta, dovevano indicare quali erano le opere - proposte dai comuni, loro consorzi o comunità montane - da finanziarie, perché ritenute necessarie dal primo programma regionale di risanamento delle acque. E così è avvenuto, anche se con il ritardo di qualche mese.

La legge, dunque, fissava un tetto minimo di finanziamento (1.200 miliardi), sottoposto alla decisione programmatica delle regioni. Il resto, vale a dire 800 miliardi, era destinato ad essere impiegato immediatamente per il finanziamento di opere che fossero già dotate di progetti esecutivi.

Questa era la volontà espressa dal legislatore. Diverso è invece stato l'atteggiamento assunto dalla Cassa depositi e prestiti, che ha deciso di congelare l'erogazione degli 800 miliardi, per riservare questo stanziamento alla copertura della revisione-prezzi delle opere che erano già finanziate con i 1.200 miliardi. Una decisione, questa, molto discutibile e neppure sufficientemente motivata dal fatto che sarebbero state poche le domande presentate dai comuni.

Con il nostro emendamento, noi chiediamo dunque lo sblocco degli 800 miliardi e la loro immediata ripartizione tra le regioni, secondo i criteri già fissati dal CIPE per i primi 1200 miliardi.

Va a questo proposito ricordato che le regioni sono ormai quasi tutte nelle con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

dizioni di poter segnalare immediatamente le opere prioritarie che possono accedere al finanziamento, dato che hanno approvato programmi regionali di risanamento delle acque, programmi il cui fabbisogno finanziario è di gran lunga superiore ai fondi che sono stati effettivamente attribuiti.

L'approvazione di questo emendamento costituirebbe quindi non solo una risposta positiva alle aspettative degli enti locali e la possibilità di mettere in atto subito provvedimenti per il disinquinamento delle acque, ma anche un segno della rinnovata volontà del Parlamento di dare rapida attuazione alla legge contro l'inquinamento.

Voglio infine ricordare che l'emendamento da noi proposto accoglie l'unanime orientamento espresso dalla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede di parere sul provvedimento in esame, orientamento unanime che mi auguro non venga oggi disatteso oggi in questa sede, che è decisiva.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, riferito all'art. 3 del decreto-legge.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al prelievo di acque destinate esclusivamente ad uso agricolo senza scarico in fognatura.

3. 6.

CAVIGLIASSO, BALZARDI, CARLOTTO,
PORCELLANA, BOTTA, MANFREDI
MANFREDO.

BALZARDI. Chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALZARDI. Poiché il primo comma del nuovo articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come formulato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, fa riferimento alla determinazione delle tariffe

per le acque provenienti da insediamenti civili, e poiché molte aziende agricole sono considerate, sia ai sensi della sopracitata legge n. 319, sia ai sensi della legge n. 650 del 1979, insediamenti civili, con questo emendamento si vorrebbe inserire una norma secondo cui alle aziende agricole riconosciute come insediamenti civili (e soltanto a queste) ma che non scaricano le acque in fognature (penso a tutti i problemi di prelievo di acqua a scopo irriguo) non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, proprio perché non vi è scarico di acque in fognature.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni.

3. 01.

LA COMMISSIONE

Al sesto comma dell'articolo 5, sostituire le parole da: Nei confronti, *fino a:* n. 19 del 1981, *con le seguenti:* Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti.

5. 1.

LA COMMISSIONE.

All'articolo 9, sostituire il quinto comma con il seguente:

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi salvo per le opere

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

9. 1.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate dagli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;

b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonché per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera b).

Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24 del presente decreto, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente

nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province, nel limite annuo del 5 per cento della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 e non si applica il disposto di cui al precedente secondo comma.

Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo, per la realizzazione di impianti di base, nonché ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

11. 1.

Sopprimere il primo comma dell'articolo 12.

12. 1.

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 12.

12. 2.

Al terzo comma, dell'articolo 12 sostituire le parole: e dell'articolo 11, quarto comma, con le seguenti: e dell'articolo 11, quinto comma.

12. 6.

Al terzo comma, dell'articolo 12 dopo la parola: consortili, aggiungere le seguenti: e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi.

12. 3.

Al terzo comma, dell'articolo 12 aggiungere, in fine, le parole: Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate delega-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

bili è riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato.

12. 4.

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 12.

12. 5.

All'articolo 13, sostituire il sesto comma con il seguente:

Ove sono accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti.

13. 1.

Al secondo comma dell'articolo 14, sopprimere le parole: e per i comuni colpiti dal terremoto 1980 di cui agli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

14. 1.

Al terzo comma dell'articolo 17, dopo le parole: beni e servizi, aggiungere le seguenti: e per trasferimenti.

17. 1.

Al terzo comma dell'articolo 18, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.

18. 3.

Al sesto comma dell'articolo 20, sostituire le parole: e dal terremoto del 1980, di cui alle tabelle A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, con le seguenti: e per quelli colpiti dal terremoto del novembre 1980, e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni.

20. 2.

ART. 22-bis

Al primo comma dell'articolo 22-bis, sostituire le parole: corrispondenti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 salvo per le qualifiche individuate dal decreto con le seguenti: indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'articolo 2 dell'accordo approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, salvo per le qualifiche individuate dal medesimo decreto.

22-bis. 2.

Al terzo comma dell'articolo 22-bis, sopprimere, le parole: previsto dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980 n. 299, è prorogato al 31 luglio 1981 e quello.

22-bis. 1.

ART. 26

Dopo il primo comma dell'articolo 26, aggiungere i seguenti:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valore sul Fondo sanitario nazionale, necessarie per il completamento delle spese di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributi regionali alla data del 31 dicembre 1980.

Dette somme e relativi interessi saranno rimborsate dalla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: di cui al precedente comma, con le seguenti: di cui ai commi precedenti.

26. 2.

Al secondo comma dell'articolo 27, dopo le parole: contratti di lavoro, aggiungere le

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

seguenti: comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico.

27. 6

All'articolo 29, aggiungere il seguente comma:

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

29. 2.

Al secondo comma dell'articolo 42, sostituire le parole: di cui al decreto, con le seguenti: di cui all'articolo 1 del decreto.

42. 1.

Avverto altresì che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dell'articolo 10, sopprimere le parole: con le medesime modalità e condizioni; conseguentemente, dopo le parole: 27 marzo 1980, aggiungere le seguenti: con le modalità e condizioni ivi previste.

10. 1.

IL GOVERNO.

All'articolo 20, sostituire il primo comma con il seguente:

I comuni e le province con livello di spesa pro capite superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti

delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi.

20. 1.

All'articolo 27, sopprimere il primo comma.

27. 4

All'articolo 27, sopprimere il terzo comma.

27. 5.

Questi emendamenti saranno svolti dal relatore e dal rappresentante del Governo quando saranno chiamati a dare il loro parere sugli emendamenti presentati.

E' stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 2.

TRIVA, VETERE, SARTI, PELLICANI, BERNARDINI, D'ALEMA, GIURA LONGO, CARRA, TONI, ANTONI, CONCHIGLIA CALASSO, LANFRANCHI CORDIOLI, BELLOCCHIO.

L'onorevole Triva ha facoltà di svolgerlo.

TRIVA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. E' stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 11.1 della Commissione:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Per gli esercizi 1981 e 1982 le norme di cui al secondo comma, ferma la disciplina

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

di cui al primo comma, si applicano nei confronti dei comuni elencati nelle delibere CIPE del 22 febbraio 1980 e 27 marzo 1980, assunte ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, che contraggano mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti che comportino un carico di interessi, per le relative rate, eccedente il 5 per cento della potenzialità di indebitamento che rimane fissata al 25 per cento dei primi tre titoli di entrata del bilancio.

0. 11. 1. 1.

VETERE, DI GIULIO, TRIVA, PELLICANI, SARTI, BERNARDINI, D'ALEMA, TONI, CONCHIGLIA, CALASSO, ANTONI, BELLOCCHIO, GIURA, LONGO, GUALANDI.

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerlo.

VETERE. Voglio dire subito all'onorevole sottosegretario Fracanzani che il nostro atteggiamento, esposto questa sera da Triva, non è autolesionistico, come tu, Fracanzani lo hai definito. Comunque, è una cosa che vedremo nel tempo. Invece, la mia opinione è che profondamente sbagliato sia, su questo problema, l'atteggiamento del Governo. Questo è il punto ed io vorrei ricondurre l'illustrazione di questo emendamento alla realtà delle questioni.

Fracanzani, tu hai esposto una serie di cifre, facendo delle addizioni ma evitando di fare anche delle sottrazioni. Tra il 1980 e il 1981, i fondi messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti per il momento non sanguono, ma scendono, perché i fondi aggiuntivi oggi disponibili lo erano già lo scorso anno e quindi vanno conteggiati anche per il 1980, per quanto riguarda l'edilizia carceraria e il resto.

Tuttavia, allo stato dei fatti, ci troviamo di fronte ad una decisione della Cassa depositi e prestiti di non erogare neppure tutti i fondi disponibili per il 1981, così come stabilito nelle intese che erano intervenute.

Questa, comunque, potrebbe essere una

parte del discorso in definitiva di scarso interesse. Quello che invece a me pare interessante è leggere che cosa dicono gli altri; e per altri non intendo noi, ma gli altri che pure voi conoscete bene, l'associazione dei costruttori di questo provvedimento e delle conseguenze di questo provvedimento. Leggo: «L'aria che tira, dunque, non si presta ad altro che a rafforzare gli equivoci di un soffocamento dell'iniziativa locale da parte dello Stato, incapace per suo conto di ripristinare economie ed un po' di ordine nel proprio ambito di competenza. Ora, volendo precisare meglio il concetto, il puntuale riferimento alla finanza locale, per altro lasciata priva dell'invocata riforma - non si capisce poi di chi sarebbe la responsabilità di questa mancata riforma, visto che se ne dispiace il sottosegretario, se ne dispiacciono i partiti di Governo, se ne dispiacciono tutti, non ho capito questa responsabilità a chi la si voglia attribuire - in rapporto alle sole esigenze di comprimere spese e deficit troppo alti e legittimare pregiudizi e distorsioni - mi pare che tutto oggi abbiamo discusso di questo - nel senso che, se i tagli si rivelano tali, andrebbero obiettivamente collocati in una gerarchia di scelte che suggerisce una diversa scala di priorità». E concludendo: «Le esigenze di bilancio, soprattutto a livello comunale, poggiano su limitate escursioni nel comparto delle opere pubbliche che alimentano quel poco di attività produttiva che sopravvive esattamente per quanto concerne l'attività degli enti locali».

Alla fine del 1980 la Camera di commercio di Roma dichiarava che, se non vi era stata una diminuzione dell'occupazione nel settore delle costruzioni, lo si doveva esclusivamente agli interventi di investimento del comune, effettuati nel corso del 1980. Ora, che cosa state facendo con questo provvedimento, per il quale è vero che accettate una parte di quello che abbiamo da tempo suggerito e richiesto, cioè un riequilibrio nei confronti del Mezzogiorno, che viene introdotto, su nostra richiesta, nel decreto-legge in discussione è vero che su nostra richiesta, per alcuni comparti, per lo meno per quanto riguarda la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

spesa per beni e servizi, tenete conto di una battaglia che è comune alle varie forze per quanto riguarda piccoli comuni, ma non tenete conto di un dato fondamentale della realtà politica e sociale del nostro paese rappresentato dagli effetti che riguardano le grandi concentrazioni urbane e le piccole e medie città, dove la tensione sociale ed i problemi si aggravano ogni giorno. Ne abbiamo discusso a lungo questa mattina a proposito di Napoli.

Quando andiamo a vedere il risultato di queste cifre rapportato alla situazione che si determinerà nei piccoli, nei medi e nei grandi centri, onorevole Fracanzani, noi potremo constatare una diminuzione drastica degli investimenti, non una piccola diminuzione. Arriveremo ad un terzo degli investimenti del 1980, non a qualcosa di più. E' falso quello che voi avete detto, è falso per grandi città come Milano, è falso per la capitale, è falso per altre città. Noi andremo ad una diminuzione drastica degli investimenti, e l'effetto sarà un aumento della disoccupazione. Proprio oggi la piccola e media industria, riferendosi a questo provvedimento e, in generale, molto di più e più giustamente, alle misure complessive del Governo, preannuncia, solo nel Lazio, 40 mila disoccupati. E non dovremmo tenere conto di questo dato! Gli enti locali hanno avuto questa capacità di essere, nel corso degli anni, protagonisti di una ripresa produttiva e di un intervento nel campo dell'occupazione e noi dovremmo restare indifferenti? Io vorrei fare una domanda all'onorevole Rubbi che, con tanto calore, ha contrastato le affermazioni del collega Triva: ci ha trovato forse nella Commissione particolarmente accaniti, irriducibili, per quanto riguarda la spesa corrente, o ci ha trovato irriducibili proprio in ordine al comparto degli investimenti? E se voi dite, come dite, che la questione centrale oggi è lo sviluppo degli investimenti e, quindi, una diminuzione, semmai, per quanto riguarda la spesa corrente per garantire gli investimenti, quale congruenza c'è se, alla fine di questi discorsi, in sostanza, nei centri dove si decide la battaglia per l'economia, ma anche quella per la democrazia, voi mettete i co-

muni in maggiore difficoltà? Dico di più, proprio per quanto è avvenuto in questi anni, il movimento nel settore degli investimenti ha visto notevoli masse finanziarie impegnate, ma voi dovrete sapere ed insegnarlo a noi che, quando si investono centinaia di miliardi e, poi, questo flusso finanziario, in qualche misura, lo si arresta, gli effetti non sono quelli di non fare opere nuove, ma quelli di fermare le opere vecchie. Non bisogna essere particolarmente competenti per sapere che, per un miliardo che si impegna, ci vogliono annualmente almeno 200 milioni per sorreggere le variazioni di prezzo. Dunque, quali saranno gli effetti? Questa è la questione che abbiamo posto! E non ha senso dire che chiamiamo i comuni ad una maggiore responsabilità nell'impegno che essi dovranno avere quando decidessero di fare opere aggiuntive rispetto a quelle della Cassa depositi e prestiti: infatti sapere bene che tutta la discussione su questo decreto è andata avanti; ci siamo confrontati su questo e non avete potuto dirci di no. Inoltre la disponibilità complessiva per beni e servizi dei comuni non è aumentata rispetto all'anno scorso, ma diminuita. Dunque che cosa dovrà fare un comune, l'anno prossimo, quando dovrà pagare le rate di ammortamento con il tasso differenziale tra quello concesso dalla Cassa depositi e prestiti e quello concesso dagli istituti bancari di credito ordinari, se dovrà togliere risorse da quelle già scarse che non riescono a soddisfare i beni e i servizi?

Allora diciamo che esiste qualche cosa nel Governo e nella democrazia cristiana in particolare: c'è quello che alcuni colleghi della democrazia cristiana prima ci ricordavano. Mi riferisco alla situazione nella quale ci trovammo prima del 1975-1976. Questo è vero, ma c'è una ragione per cui dopo quegli anni qualche cosa ha cominciato a cambiare: la ragione sta nel mutamento della geografia politica dei comuni. E questo probabilmente è il cruciale. Credo pertanto che si stia giocando su qualcosa che vale molto di più della semplice sorte del comune. Non tenere conto della situazione che un provvedimento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

può determinare nelle grandi comunità significa non tenere conto nemmeno del grado di tensione presente nel nostro paese. Ebbene, noi ce ne faremo carico; e mi voglio augurare che, quando andremo a tirare le somme di questa discussione, io mi possa essere sbagliato. Se non mi sono sbagliato - e temo di non sbagliare - le conseguenze di queste misure saranno spinte ulteriormente sul terreno corporativo e su quello rivendicativo; inoltre in queste grandi città c'è chi assume la direzione di queste situazioni. E voi sapete bene chi sono costoro! E' possibile in qualche misura un rinsavimento? Non dico che sia possibile, attraverso l'accettazione di quell'emendamento, far mutare un giudizio sulla politica complessiva finanziaria di questo Governo, ma quanto meno ritengo sia possibile fronteggiare i mali peggiori. Questa è la questione che il nostro emendamento ha inteso porre all'attenzione della Camera.

E' stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, sopprimere il terzo ed il quarto comma.

13. 2.

ANTONI, TRIVA, VETERE, SARTI, PELLICANI, BERNARDINI, CONCHIGLIA, CALASSO, LANFRANCHI CORDIOLI, BELLOCCHIO, TONI.

ANTONI. Lo do per svolto, signor Presidente.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 18, sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 16 per cento.

18. 4.

SARTI, TRIVA, VETERE, PELLICANI, BERNARDINI, TONI, ANTONI, CONCHIGLIA CALASSO, GIURA LONGO, BELLOCCHIO, D'ALEMA, LANFRANCHI CORDIOLI.

Al secondo comma dell'articolo 18, sostituire il primo periodo con i seguenti: Con-

testualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati e approvati entro trenta giorni la tariffa minima per percorsi urbani di lire 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonché per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50 per cento del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice.

18. 1.

SARTI, MARZOTTO CAOTORTA.

L'onorevole Sarti ha facoltà di svolgerli.

SARTI. Do per svolto il mio emendamento 18.4, mentre per quanto riguarda il mio emendamento 18.1 mi limito a far osservare che esso (firmato anche dal collega Marzotto Caotorta) tende ad evitare un grave errore in cui era incorso il Governo, vale a dire l'esasperazione della scala mobile con la correlazione degli adeguamenti degli abbonamenti rispetto al costo dei biglietti.

L'emendamento del Governo avrebbe avuto queste conseguenze: 350 miliardi in più di incremento nella scala mobile e 120 miliardi di sole entrate per tutte le aziende pubbliche. Con questo emendamento riteniamo di aver formulato - anche con il contributo del Governo - una normativa praticabile che consente a tutte le aziende di utilizzare nel migliore dei modi la politica tariffaria.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Sarti 18.1, che verrà svolto dall'onorevole relatore quando

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

esprimerà il parere sugli altri emendamenti:

Sopprimere le parole: e approvati entro trenta giorni; conseguentemente aggiungere, in fine, le parole: La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.

0. 18. 1. 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: duecento, con la seguente: duecentocinquanta.

18. 5.

DEL PENNINO, RAVAGLIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma:

18. 6.

SARTI, TRIVA, VETERE, PELLICANI,
BERNARDINI, BELLOCCHIO, TONI,
ANTONI, CONCHIGLIA CALASSO,
GIURA LONGO, D'ALEMA, LAN-
FRANCHI CORDIOLI.

L'onorevole Sarti ha facoltà di svolgerlo.

SARTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 16 per cento.

18. 2.

MARZOTTO CAOTORTA.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha facoltà di svolgerlo.

MARZOTTO CAOTORTA. Questo emendamento tende a mettere le piccole e medie aziende nella condizione di poter quadrare i bilanci, poiché non sarà possibile per alcune di loro, con il semplice adeguamento del 15 per cento, poter chiudere il bilancio in pareggio. Questa norma non riguarda, ripeto, la totalità delle aziende, perché quelle che dovranno, ai sensi del precedente emendamento già svolto dall'onorevole Sarti, aumentare le tariffe, probabilmente non faranno ricorso a questo *plafond* del 16 per cento. Credo che il Governo possa accettare questo emendamento, proprio per avvantaggiare le piccole e medie aziende.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli enti locali possono provvedere alle assunzioni di cui al precedente comma, con l'osservanza delle modalità e dei limiti ivi richiamati, mediante riconferma in servizio del personale precario assunto durante l'anno 1980, purché siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale e provinciale e sempre entro il limite di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero 3.

19. 1.

BORGOGGIO.

Al primo comma, sostituire le parole: È fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire con le seguenti: Agli enti locali non è consentita.

22. 2

BORGOGGIO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Agli enti locali non è altresì consentita la soppressione, con contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del trien-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

nio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo stesso livello retributivo.

22. 3.

BORGOGGIO.

Al secondo comma, sostituire le parole: Gli organi regionali di controllo non potranno del pari consentire, anche se la modifica non comporti complessivamente maggiore spesa, *con le seguenti:* Gli organi regionali di controllo non possono del pari consentire, qualora la modifica comporti complessivamente maggiore spesa e la variazione del numero complessivo del personale.

22. 1.

BORGOGGIO, FIANDROTTI.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgerli.

BORGOGGIO. Ritiro l'emendamento 19.1, e chiedo al Governo di affrontare il problema del personale precario in termini organici, anche perché l'attuale normativa crea notevoli disfunzioni negli enti locali. Do per svolti gli emendamenti 22.2 e 22.3, mentre ritiro l'emendamento 22.1 sperando che l'emendamento 22.3 venga accettato dal Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi gli oneri o maggiori oneri per l'ammortamento di mutui contratti o che verranno contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

25.1

FERRARI MARTE, FIANDROTTI.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgerlo.

FERRARI MARTE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I comuni possono contrarre ulteriori mutui con la Cassa depositi e prestiti per revisione dei prezzi e per completamento dei lavori nei limiti globali dei programmi di finanziamento deliberati dalle regioni al 31 dicembre 1980.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: di cui al precedente comma, *con le seguenti:* di cui ai commi precedenti.

26. 1.

MEROLLI.

L'onorevole Merolli ha facoltà di svolgerlo.

MEROLLI. La Commissione ha recepito, con il suo emendamento 26.2, la sostanza del mio emendamento 26.1, che tendeva a supplire ad una carenza delle leggi n. 833 del 1978 e n. 33 del 1980 nei riguardi delle opere di edilizia ospedaliera ammesse a contributo della regione al 31 dicembre 1980. Per questi motivi, ritiro il mio emendamento 26.1

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'equivalente retributivo del personale non medico equiparato.

27. 2

GARAVAGLIA, VENTRE, PATRIA.

L'onorevole Garavaglia ha facoltà di svolgerlo.

GARAVAGLIA. Lo do per svolto, signor Presidente

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli inquadramenti nei livelli retributivi previsti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1976-1979, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, sono estesi al personale di cui al servizio nel periodo 1° luglio 1976-30 settembre 1978 ai fini del trattamento di quiescenza. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del precedente comma ha effetto dal 1° ottobre 1978 ed ha luogo sulla base dei provvedimenti di inquadramento predisposti dagli enti locali di appartenenza con le stesse modalità previste per il personale in servizio e con riferimento al trattamento giuridico ed economico spettante alla data di cessazione dal servizio.

27. 1.

AUGELLO.

L'onorevole Augello fa cacoltà di svolgerlo.

AUGELLO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1981, il limite massimo di retribuzione ai fini della determinazione della pensione degli istituti di previdenza è fissato in lire 18.600.000 annue. A tale limite si applica, per ogni anno successivo, la disciplina di adeguamento prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni.

27. 3.

ZOPPETTI, TRIVA, PALLANTI, SARTI,
PELLICANI, VETERE, MIGLIORINI,
IANNI, RAMELLA, ROSOLEN.

L'onorevole Zoppetti ha facoltà di svolgerlo.

ZOPPETTI. Lodo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

ART. 27-bis.

L'area contributiva stabilita dall'articolo 27 del presente decreto e quella prevista dalle precedenti norme di legge, di cui si avvalgono le casse degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si intende valere anche per le prestazioni erogate dall'INADEL, a norma della legge 8 marzo 1968, n. 152.

27. 01.

PALLANTI, ZOPPETTI, TRIVA, SARTI,
PELLICANI, VETERE, RAMELLA,
MIGLIORINI, ROSOLEN, IANNI.

ART. 27-ter.

In deroga a quanto stabilito in materia di indennità di fine servizio della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento o meno del diritto alla pensione, spetta all'interessato, o ai suoi superstiti, l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati, considerando le frazioni di anno in dodicesimi.

La norma del comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale che abbia lasciato il servizio successivamente al 1° gennaio 1976.

27. 02.

PALLANTI, SPINI, SEPIA, ZOPPETTI,
TRIVA, SARTI, PELLICANI, VETERE,
RAMELLA, MIGLIORINI, ROSOLEN,
IANNI.

ART. 27-quater.

La misura dell'indennità di fine servizio di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è elevata ad un dodicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento per ogni anno di iscrizione all'INADEL. Le frazioni di anno sono

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

conteggiate in dodicesimi.

La norma del comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale che abbia lasciato il servizio successivamente al 1° gennaio 1976.

Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza, di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge 8 marzo 1968, n. 152, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1981, nella misura dell'8,60 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento, di cui il 6,10 per cento a carico dell'ente e il 2,50 per cento a carico dell'iscritto.

Le tabelle per l'onere del contributo di riscatto sono modificate in relazione alla variata misura della indennità premio di servizio con le modalità previste dall'articolo 13 della medesima legge 8 marzo 1968, n. 152.

27. 03.

PALLANTI, SPINI, SEPPIA, ZOPPETTI, TRIVA, SARTI, PELLICANI, VETERE, RAMELLA, MIGLIORINI, ROSOLEN, IANNI.

ART. 27-quinquies.

Il personale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali in servizio alla data del 3 aprile 1975, in applicazione dei principi di cui agli articoli 13, 14, 31 e 41 della legge 20 marzo 1975, n. 70, cessa dalla iscrizione alla gestione previdenza di detto Istituto a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e consegue il diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio maturata all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

I contributi versati dal personale assunto posteriormente al 3 aprile 1975 vengono rispettivamente rimborsati all'amministrazione dell'INADEL e al personale.

L'articolo 26 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, e l'articolo 8 della legge 14 aprile 1957, n. 759, cessano di avere efficacia per quanto in contrasto con il presente decreto, unitamente ad ogni altra norma con esso incompatibile.

27. 04.

PALLANTI, ZOPPETTI, TRIVA, SARTI, PELLICANI, VETERE, RAMELLA, MIGLIORINI, ROSOLEN, IANNI.

L'onorevole Pallanti ha facoltà di svolgerli.

PALLANTI. Si parlà di emendamenti che tendono ad allineare alcune norme del trattamento dei dipendenti degli enti locali a quelle degli statali e dei parastatali. Ritengo, tuttavia, opportuno fornire alcune spiegazioni e soffermarmi brevemente sull'emendamento 27. 02. Con esso intendiamo superare non solo una sperequazione vera e propria, ma anche un'anomalia sostanziale, che secondo noi non ha mai avuto ragione di esistere e che meno che mai può giustificarsi oggi. Ciò specialmente di fronte all'evoluzione dei risultati conseguiti dalla contrattazione sindacale sia nel settore privato che nel pubblico impiego. È assurdo che possano restare in vita norme contrattuali o di legge che non garantiscono la certezza dell'indennità di fine lavoro o di fine servizio. Molto tempo fa tale indennità era negata solo nei casi di licenziamento per colpa, oppure veniva erogata in misura ridotta se il dipendente era dimissionario. Queste norme, successivamente, sono state modificate per mezzo dell'evoluzione contrattuale, attraverso la legge n. 600, nonché attraverso varie sentenze della magistratura di ogni ordine e grado, che hanno stabilito che l'indennità di fine servizio o di fine lavoro deve comunque essere corrisposta all'anzianità di servizio, in relazione all'entità, non in relazione al diritto di percepirla. Nel settore degli enti locali esistono norme che non consentono di avere la certezza che per altri lavoratori è invece stabilita. Infatti, con la legge 8 marzo 1968, n. 152, la normativa condiziona molto la certezza di questo diritto. Si dice che spetta al lavoratore l'indennità di fine servizio. Se abbia raggiunto i 60 anni e se abbia almeno 15 anni di servizio. In altri casi, per età inferiori ai 60 anni sono necessari oltre 20 anni di anzianità di Servizio. In caso di dimissioni, necessitano addirittura 25 anni di servizio. Si configura una norma come una sorta di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

traguardo a premio o di albero della cucina. Questa normativa è anacronistica rispetto alle norme contrattuali ormai generalizzate, che sono presenti anche in tutti i settori dello Stato, tranne che in questo settore degli enti locali. Abbiamo presentato questi emendamenti tenendo conto delle necessità di superare, a questo punto, questa anomalia. I nostri emendamenti hanno questo senso e questo significato. Noi sappiamo che sono necessarie 30 lezioni più organiche, che è necessario un contratto unico per i lavoratori che operano nel settore della sanità, che è necessario superare i ritardi per definire una legge-quadro che dia certezza alla contrattazione del pubblico impiego. Ma intanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, si potrebbero accogliere queste proposte per superare questa anomalia. In questo senso, invito l'Assemblea a votare a favore dei nostri emendamenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Pallanti 27.04:

Al primo comma, sostituire le parole da: e consegue sino alla fine, con le seguenti: e consegue, in deroga all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio per gli anni di servizio utile.

0. 27. 04. 1.

SCAIOLA, DE CINQUE, LAMORTE, CASINI, STEGAGNINI.

DE CINQUE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Questo subemendamento tende ad ottenere una modifica delle disposizioni che regolano l'INADEL. Credo, però, che il Governo avesse qualcosa da dire in proposito. Attendo, quindi, di conoscere l'atteggiamento del Governo per decidere se mantenere o meno il nostro subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti collocati a riposo, anteriormente alla data del 1° gennaio 1981, ai sensi dell'originario articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, riliquidando il loro trattamento di quiescenza a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. 1.

VIETTI, FELISETTI.

L'onorevole Vietti ha facoltà di svolgerlo.

VIETTI. L'interpretazione restrittiva, da parte della cassa per le pensioni degli enti locali, del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, ha recato notevole danno ai pensionati che hanno seguito un normale sviluppo di carriera, ma che non sono rimasti per cinque anni continuativi nella stessa posizione. In sostanza, in caso di passaggio da un ente ad un altro o di cambiamento di contratto di lavoro, la posizione dell'iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, secondo la prassi adottata, rimane rigorosamente congelata per cinque anni con l'effetto che i miglioramenti economici conseguiti nel corso dei cinque anni non vengono conteggiati, se non in misura assolutamente trascurabile ed irrisoria, qualora il lavoratore rimanga in servizio presso il nuovo ente o nella stessa posizione per un periodo inferiore ad un quinquennio. L'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, sanava tale situazione, superando la sperequazione che si era determinata anche con effetto retroattivo. La Commissione ha modificato il testo dell'articolo 29, che nella nuova stesura ha decorrenza soltanto dal 1° gennaio 1981, dando luogo ad ulteriori discriminazioni.

Con l'emendamento 29.1 chiediamo che ai pensionati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, se non si vuole rico-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

noscere il loro diritto retroattivo ad un diverso trattamento di quiescenza, venga almeno riliquidata la pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in discussione.

Fatte queste affermazioni, messe in rilievo queste discriminazioni, devo dichiarare che mi risulta che è stato presentato un emendamento della Commissione che, almeno in parte, viene incontro alle esigenze che ho prospettato. Perciò, se la Commissione manterrà questo emendamento, anche a nome del collega Felisetti, dichiaro che ritireremo il nostro emendamento per confluire su quello della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che le parole: «criteri e livelli retributivi del settore del pubblico impiego» siano sostituite con le seguenti: «criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile delle amministrazioni dello Stato»:

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo 37-bis:

Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai principi, criteri e livelli retributivi del settore del pubblico impiego, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

37. 01.

CERIONI, AIARDI.

L'onorevole Cerioni ha facoltà di svolgerlo.

CERIONI. Lo do per svolto, signor Presidente, e ricordo che a questo emenda-

mento la Commissione ha presentato un subemendamento.

PRESIDENTE. Si tratta del seguente subemendamento della Commissione:

All'emendamento Cerioni 37.01, sostituire le parole: criteri e livelli retributivi del settore del pubblico impiego, con le seguenti: criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile delle amministrazioni dello Stato.

0. 37. 01. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere gli emendamenti e i subemendamenti presentati dalla Commissione, nonché di esprimere il parere sugli altri emendamenti presentati.

CITTERIO, Relatore. Do per svolti tutti gli emendamenti e i subemendamenti della Commissione, che raccomando all'approvazione della Camera. Sono favorevole all'emendamento Kessler 3.1, mentre per gli emendamenti Kessler 3.2, 3.3 e 3.4 mi rimetto al parere del Governo. Sono contrario all'emendamento Castoldi 3.5; l'emendamento Cavigliasso 3.6 è sostituito dall'emendamento della Commissione 3.01. Sono favorevole all'emendamento del Governo 10.1, contrario all'emendamento Triva 11.2 e al subemendamento Vetere 0.11.1.1, nonché agli emendamenti Antoni 13.2 e Sarti 18.4. Sono favorevole all'emendamento Sarti 18.1, mentre invito l'onorevole Del Pennino a ritirare l'emendamento 18.5. Sono contrario all'emendamento Sarti 18.6, favorevole all'emendamento Marzotto Caotorta 18.2 e agli emendamenti Borgoglio 22.2 e 22.3. Sono contrario all'emendamento Ferrari Marte 25.1, mentre mi sembra che l'emendamento Garavaglia 27.2 sia sostituito da un emendamento della Commissione: invito pertanto i presentatori a ritirarlo. Sono contrario altresì agli emendamenti Augello 27.1, Zoppetti 27.3, Pallanti 27.01, 27.02 e 27.03, al subemendamento Scaiola 0.27.04.1 e all'emendamento Pallanti 27.04, che peraltro risulterebbe assorbito da quello della Commissione. Sono favorevo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

le all'emendamento Cerioni 37.01 nel testo modificato dal subemendamento della Commissione 0.37.01.1, che recepisce il parere della Commissione bilancio. Riten- go, infine, che l'emendamento Vietti 29.1 sia stato recepito dall'emendamento 29.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GARGANO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti Kessler 3.1 e 3.2, mentre per quanto riguarda l'emenda- mento Kessler 3.3 formula un parere con- trario, dal momento che la norma citata non esclude affatto il controllo del Mini- stero delle finanze sui regolamenti e le ta- riffe per l'applicazione dei tributi locali. Di fatto, gli enti locali della regione Tren- tino Adige si assoggettano senza difficoltà a tale controllo per gli altri tributi locali vigenti. Per quanto concerne l'emenda- mento Kessler 3.4, il Governo dichiara di accettarlo ma, poiché le diffe- renziazioni tra enti gestori dei servizi di fognature e depurazione - che esistono, allo stato, sol- tanto nel Trentino-Alto Adige, - potrebbe- ro verificarsi anche altrove, prega il pro- ponente di accettare la seguente varia- zione: le parole: «il canone o diritto è pagato all'ente», dovrebbero essere sostituite dal- le seguenti: «il canone o diritto è applicato e ricorso dall'ente». Infine, l'emenda- mento Cavigliasso 3.6 è assorbito dall'emenda- mento della Commissione 3. 01.

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario all'emendamento Castoldi 3.5 e parere fa- vorevole all'emendamento della Commis- sione 3.01, che assorbe l'emendamento Cavigliasso 3.6. Parere favorevole anche agli emendamenti della Commissione 5.1 e 9.1. Per quanto concerne l'emenda- mento Triva 11.2 ed il subemendamento Vete- re 0.11.1.1, esprimo parere contrario sotto- linenando come non sia assolutamente cor- rispondente al vero quanto affermato dall'onorevole Vetere, che, cioè, l'articolo 11 costituirebbe un taglio alla possibilità di collegamento degli enti locali con gli

istituti di credito extra cassa. In realtà, la norma in questione è unicamente una re- golamentazione che evita uno scarico in- discriminato degli oneri nei confronti del- lo Stato. D'altra parte, tutto questo si ac- compagna ad una particolare attenzione che esiste già nei confronti dei grandi cen- tri. Basti ricordare i dati che seguono: per quanto riguarda la spesa corrente, media- mente i grandi centri raggiungono una ci- fra che è di quasi quattro volte quella dei comuni con più di 500 mila abitanti, che è a sua volta quasi di quattro volte quella dei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Nessuno nega le peculiarità dei grandi centri ed infatti noi le teniamo in considerazione, con le proporzioni che ho indicato, contro le proporzioni di altri paesi, quali la Germania, che hanno i se- guenti indici: piccoli centri 1, grandi cen- tri 1,2 - 1,3. Noi abbiamo un indice che per i grandi centri giunge al livello di 3,5, qual- che volta di 4, per la spesa corrente.

Per quanto riguarda gli investimenti, ri- badisco le cifre che ho prima indicato e che costituiscono un netto passo in avanti rispetto ai livelli raggiunti l'anno scorso dalla Cassa depositi e prestiti. Non si può contestare l'esattezza di queste cifre in- trecciando, come ha fatto l'onorevole Ve- tere, affidamenti di massima e concessio- ni. Ciò che è giuridicamente rilevante è dato dalle concessioni; e per quest'ultima voce c'è la conferma di una disponibilità di circa 7 mila miliardi per il 1981. È poi in cantiere e sarà varata nei prossimi gior- ni un'iniziativa legislativa per i grandi cen- tri, in materia di edilizia, che ha come ful- cro il finanziamento di mutui per l'acqui- sizione di aree e per l'urbanizzazione pri- maria, proprio per rispondere alle esigen- ze di questi centri. Gli emendamenti pre- sentati comporterebbero discriminazioni patenti nei confronti dei piccoli centri. Il subemendamento di cui si tratta prevede- rebbe solo a favore delle grandi città un potenziale di mutui con istituti di credito, a totale carico dello Stato, maggiore di quello che lo stesso onorevole Triva ha di- chiarato essere stato l'ammontare dei mu- tui contratti lo scorso anno da tutti i co- muni d'Italia. Per questi motivi credo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

vada confermato il parere negativo su questo emendamento e sul relativo subemendamento.

Il Governo esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 11.1, 12.1, 12.2, 12.6, 12.3, 12.4, 12.5; esprime parere contrario sull'emendamento Antoni 13.2 e parere favorevole sull'emendamento della Commissione 13.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione 14.1 e 17.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Sarti 18.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 18.1 e sul relativo subemendamento 0.18.1.1 della Commissione. Prega i presentatori dell'emendamento Del Pennino 18.5 di volerlo ritirare. Esprime parere contrario sull'emendamento Sarto 18.6 e parere favorevole sugli emendamenti Marzotto Caotorta 18.2 e 18.3 della Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento della Commissione 20.2, nonché sugli emendamenti Borgoglio 22.2 e 22.3 e sugli emendamenti 22-bis.2 e 22-bis.1 della Commissione. Esprime parere contrario sull'emendamento Ferrari Marte 25.1. Sull'emendamento della Commissione 26.2 debbo dire che il Governo si fa carico del problema, che obiettivamente esiste e valuta con la massima attenzione tale emendamento, che mira a dare al problema stesso una risposta. Ricorda però che tale emendamento incide - forse sarebbe stato difficile fare altrimenti - sulle competenze delle regioni. Per questi motivi, per uno scrupolo sul problema del ruolo delle regioni, il Governo si rimette all'Assemblea.

In merito all'articolo 27 del decreto-legge in generale, ritengo necessaria una dichiarazione. Il Governo aveva presentato un testo dell'articolo 27 che intende ritirare per quanto riguarda il primo e il terzo comma perchè questa materia ha costituito l'incentivo per una serie di emendamenti che per molti aspetti presentano anche carattere interessante e relativi a materie importanti e che certamente meritano una risposta; però vengono ad assumere un rilievo ed una dimensione che deve essere affrontata in un provvedimen-

to a sè stante e non possono essere inseriti in un provvedimento concernente la finanza locale, proprio al fine di avere un approfondimento e una risposta in termini adeguati.

Pertanto il Governo si impegna ad affrontare tempestivamente la materia però chiede ai presentatori degli emendamenti o degli articoli aggiuntivi sull'articolo 27 di accogliere questa raccomandazione del Governo per esaminare in sede autonoma e approfondita questa materia che ha caratteri distinti; il Governo stesso si fa carico di una indicazione concreta in questo senso presentando un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 27 ed un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 27 e chiedendo che venga mantenuto il secondo comma in quanto ha solo carattere procedurale e mira a dare la possibilità di far svolgere le pratiche di pensioni degli istituti di previdenza in termini celeri.

In conclusione il Governo invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 27 del decreto-legge, tranne l'ultimo emendamento della Commissione, in quanto si riferisce proprio al secondo comma dell'articolo 27.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento della Commissione 29.2 e sul subemendamento della Commissione 0.37.01.1, che assorbe l'emendamento Cerioni 37.01.

Raccomando infine all'approvazione della Camera gli emendamenti presentati dal Governo ed accetta l'emendamento della Commissione 42.1.

CITTERIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CITTERIO, *Relatore*. Signor Presidente, per unanime parere della Commissione riteniamo opportuna una precisazione, relativamente all'articolo 9, terzo comma, lettera b), dovuta ad un atteggiamento e ad una posizione che è stata sempre unanimemente espressa durante i lavori della Commissione.

Abbiamo pertanto formulato il seguen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

te emendamento, che raccomando all'approvazione della Camera:

All'articolo 9, terzo comma lettera b), dopo la parola: metà, aggiungere le parole: tra i territori del Mezzogiorno come individuati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori.

9. 2.

La Commissione propone altresì il seguente subemendamento all'emendamento Cerioni 37.01, raccomandandone alla Camera l'approvazione:

Dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: dell'Unione italiana delle camere di commercio.

0. 37. 01. 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento e sul subemendamento testé presentati dalla Commissione?

FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiederei una brevissima sospensione del parere, signor Presidente, per esaminare l'emendamento 9.2 della Commissione sul quale esprimerò il parere al momento della votazione (*Proteste*). Accetto il subemendamento 0.37.01.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. Passiamo pertanto ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Kessler 3.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Kessler 3.2, accettato dal Governo e per il quale la Commissione si rimette al Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Kessler 3.3, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Governo.

KESSLER. Ritiro l'emendamento 3.3 e accetto di modificare l'emendamento 3.4 nel senso proposto dall'onorevole Fracanzani.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento Kessler 3.4, con la modifica formale suggerita dal Governo, e per il quale la Commissione si rimette al parere del Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Cicciomessere ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Castoldi 3.5, chiedendo quale a nome del gruppo radicale la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento e su altri emendamenti che porrò in votazione a scrutinio segreto.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, io sono rimasto particolarmente stupito dal parere telegrafico del relatore e del Governo sull'emendamento Castoldi 3.5, che raccoglie espressamente una raccomandazione della Commissione Lavori pubblici, pubblicata a pagina 78 del disegno di legge in oggetto. Quella Commissione inviata a modificare il decreto-legge, in particolare per quanto riguarda il problema della legge n. 650, che modifica la legge Merli.

Nè il relatore di maggioranza, né il Governo, hanno ritenuto opportuno - almeno, stando a quanto ho ascoltato - di recepire questa raccomandazione della Commissione; nè è stata avanzata alcuna richiesta di trasformare eventualmente l'emendamento in altro strumento, anche se non capisco perché non si voglia approvare un emendamento che recepisce il parere unanime - unanime, signora Presidente! - della Commissione lavori pubblici, che rappresenta sostanzialmente una interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 650. In questo articolo, a proposito dei 2.000 miliardi per i quali la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad intervenire a favore delle opere di disinquinamento, si stabiliva che soltanto per la quota del 60 per cento della disponibilità il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

CIPE avrebbe dovuto fissare alcune direttive, ed in particolare avrebbe dovuto stabilire la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione. È evidente che quando si parlava di quota minima si intendeva affermare che per il resto la Cassa depositi a prestiti avrebbe potuto operare immediatamente.

Ebbene, la Cassa depositi e prestiti non l'ha fatto, e con questo emendamento si interviene appunto per realizzare l'obiettivo che la Commissione si era posto.

Per queste ragioni, signora Presidente, ritengo che sia necessario un eventuale ripensamento della Commissione, o comunque il voto dell'Assemblea. Grazie.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castoldi 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	462
Maggioranza	232
Voti favorevoli	212
Voti contrari	250

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni

Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario

Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasaro Giuseppe
Forte Salvatore
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia

Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippa Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martelli Claudio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolani Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romita Pierluigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe

Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Sono in missione:

Agnelli Susanna
 Benedikter Johann detto Hans
 Bonalumi Gilbertó
 Corder Marino
 Di Vagno Giuseppe
 Fanti Guido
 Lagorio Lelio
 La Loggia Giuseppe
 Moro Paolo Enrico
 Pandolfi Filippo Maria
 Santuz Giorgio
 Scovacricchi Martino
 Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cavigliasso 3.6.

CAVIGLIASSO. Lo ritiro signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cavigliasso. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione 9.2?

FRANCANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9.2,

per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Vetere 0.11.1.1, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sul subemendamento Vetere 0.11.1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	463
Votanti	462
Astenuti	1
Maggioranza	232
Voti favorevoli	212
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco . Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco

De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminerò Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconi Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasaro Giuseppe
Forte Salvatore
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippò Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.

Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martelli Claudio
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitorio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Vittoria
Quercioli Elio

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romita Pierluigi
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Caradonna Giulio

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Moro Paolo Enrico
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12.2, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12.6, accettato dal Governo.

(E' approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDSTA DEL 9 APRILE 1981

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12.3, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12.4, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12.5, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Antoni 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 13.1, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 14.1, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17.1, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sarti 18.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	466
Maggioranza	224
Voti favorevoli	212
Voti contrari	254

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Esposto Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasaro Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano

Laforgia Antonio

Laganà Mario Bruno

La Ganga Giuseppe

La Malfa Giorgio

Lamorte Pasquale

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolamo

La Rocca Salvatore

Lattanzio Vito

Leccisi Pino

Leone Giuseppe

Lettieri Nicola

Liotti Roberto

Lo Bello Concetto

Lobianco Arcangelo

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini A.

Lodolini Francesca

Lombardo Antonino

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio

Macis Francesco

Magnani Naya Maria

Magri Lucio

Malfatti Franco Maria

Malvestio Piergiovanni

Mammì Oscar

Manca Enrico

Manfredi Giuseppe

Manfredi Manfredo

Manfredini Viller

Mannuzzu Salvatore

Mantella Guido

Marabini Virginiangelo

Margheri Andrea

Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfredo

Martelli Claudio

Martorelli Francesco

Marzotto Caotorta Antonio

Masiello Vitilio

Massari Renato

Matarrese Antonio

Matrone Luigi

Mazzarrino Antonio Mario

Mazzola Francesco

Melega Gianluigi

Mellini Mauro

Meneghetti Gioacchino Giovanni

Mennitti Domenico

Menziani Enrico

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Micheli Filippo

Migliorini Giovanni

Milani Eliseo

Misasi Riccardo

Molineri Rosalba

Mondino Giorgio

Monteleone Saverio

Mora Giampaolo

Morazzoni Gaetano

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napolitano Domenico

Napoli Vito

Napolitano Giorgio

Natta Alessandro

Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille

Olcese Vittorio

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Orsini Gianfranco

Ottaviano Francesco

Padula Pietro

Pagliai Morena Amabile

Pallanti Novello

Palopoli Fulvio

Pani Mario

Parlato Antonio

Pasquini Alessio

Pastore Aldo

Patria Renzo

Pavone Vincenzo

Pecchia Tornati M. Augusta

Peggio Eugenio

Pellicani Giovanni

Perantuono Tommaso

Pernice Giuseppe

Perrone Antonino

Picano Angelo

Picchioni Rolando

Piccinelli Enea

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riffa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romita Pierluigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso

Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Agnelli Susanna
Benedikter Johann detto Hans
Bonalumi Gilberto
Corder Marino
Di Vagno Giuseppe
Fanti Guido
Forte Francesco
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Moro Paolo Enrico
Pandolfi Filippo Maria
Santuz Giorgio
Scovacricchi Martino
Speranza Edoardo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il su-

bemendamento 0.18.1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti 18.1, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(E' approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Del Pennino 18.5. Onorevole Del Pennino, mantiene questo emendamento, che la Commissione ed il Governo hanno invitato a ritirare?

DEL PENNINO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Del Pennino. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sarti 18.6.

CITTERIO, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è precluso dalla votazione precedente.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Citterio. Dichiaro quindi precluso l'emendamento Sarti 18.6.

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto Caotorta 18.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Pongo in votazione l'emendamento Borgoglio 22.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Borgoglio 22.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22-bis.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 22-bis.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Ferrari Marte 25.1.

CITTERIO, *Relatore*. La Commissione ha inviato i presentatori a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha qualcosa da aggiungere, onorevole Marte Ferrari?

FERRARI MARTE. Il relatore aveva espresso su questo emendamento parere contrario, che è cosa diversa dell'invito a ritirarlo testé formulato. Chiedo quindi al relatore Citterio il motivo dell'invito a ritirare il mio emendamento 25.1.

CITTERIO, *Relatore*. Credo sia stato un *lapsus* forse dovuto anche alla fretta con la quale procediamo nei nostri lavori. L'emendamento 25.1 nel merito può anche avere un suo valore, ma poiché gli oneri previsti in questo emendamento non interessano questo provvedimento in quanto, per virtù di altra norma, gli interessi sui mutui decorrono a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono perfezionati i contratti, è evidente che l'emendamento non serve, che non ha motivo di essere. Di qui l'invito rivolto ai pre-

sentatori a ritirarlo (*Commenti all'estrema sinistra*).

FERRARI MARTE. Penso che il relatore Citterio poteva essere anche meno pesante, dicendo che l'emendamento è inutile. Il problema è questo: l'articolo 25 fissa il fondo integrativo per i comuni, la cui spesa è inferiore alla media nazionale. Siccome mutui possono essere anche assunti, diciamo, nell'anno 1981 e si dice che l'ammortamento decorre dal 1 gennaio 1982, è chiaro che con il bilancio finanziario dell'anno 1982 dovranno essere riconosciuti ai comuni, la cui spesa media inferiore, mutui contratti nell'anno 1981. Questa, doveva essere, a mio parere, la risposta, non già quella di dire semplicemente che non era opportuno e giusto presentarlo. Detto questo, ritiro il mio emendamento 25.1.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 26.2 della Commissione.

CITTERIO, *Relatore*. C'è una precisazione da fare in ordine al secondo comma di questo emendamento, dove si dice «dette somme e relativi interessi saranno rimborsati dalla Cassa depositi e prestiti»; si deve dire: «alla Cassa depositi e prestiti».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.2 della Commissione, nel testo corretto, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Onorevole Gravaglia, mantiene il suo emendamento 27.2, che il governo ha invitato a ritirare?

GARAVAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Pongo in votazione l'emendamento 27.6, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 27.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato)

Onorevole Augello, mantiene il suo emendamento 27.1, che il Governo ha invitato a ritirare?

AUGELLO. Lo ritiro signor Presidente; vorrei dire però che questo - e desidero una risposta del Governo al riguardo - trattamento è riservato a coloro che sono andati in pensione negli enti locali nel 1980 e che è iniquo, perché crea disparità rispetto al contratto 1976-1979. Quindi, mi rendo conto che probabilmente l'emendamento non è pertinente alla natura del provvedimento che stiamo approvando; però, se il Governo potesse essere più preciso, gliene sarei grato.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, credo che non sia opportuno entrare nel merito dei singoli emendamenti, perché così facendo rischieremmo di compromettere l'attenzione e l'impegno per risolvere globalmente il problema che il Governo intende portare avanti con un diverso provvedimento. Questo è anche il motivo per cui raccomando ancora una volta ai colleghi di non insistere per la votazione dei loro emendamenti, perché rischieremmo di pregiudicare l'azione, a carattere sostanzialmente positivo, che il Governo intende portare avanti successivamente all'approvazione di questo provvedimento, che riguarda specificatamente la finanza locale.

AUGELLO. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiro il mio emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti, mantiene l'emendamento Zoppetti 27.3, di cui è cofirmatario, che il Governo ha invitato a ritirare?

PALLANTI. Signor Presidente, non intendiamo ritirare gli emendamenti proposti né intendiamo aderire all'invito nuovamente rivolto dal Governo. Spiego subito perché. Quando si affronta la problematica prevista dall'articolo 27, ci si risponde che la materia è complessa e che va vista in un riordino generale. Intanto però qui si allarga l'area contributiva e contemporaneamente si dice di no al nostro emendamento che, accogliendo l'allargamento dell'area retributiva per le pensioni, chiede che sia istituito un tetto per le pensioni.

In questo caso noi richiamiamo alla coerenza la stessa maggioranza: abbiamo definito nella legge n. 2282 un tetto; non si vede perché ci debba essere rivolto un invito a non insistere sui nostri emendamenti, mentre il Governo allarga questa area indefinitamente.

Per queste ragioni insistiamo nella votazione di tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zoppetti 27.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 27.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto)

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pallanti 27.02.

SEPPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEPPIA. Dichiaro che l'onorevole Spini ed io, che siamo cofirmatari dell'emendamento, 27.02 per quanto ci riguarda accettiamo l'invito che ci è stato rivolto dal Governo e lo ritiriamo, così come ritiriamo l'emendamento 27.03.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PALLANTI. Non sono d'accordo, signor Presidente, e insisto per la votazione di questi miei emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pallanti.

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 27.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 27.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che il subemendamento Scaiola 0.27.04.1 è stato ritirato così come l'emendamento Vietti 29.1.

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti 27.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 29.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.37.01.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.37.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerioni 37.01, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dai subemendamenti testè approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 42.1

della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione, così nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901».

(È approvato)

Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del tesoro, sentite l'ANCI e la CISPEL, si provvede, entro il 31 dicembre 1981, ad emanare il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per le aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, che tenga conto delle peculiarità gestionali delle predette aziende, dello schema tipo del conto consuntivo definito dal ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché delle necessità informative sui flussi di cassa di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 468.

Dis. 2. 01.

ART. 2-bis.

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assun-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

zione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.

Dis. 2. 03.

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

Le aziende degli enti locali, per i quali le vigenti disposizioni prevedono la redazione del bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 1982 sono tenute ad adottare un piano-programma, inteso come lo strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda, secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.

Le aziende sono tenute altresì ad adottare il bilancio pluriennale previsionale redatto in termini economici che quantifichi gli investimenti da effettuare sulla base del piano-programma ed i relativi riflessi sia sui costi che sui ricavi.

Le aziende devono produrre in allegato al loro bilancio di previsione economica una relazione illustrativa del coordinamento attuato con il bilancio pluriennale degli enti locali di appartenenza.

I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere rimessi dalle aziende ai rispettivi enti in tempo utile per la contestuale approvazione con il bilancio dell'ente e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'interno, sentite l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere estese alle aziende non comprese nella previsione di cui al primo comma.

Dis. 2. 02.

Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati dal Governo?

CITTERIO, Relatore. La Commissione è favorevole agli articoli aggiuntivi Dis. 2.01 e Dis. 2.03 del Governo e raccomanda all'Assemblea l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo Dis. 2.02.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo Dis. 2.02 della Commissione e raccomanda all'Assemblea l'approvazione dei propri articoli aggiuntivi Dis. 2.01 e Dis. 2.03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dis. 2.02 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dis. 2.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dis. 2.03 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E' approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli ordini del giorno presentati:

«La Camera

impegna il Governo

ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad anticipare ai comuni le somme neces-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

sarie al completamento delle opere ospedaliere, già ammesse a contributo dalle regioni alla data del 31 dicembre 1980, in attesa dell'attuazione del fondo sanitario nazionale, stabilendo che le somme anticipate vengano rimborsate alla Cassa depositi e prestiti a carico del fondo stesso e gli interessi relativi rimangano a carico degli enti beneficiari».

9/2410/1

«MEROLLI».

«la Camera,

in sede di votazione della legge sulla finanza locale,

impegna il Governo

ad integrare immediatamente la delibera del CIPE del 12 marzo 81, relativa al riparto dei fondi di investimento tra gli enti locali, comprendendo tra le regioni del Mezzogiorno che fruiscono del 50 per cento di riserva previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 38 tutte le aree comprese negli attuali confini dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come legislativamente definite dall'articolo 1 del testo unico n. 218 del 1978».

9/24102

«DE POI, CARELLI, GALLONI, GASPARI, QUIETI, LA ROCCA, ABBATE, PICANO, MEROLLI, BOZZI, DE CINQUE, AIARDI, TANCREDI, ARTESE, CERIONI, SILVESTRI, AMICI, DUTTO, DE GREGORIO, GRASSUCCI».

Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me sembra, signor Presidente, che questi ordini del giorno siano superati dall'avvenuta approvazione di emendamenti aventi sostanzialmente lo stesso contenuto.

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini del giorno sono d'accordo?

MEROLLI. Sono d'accordo, signor Presidente.

DE POI. Anch'io sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge, passeremo subito alla sua votazione finale.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2410 di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981» (2410):

Presenti	477
Votanti	474
Astenuti	3
Maggioranza	238
Voti favorevoli	259
Voti contrari	215

(La Camera approva - Applausi al centro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pmmpeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo

Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bove Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Casalinuovo Giorgio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corte Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo

Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Michelis Gianni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Gaiti Giovanni	Lettieri Nicola
Galli Luigi Michele	Liotti Roberto
Galloni Giovanni	Lo Bello Concetto
Gambolato Pietro	Lobianco Arcangelo
Gandolfi Aldo	Loda Francesco
Gangi Giorgio	Lodi Faustini Fustini A.
Garavaglia Maria Pia	Lodolini Francesca
Gargano Mario	Lombardi Riccardo
Garocchio Alberto	Lombardo Antonino
Gaspari Remo	Lucchesi Giuseppe
Gatti Nicolino	Lussignoli Francesco
Gava Antonio	
Geremicca Andrea	Macciotta Giorgio
Gianni Alfonso	Macis Francesco
Giglia Luigi	Magnani Noya Maria
Gioia Giovanni	Magri Lucio
Giovagnoli Sposetti Angela	Malfatti Franco Maria
Gitti Tarcisio	Malvestio Piergiovanni
Giura Longo Raffaele	Mammi Oscar
Goria Giovanni Giuseppe	Manca Enrico
Gottardo Natale	Manfredi Giuseppe
Gradi Giuliano	Manfredi Manfredo
Graduata Michele	Manfredini Viller
Granati Caruso M. Teresa	Mannino Calogero
Grassucci Lelio	Mannuzzu Salvatore
Gravina Carla	Mantella Guido
Grippi Ugo	Marabini Virginiangelo
Gualandi Enrico	Margheri Andrea
Guarra Antonio	Maroli Fiorenzo
Gui Luigi	Marraffini Alfredo
	Martelli Claudio
Ianni Guido	Martorelli Francesco
Ianniello Mauro	Marzotto Caotorta Antonio
Ichino Pietro	Masiello Vitilio
Ingrao Pietro	Massari Renato
	Mastella Clemente
Kessler Bruno	Matarrese Antonio
	Matrone Luigi
Labriola Silvano	Matta Giovanni
Laforgia Antonio	Mazzarrino Antonio Mario
Laganà Mario Bruno	Mazzola Francesco
La Ganga Giuseppe	Melega Gianluigi
La Malfa Giorgio	Mellini Mauro
Lamorte Pasquale	Meneghetti Giocchino Giovanni
Lanfranchi Cordioli Valentina	Mennitti Domenico
La Penna Girolamo	Menziani Enrico
La Rocca Salvatore	Merloni Francesco
Lattanzio Vito	Merolli Carlo
Leccisi Pino	Micheli Filippo
Leone Giuseppe	Migliorini Giovanni
	Milani Eliseo
	Misasi Riccardo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano

Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romita Pierluigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Scaiola Alessandro
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scaramucci Guaitini Alba
 Scarlato Vincenzo
 Scozia Michele
 Sedati Giacomo
 Segni Mario
 Seppia Mauro
 Serri Rino
 Servello Francesco
 Sicolo Tommaso
 Signorile Claudio
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Spini Valdo
 Sposetti Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamburini Rolando
 Tassone Mario
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto
 Urso Salvatore

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno

Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Vizzini Carlo

Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono Astenuti:

Biondi Alfredo
 Bozzi Aldo
 Costa Raffaele

Sono in missione:

Agnelli Susanna
 Benedikter Johann detto Hans
 Bonalumi Gilberto
 Corder Marino
 Di Vagno Giuseppe
 Fanti Guido
 Forte Francesco
 Lagorio Lelio
 La Loggia Giuseppe
 Moro Paolo Enrico
 Pandolfi Filippo Maria
 Santuz Giorgio
 Scovacricchi Martino
 Speranza Edoardo

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardanti l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardanti l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

Informo la Camera che su questo disegno di legge sono state presentate tre questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità, rispettivamente da parte degli onorevoli Macis ed altri, Mellini ed altri e Gianni ed altri. Ne do lettura:

La Camera, riunita per approvare il disegno di legge n. 2411 concernente «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale»;

rilevato l'operato contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, non ricorrendo i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza, in quanto viene semplicemente prorogato il termine di scadenza dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno previsto dalla legge 2 maggio 1976, n. 183;

ritenuto che per far fronte a tale evenienza il Governo poteva predisporre tempestivamente una proposta organica e che, in difetto, il testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, prevede e disciplina l'ipotesi di cessazione o scioglimento della Cassa;

considerato che la Cassa per il Mezzogiorno è risultato strumento inadatto per raggiungere gli obiettivi dell'intervento straordinario come è anche dimostrato:

a) dal fatto che si è progressivamente accentuato il divario tra le opere previste dal programma e le somme impegnate, ed

ancor più tra queste e la spesa effettiva;

b) dal fatto che negli ultimi due anni si è ridotta persino la capacità di assumere nuovi impegni di spesa evidenziando una palese carenza progettuale;

c) dalla incapacità di rispettare il dettato della legge n. 183 diretto ad incentrare l'intervento straordinario sui progetti speciali e sullo sviluppo industriale;

d) della tendenza della stessa Cassa a configurarsi non come organismo «speciale» dello Stato, ma «separato» dagli organi centrali da una parte, e dagli enti territoriali dall'altra, creando problemi sollevati anche davanti alla Corte Costituzionale, di interferenza nella sfera di competenza delle regioni in materia di programmazione economica e nelle funzioni loro assegnate dalle norme costituzionali;

ritenuto altresì che il testo in esame contiene altre disposizioni eterogenee e per le quali valgono le considerazioni circa l'irritualità del ricorso al decreto-legge da parte del Governo;

accertato che sono stati presentati per iniziativa del Governo e dei gruppi parlamentari proposte di legge per la nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che possono essere esaminate in tempi rapidi

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione.

«MACIS, ALINOVI, COLONNA, AMBROGIO, MACCIOTTA, GAMBOLATO, BOGGIO, BRINI, BELLOCCHIO, MANFREDI, LODA».

La Camera, legge n. 2411 ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno eccetera;

ritenuto che il decreto-legge suddetto proroga termini di legge scaduti il 31 dicembre 1980, prorogati con decreto-legge 22 dicembre 1980 n. 898, non convertito in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

legge e decaduto per decorrenza dei termini costituzionali;

ritenuto che il decreto-legge n. 36 contiene all'articolo 4 la sanatoria degli atti e dei provvedimenti adottati in forza del decreto decaduto, così che, in relazione allo specifico oggetto dei provvedimenti cui si riferisce la proroga dei termini ed in particolare a quello relativo alla durata della Cassa per il mezzogiorno, il contenuto del decreto si traduce sostanzialmente in una conversione ed in una proroga di efficacia del decreto 22 dicembre 1980, n. 898, decaduto per mancata conversione da parte del Parlamento e ciò mentre l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione riserva esclusivamente alla legge approvata dal Parlamento la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti in forza di un decreto-legge poi non convertito;

che comunque il decreto in oggetto, come quello precedente in data 22 dicembre 1980, risulta emesso al di fuori dei casi di necessità e di urgenza di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, essendo ben noto l'evento della scadenza dei termini che si intendono rinnovare e potendo pertanto provvedersi al riguardo per le vie ordinarie;

tutto quanto precede ritenuto e premesso in ordine alla incostituzionalità del decreto e della sua conversione

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2411,

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
DE CATALDO, CRIVELLINI.

La Camera,

rilevato che il disegno di legge n. 2411 ha per oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale;

rilevato che il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, contiene all'articolo 4 una completa sanatoria degli atti e provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 989, decaduto per decorrenza del termine costituzionale per la conversione in legge;

ritenuto che tale sanatoria contrasta con il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, laddove si riserva alla legge ordinaria la possibilità di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, attribuendo inequivocabilmente tale possibilità solo alle Camere nell'esercizio della loro funzione legislativa;

ritenuto che i criteri di necessità e di urgenza di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione sono del tutto estranei al decreto-legge 28 febbraio 1981, che proroga termini di cui era nota e prevedibile la scadenza, sostituendosi quindi arbitrariamente ed illegittimamente alla legge ordinaria del Parlamento che bene avrebbe potuto provvedere all'eventuale proroga di tali termini;

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2411, per il palese contrasto con i commi secondo e terzo dell'articolo 77 della Costituzione.

«GIANNI, MILANI, CATALANO, CRUCIANELLI, CAFIERO, MAGRI».

L'onorevole Macis ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MACIS. Molto brevemente, signor Presidente e colleghi deputati, anche perché si tratta di argomenti che sono stati ampiamente trattati in altre occasioni.

In questa circostanza, la nostra pregiudiziale di legittimità costituzionale è incentrata su un provvedimento che si limita ad una pura e semplice proroga del termine di attività della Cassa per il Mezzogiorno, la cui scadenza era stata prevista dalla legge n. 183 del 1976.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

In linea generale, vorrei osservare che lo spirare di un termine che non sia accompagnato da altri eventi non può di per sé essere considerato un fatto straordinario ed urgente, tale da legittimare il ricorso al decreto-legge. Infatti, non vi è niente di meno straordinario e di più ordinario della scadenza di un termine; anzi, la stessa apposizione del termine tende proprio a dare certezza all'attività della pubblica amministrazione ed alle relazioni tra i privati. Naturalmente, poi, i termini possono essere rispettati o meno e vi possono essere conseguenze diverse a seconda della loro natura ed io non voglio dilungarmi su questo punto. Quello che a me pare certo è che in nessun caso si può ritenere che la scadenza sia un fatto straordinario perché questa nozione è legata alla immediatezza ed anche ad un certo grado di imprevedibilità del fatto. Ora, la scadenza della legge n. 183 era certamente un fatto noto e previsto e ciò è tanto più vero se si pensa che il dibattito sull'intervento straordinario si prolunga ormai da tempo e da decenni la Cassa vive in un regime di proroga ed in una situazione di transizione.

Il Governo aveva, quindi, l'obbligo politico di presentare un disegno organico per dare un assetto definitivo all'intervento straordinario. Non ci può sfuggire il fatto che la complessità della materia, lo stesso dibattito in atto tra le forze politiche, avrebbero potuto richiedere, giunti proprio alla stretta finale, un ulteriore periodo per affinare e filtrare ogni proposta. In tal caso, però, il Governo aveva il dovere di chiedere una proroga, ma avrebbe dovuto farlo attraverso un normale disegno di legge. Si potrebbe obiettare al riguardo che il Governo è stato inerte, che sarebbe stato più corretto presentare un disegno di legge, ma che, a questo punto, scaduto il termine, si tratta di intervenire in via straordinaria ed urgente, appunto, per assicurare il mantenimento dell'attività della Cassa e regolare i rapporti giuridici in atto. Ammetto che sia possibile invocare la straordinarietà per una situazione che è il risultato del comportamento del Governo - a me ciò non pare per elementari ragioni che risparmio all'Assemblea -

ma occorre tener presente che in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione giuridica che disciplina in maniera perfetta proprio l'ipotesi della cessazione e dello scioglimento della Cassa. L'articolo 20, infatti, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno prevede, al primo comma, la scadenza al 31 dicembre 1980 e, nel secondo comma, regola, appunto, richiamando l'articolo 29 della legge istitutiva della Cassa l'ipotesi di scioglimento o di cessazione. Il ricorso, quindi, al decreto-legge è tanto più indebito in quanto la legge già regola la situazione dei rapporti giuridici nell'ipotesi di scioglimento o di cessazione dell'attività della Cassa. Se, pertanto, si dovesse arrivare al rigetto che noi auspichiamo del decreto-legge e, conseguentemente, allo scioglimento della Cassa, non vi saranno e non vi potranno essere incertezze sulla disciplina dei rapporti giuridici. Se ciò avvenisse non vi saranno sconvolgimenti irreparabili, ma una spinta seria perché, in termini rapidi ed urgenti, si passi all'esame ed all'approvazione delle proposte presentate dal Governo e dai gruppi parlamentari sull'intervento straordinario. Ciò permetterà di uscire dalla situazione di incertezza, di provvisorietà che da decenni si trascina. E' necessaria ed urgente una svolta che si può realizzare soltanto superando la Cassa che si è dimostrata un organismo irrecuperabile, un ostacolo ed un condizionamento grave all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. I dati sui ritardi nella spesa, sull'inefficienza progettuale, sull'incapacità di rispettare il dettato della legge n. 183, diretta a concentrare gli interventi sui progetti speciali e sullo sviluppo industriale, ai quali facciamo riferimento nel nostro documento, troveranno certo un approfondimento ed una esplicitazione maggiori nella discussione generale che è la sede propria del dibattito.

Preme qui accennare al fatto che l'istenza stessa della Cassa ha posto seri problemi di ordine istituzionale, soprattutto sul versante dei rapporti con le regioni, prima con la Sardegna e la Sicilia, poi con le altre regioni meridionali dopo l'istituzione delle regioni a statuto ordinario. La

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Cassa non si è infatti realizzata come un organo speciale o come strumento dello Stato per la politica nel Mezzogiorno, come si sostiene sul piano della astrazione giuridica, ma si è realizzata storicamente come un organismo separato tanto dall'amministrazione centrale dello Stato, quanto dagli enti territoriali. Essa è stata un ostacolo per la programmazione nel Mezzogiorno e nelle singole regioni, una fonte di interferenza burocratica nell'attività e nelle competenze delle regioni meridionali, insomma una pesante cappa che ha pesato sul loro sviluppo.

L'esperienza dell'attuazione della legge n. 183, che segnava le direttrici per trasformare l'intervento straordinario, ha dimostrato la rigidità e l'irrecuperabilità della Cassa, nonché la sua incapacità a rinnovarsi.

Questo ostacolo al progresso ed allo sviluppo del Mezzogiorno va prontamente rimosso. Per questi motivi di legittimità costituzionale e di merito chiediamo un voto positivo alla nostra pregiudiziale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non starò a ripetere le questioni già indicate dal collega Macis, e cioè quegli evidenti rilievi sull'esistenza delle condizioni di effettiva necessità ed urgenza per l'emanazione di un provvedimento di proroga di un termine posto da una norma di legge la cui scadenza era ben nota e le cui conseguenze, altrettanto note, erano già regolate dalle stesse disposizioni di legge.

Troppe volte in quest'aula abbiamo dovuto ricordare che il Governo è ricorso alla decretazione d'urgenza in condizioni identiche a quelle attuali; troppe volte abbiamo visto respingere le nostre pregiudiziali di costituzionalità ed altrettante volte abbiamo visto riconoscere che - per quanto riguarda l'esercizio della decretazione d'urgenza - occorre porre un freno al dilagare di questo abuso. Quando si parla

dell'uso della decretazione d'urgenza, infatti, tutti sono d'accordo nel riconoscerlo, a cominciare dal Governo. Di fronte ad ogni evento nel quale si ravvisa una qualche opportunità di scavalcare le procedure ordinarie (e spesso questa situazione è determinata dalla stessa volontà politica del Governo, che non provvede per le vie ordinarie, anche per poter costringere il Parlamento ad esaminare i provvedimenti in tempi più ristretti), si fa ricorso alla decretazione d'urgenza. Ormai qualunque declamazione in argomento è del tutto inattendibile quando viene da parte del Governo, poiché tutti i governi che si sono succeduti hanno abusato di questo strumento; tutti hanno abusato della nostra pazienza e della nostra credulità, ogni volta che, in linea generale, ci hanno promesso che per l'avvenire avrebbero usato una maggiore attenzione attenendosi più rigorosamente al dettato costituzionale.

Ai rilievi fatti altre volte se ne aggiunge un altro del tutto evidente: non solo è violato il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, poiché si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza al di fuori dei casi di necessità previsti dalla Costituzione stessa, ma qui si è fatto un uso ripetuto del decreto-legge e si è convertito in legge il precedente decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, con un altro decreto-legge. Questa è la realtà e il contenuto di questo decreto-legge! Se, infatti, è vero che il contenuto essenziale di questo decreto-legge è rappresentato dalla proroga della Cassa per il mezzogiorno, allora dobbiamo prendere atto che il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, prorogava la durata della Cassa per il mezzogiorno. L'articolo 4 di questo decreto-legge prende atto della decadenza del precedente decreto-legge ed afferma: «Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898». Qui abbiamo qualche cosa di più della regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto-legge non convertito, che per espressa disposizione del terzo comma dell'articolo 77 del-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

la Costituzione è riservata esclusivamente alla legge del Parlamento, cioè alla legge che viene votata in via ordinaria nelle aule parlamentari. Qui, invece, si è addirittura convertito in legge il precedente decreto-legge con decreto-legge, perché il contenuto di quel decreto-legge era quello di produrre un particolare rapporto giuridico sull'esistenza di un organo quale la Cassa per il mezzogiorno. Si trattava, in sostanza, di una norma di organizzazione relativa alla durata ed alla sopravvivenza della Cassa, rispetto alla quale è lo stesso rapporto giuridico sorto sulla base del decreto-legge che si identifica con il contenuto: è la norma che si esaurisce nel rapporto giuridico che produce. Di conseguenza, affermare che con questo decreto-legge viene conservata efficacia al rapporto giuridico prodotto dal decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, significa convertire in legge o in un nuovo decreto-legge, il decreto già decaduto.

Ci troviamo di fronte ad un vergognoso - usiamo i termini esatti - caso di violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Altre volte le Commissioni parlamentari avevano avuto il pudore, sia pure il pudore che si manifesta con la truffa, di presentare all'aula un testo in cui norme come quella dell'articolo 4 venivano soppresse e riformulate nella legge di conversione, come articolo successivo a quello che prevede normalmente la conversione del decreto-legge. La sostanza probabilmente non conta ed io, infatti, ho sempre votato contro questa formula, definendola un gioco delle «tre carte»; ma qui ormai si è perso anche il pudore della truffa, non si vuole più ricorrere alla formula della «pudicizia truffaldina», perché si fa a meno anche di questa, tanto ormai è diventato un dato comune l'abuso del decreto-legge ed il ricorso a successive forme di decretazione sulla stessa materia con la sanatoria dei precedenti decreti-legge non convertiti in legge. Questa volta, data la natura specifica che si esaurisce nel rapporto giuridico, abbiamo semplicemente la conversione in legge di un decreto-legge attraverso un altro decreto-legge. Se questa non è una violazione vergognosa della Co-

stituzione, credo che il termine «vergognoso» dovrebbe essere cancellato dal nostro vocabolario, perché in nessun altro modo riesco a definire una situazione di questo genere.

Attraverso i giochi di parole quotidianamente questa Costituzione viene strappata. Questa è la vera soppressione della Costituzione. Non venite a fare cialtrunate sulla riforma della Costituzione, dato che voi avete fatto la riforma del linguaggio, la riforma delle parole, la riforma dell'interpretazione, la riforma del significato. Non abbiamo più un linguaggio comune con il quale intenderci sui termini costituzionali. Se avete la forza (perché è forza quella di essere obbedienti alla Costituzione, a qualsiasi Costituzione), credo che non possiate decentemente e senza vergogna parlare di riforme della Costituzione. Voi siete diventati incapaci di rispettare qualunque norma costituzionale. Quindi, non soltanto non avete più il diritto di parlare di questa Costituzione, ma non avete neanche il diritto di parlare di qualunque Costituzione, e soprattutto di qualunque riforma costituzionale, che è soltanto un alibi, che è soltanto una foglia di fico per questa vergogna con la quale voi tutti i giorni calpestate la Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gianni ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GIANNI. Signor Presidente, mi pare di cogliere qualche sollecitazione alla brevità. Peraltro, tali sollecitazioni sono superflue, perché condivido le sollecitazioni di questo genere. Condivido meno la collocazione di questa discussione (l'ho già detto nella Conferenza dei capigruppo) in una giornata così piena, con tempi così affrettati. Mi pare che ci troviamo di fronte ad una questione grave dal punto di vista della forma e dal punto di vista del contenuto. Da questi due aspetti trae origine la nostra pregiudiziale di costituzionalità.

Siamo di fronte alla reiterazione di un precedente decreto-legge, venuto meno per mancata conversione. Poiché in un ar-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

ticolo vengono sanate questioni sollevate dal precedente decreto, tale reiterazione rischia di configurarsi come una surrettizia conversione di un decreto-legge precedente. Ma ciò che è più grave è che siamo di fronte alla proroga di un istituto regolato da leggi non antiche, ma sicuramente non recenti, la cui scadenza era da tempo prevista e da tempo discussa. Questa proroga operata dal Governo si colloca in una situazione nella quale non dico che la Cassa per il mezzogiorno ha alle spalle un bilancio fallimentare quanto ai suoi compiti istituzionali di sviluppo del Mezzogiorno, ma altre, per non dire quasi tutte le forze politiche o gli uomini che fanno parte di tali forze politiche, negli ultimi tempi, con sempre maggiore insistenza hanno ragionato sulla necessità, se non di un'abrogazione della Cassa per il mezzogiorno, per lo meno di una sua revisione sostanziale. Questo dibattito è noto da tempo. Anche facendo riferimento a queste questioni, alcune forze politiche hanno già presentato proposte di legge per modificare o abrogare la Cassa per il mezzogiorno. Il Governo avrebbe avuto tutto il tempo se avesse avuto la volontà politica di presentare un disegno di legge tempestivo, organico, che modificasse questa situazione, in base alla quale il Mezzogiorno non ha fatto e non farà alcun passo in avanti. Mi pare grave la riproposizione di questo decreto-legge proprio in una situazione qual è quella meridionale, derivante anche dalle conseguenze del sisma, di cui abbiamo parlato poche ore fa. Ma soltanto questo fatto dimostra che i requisiti per il richiamo al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, e cioè ai criteri di necessità e di urgenza, non esistono da nessun punto di vista, né nella forma né nella sostanza della politica. Per questo, rispondendo all'appello di brevità, chiedo che la Camera accetti di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione attualmente al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PDUP*).

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 40, quarto comma, del regolamento, in caso di concorso di più questio-

ni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione sulle pregiudiziali in questione.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione a scrutinio segreto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Macis, Mellini e Gianni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Macis, Mellini e Gianni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	448
Votanti	447
Astenuti	1
Maggioranza	224
Voti favorevoli	209
Voti contrari	238

(La Camera respinge - Applausi al centro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amadei Giuseppe
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pmmpeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Barardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo

Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Catalano Mario
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciampaglia Alberto
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Craxi Benedetto detto Bettino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele

Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Gatti Natalino	Mammì Oscar
Gava Antonio	Manca Enrico
Geremicca Andrea	Manfredi Giuseppe
Gianni Alfonso	Manfredi Manfredo
Giglia Luigi	Manfredini Viller
Gioia Giovanni	Mannino Calogero
Giovagnoli Sposetti Angela	Mannuzzu Salvatore
Gitti Tarcisio	Mantella Guido
Giura Longo Raffaele	Marabini Virginiano
Goria Giovanni Giuseppe	Margheri Andrea
Gottardo Natale	Maroli Fiorenzo
Gradi Giuliano	Marraffini Alfredo
Graduata Michele	Martini Claudio
Granati Caruso M. Teresa	Martorelli Francesco
Grassucci Lelio	Marzotto Caotorta Antonio
Gravina Carla	Masiello Vitilio
Grippò Ugo	Massari Renato
Gualandi Enrico	Mastella Clemente
Gui Luigi	Matarrese Antonio
Ianniello Mauro	Matrone Luigi
Ichino Pietro	Mazzarrino Antonio Mario
Ingrao Pietro	Mazzola Francesco
Kessler Bruno	Melega Gianluigi
Labriola Silvano	Mellini Mauro
Laganà Mario Bruno	Meneghetti Gioacchino Giovanni
La Ganga Giuseppe	Menziani Enrico
La Malfa Giorgio	Merloni Francesco
Lamorte Pasquale	Merolli Carlo
Lanfranchi Cordioli Valentina	Migliorini Giovanni
La Penna Girolamo	Milani Eliseo
La Rocca Salvatore	Misasi Riccardo
Lattanzio Vito	Molineri Rosalba
Leone Giuseppe	Mondino Giorgio
Lettieri Nicola	Monteleone Saverio
Liotti Roberto	Mora Giampaolo
Lobianco Arcangelo	Morazzoni Gaetano
Loda Francesco	Moschini Renzo
Lodi Faustini Fustini A.	Motetta Giovanni
Lodolini Francesca	Napoli Vito
Lombardo Antonino	Napolitano Giorgio
Lucchesi Giuseppe	Natta Alessandro
Lussignoli Francesco	Nespolo Carla Federica
Macciotta Giorgio	Occhetto Achille
Macis Francesco	Olcese Vittorio
Magnani Noya Maria	Olivi Mauro
Magri Lucio	Onorato Pierluigi
Malfatti Franco Maria	Orsini Gianfranco
Malvestio Piergiovanni	Ottaviano Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Ramella Carlo
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore

Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tassone Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiaco
 Tiraboschi Angelo
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tortorella Aldo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Usellini Mario

Vagli Maura
 Valensise Maura
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele

Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Costa Raffaele

Sono in missione:

Agnelli Susanna
 Benedikter Johann detto Hans
 Bonalumi Gilberto
 Corder Marino

Di Vagno Giuseppe
 Fanti Guido
 Forte Francesco
 Lagorio Lelio
 La Loggia Giuseppe
 Moro Paolo Enrico
 Pandolfi Filippo Maria
 Santuz Giorgio
 Scovacricchi Martino
 Speranza Edoardo

Per fatto personale.

CARENINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARENINI. Stamane, durante una votazione un po' contrastata, ho sentito fare dalla Presidenza il mio nome: desidero dichiarare alla Camera che il mio voto è stato regolare.

POCHETTI. No, no!

PRESIDENTE. Ho detto che c'era la luce accesa tra il suo banco e quello di un altro deputato.

CARENINI. Avrei preferito limitare la dichiarazione nei termini che ho detto poc'anzi. Per altro, visto che il collega Pochetti avanza dei dubbi, mi ripeto, dicendo più esplicitamente che dichiaro sul mio onore alla Camera dei deputati che il voto da me espresso è stato regolare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, onorevole Carenini.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BATTAGLIA ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 giu-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

gno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale della Commissione nazionale per le società e la borsa» (2498);

dalla XI Commissione (Agricoltura e foreste):

«Misure urgenti per i settori vitivinicolo e caseario» (2031); «Interventi urgenti a sostegno del credito agrario» (2154), approvati in un testo unificato con il seguente titolo: «Interventi per l'agricoltura» (2031-2154);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

«Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica» (approvato dal Senato) (2282), con modificazioni e con l'assorbimento delle seguenti proposte di legge: CRESCO ed altri: «Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS» (1066); FERRARI MARTE ed altri: «Norme in materia di rapporto di lavoro e di trattamento economico del personale dell'INPS adibito al settore della elaborazione elettronica dei dati» (1645); SOSPIRI ed altri: «Norme per la tutela dell'occupazione dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» (1906); COSTAMAGNA ed altri: «Nuove norme concernenti l'elevazione del tetto pensionabile» (1976); LONGO PIETRO ed altri: «Nuove norme concernenti il limite massimo della retribuzione pensionabile ed imponibile e il divieto di cumulo per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» (2015); CRISTOFORI ed altri: «Nuove norme concernenti il massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile» (2111); PALOPOLI ed altri: «Modifica del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione

giovanile» (2141), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 10 aprile 1981, alle 10.

1. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale. (2411)

- *Relatore:* Scalia

2. - *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed all'articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico). (Doc. IV, n. 40)

- *Relatore:* Valensise

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

Contro il deputato Quattrone, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata) agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio). (Doc. IV, n. 24)

- *Relatore*: De Cinque

Contro il deputato Trotta, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato). (Doc. IV, n. 47)

- *Relatore*: Mellini

Contro il deputato Manfredi Giuseppe, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa). (Doc. IV, n. 44)

- *Relatore*: De Cosmo.

Contro il deputato Bellini, per il reato di cui agli articoli 54 e 195 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) (Doc. IV, n. 49)

- *Relatore*: Orione

Contro il deputato de Cosmo, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325, secondo comma, 326, 374 e 389, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, continuata). (Doc. IV, n. 39)

- *Relatore*: Rizzo

Contro il deputato Abbatangelo, per i reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (violazioni delle nor-

me sul controllo delle armi) ed all'articolo 424, prima parte, del codice penale (danneggiamento seguito da incendio). (Doc. IV, n. 36)

- *Relatore*: Alberini

Contro i deputati Amadei, Battaglia, Micheli e Pucci, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato). (Doc. IV, n. 6)

- *Relatore*: De Cinque

Contro il deputato Zanfagna, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 216, 223, primo e secondo comma n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (banca rotta fraudolenta aggravata). (Doc. IV, n. 59).

- *Relatore*: Cavaliere

Contro il deputato Foti, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato in cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato); e per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato). (Doc. IV, n. 54).

- *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (Doc. IV, n. 43)

- *Relatore*: Abete.

3. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. - Senatore TRUZZI - Norme sui contratti agrari. (1725)
(Approvata dal Senato).

SPERANZA - Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida. (1499)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

BIONDI ed altri - Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri - Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili. (328)

- *Relatori*: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

4 - *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccimessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

5 - *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. - Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata. (1267)

(Approvato dal Senato).

- *Relatore*: Casini.

(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società nell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

- *Relatore*: Sinesio.

(Relazione orale).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076)

- *Relatore*: Citterio.

TAMBURINI ed altri - Norme in materia di programmazione portuale. (526)

MARZOTTO CAOTORTA ed altri - Norme in materia di programmazione portuale (558)

- *Relatore*: Lucchesi.

GARGANI - Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (311)

- *Relatore*: Orione.

BELLUSSI ERNESTA ed altri - Norme per la tutela della scuola per corrispondenza. (143)

- *Relatore*: Brocca.

CANEPA E CATTANEI - Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251. (535)

- *Relatore*: Fornasari.

GARGANI - Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi. (312)

RICCI ed altri - Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi. (1108)

- *Relatore*: Ricci

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra La Repubblica Italiana ed il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978. (1538)

- *Relatore*: De Carolis

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL. (1288)

- *Relatore*: Citaristi.

S. 675 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottata a Washington il 19 maggio 1978. (1841)

(Approvato dal Senato).

- *Relatore*: De Carolis.

Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

(ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975. (1859)

- Relatore: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

PANNELLA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 Maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti. (104)

- Relatore: Zolla.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Greca sulla protezione dell'ambiente marino e del Mar ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979. (1969)

- Relatore: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

S. 937. - Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978. (1099-B)

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

- Relatore: De Poi.

(Relazione orale)

S. 1123. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973. (1793-B)

- Relatore: Fioret.

(Relazione orale)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-Latino

Americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con Scambio di Note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980. (1723)

- Relatore: De Poi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979. (2061)

- Relatore: Fioret.

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

6. - *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4 del Regolamento):*

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)

- Relatore: Federico.

LAGORIO ed altri - Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (570)

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (urgenza). (336)

- Relatore: Ermelli Cupelli

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

7. - *Discussione sulla relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla attività svolta dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980 e sulle relazioni di minoranza (Doc. XLV, n. 1).*

La seduta termina alle 21.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0.45*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SERVADEI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere - in relazione a recenti notizie comparse sui giornali - se risponda al vero che l'Italia si appresterebbe a concedere all'URSS un finanziamento per gasdotto di 3.500 miglia in Siberia, a condizioni di favore identiche a quelle concesse ai paesi sottosviluppati.

Per conoscere, in relazione a ciò, quali finanziamenti di paragonabile consistenza ci si appresti a concedere ai paesi in via di sviluppo e se risponde al vero che gran parte dello stanziamento per il 1980 è rimasto non speso.

Per conoscere inoltre se risponda al vero che il prezzo del gas sovietico non verrebbe predeterminato, ma vi sarebbe per l'URSS la possibilità unilaterale di modifica *ad nutum*. (5-02082)

GARAVAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che il concorso a 189 posti di Caposquadra dei vigili del fuoco indetto il 1° luglio 1973 ha per ora visto la promozione, a tutt'oggi, di sole 41 persone a datare dal 1° gennaio 1978 - se e quando intenda procedere alla sistemazione dei restanti aventi diritto e a partire dalla stessa data, per ragione di evidente equità. (5-02083)

DI CORATO, GRADUATA, SICOLO, MASIELLO E BARBAROSSA VOZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritiene opportuno ritirare l'ordine emanato contro il pagamento del contributo alla produzione del-

l'olio di oliva a causa dello scandalo denunciato dall'autorità della Comunità europea, in attesa che la magistratura accerti le eventuali frodi di alcuni produttori.

Per conoscere se non ritenga che tale provvedimento indiscriminato rischi di provocare gravi danni economici ad onesti coltivatori diretti che sono la stragrande maggioranza, anche considerando che il contributo di integrazione del quale si è bloccato il pagamento riguarda l'annata 1979-1980, a parere degli interroganti con deplorabile ed ingiustificato ritardo e con gravi danni economici per questa benemerita categoria di lavoratori. (5-02084)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, COLOMBA, CIAI TRIVELLI E CARLONI ANDREUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere -

premessi che il ritardo nell'approvazione del piano sanitario nazionale e, conseguentemente, dei piani sanitari regionali ha finora impedito che fossero determinate le piante organiche delle unità sanitarie locali secondo quanto previsto dalla legge di riforma sanitaria, sicché l'organizzazione dei servizi trasferiti alle USL resta pressoché totalmente fondato sulle piante organiche degli stessi, quali erano definite prima della riforma;

considerato che non sono stati ancora emanati i decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (« Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ») e in particolare il decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 relativo alle norme concorsuali, sebbene sia trascorso quasi un anno dal termine indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761 citato;

considerato che tali ritardi e inadempienze determinano gravi effetti sul funzionamento dei servizi e situazioni di profondo malessere tra il personale in servizio, costretto ad operare in più gravose condizioni di lavoro, e tra gli operatori

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

assunti in posizione precaria e i giovani disoccupati che si vedono sbarrato. l'accesso ai pubblici concorsi;

sottolineato che paradossalmente tali situazioni di disagio si accentuano proprio nelle regioni dove è più avanzato lo stato di attuazione delle riforme -

1) quali siano i motivi che hanno finora impedito l'emanazione delle norme concorsuali e di quelle relative ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 e se non ritenga di doverle senza ulteriore indugio emanare;

2) quali iniziative intenda immediatamente assumere perché il ritardo nell'emanazione delle norme concorsuali e nella loro successiva applicazione non pregiudichi la continuità delle prestazioni assistenziali e il buon funzionamento dei servizi;

3) come intenda intervenire per risolvere i problemi insorti a causa dei ritardi e delle inadempienze denunciate che stanno determinando la scadenza degli incarichi « temporanei non rinnovabili » con cui le unità sanitarie locali hanno fatto fronte alla carenza normativa, anche per evitare che queste ultime e le regioni si vedano costrette a farvi fronte con soluzioni di emergenza inevitabilmente difformi da regione a regione. (5-02085)

DE POI E BIANCO GERARDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere -

di fronte alla tragedia che si sta consumando in Etiopia al limite orientale della fascia che si estende, attraverso l'Africa, dall'Atlantico al Mar Rosso, in cui nella perdurante siccità si trovano ormai in condizioni disperate 4 milioni di persone che traggono il loro sostentamento dall'agricoltura e dall'allevamento del bestiame;

tenendo conto che la fame dilaga anche in Eritrea dove continua la guerra per l'autonomia dal governo di Addis Abeba che con le sue truppe distrugge villaggi e colture;

essendo consapevoli che l'aiuto militare sovietico, unica forma di cooperazione sovietica al terzo mondo, oltre che fomentare la lotta è anche causa di dissanguamento economico per l'Etiopia, che deve pagare in contanti le armi dei suoi rapaci alleati -

in quale modo si intendono proseguire le meritorie azioni di mediazione pacifica già intraprese negli scorsi anni dal Governo italiano nel Corno d'Africa e in che modo si intendono intensificare le attività di aiuto e di cooperazione per sottrarre alla miseria e alla morte per fame tante popolazioni indifese. (5-02086)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se all'ex agente di custodia Leone Salvatore, nato a Caltagirone il 19 novembre 1913, collocato a riposo con il grado di vice brigadiere il 24 gennaio 1958 per malattia contratta in servizio (posizione presso Ministero di grazia e giustizia n. 13800, iscrizione n. 3129940) ed ora residente a 10124 Torino, in via Po n. 25, compete il diritto ad un quinto di maggiorazione pari a lire 25.000 giusta la legge n. 284 del 1977;

per sapere se al predetto Leone Salvatore compete altresì l'avanzamento al grado di maresciallo del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi delle leggi n. 57 del 1970 e n. 496 del 1974. (4-07990)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, atteso il continuo verificarsi di gravi incidenti anche mortali sulla strada statale 24 nel tratto Susa-Oulx (Torino) e sulla strada statale 335 nel tratto Oulx-Bardonecchia (Torino), quali provvedimenti intende assumere al fine di evitare che si verifichino giganteschi intasamenti nella circolazione come di recente (27 marzo 1981) è accaduto a Serre-de-la-Voute (tra Exilles e Salbertrand, strada statale 24) a seguito del ribaltamento di una autobotte carica di solvente;

per sapere, con l'occasione, se ritenga necessario vietare nella maniera più assoluta il transito di autobotti cariche di prodotti infiammabili (benzina, gasolio, solventi, ecc.) nel traforo autostradale del Frejus (tra Modane e Bardonecchia e viceversa) al fine di evitare, a seguito di collisioni, incidenti che potrebbero essere di gravità e portata incalcolabili. (4-07991)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se hanno allo studio ini-

ziative per stabilire il divieto di fumare durante la guida ai conduttori di autoveicoli, di autotreni, di motociclette, di motocicli, di biciclette a motore e di qualsiasi cilindrata.

La sigaretta ovvero la pipa non soltanto tengono parzialmente impegnate le mani di chi guida, ma ottenebrano anche i riflessi dell'individuo per cui s'impone veramente un divieto nel senso sopra prospettato. (4-07992)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perché la direzione compartimentale delle ferrovie di Torino non vuole ovvero non si preoccupa di modificare l'orario del rapido 214 Mont-Cenis in modo che esso, attualmente in partenza da Torino Porta Nuova alle ore 8,40, possa arrivare a Chambéry alle ore 11,25 anziché alle ore 11,31, in tempo utile, quindi, per poter usufruire della coincidenza dell'espresso delle SNCF (ferrovie francesi) che parte da Chambéry alle ore 11,30 per la direzione di Aix-les-Bains e Ginevra.

Per un solo minuto (è veramente paradossale!) l'utenza italiana, costituita in massima parte da ammalati piemontesi che si recano a Ginevra ed a Zurigo per cure oculistiche e renali, è costretta a perdere la coincidenza e deve attendere sulla pensilina della stazione di Chambéry ben due ore la partenza del treno per Ginevra, arrivando nelle ore serali, quando, cioè, gli ambulatori medici sono già chiusi;

per conoscere i provvedimenti che intende assumere onde eliminare siffatto inconveniente. (4-07993)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo punto di vista sui contributi figurativi, versati prima del 1952 per ricovero in sanatorio o case di cura e per chi dal 1946 al 1949 si ammalò di TBC e dopo 25-30 anni per l'aggravamento della malattia presentò domanda e si vide liquidata una pensione di invalidità (pur

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

lavorando ancora oggi) con i 3 anni di marche figurative non riconosciute allora;

per sapere se i suddetti lavoratori possono avere ora tale riconoscimento, in quanto, ancora in servizio per le loro migliorate condizioni di salute, sarebbero disposti a rinunciare alla pensione di invalidità ma l'INPS non accoglie tale richiesta;

per conoscere quindi il motivo di questo mancato accoglimento e se esso è dovuto al fatto che l'INPS non vuole riconoscere i contributi che il lavoratore già malato di TBC, continuando a lavorare, ha ugualmente versato dopo aver avuto la pensione di invalidità dall'INPS stesso, tenendo presente che in altre nazioni europee, quando il lavoratore lascia il lavoro, gli vengono ricalcolati tutti i contributi versati e quindi gli viene rifatta la pensione in quel momento anche se sino ad allora percepiva già una pensione di invalidità;

per sapere, infine, se ritenga che ai sopra indicati lavoratori già malati di TBC, pur se in possesso della pensione di invalidità e continuando a lavorare, sarebbe giusto dare qualche riconoscimento tangibile prima del 60° anno di età. (4-07994)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - considerato che il 7 gennaio scorso il Ministro, rispondendo alle numerose sollecitazioni, da più parti pervenute, per un'immediata riapertura della dogana di Domodossola al transito dei prodotti siderurgici, concludeva affermando che prima di parlare di riapertura bisognava che fossero « attentamente valutati i risultati che il provvedimento... di cui trattasi potrà produrre ai fini dell'esatta applicazione della complessa disciplina stabilita in sede comunitaria... » - se è vero che, all'inizio di febbraio, la Commissione esecutiva della CEE ha aperto una procedura di infrazione ai trattati comunitari a carico dell'Italia proprio per il decreto in questione: l'accusa è di protezionismo e distorsione del principio della libera concorrenza, per il danno arrecato agli operatori economici

comunitari dalla drastica riduzione dei varchi doganali (da 36 a 12!), e che l'Italia, ad evitare l'onta del provvedimento, ha fatto sapere di essere immediatamente disponibile ad un riallargamento del novero delle dogane autorizzate a questo tipo di traffico (da 12 ad una ventina); ma forse questo non basterà a far decadere l'accusa;

per sapere quindi se ritenga che Domodossola debba essere ricompresa nel novero delle dogane di prossima riapertura e questo per evitare che al danno vadano ad aggiungersi le beffe, ed al di là delle reazioni che una simile vicenda può causare nella coscienza di un semplice cittadino. (4-07995)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che nell'intervista del professor Data sugli esperimenti abortivi nell'ospedale Sant'Anna di Torino, alla domanda « ma non potrebbe fare i suoi esperimenti su animali? » egli risponde: « Non potrei, almeno in Italia. La legge italiana tutela la gravidanza degli animali » - quale sia il loro pensiero in merito a tale stato di cose. (4-07996)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che il ponte sulla tangenziale di Biella è nuovamente in crisi, in quanto sono stati rilevati dei cedimenti nelle fondamenta e in altre campate diverse da quella che era stata danneggiata dall'incendio dell'anno scorso, e che il viadotto potrebbe addirittura essere chiuso al traffico quanto prima se i sospetti verranno confermati;

per sapere a chi spetta prendere provvedimenti al riguardo, se alla provincia di Vercelli o all'ANAS, urgendo intervenire prima che il danno sia irreparabile;

per sapere inoltre, dopo che anche l'ultimo tratto della provinciale Biella-Piedicavallo è stato chiuso al traffico pesante, perché a suo tempo non si prese in consi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

derazione l'appello della comunità montana nel quale si chiedevano urgenti lavori di rinforzamento del muro, e perché quei lavori non sono mai stati eseguiti, in modo che alla prima pioggia si è verificato il cedimento. (4-07997)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere - dato il nuovo ruolo che il Castello Visconteo di Novara con la sua grande area e la sua storica struttura potrebbe avere per il centro storico della stessa città, e dopo il primo stanziamento di 600 milioni - quale strategia globale esista per il futuro del Castello, ora inutilizzato e sottoposto ad un progressivo degrado;

per sapere se è vero che esiste un accordo tra il comune di Novara e lo Stato per il passaggio del Castello alla città;

per sapere se risulti al Governo che l'amministrazione comunale di Novara intenderebbe immediatamente liberare il vasto piazzale interno dalle sovrastrutture non artisticamente o storicamente significative per adibirlo a manifestazioni, fiere o spettacoli pubblici, recuperando uno spazio centrale di cui la città ha estrema necessità;

per avere, infine, qualche notizia sulla progettazione definitiva della sistemazione dell'intero complesso. (4-07998)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - considerata la presa di posizione dei docenti dell'Istituto tecnico industriale statale « Lagrange » di Rivarolo (Torino), sui gravi disagi che potrebbero verificarsi nella scuola in seguito alle nomine per incarichi annuali 1980-81 che il provveditorato di Torino è in procinto di varare - perché non si provvede a nominare questi cosiddetti « precari », ossia coloro che suppliscono i titolari delle varie cattedre, all'inizio dell'anno e non oggi quando la attività scolastica è ormai nel pieno del suo svolgimento e molti professori ri-

schiano infatti di « saltare » e di essere sostituiti dai nuovi « titolari » delle rispettive cattedre;

per sapere se ritiene logico che gli studenti dopo 2/3 dell'anno scolastico siano costretti a vedersi completamente rivoluzionare il « quadro insegnanti », con evidente danno alla continuità didattica ed alla propria preparazione, soprattutto per le quinte classi, ormai prossime ad affrontare l'esame di maturità;

per sapere quali provvedimenti il Governo intenda assumere per risolvere questo problema. (4-07999)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso che in atto il beneficio della aspettativa « retribuita » per i dipendenti pubblici chiamati a ricoprire cariche pubbliche cumulabile con l'indennità di carica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1078 del 1966, è limitato ai consiglieri regionali, ai presidenti ed assessori delle amministrazioni provinciali, ai sindaci dei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai presidenti di enti o aziende autonome con più di 1.000 dipendenti -

se il Governo, nella nuova elaborazione del riassetto della pubblica amministrazione non ritenga opportuno, nel riordino di tutta questa delicata materia, tener conto dell'esistenza di una categoria, quella dei parlamentari della Repubblica, di fatto ingiustamente discriminati e penalizzati dalla normativa in vigore.

All'interrogante appare infatti non equo che un sindaco riceva un'indennità cumulabile con il trattamento economico di dipendente pubblico in aspettativa « retribuita » mentre analogo trattamento non viene applicato al parlamentare in identica posizione giuridica. (4-08000)

ALTISSIMO E BIONDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - in relazione agli annunciati interventi per il settore siderurgico - se si ritenga

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

opportuno ampliare gli interventi per la industria privata, ed in particolare per quella ligure, dando in tale quadro la priorità a quelle imprese che hanno sostanzialmente mantenuto i livelli di occupazione e che dispongono di progetti di riconversione candidati ai benefici della legge n. 675. (4-08001)

FRASNELLI, EBNER, BENEDIKTER E RIZ. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere -

visto che molti paesi dell'Europa occidentale hanno già introdotto l'obbligo della cintura di sicurezza almeno per i posti anteriori delle automobili;

visto altresì che già parecchi di questi paesi hanno acquisito dati statistici attendibili circa l'efficacia di tale mezzo di protezione, come per esempio la Repubblica Federale di Germania dove il *Bundesanstalt für Strassenwesen* (BAST) ha potuto dimostrare, sulla base dello studio degli incidenti stradali nell'anno 1979, che ben 2.300 automobilisti si sono salvati dalla morte per merito della cintura di sicurezza ed altri 1.300 infortunati mortalmente sarebbero ancora vivi se al momento dell'incidente avessero avuto detta cintura allacciata e che comunque l'uso della cintura di sicurezza può salvare oltre il 50 per cento degli infortunati da conseguenze altrimenti mortali;

constatato che proprio la cronaca di questi mesi informa di numerosissimi incidenti mortali e gravi sulle strade e autostrade dell'Italia;

constatato infine che di fronte a questo enorme stillicidio di vite umane e di gravissime ferite con conseguenze permanenti non vi è alcuna iniziativa né di prevenzione, né di sensibilizzazione per evitare il pericolo -

se intendano disporre a che vengano acquisiti i dati completi sul fenomeno in questione in Italia e quali provvedimenti intendano prendere circa l'introduzione anche in Italia dell'obbligo di usare le

cinture di sicurezza per tutti i conducenti e passeggeri di veicoli stradali (esclusi quelli a due ruote). (4-08002)

BOFFARDI, FARAGUTI, SCAIOLA E ZOPPI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quale sia il suo orientamento in merito alla richiesta più volte avanzata da agenti marittimi e spedizionieri e da dipendenti del consorzio autonomo del porto di Genova circa la nomina di un direttore generale che ne coordini l'attività sotto il profilo tecnico e che oltre ad avere competenza, come prevede la legge del 1954, sugli imbarchi e gli sbarchi e sulla politica tariffaria, abbia poteri sul personale e sull'area commerciale, industriale e sulle opere marittime del porto come avviene in altri porti italiani.

Gli interroganti fanno presente che anche la camera di commercio di Genova ha sollecitato tale nomina vista anche la diminuzione del traffico che il porto ha subito in questi ultimi anni (del 12-15 per cento).

In passato la carica di direttore generale era ricoperta e ha dato un notevole contributo allo sviluppo del porto: gli interroganti chiedono pertanto di conoscere le eventuali difficoltà o motivazioni che ostano a tale nomina. (4-08003)

POLITANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di malcontento che regna tra i lavoratori della SIR di Lamezia Terme, che finora non hanno registrato fatti concreti rispetto agli impegni assunti nell'incontro tenuto presso il Ministero il 18 marzo 1981.

Per sapere se esiste ancora la volontà di rispettare l'accordo raggiunto nel suddetto incontro e quali sono i tempi di attuazione dei punti concordati che, nel concreto, si riferiscono alla riapertura e messa in produzione della FIVE-SUD con l'immediato avvio alla produzione del secondo forno e la ricostruzione del primo forno; al completamento degli undici im-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

pianti previsti dal piano IMI e legati al piano chimico nazionale; al mantenimento del beneficio della cassa integrazione guadagni per gli operai disoccupati fino al completamento e alla messa in produzione degli impianti concordati. (4-08004)

POLITANO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui è lasciata la Certosa di Serra San Bruno, nella provincia di Catanzaro, un bene di inestimabile valore artistico che, per l'assenza di un qualsiasi intervento, rischia di andare in rovina, insieme alla biblioteca, ai quadri, oltre che a diventare inabitabile per i Certosini che sarebbero costretti a lasciare la Calabria;

quale intervento concreto intenda attuare, in concorso con la regione Calabria, per contribuire a far fronte nell'immediato ai problemi che si pongono e, più in generale, per salvaguardare uno dei beni più importanti del patrimonio artistico calabrese e nazionale. (4-08005)

BOFFARDI, CASINI, FRASNELLI, PISICCHIO, GARAVAGLIA, SINESIO, MARZOTTO CAOTORTA, CAVIGLIASSO, ZAMBON, MEROLLI, SEDATI, MORA, PEZZATI, CAPPELLI, FIORET, DANESI, DE COSMO, DE CAROLIS, TANTALO, LO BELLO, SCAIOLA, BORRUSO, FUSARO, BONFERRONI, BORTOLANI, VIETTI, BELUSSI, BASSI, ZUECH, ASTONE, AIARDI, ARNAUD, ANDREONI, ARMELLIN, RUFFINI, ARMELLA, RUSSO GIUSEPPE, VISCARDI, DEL RIO, PICCINELLI, LAFORGIA, FEDERICO, BRICCOLA, FARAGUTI, ORSINI GIANFRANCO, BRUNI, STEGAGNINI, MAROLI, FIORI GIOVANNINO, PICCOLI MARIA SANTA, BIANCO ILARIO, BISAGNO, BIANCHI, CARELLI, BERNARDI GUIDO, BAMBI, BALZARDI, BALESTRACCI, AUGELLO, SANGALLI, AMALFITANO, ANDREOLI, ZARRO, TESINI ARISTIDE, RUBBI EMILIO, RUSSO FERDINANDO, ROCELLI, CIANNAMEA,

ORIONE E FERRARI SILVESTRO. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se risponde a verità quanto recentemente pubblicato sul settimanale *Oggi* circa esperimenti su feti viventi compiuti presso l'ospedale S. Anna di Torino, con l'autorizzazione dell'assessore regionale della sanità e con il consenso dello stesso Ministro;

come valutino il problema della sperimentazione su esseri umani viventi e quali iniziative intendano assumere per impedire che si commettano atrocità.

Con riferimento poi alle notizie secondo cui l'apparecchiatura che ha tenuto in vita i bambini estratti con taglio cesareo dal seno materno sarebbe stata deliberatamente « spenta » per decisione dei sanitari, gli interroganti chiedono di conoscere se non ritengano di dare precise istruzioni affinché nell'applicazione dello articolo 7 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (circa la « capacità di vita autonoma del feto » e circa l'obbligo di effettuare l'aborto « in modo da salvare la vita del feto ») sia garantita nel massimo possibile la vita umana, la cui dignità ed il cui valore non possono dipendere dai progressi della scienza, dal luogo in cui un aborto viene effettuato, dall'abilità dei medici, dalle loro opinioni, dalla decisione della madre che abortisce di far continuare o meno la vita del figlio anche dopo l'interruzione della gravidanza. (4-08006)

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Supino, in provincia di Frosinone, si è da tempo dimesso dall'incarico; il medesimo non è stato ancora sostituito per le clamorose fratture verificatesi nella maggioranza socialdemocratica che « governa » quel comune; l'attività amministrativa, per gli stessi motivi, è da tempo paralizzata tanto che la giunta non riesce a far ratificare una sua delibera di perizia di variante - qual è l'esatta situazione amministrativa del comune di Supino e quali gli interventi compiuti dal prefetto per sollec-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

tare la soluzione di una crisi politica evidente che mina la funzionalità di quello ente; se è vero che la deliberazione di perizia di variante della zona di via Piagge è stata sottoposta all'esame di quel consiglio comunale a sanatoria di lavori eseguiti senza progetto né controlli e che, alla data di presentazione in consiglio, l'amministrazione comunale di Supino non era in grado di comunicare neanche l'ordine della deliberazione. (4-08007)

RAUTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che nella zona denominata « Selvi », del comune di Esperia, in provincia di Frosinone, circa un centinaio di famiglie (una trentina delle quali raggruppate nel Borgo), sono costrette a vivere senza poter fruire di energia elettrica — per quali motivi quei cittadini sono, a tutt'oggi, privati di un tale ed essenziale elemento di organizzazione civile; quali sono i problemi che ostano all'elettrificazione della zona; quali interventi intende compiere per accelerare i tempi di risoluzione del problema. (4-08008)

RAUTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che la zona denominata « Valiavetta », nel comune di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, benché in fase di notevole espansione edilizia, è ancora priva di energia elettrica per cui anche le abitazioni ultimate non possono essere abitate;

per quali motivi, e nonostante i ripetuti solleciti che da oltre due anni gli abitanti della zona rivolgono all'Enel, quella frazione è tutt'ora priva di energia elettrica e quali interventi intende compiere per accelerare i tempi di soluzione del problema. (4-08009)

RAUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in merito al decreto del 31 gennaio 1981 con il quale il Provveditore agli studi di Frosinone ha disposto, tra l'altro, con effetto

10 settembre 1981, la soppressione delle cinque classi elementari esistenti in località Porcino del Comune di Paliano, in provincia di Frosinone — 1) se tale decreto è conforme all'articolo 12 della legge 24 settembre 1971, n. 820; 2) se è vero che gli alunni della frazione sono destinati ad un plesso scolastico (distante circa tre chilometri), privo di acqua corrente e di agibilità; 3) quali iniziative intende assumere per far rettificare la decisione assunta anche alla luce dell'accertata popolosità della frazione colpita. (4-08010)

TAGLIABUE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di guerra in qualità di ex partigiano all'estero del signor Villaggi Luigi, nato il 23 febbraio 1919 e residente a Cernobbio (Como), via Cinque Giornate 72.

Tanto si chiede di sapere dopo che la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano in data 9 maggio 1969, posizione n. 9034660/B, aveva proposto l'ottava categoria Tab. A per due anni e accettata dall'interessato, e dopo che il 9 giugno 1970 avverso un parere negativo il Villaggi ha inoltrato ricorso alla Corte dei Conti che a sua volta ha inviato la pratica alla direzione generale pensioni di guerra per un riesame. (4-08011)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che, con scavi abusivi più o meno tacitamente concessi, è stato rotto il naturale equilibrio del naturale corso del Sesia da Varallo a Doccio, il fiume ha distrutto il ponte di Crevola, quello del Passone con la diga della Cartiera a Roccapietra ed ha asportato migliaia di metri quadrati di prati e terreni produttivi a Locarno ed a Doccio;

per sapere se risponde al vero che dal settembre scorso, in occasione dei lavori per la nuova strada sul fiume in località Doccio, la ditta Lauro ha eseguito scavi per asportare materiali per cui ora

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

nell'ultima piena del 31 marzo il Sesia è stato incanalato in parte contro la chiesa parrocchiale, rendendo la situazione sempre più pericolosa per la sua futura stabilità e conservazione;

per sapere - considerato che il Magistrato per il Po quasi sempre interviene a disastri avvenuti (vedi il rifacimento del ponte di Crevola, di quello del Pascone, le scogliere per sostenere gran parte della nuova circonvallazione di Varallo e le teste di ponte del ponte sul Pascone a Roccapietra) - se è a conoscenza che per Doccio ora il problema è diventato veramente serio, in quanto per l'asportazione di migliaia di metri cubi di materiale un braccio del Sesia oggi è incanalato contro la zona della Chiesa ed è facile prevedere quanto avverrà tra qualche anno: la stabilità della chiesa sarà messa in pericolo, saranno asportati terreni utili alla vita di gente che ama la terra su cui vive, e tutto questo solo per costruire una nuova strada che dimostra ancora una volta che chi l'ha ideata e la costruisce intende fare più attenzione al proprio interesse che non al progresso della Valsesia. Basta ricordare che in 7 km da Doccio e Quarona a Varallo, nonostante vi siano già una ferrovia e due strade, ora si agguincerà una superstrada, con tutti gli inconvenienti che si possono immaginare, come autorevolmente ha sostenuto nei giorni scorsi il giornale *La Valsesia*.

(4-08012)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - dato che la circolazione nella città di Chivasso è diventata difficile e per attraversare la città occorrono non meno di 20 minuti, specialmente nelle ore di uscita dalla Lancia - se non ritenga che l'unica soluzione sia rappresentata dalla variante alla statale 11 per Casale, una tangenziale che, partendo dalla « Barca », corra lungo il Po fino all'Orco e sia collegata con tutte le arterie che passano per Chivasso (a Settimo e a Brandizzo ne è stata già realizzata una parte, ma l'ANAS non vuole proseguire oltre la ferrovia Torino-Milano,

sostenendo il costo troppo alto di circa 18 miliardi);

per sapere se non ritenga che i vantaggi di questa tangenziale sarebbero notevoli e che essa alleggerirebbe molto il traffico che attraversa la città che, con l'apertura della variante tra Torino e Chivasso Ovest, si è ulteriormente intensificato, mentre resta sottoutilizzato il corrispondente tratto dell'autostrada Torino-Milano, essendo soprattutto importante che gli automezzi pesanti non attraversino più Chivasso;

per sapere se risulti al Governo che è intenzione dell'amministrazione comunale di Chivasso di liberare dalle automobili anche i vicoli del centro storico, trasformandolo in isola pedonale e che è allo studio la chiusura al traffico del centro, limitata a sabato e domenica, tenendo presente che tre volte alla settimana Chivasso è sede di un mercato importante per tutti i paesi vicini e bloccare l'afflusso delle macchine potrebbe portare danno ai venditori;

per avere infine notizie sulla risistemazione della circonvallazione di Chivasso in cubetti di porfido, com'era 50 anni fa e sul rifacimento di tutti i marciapiedi, senza gradino ad angolo retto, perché costituiscono una barriera per gli handicappati. (4-08013)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) se è al corrente che il servizio dei rimorchiatori di assistenza alle nuove navi della « TIRRENIA » nel porto di Porto Torres è inadeguato e costituisce rischio permanente per la sicurezza d'approdo dei traghetti di linea; e se si intenda potenziarlo;

b) se è al corrente che l'autorità marittima di Porto Torres non usa « chiudere » d'imperio il porto commerciale al traffico in condizioni riconosciute di rischio eccessivo per l'approdo dei traghetti, come avviene da tempo e per consuetudine in altri porti d'Italia;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

c) perché l'autorità marittima di Porto Torres non autorizza, né si attiva per la soluzione degli eventuali problemi d'impedimento, l'uso saltuario al traffico passeggeri delle banchine del porto industriale quando particolari condizioni meteorologiche avverse compromettono la sicurezza dell'approdo al porto commerciale, risparmiando così notevoli disagi ai passeggeri che o rimangono fuori porto a « pendolare » in attesa di tempi migliori, oppure vengono dirottati a Cagliari, come già accaduto;

d) se non ritiene che per tutte queste problematiche dovrebbe essere sentita anche una rappresentanza dei comandanti in servizio sui traghetti di linea. (4-08014)

PRETI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quante erano le cause penali e civili pendenti alla data del 31 dicembre 1980. (4-08015)

VIRGILI E ZAVAGNIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere -

richiamate le precedenti interrogazioni 4-03002 del marzo e 4-05058 dell'ottobre 1980, ancora oggi senza risposta, in merito al particolare *status* della strada statale n. 349 della Fricca;

considerato che il compartimento ANAS di Bolzano ha elaborato un progetto esecutivo di sistemazione della strada statale n. 349 della Fricca e che i lavori possono essere realizzati per lotti funzionali;

constatato che il Ministro dei lavori pubblici ha dato assicurazione ai rappresentanti della provincia autonoma di Trento, del comprensorio dell'Alta Valsugana, dell'ANAS stessa, del proprio impegno di intervenire ad una urgente soluzione del problema -:

quali orientamenti e decisioni ha assunto il Ministro dei lavori pubblici per dare assoluta priorità, nei programmi del ministero, al progetto esecutivo e al finanziamento delle indifferibili opere di sistemazione della strada statale n. 349 della Fricca. (4-08016)

EBNER, BENEDIKTER, RIZ E FRASNELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali iniziative sono state avviate per informare la popolazione dello Stato italiano sul modo in cui comportarsi durante un eventuale attacco nucleare e sulla difesa civile;

dove e in che proporzione - in riferimento alla popolazione residente - sono stati costruiti rifugi antiaerei adatti a garantire la sopravvivenza della popolazione nelle grandi città nel caso di una guerra nucleare;

se sono stati allestiti e in che proporzioni magazzini con scorte di viveri e carburante per la popolazione civile nel caso di una guerra nucleare;

se non ritengono urgente la necessità di istruire la popolazione riguardo alla difesa civile e alla protezione durante una guerra nucleare nelle scuole, nelle fabbriche, ecc. tramite lezioni apposite, con film che dovrebbero essere proiettati nei cinema e dalla RAI, tramite opuscoli gratuiti da distribuire in tutto il territorio dello Stato. (4-08017)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se i diritti sovrani della Repubblica italiana e il dettato costituzionale si ritengono compatibili con la omessa abrogazione del trattato di pace firmato il 10 febbraio 1947 dall'Italia e dalle (allora) « potenze alleate e associate », ovvero dai seguenti paesi di cinque continenti: « URSS, USA, Cina, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Francia, Australia, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Etiopia, Grecia, India, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Ukraina, Sud Africa, Jugoslavia ».

In proposito si rileva che:

1) dal momento in cui fu forzatamente sottoscritto il pesante trattato di pace imposto dai vincitori, gli equilibri internazionali sono notevolmente mutati, e le ex potenze alleate, oltre a non essere più tali, esprimono interessi politici caratterizzati da contrasti ed antitesi;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

2) in particolare, il nostro paese fa parte della Alleanza Occidentale, e, nell'ambito della NATO, ha giustamente effettuato scelte assumendo impegni che potrebbero in qualunque momento essere eccipiti come illegittimi da altre potenze firmatarie del trattato;

3) le clausole circa la smilitarizzazione delle isole, delle coste e di alcune frontiere terrestri pongono il nostro paese nella impossibilità di adempiere al diritto-dovere della propria autonoma difesa territoriale e anche al mantenimento degli obblighi assunti nell'ambito NATO per quanto concerne l'area mediterranea;

4) tale ambigua, contraddittoria, situazione *de facto* e *de jure* potrebbe esporre il nostro paese a intimidazioni, ingerenze e rappresaglie da parte di firmatari del trattato di pace ostili alla NATO o non allineati;

5) le suddette ingerenze potrebbero estendersi alla verifica e alla contestazione non soltanto del nostro apparato difensivo, dei nostri armamenti, delle stesse forze preposte all'ordine pubblico, ma anche al nostro apparato industriale, con possibili ripercussioni sui livelli occupazionali e sulla bilancia commerciale nonché sulla credibilità delle istituzioni. In proposito non sono da sottovalutarsi le recenti censure provenienti dall'URSS circa il livello (peraltro assai esiguo) degli armamenti italiani.

Si osserva inoltre che la persistente *deminutio* della sovranità italiana in conseguenza del trattato di pace è atipica, non trovando riscontro né nella situazione tedesca (vi fu resa e non trattato) né in quella giapponese (il trattato tra i vincitori e il Giappone, firmato nel 1951, ebbe per controparte i soli alleati occidentali, e fu poi oggetto di trattative per la modifica della sua applicazione). *Ad abundantiam*, l'Italia è l'unico paese NATO a trovarsi condizionato, in posizione subalterna, nei confronti di paesi ostili o estranei alla Alleanza Atlantica.

Ciò premesso, si chiede di conoscere se e come il Governo, richiamandosi alle mutate condizioni obiettive e alla solidarietà dei paesi alleati, intenda agire, an-

che a tutela della dignità nazionale, per denunciare o comunque giungere alla formale estinzione del trattato di pace tuttora vincolante la sovranità e il futuro della Repubblica italiana. (4-08018)

RAUTI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso —

che la procura della Repubblica di Roma ha prosciolto in istruttoria i componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa dalla ipotesi del reato di omissione di atti di ufficio che due specifiche denunce alla stessa procura avevano adombrato;

che la sentenza di cui sopra è fondata sulla discutibile motivazione che i poteri di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 3 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 sono da considerarsi « puramente discrezionali », mentre — peraltro — le finalità istituzionali della CONSOB consistono proprio nella « sovrintendenza » al regolare funzionamento dei nostri mercati mobiliari;

che la lettera *b)* del citato articolo della suddetta legge prevede che la CONSOB può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera *a)* siano resi pubblici, nei modi e nei tempi da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni;

che la lettera *c)* prevede che la CONSOB possa richiedere agli stessi enti e società la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; che possa eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, eccetera —

se non intendano chiarire e precisare che la CONSOB ha il potere-dovere di servirsi della propria « discrezionalità » ogni qualvolta gravi ed oggettivi turbamenti dei mercati mobiliari (diffusione di notizie false, scoperte truffe ai danni dei risparmiatori, ecc.) lo richiedano. (4-08019)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BIONDI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che da segnalazioni pervenute da numerosi operatori turistici privati e da amministratori di enti pubblici turistici si deve constatare, stante l'andamento negativo rispetto agli anni scorsi delle prenotazioni presso le agenzie di viaggio estere, un minore interesse verso l'offerta turistica italiana — se si ritenga opportuno il ripristino, con più attente misure di controllo, delle agevolazioni per l'incentivazione del movimento turistico estero, quali i buoni-benzina e la riduzione dei pedaggi autostradali: (3-03628)

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se corrispondano a verità le notizie della morte — per suicidio — nel carcere mandamentale di Putignano (Bari) del giovane sedicenne Luca Lovece arrestato, un'ora prima della sua tragica morte, per furto su autoveicolo in sosta.

Per conoscere le modalità del fatto e se siano state accertate eventuali responsabilità.

Per sapere chi dispose la traduzione in un carcere per adulti del giovane minore. (3-03629)

CICCIOMESSERE, MELEGA, BALDELLI E MELLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri adottati dalle riviste ufficiali delle forze armate nella pubblicazione di articoli concernenti istituti e associazioni private che operano nel settore militare.

In particolare nel numero del marzo 1981 della *Rivista marittima* viene pubblicato, nelle prime pagine, un articolo di propaganda dell'ISTRID e dell'Agenzia informazioni parlamentari difesa, mentre non risulta che identica propaganda venga concessa ad istituti ed associazioni co-

me l'ISPI, IAI, LOC ecc., che operano da molti anni sulle questioni militari.

Per sapere se questa preferenza debba essere messa in relazione ai finanziamenti che l'ISTRID sembra ottenere dal Ministero della difesa e dalle industrie belliche. (3-03630)

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-MESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è stata aperta una inchiesta sul suicidio avvenuto nel carcere mandamentale di Putignano (Bari) di Michele Lovece, di sedici anni, arrestato dai carabinieri di quella città per furto.

Per sapere se risponde a verità che l'adolescente era stato, fin dal 19 gennaio 1980, affidato dal tribunale dei minorenni di Bari al servizio sociale del comune di Castellana, che invece non era affatto intervenuto. (3-03631)

AJELLO, BONINO, AGLIETTA, CICCIO-MESSERE, TESSARI ALESSANDRO, CRIVELLINI, DE CATALDO, PINTO, BALDELLI, BOATO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA E TEODORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se il Governo è al corrente della nuova tragedia che si sta consumando in Etiopia al limite orientale di quella fascia che attraversa l'Africa dall'Atlantico al mar Rosso, dove quattro milioni di persone, che vivono di agricoltura e di allevamento del bestiame, si trovano in condizioni disperate a causa della siccità che come un flagello biblico si abbatte periodicamente su queste regioni, ma anche e soprattutto a causa della guerra contro i movimenti di liberazione dell'Eritrea che da molti anni dissangua il paese;

quali iniziative il Governo intende assumere per alleviare le sofferenze delle

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

popolazioni colpite e, in particolare, se non ritenga che ci si trovi in presenza di un caso emblematico in cui si impongono interventi urgenti di emergenza destinati al salvataggio della vita umana, utilizzando gli esigui stanziamenti previsti a tal fine nell'ambito della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

(3-03632)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza delle pratiche di gestione del patrimonio immobiliare portate avanti dall'IMI, ente di diritto pubblico, che sta procedendo alla disdetta generalizzata dei contratti di locazione degli inquilini affittuari del suddetto patrimonio, addirittura effettuando una discriminazione tra i dipendenti dell'istituto, cui viene offerta la possibilità di rinnovo, e la grandissima maggioranza degli affittuari, cui tale possibilità viene negata.

Per sapere altresì se non ritenga estremamente grave che un ente di diritto pubblico proceda a simili pratiche lesive del diritto costituzionale all'abitazione, contribuendo ad aggravare ulteriormente la già grave situazione di emergenza che si registra sul problema della casa, e come intenda intervenire per bloccare le lettere di disdetta dei contratti di locazione che avranno altrimenti decorrenza effettiva già dal 1° settembre 1981.

Per conoscere infine quale sia il valore denunciato ai fini fiscali del patrimonio immobiliare di proprietà dell'IMI.

(3-03633)

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti, per sapere:

1) quali sono gli intendimenti del Governo in materia di politica del tra-

sporto aereo, con particolare riferimento agli aspetti concernenti le concessioni del servizio di trasporto aereo di linea, le gestioni aeroportuali, gli investimenti e le tariffe aeree;

2) se il Governo intenda rendere noti i risultati delle indagini svolte dalle Commissioni da esso *ad hoc* istituite, risultati che, secondo voci insistenti, denuncerebbero errori, ritardi e inadempienze nell'utilizzazione dei finanziamenti concessi con apposite leggi per l'esecuzione di opere urgenti e indispensabili negli aeroporti aperti al traffico aereo civile; ciò anche in considerazione delle persistenti obiettive carenze di strutture aeroportuali in varie sedi le quali lasciano ritenere che i programmi di intervento abbiano privilegiato opere non direttamente connesse con la sicurezza del traffico aereo;

3) quali criteri s'intendono seguire per stabilire i quadri dirigenti dell'« Azienda nazionale dell'assistenza al volo » e quali siano gli intendimenti in ordine alla riorganizzazione di tutti gli uffici e servizi preposti all'aviazione civile.

(2-01042)

« BOZZI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del turismo e spettacolo, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della pubblica istruzione, per conoscere -

rilevato che, nella difficile situazione economica che travaglia il paese, è necessaria una più vigorosa iniziativa del Governo per il rilancio di settori vitali, colpiti dalla generale fase recessiva in atto, quali l'attività turistica, la cui influenza peraltro sull'andamento della bilancia commerciale appare di rilevanza decisiva e dal cui potenziamento possono derivare ulteriori grandi possibilità di incremento dei livelli occupazionali, senza che si renda necessario il ricorso all'impiego di massicce risorse finanziarie, ma attivando solamente una più razionale e costante utilizzazione delle strutture e attrezzature

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

esistenti, ad oggi funzionanti solo nella percentuale media di un 30 per cento circa delle proprie potenzialità;

constatato che la stagione turistica italiana, contrariamente a quanto avviene in altri paesi europei, si concentra in un lasso di tempo troppo breve e limitato, nella generalità dei casi, ai mesi di luglio-agosto per la stagione estiva e a poche settimane per quella invernale, con i conseguenti fenomeni negativi indotti dal superaffollamento nelle località balneari, marine o lacuali, e sciistiche e di un notevole degrado della qualità della vacanza per milioni di turisti italiani e stranieri, degrado aggravato dall'aumento incontrollato dei tassi di inquinamento e dalla lievitazione dei prezzi, con riflessi oltremodo pesanti sulle condizioni di lavoro della manodopera impiegata nel settore, costretta alla precarietà e ad elevati livelli di sfruttamento (come dimostra la percentuale crescente dei minori adibiti alle più diverse e spesso faticose mansioni);

considerato che nei periodi di tempo troppo ristretti in cui si concentra l'attività turistica degli italiani l'intero settore industriale subisce ogni anno i contraccolpi di un innaturale e pressoché totale arresto produttivo, che potrebbe essere scongiurato, senza che tutto ciò provochi un appesantimento delle condizioni di vita dei lavoratori, attraverso il ricorso ad una più razionale e scaglionata distribuzione dei periodi di godimento delle ferie maggiorate in un arco di tempo maggiore di quello in cui attualmente esse si svolgono, periodo nel quale condizioni climatiche favorevoli quanto e forse più che nei due mesi estivi e nelle poche settimane invernali, soprattutto nel meridione d'Italia, permetterebbero occasioni di riposo e di svago altrettanto valide, se non migliori, di quelle possibili nel tempo in cui tradizionalmente si concentra l'esodo feriale del nostro paese;

osservato che lo scaglionamento dei periodi di ferie per i lavoratori dipendenti in un arco di tempo maggiore permet-

terebbe il conseguimento di notevoli vantaggi, quali:

continuità e conseguente aumento della produttività nei settori industriale e artigianale;

potenziamento della politica di risparmio energetico, attraverso un più graduale e costante sistema di utilizzo dei flussi di risorse, ad oggi impraticabile per l'interruzione dell'attività produttiva in un periodo concentrato nell'anno;

maggiore stabilità del posto di lavoro e progressiva crescita dei livelli occupazionali nell'intero settore turistico, soprattutto al sud, ove le risorse naturali paesaggistiche e le ottimali condizioni atmosferiche e climatiche, permetterebbero un sensibile incremento delle attività economiche al servizio dell'industria della vacanza, (senza considerare i vantaggi non secondari di un più regolare svolgimento dei flussi di traffico privato e pubblico, ormai giunto a livelli di ingovernabilità nei periodi di concentrazione parossistica estiva) -

quali iniziative intendano assumere per il varo di una riforma del sistema di fruizione delle ferie dei lavoratori in un periodo ampio dell'anno, attraverso un accordo fra le categorie imprenditoriali e i sindacati dei lavoratori, che superi le perplessità e le remore esistenti, favorendo tale risultato con una adeguata revisione del calendario scolastico che faciliti alle famiglie una programmazione del proprio tempo libero.

(2-01043) « LUSSIGNOLI, SILVESTRI, CIRINO POMICINO, USELLINI, PADULA, GATTI, CASATI, VISCARDI, GRIPPO, ANDREOLI, RUSSO RAFFAELE, CIANNAMEA, ZOLLA, RUBBI EMILIO, BIANCHI, ZAMBON, DAL CASTELLO, BRUNI, GARAVAGLIA, BROCCA, PATRIA, LO BELLO, MORAZZONI, CITTERIO, VIETTI, BELUSSI, FIORET, SANGALLI, MENZIANI, ARMELLIN, PELLIZZARI ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere se non intenda dare soluzione alle legittime aspirazioni della categoria dei segretari comunali e provinciali che hanno giustamente proclamato lo stato di agitazione in difesa dei loro diritti da troppo tempo misconosciuti dal Governo.

Per sapere in particolare se il Governo non ritenga di dare subito corso alla approvazione della piattaforma contrattuale e dello stato giuridico che da troppo tempo giacciono nella disattenzione governativa.

Gli interpellanti sottolineano come tale condizione, e la previsione di uno sciopero della categoria, comporti gravi danni al funzionamento degli enti locali, peraltro sottoposti a una pesante situazione per effetto del continuo rinvio della riforma della finanza locale; e come pertanto si debba immediatamente provvedere a favore dei segretari comunali e provinciali senza ulteriori indugi e contraddizioni, anche come atto riparatore e di giustizia.

(2-01044) « TREMAGLIA, FRANCHI, SERVELLO, ZANFAGNA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

quali iniziative intenda prendere di fronte ai gravissimi avvenimenti in Libano, ove, attraverso una operazione militare protetta e organizzata dalla Unione Sovietica, si sta attuando una carneficina senza precedenti nei confronti del popolo libanese e una azione eversiva internazionale per sconvolgere il Medio Oriente e rendere sempre più penetrante l'influenza politica del comunismo internazionale;

se il Governo non ritenga urgente una consultazione con gli alleati occidentali e in particolare con i paesi europei della Comunità, per determinare una immediata riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, per decidere un intervento militare delle forze di pace dell'ONU; per far cessare la guerra civile, frenare lo espansionismo dell'imperialismo sovietico e cercare di riportare stabilità e sicurezza nel martoriato Medio Oriente.

(2-01045) « TREMAGLIA, ALMIRANTE, ROMUALDI, TRIPODI, LO PORTO, MICELI ».

VIII LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDSTA DEL 9 APRILE 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma